



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio del Bilancio

Raccolta dei documenti elaborati nell'anno 2012

(periodo gennaio - novembre)

XV Legislatura - 26 novembre 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro

Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino

Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

Il presente volume raccoglie i documenti elaborati dal Servizio del Bilancio nell'anno 2012 alla data di pubblicazione del presente documento.

Sono 16 documenti che hanno ad oggetto le note di variazioni al disegno di legge concernente il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011 e il conseguente assestamento tecnico, l'analisi degli aspetti finanziari connessi ai restanti disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio o inviati alla stessa per la espressione del parere sulla copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del Regolamento interno dell'Assemblea. Il volume comprende, altresì, note sull'andamento delle leggi di spesa del 2011 e documenti relativi ai pareri richiesti alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 70 bis del Regolamento interno. Ulteriori documenti sono stati, infine, elaborati a supporto del dibattito d'Aula (comunicazioni del Governo sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti marittimi con le Isole minori) ovvero su specifiche tematiche (le principali misure di revisione della spesa pubblica varate a livello nazionale e regionale).

INDICE

- ◆ **Documento n. 1** pag. 1
Disegno di legge n. 834 “Riproposizione di norme in materia di personale della Regione”

- ◆ **Documento n. 2** pag. 20
Disegni di legge nn.800 bis, 800 ter e 800 quater “I, II e III Nota di variazione al disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014”

- ◆ **Documento n. 3** pag. 27
Richiesta di parere n. 203/II “Bozza del decreto assessoriale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7”

- ◆ **Documento n. 4** pag. 62
Comunicazioni del Governo sul trasporto pubblico locale ed i collegamenti con le Isole minori

- ◆ **Documento n. 5** pag. 105
Disegno di legge n. 859 “Norme in materia di contenimento dei costi relativi alla riscossione”

- ◆ **Documento n. 6** pag. 130
Disegno di legge n. 871 “Modifica alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia”

- ◆ **Documento n. 7** pag. 149
Disegno di legge n. 869 “Interventi per favorire gli investimenti delle imprese nel territorio della Regione”

- ◆ **Documento n. 8** pag. 177
Le leggi di spesa del 2011

- ◆ **Documento n. 9** pag. 210
Disegno di legge n. 898 “Autorizzazione ricorso operazioni finanziarie”
Disegno di legge n. 899 “Determinazione fondi globali”
Disegno di legge n. 900 “Norme in materia di entrate. Finanziamento di leggi di spesa”
Disegno di legge n. 901 “Disposizioni correttive, finanziarie e contabili”

- ◆ **Documento n. 10** pag. 253
Disegno di legge n. 851 “Norme in materia di pubblicazione tramite la rete Internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e locale”

- ◆ **Documento n. 11** pag. 344
Disegno di legge n. 461-373-501-553-642 bis “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Adeguamento della disciplina del servizio idrico alle risultanze del referendum popolare del 12 – 13 giugno 2011”

- ◆ **Documento n. 12** pag. 402
Emendamenti aggiuntivi al disegno di legge n. 900/A

- ◆ **Documento n. 13** pag. 479
Disegno di legge n. 521 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche nella Regione”


- ◆ **Documento n. 14** **pag. 492**
Disegno di legge n. 937 “Approvazione del rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione per l’esercizio finanziario 2011”

- ◆ **Documento n. 15** **pag. 503**
Disegno di legge n. 938 “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012”

- ◆ **Documento n. 16** **pag. 511**
Note sulle principali misure di revisione della spesa pubblica



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 1 - 2012

Disegno di legge n. 834

"Riproposizione di norme in materia di personale della Regione"

Note di lettura
e riferimenti normativi

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 10 gennaio 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello
Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri
Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone
Documentarista Sig.ra Piera Cangelosi
Coadiutore parlamentare Sig.ra Maria Militello

Ha collaborato alla stesura del presente documento la Sig.ra Paola Canino

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	834
Titolo	Riproposizione di norme in materia di personale della Regione
Iniziativa	Parlamentare
Commissione di merito	Il Commissione
Relazione tecnica	No

Con nota prot. n. 10440/SGLEG-PG del 28 dicembre 2011, il presente disegno di legge è stato trasmesso per l'esame alla Commissione Bilancio. **Lo stesso contiene la riproposizione di norme in materia di stabilizzazione del personale precario, a seguito del ricorso proposto dal Commissario dello Stato** avverso il disegno di legge nn. 828-563-824 approvato dall'Assemblea regionale il 22 dicembre 2011, recante "Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa".

Nel rinviare alle considerazioni già sviluppate nel Documento n. 40/2011 di questo Servizio in ordine ai contenuti ed agli aspetti finanziari delle norme riproposte dal disegno di legge n. 834, si evidenzia **preliminarmente che, a prescindere dai rilievi formulati dal Commissario dello Stato nella sopra ricordata impugnativa, le coperture finanziarie indicate dal medesimo disegno di legge sono da considerarsi non più attuali, facendo riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013. Si sottolinea, inoltre, la impossibilità, dal punto di vista contabile, di approvare norme di spesa in costanza di esercizio provvisorio.**

L'impugnativa ha riguardato parte preponderante delle disposizioni della delibera legislativa nn. 828-563-824, ritenute in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto prive di idonea copertura finanziaria per i maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale.

In particolare, il Commissario dello Stato ha ritenuto le modalità di copertura individuate dal legislatore regionale in contrasto con l'articolo 17 della legge n. 196/2009, che dispone che *ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente la spesa autorizzata e che alla stessa deve essere data copertura esclusivamente mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le iniziative legislative in itinere o con la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa o, ancora, con modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.*

Non convincenti sono apparse, al Commissario dello Stato, **le proiezioni della spesa per pensioni, relative al periodo 2011-2021, contenute nella relazione tecnica al disegno di legge**, effettuate sulla base della normativa previgente al decreto legge n. 201/2011 e senza tenere conto degli adeguamenti ai requisiti relativi all'incremento della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 78/2010 nonché degli oneri per la corresponsione del trattamento di fine servizio, strettamente collegati alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal proposito, si ricorda che questo Servizio, nel già citato Documento n. 40/2011, aveva evidenziato la necessità che **il Governo chiarisse se tali proiezioni tenevano conto delle norme in materia pensionistica varate dal Governo nazionale con il decreto legge n. 201/2011** (rilevando, altresì, la necessità di correggere tali stime nel caso di ulteriori modifiche del regime pensionistico dei dipendenti regionali).

Il Documento aveva, inoltre, sottolineato che l'attuazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione era subordinata al rispetto dei **vincoli previsti dal Patto di stabilità** e che, pertanto, gli oneri dalle stesse discendenti potevano essere sostenuti entro i limiti degli obiettivi di spesa indicati dallo stesso Patto. Aveva, altresì, evidenziato **la non perfetta corrispondenza tra la copertura finanziaria recata dall'articolo 4 del disegno di legge e quella predisposta nella relazione presentata dalla Ragioneria generale della Regione** ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 47/1977, circostanza rilevata dal Commissario dello Stato nell'impugnativa.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 30, 34 bis.....	11
L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 20.....	17
L.R. 29 dicembre 2010, n. 24, artt. 1, 6, 7 e 9.....	5
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 557.....	5
L.R. 5 dicembre 2007, n. 24, art. 1.....	16
L. 24 dicembre 2007, n. 244, artt.2 comma 553.....	17
L.R. 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1.....	13
D.L. 01 luglio 2009, n. 78, art. 17, commi 10, 11 e 12.	8
L.R. 12 maggio 2010, n. 11, artt. 42 51.	9
L.R. 28 giugno 2010, n. 14, art. 1.	18

L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 557.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

1. **comma 557.** Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali [\(220\)](#).

(220) Comma prima modificato dal comma 120 dell'*art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e dal comma 1 dell'*art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* e poi così sostituito dal comma 7 dell'*art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 551 dell'*art. 2* e il comma 113 dell'*art. 3 della citata legge n. 244 del 2007*.

L.R. 29 dicembre 2010, n. 24, artt. 1, 6, 7 e 9.

Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2010, n. 57, S.O. n. 55.

Art. 1 Proroga di contratti.

1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'*articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, del personale titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate:

- a) *articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;*
- b) *articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;*
- c) *articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;*
- d) *articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;*
- e) *articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;*
- f) *articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;*
- g) *articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.*

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 32.137 migliaia di euro, di cui:

- a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);
- b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
- c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
- d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);
- e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
- f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 32.137 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante le riduzioni di spesa di cui all'*allegata tabella "A"*.

4. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*). Le garanzie occupazionali di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4* ed all'*articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14*, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2011. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 24.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 6 Avvio dei processi di stabilizzazione.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della presente legge nonché delle disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

3. Ai fini del computo del periodo di cui ai commi 1 e 2 sono validi i servizi comunque prestati cumulativamente presso gli enti di cui all'articolo 5.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. I processi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2, quali misure eccezionali, trovano limitazione nelle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 ed agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 6 e dagli articoli 9 e 13.
6. I processi di stabilizzazione trovano, altresì, limitazione nelle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, gli enti di cui all'articolo 5 calcolano il complesso delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, ferma restando, altresì, l'applicazione ai soggetti destinatari dei processi di stabilizzazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 come introdotto dal comma 3 dell'articolo 8.
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. Il servizio prestato presso le aziende di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, si computa ai fini dei requisiti previsti dai processi di stabilizzazione attivati dalla Regione in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 7 *Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.*

1. Nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni di cui ai commi 24-bis e 24-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono proseguire per l'anno 2011 e per l'anno 2012, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2011 e per l'anno 2012 e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 9 Piano quinquennale di rientro.

1. Qualora gli enti di cui all'articolo 5, che procedano all'attuazione delle disposizioni della presente legge mediante procedure di assunzione a tempo indeterminato dei rapporti in essere, non rispettino i limiti previsti dal comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 6, gli stessi enti predispongono, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un dettagliato piano finalizzato a rientrare, entro un quinquennio dalla data di presentazione, nei parametri stabiliti dalla citata normativa statale.

2. Il piano, articolato per annualità, da presentare, per la successiva valutazione, alla Ragioneria generale della Regione nonché per gli enti locali anche al dipartimento regionale competente, deve contenere le misure e i consequenziali atti che l'ente intenda effettuare, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa statale in materia di contenimento delle spese per il personale e di rapporto delle stesse con le spese correnti. In particolare, il piano indica le misure finalizzate all'incremento delle entrate correnti di propria competenza che l'ente intenda introdurre nel periodo di riferimento. Gli organi di controllo interno assicurano il rispetto del piano, che è pubblicato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.

3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali previsti dal piano, all'ente inadempiente sono applicate automaticamente le seguenti sanzioni:

- a) divieto di stipulare, a qualsiasi titolo, contratti di consulenze e collaborazioni;
- b) decurtazione del 5 per cento di tutti i trasferimenti correnti spettanti a qualunque titolo.

4. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale costituisce fattispecie di responsabilità dirigenziale e comporta la mancata erogazione della componente accessoria della retribuzione per il responsabile del personale e degli uffici di contabilità.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il totale della spesa corrente non può essere superiore a quella dell'anno 2009.

D.L. 01 luglio 2009, n. 78, art. 17, commi 10, 11 e 12.

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

Art. 17. *Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti*

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e all'*articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell' *articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. ⁽¹¹⁷⁾

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza

pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'*articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.^{(117) (132)}

12. Per il triennio 2010–2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.⁽¹³³⁾

35–duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35–undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR*, e successive modificazioni.

(117) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102*.

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, artt. 42 51.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.

Art. 42 Norme in materia di procedure concorsuali e di assunzione di personale.

1. Per gli enti locali e per l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'*articolo 19 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25* è differito al 31 dicembre 2013. La presente norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie con esclusione del personale dell'area medica.

2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'*articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25* non si applicano per i concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate in via definitiva alla data di entrata in vigore della *legge regionale n. 25/2008*.

Art. 51 Misure urgenti di sostegno all'occupazione.

1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell'Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella Tabella A) di cui al comma 3.

2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.

3. Tabella A

Categoria D	5.600
Categoria C	4.600
Categoria B	2.600
Categoria A	2.800
Totale personale del comparto non dirigenziale	15.600

4. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'*articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13*.

7. È, altresì, autorizzata al massimo fino al 30 settembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima *legge regionale n. 13/2009*⁽¹²⁾. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all'*articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21* nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro con risorse regionali.

8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'*articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13*, stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.

9. Per le finalità previste dall'*articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13*, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1 – capitolo 321312)⁽¹³⁾.

10. Le linee guida dell'amministrazione approvate con Delib.G.R. 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 39.251 migliaia di euro.

(12) Periodo così modificato (mediante sostituzione dell'originario termine del 30 giugno 2010 dapprima con il termine del 31 luglio 2010 e poi con quello qui indicato) dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2010, n. 15* (per i soggetti interessati dalla proroga vedi il comma 4 del suddetto art. 1) e poi dall'*art. 1, comma 4, L.R. 17 agosto 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (come stabilito dall'art. 2, comma 1, della stessa legge).

(13) Per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del presente comma vedi l'*art. 3, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 24*.

(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165».

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 30, 34 bis

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire ⁽¹⁰⁴⁾.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico ⁽¹⁰⁵⁾.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale ⁽¹⁰⁶⁾.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria ⁽¹⁰⁷⁾.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili ⁽¹⁰⁸⁾.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ⁽¹⁰⁹⁾.

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione ⁽¹¹⁰⁾.

2-*sexies*. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto ⁽¹¹¹⁾.

(104) Comma prima modificato dall'*art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246* e poi così sostituito dal comma 1 dell'*art. 49, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(105) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 49, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(106) Periodo aggiunto dall'*art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(107) Comma aggiunto dal comma 1-*quater* dell'*art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 19 dell'*art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*.

(108) Comma aggiunto dal comma 1-*quater* dell'*art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(109) Comma aggiunto dal comma 1-*quater* dell'*art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(110) Comma aggiunto dall'*art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(111) Comma aggiunto dal comma 2 dell'*art. 13, L. 4 novembre 2010, n. 183*.

34-bis. Disposizioni in materia di mobilità del personale.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso ⁽¹¹⁴⁾.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 ⁽¹¹⁵⁾.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni ⁽¹¹⁶⁾.

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 luglio 1995, n. 273* ^{(117) (118)}.

(114) Comma così sostituito dal comma 1-sexies dell'*art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(115) Comma così modificato dal comma 1-septies dell'*art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(116) Articolo aggiunto dall'*art. 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3*.

(117) Comma aggiunto dal comma 1-octies dell'*art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(118) In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 247 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

L.R. 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1.

Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2008, n. 60.

Art. 1 *Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.*

1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'*articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15* può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008 ⁽³⁾.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76* e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*. Le garanzie occupazionali di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4*, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all'accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all'accantonamento 1006 ⁽⁴⁾.

3. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a disporre, per l'anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'*articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17*. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'*articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17*.

4. Le disposizioni di cui all'*articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2*, come modificate dall'*articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27*, possono essere prorogate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008–2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all'accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all'accantonamento 1008 ⁽⁵⁾.

5. Per l'esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei Comuni, è riservata, sentita la Conferenza Regione – Autonomie locali, al Comune di Palermo una somma sino a 36.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'*articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4* ⁽⁶⁾.

6. Nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l'esercizio 2009 e successivi, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008–2010 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1006 ⁽⁷⁾.

7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente – Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'*articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3*;

c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico – PON-ATAS 2000–2006 – che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – progetto PODIS – che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

Per le finalità del presente comma, per l'esercizio finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008–2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1006 ⁽⁸⁾.

8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007–2013, previste dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti.

9. Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del Ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalità di cui all'*articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468* e successive modifiche ed integrazioni.

10. È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

10-bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi con le modalità di cui all'*articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11* nonché le assunzioni di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68* e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e successive modifiche ed integrazioni. La decorrenza dei termini delle graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di un ulteriore anno ⁽¹¹⁾.

11. All'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, con la collaborazione del Dipartimento regionale della programmazione ed avvalendosi della Ragioneria generale, il relativo programma di utilizzo.

12. *(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

13. Al comma 4 dell'*articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17* e successive modifiche ed integrazioni, le parole "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2009". Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione – Autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2008.

14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione della presente legge.

(3) Per la proroga dell'utilizzazione dei soggetti di cui al presente comma, sino al 30 aprile 2009, vedi l'*art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 2009, n. 4*.

(4) Per la proroga dell'utilizzazione dei soggetti di cui al presente comma, sino al 30 aprile 2009, vedi l'*art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 2009, n. 4*.

(5) Per la proroga dell'utilizzazione dei soggetti di cui al presente comma, sino al 30 aprile 2009, vedi l'*art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 2009, n. 4*.

(6) Comma così modificato dapprima dall'*art. 2, comma 4, L.R. 3 aprile 2009, n. 4*, a decorrere dal 1° aprile 2009 (come prevede l'*art. 3, comma 1, della stessa legge*) e poi dall'*art. 37, comma 3, L.R. 14 maggio 2009, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'*art. 79, comma 2, della stessa legge*).

(7) Per la proroga dell'utilizzazione dei soggetti di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 2009, n. 4* e l'*art. 1, comma 6, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13*.

(8) Per la proroga dell'utilizzazione dei soggetti di cui al presente comma, sino al 30 aprile 2009, vedi l'*art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 2009, n. 4*.

(9) Periodo così modificato dall'*art. 32, comma 3, L.R. 14 aprile 2009, n. 5*.

(10) Per la disapplicazione delle disposizioni del presente comma per taluni concorsi già espletati e per taluni processi di stabilizzazione vedi l'*art. 42, comma 2, L.R. 12 maggio 2010, n. 11*, l'*art. 4, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 24* e l'*art. 2, L.R. 7 gennaio 2011, n. 2*. Vedi altresì, in deroga a quanto previsto nel presente comma, l'*art. 1, comma 2, L.R. 28 giugno 2010, n. 14*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 24*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della medesima legge*).

L.R. 5 dicembre 2007, n. 24, art. 1.

Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali della Regione.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 2007, n. 57.

Art. 1 Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali.

1. In considerazione dell'interesse strategico che l'attività di catalogazione riveste per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, per la copertura dei posti vacanti a seguito della definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, il personale che presta servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la "Realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali intersettoriale e interdisciplinare" Misura 2.02 – Azione A del Programma operativo regionale 2000–2006, è stabilizzato a domanda con le procedure di cui all'*articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla norma anzidetta.

2. Nelle more della procedura di stabilizzazione, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzato a concordare un ampliamento del contenuto della convenzione con la "Società beni culturali S.p.A.", con la previsione di servizi di catalogazione dei beni culturali della Regione, avvalendosi del personale che presta servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la "Realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali intersettoriale e interdisciplinare" Misura 2.02 – Azione A – del Programma operativo regionale 2000–2006. La convenzione deve prevedere che l'inquadramento deve effettuarsi nella categoria iniziale prevista dal C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione siciliana (C1 – Catalogatori e D1 – Esperti catalogatori).

3. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, al fine di consentire la prosecuzione della catalogazione dei beni culturali, prevista dalla Misura 2.02 – Azione A – del P.O.R. Sicilia 2000–2006,

l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare i contratti in corso con il personale addetto alla catalogazione non oltre il 31 dicembre 2008, nei limiti dello stanziamento previsto dal comma 4, primo periodo.

4. La spesa derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è valutata, a decorrere dall'anno 2008, in euro 13.000 migliaia annui, comprensiva del salario accessorio. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007-2009, U.P.B. 4.2.1.5.5. La maggiore spesa derivante dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dalla "Società beni culturali S.p.A.", nel caso di impiego del personale sulla base di quanto previsto dal comma 2, valutata in 2.600 migliaia di euro, a decorrere dall'anno 2008, trova riscontro nella corrispondente maggiore entrata che si realizza nella U.P.B. 4.3.1.1.5.

5. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dirigente generale del dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente, le somme di cui al comma 4 da iscrivere in un apposito fondo della rubrica "Bilancio e Tesoro", sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa in relazione all'effettivo inquadramento del personale sulla base della procedura prevista dal comma 1 o in relazione al suo effettivo impiego sulla base di quanto previsto dai commi 2 o 3.

L. 24 dicembre 2007, n. 244, artt.2 comma 553

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Publicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

2. 553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'*articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dall'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Publicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

20. Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia.

1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'O.M. del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC dell'18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del *decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6*,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 marzo 1998, n. 61*, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche.

Alla relativa spesa si provvede a valere sulla disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433*, e successive modificazioni.

2. I rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.

3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere *b)*, *e)* e *i-bis)* del comma 2 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433*, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività delle stesse ⁽⁷⁷⁾.

(77) La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003–13 gennaio 2004, n. 3 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 14, proposta dalla Regione Emilia–Romagna per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L.R. 28 giugno 2010, n. 14, art. 1.

Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 luglio 2010, n. 30.

Art. 1 Norme in materia di personale con contratto a tempo determinato ⁽²⁾.

1. Per sopperire alle esigenze determinatesi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009–2010 ed allo scopo di realizzare interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti, nei consorzi di bonifica le garanzie occupazionali autorizzate per l'anno 2010 con disposizione di legge a favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'*articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13* e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, si applicano per almeno 51 giornate nel corso del corrente anno ai lavoratori utilizzati nell'anno 2007 che abbiano prestato attività lavorativa anche negli anni 2008 e 2009.

2. I provvedimenti emessi in applicazione del presente articolo sono adottati anche in deroga all'*articolo 32 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45*, e al comma 10 dell'*articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25*. Al di fuori della fattispecie di cui al comma 1 è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile, sia a carico della Regione sia a carico dei medesimi consorzi.


3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 1.800 migliaia di euro, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 147320 – U.P.B.

10.3.1.3.1 del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario medesimo, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 dell'*articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*.

(2) Per la conferma delle garanzie occupazionali di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 4, secondo periodo, *L.R. 29 dicembre 2010, n. 24*.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 2 - 2012

Disegni di legge nn. 800 bis, 800 ter e 800 quater

"I, II e III Nota di variazioni al disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014"

Note di lettura

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 30 gennaio 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Salvatore Cantone

Documentarista Sig.ra Paola Canino

Coadiutore parlamentare Sig.ra Maria Militello

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi dei provvedimenti

DDL	800 bis, 800 ter e 800 quater
Titolo	I, II e III Nota di variazioni al disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	II Commissione
Relazione tecnica	Si

Successivamente alla presentazione dei documenti contabili per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, il Governo ha depositato in Assemblea tre disegni di legge concernenti Note di variazioni al bilancio, i primi due in data 23 dicembre 2011 e il terzo in data 13 gennaio 2012. Le note di variazioni integrano il progetto di bilancio presentato dal Governo mediante il disegno di legge n. 880; esse, pertanto, sono state inviate alla Commissione Bilancio per l'esame e alle Commissioni di merito per l'espressione del parere sulle parti di competenza.

La I Nota di variazioni al bilancio

Riguardo alla I Nota di variazioni, si segnala l'**incremento di 200.000 migliaia di euro dell'avanzo finanziario** relativo ai fondi ordinari della Regione, che discende, secondo quanto affermato nella relazione tecnica al disegno di legge, da una stima prudenziale condotta sui dati di preconsuntivo afferenti la gestione corrente. Tale stima è stata positivamente influenzata dagli effetti contabili derivanti dalla presa d'atto, da parte del Cipe, sull'utilizzo delle risorse del PAR FAS 2007-2012 da destinare alla copertura dei debiti pregressi della Sanità, che ha permesso di considerare quale componente positiva del risultato finanziario la quota di avanzo che l'articolo 10 della legge regionale n. 7/2011 aveva vincolato a copertura dei debiti sanitari, nelle more della definizione della relativa intesa tra lo Stato e la Regione. Tale incremento trova corrispondenza, sul versante della spesa, nelle previsioni del capitolo 215713 (Fondo corrispondente alla quota non utilizzabile del maggiore avanzo accertato) originariamente indicate per memoria.

Un secondo elemento da segnalare è l'**azzeramento delle risorse del PO FESR 2007-2013 nel bilancio del corrente esercizio**, sia dal lato dell'entrata (per quanto riguarda le assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato) sia dal lato della spesa (per quanto concerne il relativo Fondo). Ciò a seguito delle deliberazioni della Giunta regionale n. 170 del 21 giugno 2011 e nn. 267 e 268 del 29 settembre 2011, che stabiliscono che le risorse del suddetto programma, iscritte nell'annualità 2012 al capitolo 613946, vengano anticipate e ripartite tra gli obiettivi operativi dell'esercizio 2011.

La quota di cofinanziamento regionale, pari a 280.159 migliaia di euro, è stata portata ad incremento del capitolo 215701 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente) per 264.709 migliaia di euro e, per la restante parte, ad aumento di capitoli della ex tabella H (contributi ad enti ed associazioni).

Si segnala, infine, l'incremento di 11.921 migliaia di euro dell'UPB 10.3.1.3.1 (Bonifica) e di 10.000 migliaia di euro dell'UPB 7.2.1.1.2 (Pensioni) cui corrisponde la riduzione dello stanziamento dei capitoli 150001 e 150020 riguardanti gli stipendi del personale del Corpo forestale; su queste ultime previsioni appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti alla Commissione.

La II Nota di variazioni al bilancio

Considerazioni particolari meritano i contenuti della II Nota di variazioni. La stessa, infatti, che si presenta **priva di relazione tecnica**, inserisce nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 le modifiche discendenti dall'approvazione, da parte dell'Aula (in data 22 dicembre 2011), della legge regionale n. 9/2012 *Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa* nonché derivanti dall'incremento di 19.000 migliaia di euro del capitolo 318110, relativo al Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale, correlato all'articolo 9 della legge regionale n. 7/2012 *Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco*.

Suscita perplessità la scelta operata anche quest'anno dal Governo di inserire mediante le variazioni di bilancio gli effetti di delibere legislative non ancora passate al vaglio preventivo di legittimità costituzionale ordinariamente operato dal Commissario dello Stato e, dunque, non ancora pubblicate. **Del tutto irrituale appare, invece, l'inserimento nella Nota di variazioni (trasmessa il 23 dicembre 2011) della modifica dello stanziamento del capitolo 318110 ancor prima che l'Assemblea approvasse, in data 28 dicembre 2011, la norma (poi impugnata) diretta a escludere tale capitolo da quelli il cui importo viene determinato annualmente mediante la tabella G della finanziaria**, consentendo quindi modifiche a legislazione vigente.

Ed, infatti, la successiva impugnativa, da parte del Commissario dello Stato, della quasi totalità della prima legge regionale citata e dell'articolo 9 della seconda ha reso necessario, all'interno della III Nota di variazioni, ripristinare l'originaria disponibilità di tutti i capitoli decurtati a copertura delle stabilizzazioni e delle proroghe ovvero dell'incremento dei fondi per la formazione professionale. E' stato, altresì, necessario sopprimere alcuni capitoli di nuova istituzione e modificare la dotazione di altri capitoli relativi a spese per il personale regionale.

La III Nota di variazioni al bilancio

Come accennato, con la III Nota di variazioni, presentata in Assemblea il 13 gennaio 2012, sono state anzitutto rettificate le modifiche apportate a numerosi capitoli con la precedente Nota, per tenere conto delle norme impuginate dal Commissario dello Stato. Si è, altresì, proceduto ad aggiornare lo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 per tenere conto degli effetti finanziari delle leggi approvate dall'Assemblea regionale nelle sedute del 20, 21 e 28 dicembre 2011.

In particolare, si è provveduto a:

1. dotare di 1.350 migliaia di euro per il 2012 il capitolo 343314, concernente le somme destinate al pagamento degli emolumenti e del trattamento di fine rapporto spettanti al personale dell'ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione (legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 *Norme in materia di emolumenti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione*);
2. inserire, per memoria, i capitoli di spesa relativi alle disposizioni per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, il cui importo sarà determinato annualmente mediante la tabella G della finanziaria (legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 *Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere*);
3. istituire e dotare di 500 migliaia di euro per il 2012 il capitolo 214106, concernente il contributo un tantum alle imprese editoriali librarie per il ripianamento delle esposizioni bancarie, finanziarie ed

erariali (articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 *Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco*);

4. inserire e dotare di 200 migliaia di euro per ciascun anno del biennio 2012–2013 il capitolo 373730, relativo al contributo per il funzionamento del Centro di documentazione e formazione alfamediale dei docenti e per le scuole aderenti alla rete delle scuole alfamediali situate nel territorio delle Regione (legge regionale 3 gennaio n. 2012, n. 4 *Promozione della Rete Scuole Alfamediali*);
5. dotare i capitoli di spesa relativi agli stipendi e agli altri oneri a carico dell'amministrazione regionale per i contratti di lavoro a tempo determinato delle somme occorrenti per il rinnovo trimestrale degli stessi, disposto dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 *Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e proroghe di contratti*, per una spesa pari a 7.780 migliaia di euro (protezione civile, personale ex ARRA, territorio ed ambiente, ex ASU, dipartimento regionale acqua e rifiuti);
6. dotare il capitolo 147320, concernente le somme destinate ai consorzi di bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali, delle risorse derivanti dall'approvazione dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 5/2012 (356 migliaia di euro) e dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 *Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa* (12.852 migliaia di euro);
7. prevedere la copertura degli oneri (2.400 migliaia di euro) derivanti per il 2012 dall'approvazione dell'articolo 9 della predetta legge regionale n. 9/2012, concernente la proroga delle attività relative ai progetti riguardanti politiche attive del lavoro in contesti di particolare degrado sociale ed occupazionale.

Segnaliamo che, fatta eccezione per i punti 4 e 7, la copertura finanziaria di tali interventi è stata operata attingendo alle disponibilità del capitolo 215407 (Fondo globale di parte corrente), la cui dotazione è stata, pertanto, ridotta nel 2012 di 25.238 migliaia di euro e portata a 11.762 migliaia di euro.

Il nuovo quadro generale riassuntivo del bilancio 2012

La tabella 1 opera un raffronto tra i dati delle entrate e delle spese dell'originario progetto di bilancio e quelli risultanti dalle tre Note di variazioni appena descritte. In particolare, il totale generale delle entrate e delle spese passa nel 2012 da 27.348.856 a 25.866.475 migliaia di euro e, nel triennio, da 57.789.375 a 56.306.994 migliaia di euro, con una riduzione pari, per entrambi i dati, a 1.482.381 migliaia di euro.

Le entrate correnti si attestano nel 2012 su 14.227.052 migliaia di euro mentre le entrate in conto capitale scendono da 3.516.804 a 1.834.423 migliaia di euro. L'avanzo finanziario presunto sale, a sua volta, da 9.200.000 a 9.400.000 migliaia di euro.

Sul versante delle spese, quelle correnti passano da 14.388.546 a 14.668.205 migliaia di euro mentre quelle in conto capitale scendono da 12.740.713 a 10.778.673 migliaia di euro.

**Quadro generale
riassuntivo del bilancio**
(migliaia di euro)

Tab. 1

		2012	2013	2014	Triennio
Entrate					
1. Entrate correnti	ddl 800	14.227.052	14.298.365	14.055.479	42.580.896
	Note di variazioni	14.227.052	14.298.365	14.055.479	42.580.896
	Differenza	0	0	0	0

2. Entrate in conto capitale	ddl 800	3.516.804	1.301.243	220.432	5.038.479
	Note di variazioni	1.834.423	1.301.243	220.432	3.356.098
	Differenza	-1.682.381	0	0	-1.682.381
3.1 (di cui: rimborso di crediti)	ddl 800	22.853	102.853	22.853	148.559
	Note di variazioni	22.853	102.853	22.853	148.559
	Differenza	0	0	0	0
4. Totale entrate finali	ddl 800	17.743.856	15.599.608	14.275.911	47.619.375
	Note di variazioni	16.061.475	15.599.608	14.275.911	45.936.994
	Differenza	-1.682.381	0	0	-1.682.381
5. Entrate per accensione di prestiti	ddl 800	405.000	565.000	0	970.000
	Note di variazioni	405.000	565.000	0	970.000
	Differenza	0	0	0	0
6. Totale entrate finali e accensione di prestiti	ddl 800	18.148.856	16.164.608	14.275.911	48.589.375
	Note di variazioni	16.466.475	16.164.608	14.275.911	46.906.994
	Differenza	-1.682.381	0	0	-1.682.381
7. Avanzo finanziario presunto	ddl 800	9.200.000	0	0	9.200.000
	Note di variazioni	9.400.000	0	0	9.400.000
	Differenza	+200.000	0	0	+200.000
8. Totale generale entrate	ddl 800	27.348.856	16.164.608	14.275.911	57.789.375
	Note di variazioni	25.866.475	16.164.608	14.275.911	56.306.994
	Differenza	-1.482.381	0	0	-1.482.381
Spese					
9. Spese correnti al netto del fondo accantonamento avanzo	ddl 800	14.388.546	13.603.296	13.127.313	41.119.155
	Note di variazioni	14.668.205	13.603.296	13.127.313	41.398.814
	Differenza	+279.659	0	0	+279.659
9.1. Fondo accantonamento avanzo	ddl 800	0	0	0	0
	Note di variazioni	200.000	0	0	200.000
	Differenza	+200.000	0	0	+200.000
10. Spese in conto capitale	ddl 800	12.740.713	2.245.861	907.297	15.893.871
	Note di variazioni	10.778.673	2.245.861	907.297	13.931.831
	Differenza	-1.962.040	0	0	-1.962.040
10.1. (di cui: attivita' finanziarie)	ddl 800	121.000	125.000	128.000	374.000
	Note di variazioni	121.000	125.000	128.000	374.000
	Differenza	0	0	0	0
11. Totale spese finali	ddl 800	27.129.259	15.849.157	14.034.610	57.013.026
	Note di variazioni	25.646.878	15.849.157	14.034.610	55.530.645
	Differenza	-	+27.000	+27.000	+81.000
12. Spese per rimborso prestiti	ddl 800	219.597	315.451	241.301	776.349
	Note di variazioni	219.597	315.451	241.301	776.349
	Differenza	0	0	0	0
13. Totale spese finali e rimborso prestiti	ddl 800	27.348.856	16.164.608	14.275.911	57.789.375
	Note di variazioni	25.866.475	16.164.608	14.275.911	56.306.994
	Differenza	+27.000	+27.000	+27.000	+81.000
14. Disavanzo finanziario presunto	ddl 800	0	0	0	0
	Note di variazioni	0	0	0	0
	Differenza	0	0	0	0
15. Totale generale spese	ddl 800	27.348.856	16.164.608	14.275.911	57.789.375
	Note di variazioni	25.866.475	16.164.608	14.275.911	56.306.994


	Differenza	-1.482.381	0	0	-1.482.381
--	------------	------------	---	---	------------

Risultati differenziali					
16. Risparmio pubblico (1-9)	ddl 800	-161.494	695.069	928.166	1.461.741
	Note di variazioni	-441.153	695.069	928.166	1.182.082
	Differenza	-279.659	0	0	-279.659
17. Saldo netto da impiegare o da finanziare (4+7-11-14)	ddl 800	-185.403	-249.549	241.301	-193.651
	Note di variazioni	-185.403	-249.549	241.301	-193.651
	Differenza	0	0	0	0
18. Accreditamento /Indebitamento netto (4-3.1+7-11+10.1-14)	ddl 800	-87.256	-227.402	346.448	31.790
	Note di variazioni	-87.256	-227.402	346.448	31.790
	Differenza	0	0	0	0
19. Ricorso al mercato (4+7-15)	ddl 800	-405.000	-560.000	0	-970.000
	Note di variazioni	-405.000	-560.000	0	-970.000
	Differenza	0	0	0	0

A seguito degli andamenti descritti, nelle voci relative ai risultati differenziali si determina, per l'esercizio 2012, un **peggioremento del risparmio pubblico**, che sale a -441.153 migliaia di euro, mentre il saldo netto da finanziare, l'indebitamento netto ed il ricorso al mercato restano invariati, rispettivamente, a -185.403 migliaia di euro, a -87.256 migliaia di euro e a 405.000 migliaia di euro.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 3 - 2012

Richiesta di parere n. 203/II

“Bozza del decreto assessoriale di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7”

Note di lettura
e riferimenti normativi

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 20 febbraio 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro

Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino

Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

Richiesta di parere	203/II
Titolo	Richiesta di parere ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 pubblicata nella GURS del 20 gennaio 2012 (n. 203/II)
Iniziativa	Assessore regionale per l'economia
Commissione di merito	Il Commissione

Con nota prot. n. 1430/SG-LEG-PG del 14 febbraio 2012, è stata trasmessa alla Commissione Bilancio la richiesta di parere in oggetto ai sensi del comma 3 del seguente articolo della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7:

L.R. 12-1-2012 n. 7, articolo 1 Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.

Art. 1 Disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci.

1. A decorrere dall'1 gennaio 2012 la Regione ed i suoi organismi strumentali partecipano alla sperimentazione prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i principi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del citato articolo 36.

2. Nel periodo di sperimentazione e fino a quando non sia approvata la riforma della contabilità regionale e degli enti regionali, la Regione e gli enti di cui al comma 1 applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del citato decreto legislativo nonché, per quanto con queste ultime compatibili, quelle previste dalle vigenti norme di contabilità regionale o dai sistemi contabili previgenti alla data del 31 dicembre 2011.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, previo parere della Commissione legislativa permanente "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana, gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione ed almeno un ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i termini per la riclassificazione, secondo i principi contenuti nei decreti attuativi del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, dei bilanci di previsione 2012 redatti in base alla previgente normativa contabile.

La sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118

L'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011 è diretto a sperimentare, per due esercizi finanziari, i nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio delle regioni ordinarie e a statuto speciale, degli enti locali e dei loro enti ed organismi. La sperimentazione ha per oggetto, in particolare, le disposizioni di cui al titolo I dello stesso decreto, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.

In vista delle sempre più pressanti esigenze di riduzione della spesa pubblica, la riforma introdotta dal decreto n. 118/2011 mira, attraverso l'introduzione di una più efficiente contabilità

economico-patrimoniale di stampo aziendalistico, ad evidenziare meglio le criticità e i punti in cui è possibile ottenere un miglioramento dei risultati con pari od inferiori esborsi finanziari.

La differenza fondamentale infatti tra la contabilità pubblica tradizionale e quella economico-aziendale è nel risultato che si tende ad evidenziare, che nella contabilità finanziaria è il flusso di entrate ed uscite e la consistenza del patrimonio, mentre in quella aziendale l'obiettivo cui si tende è mostrare i profitti e le perdite economiche, mettendo in relazione gli obiettivi con i mezzi impiegati, ed evidenziando non solo i meri costi monetari di una data attività, ma anche quella economica, e cioè il consumo di risorse umane e materiali necessarie per conseguire fornire un determinato servizio.

Ai fini della sperimentazione, è stato successivamente emanato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 n. 57624** che, agli articoli 3 e 4 disciplina rispettivamente gli enti soggetti alla sperimentazione e il sistema premiale in base al quale *alle regioni, alle province e ai comuni che partecipano alla sperimentazione nel 2012 sarà ridotto il contributo alla manovra riguardante tale esercizio, senza oneri per la finanza pubblica, a valere su una quota dei 200 milioni di euro di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.*

L'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, costituisce, pertanto, lo strumento che autorizza la partecipazione alla sperimentazione della Regione e dei suoi enti strumentali.

La richiesta di parere

Con la bozza di decreto dell'Assessore regionale per l'economia su cui si chiede il parere della Commissione Bilancio vengono individuati il Referente regionale per la sperimentazione, gli enti strumentali ed i loro relativi referenti, e disposti gli altri necessari adempimenti, in ottemperanza al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011, n. 57624, emanato in applicazione del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

In particolare vengono inoltre stabiliti:

- i primi adempimenti per gli enti in regime di contabilità economico-patrimoniale;
- i termini per la trasmissione dei bilanci, redatti secondo le modalità disciplinate dalle previgenti normative contabili;
- i termini per la riclassificazione dei bilanci 2012, secondo le modalità previste dal citato DCPM del 28 dicembre 2011 n. n. 57624;
- il rinvio al 2013, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DPCM 28 dicembre 2011 n. 57624, dell'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.

L'articolo 3, commi 4 e 5, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 n. 57624, stabilisce che ciascuna regione coinvolga nella sperimentazione almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria ed uno in contabilità economico-patrimoniale. Le regioni estendono la sperimentazione ad almeno un proprio ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Ciascuna regione individua il proprio referente per la sperimentazione e comunica il suo nome e indirizzo di posta elettronica, con l'elenco degli enti di cui al comma 4, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEP.A.

Pertanto, l'**articolo 1** della bozza di decreto individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del suddetto DPCM, il dott. Mariano Pisciotta quale referente regionale per la sperimentazione, mentre il dott. Maurizio Varia è indicato come suo sostituto.

L'**articolo 2** elenca gli enti strumentali coinvolti nella sperimentazione così come definiti dall'art. 21 del citato DPCM del 28 dicembre 2011, n. 57624, con i relativi referenti ed i loro recapiti. Si tratta dei seguenti enti:

1. Enti in contabilità finanziaria (contabilità finanziaria associata a quella economico-patrimoniale di cui al Testo coordinato del DPR n. 97/2003 modificato con il Decreto Presidente Regione Siciliana n.729/2006)

1. Consorzio di Bonifica 11 di Messina. Referente Dr. Renato CURRERI – Responsabile Servizi Finanziari;

2. Ente Parco dell'Etna. Referente Dott.ssa Maria Grazia TORRISI – Responsabile Servizi Finanziari.

2. Ente strumentale in contabilità economico patrimoniale

1. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Referente Dr. Stefano Fiorellini.

3. Enti strumentali coinvolti nella gestione della spesa sanitaria

1. ASP di Enna. Referenti Dott.ssa Ornella Monasteri, dirigente UOC SEF e Dott.ssa Adriana Scardina, SEF;

2. Policlinico di Catania. Referente dr. Domenico Moncada.

La scelta effettuata dal decreto assessoriale non espone le motivazioni che hanno spinto ad indicare un particolare ente piuttosto che un altro, ma in compenso risultano sentiti i dirigenti responsabili del Servizio Vigilanza Enti, del servizio Bilancio-Fondo sanitario della Ragioneria Generale della Regione e del servizio Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della salute.

L'**articolo 3** stabilisce che i suddetti enti, qualora non fossero già inseriti nel sistema di rilevazione contabile SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), devono provvedere in tal senso entro dieci giorni dalla notifica del decreto in oggetto, provvedendo altresì ad adeguare, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, le proprie procedure contabili per garantire la codifica dei propri incassi e pagamenti, chiedendo contestualmente ai propri tesorieri di essere gestiti con le procedure previste per gli enti pubblici.

L'**articolo 4** sancisce l'obbligo per gli enti indicati nell'articolo 2 di trasferire entro dieci giorni copia informatica di tutti i propri documenti contabili ad un apposito indirizzo di posta elettronica.

L'**articolo 5** sancisce l'obbligo per la regione e per gli enti citati all'art. 2 di riclassificare, a fine puramente conoscitivo, entro 45 giorni dalla data di approvazione del decreto in oggetto i propri bilanci di previsione per il 2012, in missioni, programmi e macroaggregati, secondo gli schemi contenuti nell'allegato n. 7 del citato DPCM 28 dicembre 2011. I suddetti bilanci conoscitivi dovranno, sempre nel predetto termine di 45 giorni, essere trasmessi alla competente Commissione bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, agli organi di revisione, alle amministrazioni regionali di vigilanza e al Servizio Vigilanza Enti della Ragioneria Generale della Regione, nonché al già citato indirizzo di posta elettronica presso cui deve essere inviata copia di ogni altro documento contabile.

- Gli enti appartenenti all'elenco di cui all'art. 2 che adottano contabilità economico patrimoniale adotteranno le procedure previste dal secondo comma dell'art. 16 del citato DPCM del 28 dicembre 2011, mentre gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria allegheranno al bilancio di esercizio 2012 il prospetto indicato nell'allegato 10 del citato DPCM del 28 dicembre 2011, sempre nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto.

L'articolo 6 rinvia al 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico patrimoniale, in ottemperanza del comma 4 dell'articolo 2 del DPCM del 28 dicembre 2011.

Altre osservazioni

Si ritiene opportuno in questa sede suggerire che i decreti del presidente del consiglio dei ministri citati nelle premesse della bozza di decreto siano indicati anche con il loro numero identificativo, 57624 e 57625, e non soltanto con l'indicazione del titolo e della data di emanazione, che è la stessa per entrambi.

Si suggerisce, inoltre, di sostituire all'art. 5 le parole "competente Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana (bilancio della Regione)" con le parole "Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana" ovvero "competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana".

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 12 GENNAIO 2012, N. 7, ARTT. 1 E 3	7
D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 , ARTT. 19 ,36, 37 E 38	8
D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011	11
D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011	23
L. 5 MAGGIO 2009, N. 42, ARTT. 1 E 2.....	25
L.R. 29 DICEMBRE 1962, N. 28.....	30
L.R. 10 APRILE 1978, N. 2.....	30
L.R. 15 MAGGIO 2000, N. 10, ART. 2	31
L.R. 16 DICEMBRE 2008, N. 19.....	32
D.P.REG. 5 DICEMBRE 2009, N. 12	32
D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281, ARTT. 3 8.....	33
D.P.R. 27 FEBBRAIO 2003, N. 97	34
D.P.REG. 29 MAGGIO 2006	34

L.R. 12 gennaio 2012, n. 7, artt. 1 e 3

Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.

Art. 1 *Disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci.*

1. A decorrere dall'1 gennaio 2012 la Regione ed i suoi organismi strumentali partecipano alla sperimentazione prevista dall'*articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i principi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del citato *articolo 36*.

2. Nel periodo di sperimentazione e fino a quando non sia approvata la riforma della contabilità regionale e degli enti regionali, la Regione e gli enti di cui al comma 1 applicano le disposizioni contenute nel *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e successive modifiche ed integrazioni, quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del citato decreto legislativo nonché, per quanto con queste ultime compatibili, quelle previste dalle vigenti norme di contabilità regionale o dai sistemi contabili previgenti alla data del 31 dicembre 2011.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, previo parere della Commissione legislativa permanente "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana, gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione ed almeno un ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'*articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011*. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i termini per la riclassificazione, secondo i principi contenuti nei decreti attuativi del suddetto *decreto legislativo n. 118 del 2011*, dei bilanci di previsione 2012 redatti in base alla previgente normativa contabile.

4. Sugli esiti della sperimentazione l'Assessore regionale per l'economia riferisce, con apposita relazione semestrale, alla Commissione legislativa permanente "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e pervenire al superamento del criterio della spesa storica, la Ragioneria generale della Regione, sulla base di un atto di indirizzo

dell'Assessore regionale per l'economia, a partire dall'anno 2012, d'intesa con gli assessorati interessati, dà inizio ad un ciclo di "monitoraggio della spesa" mirato alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa dei dipartimenti regionali. Le analisi individuano tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti alle possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

In particolare, per le amministrazioni periferiche della Regione sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini dell'allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

Per l'attuazione del presente comma è istituito con decreto dell'Assessore regionale per l'economia un comitato tecnico, costituito da personale interno all'Amministrazione regionale, con il compito di individuare, in coerenza con i principi contenuti nell'*articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito con modificazioni dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111* e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le metodologie operative.

Art. 3 *Modifica di norme in materia di enti sottoposti al Patto di stabilità.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 39 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25*, sono soppresse le parole "Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia ed".

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , artt. 19 ,36, 37 e 38

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

TITOLO II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 19 *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'*articolo 117, comma 3, della Costituzione* e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'*articolo 120, secondo comma, della Costituzione*, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:

- a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;
- b) le regioni:
 - i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;
 - ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

d) istituti zooprofilattici di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270*.

TITOLO III Disposizioni finali e transitorie

Art. 36 *Sperimentazione*

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'*articolo 33*.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'*articolo 3*, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'*articolo 4*, la codifica della transazione elementare di cui all'*articolo 6*, gli schemi di bilancio di cui agli *articoli 11 e 12*, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'*articolo 17* e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una

valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4. (2)

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile. (3)

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'*articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'*allegato 1* e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'*articolo 3*, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'*articolo 4*, la codifica della transazione elementare di cui all'*articolo 6*, gli schemi di bilancio di cui agli *articoli 11 e 12*, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'*articolo 17*, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'*articolo 16*.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

Art. 37 Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'*articolo 36, comma 5*, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'*articolo 36, comma 5*, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 38 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.P.C.M. 28 dicembre 2011

Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 27 ottobre 2011;

VISTO l'articolo 36, comma 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede la trasmissione dello schema di decreto concernente la sperimentazione alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le cui osservazioni sono state recepite o saranno attuate, o approfondite, nel corso della sperimentazione;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, delle riforme per il federalismo, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, per la semplificazione normativa;

DECRETA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto della sperimentazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del decreto legislativo 23

giugno 2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

2. La sperimentazione riguarda, in particolare, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio. Il principio contabile generale della competenza finanziaria è definito nell'allegato n. 1, fermi restando i principi contabili specifici nell'ambito sanitario recati dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. Sono oggetto di sperimentazione anche le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli enti in sperimentazione di cui al comma 3, limitatamente agli articoli 3, 4, 5 e 16, comma 3 e 25 comma 3.

Art. 2 (Modalità applicative della sperimentazione)

1. Nel corso della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili.

2. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2.

3. Con riferimento ai soli schemi di bilancio di cui all'articolo 9 la sperimentazione è effettuata "in parallelo" secondo le seguenti modalità:

a. Nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall'articolo 9;

b. Nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione conoscitiva, quelli previsti dall'articolo 9 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Ai fini dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, dei bilanci di cui all'articolo 9 con funzione autorizzatoria, il "Gruppo bilanci" costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 verifica lo stato di avanzamento delle attività poste in essere dagli enti in sperimentazione.

4. Nel corso del 2012 gli enti in sperimentazione che adottano la contabilità finanziaria possono rinviare al 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.

5. La sperimentazione non può essere interrotta o cessata in corso di esercizio, ma solo al termine di ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013.

Art. 3 (Enti ammessi alla sperimentazione)

1. Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 4, del citato decreto n. 118, individua gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. Per partecipare alla sperimentazione gli enti locali individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEP, entro il 20 gennaio del 2012, la delibera della Giunta dell'ente concernente la partecipazione alla sperimentazione o, per gli enti strumentali degli enti locali, dell'organo esecutivo competente a definire le scelte strategiche dell'ente.

3. Gli enti di cui al presente articolo partecipano alla sperimentazione anche attraverso i propri organismi strumentali, come definiti dall'articolo 9, commi 7 e 8.

4. Ciascuna regione e ente locale di cui al comma 1 coinvolge nella sperimentazione almeno un proprio ente strumentale in contabilità finanziaria, uno in contabilità economico-patrimoniale. Le regioni estendono la sperimentazione ad almeno un proprio ente coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

5. Ciascun ente di cui al comma 1 individua il proprio referente per la sperimentazione e comunica il suo nome e indirizzo di posta elettronica, con l'elenco degli enti di cui al comma 4, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEP.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118, la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano la domanda di partecipare al secondo anno di sperimentazione.

Art. 4 (Sistema premiante)

1. Alle regioni, alle province e ai comuni che partecipano alla sperimentazione nel 2012 sarà ridotto il contributo alla manovra riguardante tale esercizio, senza oneri per la finanza pubblica, a valere su una quota dei 200 milioni di euro di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 5 (Revoca della sperimentazione)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del presente decreto e che non hanno dato seguito, entro 30 giorni, alla formale richiesta di adeguamento alle disposizioni riguardanti la sperimentazione.

2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e a quelle del presente decreto fino al termine dell'esercizio in cui sono stati esclusi dalla sperimentazione.

TITOLO II ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA E ECONOMICO-PATRIMONIALE

Art. 6 (Sistema contabile)

1. Le regioni e gli enti locali di cui all'articolo 3 a decorrere dall'avvio della sperimentazione affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria,

garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti strumentali delle Regioni e degli enti locali in contabilità finanziaria coinvolti nella sperimentazione.

3. Al fine di consentire l'avvio della contabilità economico-patrimoniale si richiamano le disposizioni riguardanti l'aggiornamento degli inventari i quali costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

Art. 7 (Principi contabili)

1. Gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al principio contabile generale della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 1 al presente decreto ed ai seguenti principi contabili applicati:

- della contabilità finanziaria (allegato n. 2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 3);
- dei bilanci consolidati (allegato n. 4);

2. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1 istituiscono nei propri bilanci il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. La disciplina del fondo pluriennale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

3. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto concernente gli esercizi 2012 e 2013, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Art. 8 (Piano dei conti integrato)

1. Le Regioni e gli enti regionali che partecipano alla sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 5, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.

2. Le province, i comuni e gli altri enti locali in sperimentazione adottano il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, di cui all'allegato n. 6, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica.

3. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti di cui all'articolo 6 fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.

4. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare i piani dei conti di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.

Art. 9 (Bilanci)

1. Negli esercizi 2012 e 2013 gli enti in sperimentazione in contabilità finanziaria adottano, accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 completi dei relativi allegati, i seguenti schemi di bilancio:

a) bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza di cui agli allegati n. 7. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale delle regioni può essere costituito solo dal bilancio pluriennale comprensivo, per il primo anno, delle previsioni di cassa;

b) rendiconto della gestione, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale di cui agli allegati n. 8;

2. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale di cui al comma 1 sono allegati:

a) la nota preliminare per le regioni e la relazione programmatica per gli enti locali, che si conformano alla nuova struttura del bilancio di cui al comma 1;

b) prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 7-a);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegati n. 7-b);

d) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 7-c);

e) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

f) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;

g) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (allegato n. 7-d);

3. Al rendiconto della gestione sono allegati:

a) prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 8-a);

b) prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati (allegati n. 8-b);

c) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato n. 8-c),

d) la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato n. 8-d);

e) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per funzioni, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard (articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) (allegato n. 8-e);

f) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. La nota integrativa è corredata di un prospetto che espone i risultati della gestione con le relative previsioni, secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 8, comma 4. Il prospetto è predisposto secondo l'allegato n. 8-f.

g) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti;

4. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche a carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuite e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

5. Nel corso della sperimentazione, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 24, il Gruppo bilanci può integrare gli schemi di bilancio di cui al presente articolo, dandone tempestiva comunicazione ai referenti degli enti di cui all'articolo 3.

6. Il rendiconto della gestione comprende anche la gestione dei propri organismi strumentali di cui ai commi 7 e 8. A tal fine gli enti provvedono ad aggiungere alle proprie risultanze, nelle apposite voci di entrata e di spesa, quelle dei propri organismi strumentali e ad eliminare le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al medesimo fine gli enti disciplinano tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei propri organismi strumentali.

7. Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

8. Le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentale degli enti locali.

Art. 10 (Le variazioni di bilancio)

1. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono di competenza della giunta con provvedimento amministrativo.

2. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, le variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste possono essere effettuate dalla giunta.

4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell'ente.

Art. 11 (Bilanci semplificati)

1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno la facoltà e non l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato.

Art. 12 (Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi e vincolati. I fondi vincolati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo svalutazione crediti.

2. L'avanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 può essere utilizzato con il bilancio di previsione o con successivo provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari,
- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio;
- per le altre spese correnti in sede di assestamento;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti di contabilità degli enti, i dirigenti o, in assenza di norme, il responsabile finanziario dell'ente possono immediatamente utilizzare la quota dell'avanzo d'amministrazione derivante da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato e, per le finalità cui sono destinate, le quote dell'avanzo derivanti da fondi vincolati

4. Nel bilancio di previsione annuale è iscritta come posta a sè stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'importo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Nelle spese del bilancio finanziario è altresì stanziata la quota del risultato di amministrazione corrispondente al fondo svalutazione crediti e degli accantonamenti effettuati per passività potenziali nel caso in cui l'avanzo non presenti un importo sufficiente a comprenderli.

Art. 13 (Transazione elementare)

1. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, la struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 degli enti in sperimentazione è costituita dal:

- a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 7 concernenti gli schemi di bilancio;
- b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 5 e 6 concernenti il piano dei conti integrato delle Regioni e degli enti locali;
- c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese;
- d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea di cui al comma 2;
- e) codice SIOPE;
- f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per le spese di investimento);
- g) codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente.

2. Il codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea è costituito da:

- a) 1 per le entrate, comprese quelle derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche italiane, destinate al finanziamento dei progetti comunitari, e 2 per le altre entrate;
- b) 3 per le spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari e 4 per le altre spese;

3. Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la codifica di cui al comma 1, lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento.

4. Gli enti in sperimentazione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.

Art. 14 (Riaccertamento dei residui all'avvio della sperimentazione)

1. Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria provvedono:

- a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti dall'ambito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto);

- b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) – se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi. Gli enti che riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'esercizio di avvio della sperimentazione costituiscono il fondo pluriennale vincolato fin dal 2012;
- c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2;
- d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
- e) al ri-accertamento e al re-impegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto). La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.

2. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2 può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 1, lettera e).

3. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 1, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

TITOLO III ENTI IN CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Art. 15 (Principi contabili)

1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, in contabilità economico patrimoniale non tenuti all'adozione della contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ai principi del codice civile. Gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, sono tenuti al rispetto dei principi contabili dettati dal Titolo II del predetto decreto legislativo.

Art. 16 (Tassonomia)

1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 15, con l'esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, partecipano alla rilevazione SIOPE individuando, tra le codifiche gestionali vigenti, quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione.

2. Gli enti di cui al comma 1, allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 9, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi cofog. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

3. Gli enti in sperimentazione coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al bilancio preventivo economico annuale 2013 il prospetto, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 10 concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

TITOLO IV PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Art. 17 (Indicatori di bilancio)

1. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in sperimentazione, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", d'ora in avanti denominato "Piano", il quale:

- a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
- b) e' parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page);
- c) e' coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Sulla base degli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione sulla base delle disposizioni del presente decreto è definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2014 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità degli indicatori di risultato.

Art. 18 (Requisiti minimi del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio)

1. Il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione.

2. Per ciascun programma, il Piano fornisce:

- a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
- b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
- c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

3. Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:

- a) una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di riferimento;
- b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
- c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;
- d) il valore "obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;
- e) l'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore.

Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

4. Alla fine di ciascun esercizio finanziario al rendiconto della gestione è allegato il Piano con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell'organo esecutivo.

5. In sede di consuntivo, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori "obiettivo" ossia i risultati attesi, per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi di quelli indicati nella fase di previsione. Nel secondo anno della sperimentazione il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, l'aggiornamento dei valori "obiettivo" e, per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.

TITOLO V BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 19 (Bilancio consolidato)

1. Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato n. 4 al presente decreto). Il bilancio consolidato non comprende i bilanci degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica costituiscono il "Gruppo dell'amministrazione pubblica".

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.

4. Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 20 (Schema di bilancio consolidato)

1. Gli enti in sperimentazione adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato.

2. Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati:

- a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa,
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti, escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti.

Art. 21 (Enti strumentali)

1. Si definisce ente strumentale delle regioni o degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali degli enti locali.

3. Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 2 del TUEL sono distinti nelle seguenti tipologie, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio:

- a. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
- b. Istruzione e diritto allo studio,
- c. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali,
- d. Politiche giovanili, sport e tempo libero
- e. Turismo
- f. Assetto del territorio ed edilizia abitativa,
- g. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente,
- h. Trasporti e diritto alla mobilità,
- i. Soccorso civile,
- j. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
- k. Tutela della salute,
- l. Sviluppo economico e competitività,
- m. Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,
- n. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
- o. Energia e diversificazione delle fonti energetiche,
- p. Relazione con le altre autonomie territoriali e locali,
- q. Relazioni internazionali.

Art. 22 (Società controllate)

1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale:

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

Art. 23 (Società partecipate)

1. Nel corso della sperimentazione, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

2. Sulla base dei risultati della sperimentazione si valuterà se comprendere tra le società partecipate anche quelle nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 (Valutazione della sperimentazione)

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati della sperimentazione, i referenti di cui all'articolo 3, comma 5, comunicano tempestivamente al "Gruppo bilanci" costituito presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – all'indirizzo di posta elettronica info.arconet@tesoro.it – le criticità e le difficoltà incontrate nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la sperimentazione e le richieste di chiarimenti connesse all'applicazione dei principi contabili generali e applicati.

Art. 25 (Obblighi di comunicazione degli enti in sperimentazione)

1. Per i fini di cui all'articolo 24, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti dotati di contabilità finanziaria trasmettono al "Gruppo bilanci" di cui all'articolo 24, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:

a) il bilancio di previsione finanziario decisionale e gestionale, annuale e pluriennale, unitamente ai relativi Piani degli indicatori e risultati attesi di bilancio;

b) il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e il relativo Piano degli indicatori;

c) il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti che adottano la contabilità economico patrimoniale, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, trasmettono al "Gruppo bilanci" di cui al comma 1, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva:

a. il budget economico

b. il bilancio di esercizio;

c. il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, con riferimento agli esercizi 2012 e 2013, i referenti della sperimentazione degli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, trasmettono al "Gruppo bilanci" di cui all'articolo 24, entro 10 giorni dalla approvazione definitiva, il bilancio di esercizio completo degli allegati.

4. Al fine di consentire la valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria e il confronto con il precedente assetto contabile, il Gruppo bilanci può

richiedere agli enti in sperimentazione ulteriori informazioni concernenti le modalità di contabilizzazione delle operazioni gestionali svolte nel corso dell'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

D.P.C.M. 28 dicembre 2011

Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'*articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2011, n. 304, S.O.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'*articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011* che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all'*articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011*;

VISTO l'*articolo 36, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011* che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nella riunione del 27 ottobre 2011;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, per la semplificazione normativa;

Decreta:

Art. 1 (Individuazione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione)

1. Partecipano alla sperimentazione di cui all'*articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, le seguenti amministrazioni individuate sulla base di criteri che tengono conto della collocazione geografica e della dimensione demografica:

- a) Regioni
 - 1) Basilicata
 - 2) Campania,
 - 3) Lazio,
 - 4) Lombardia,
 - 5) Sicilia.
- b) Province

- 1) Biella
- 2) Bologna
- 3) Brescia
- 4) Caserta
- 5) Catania
- 6) Firenze
- 7) Genova
- 8) Roma
- 9) Pescara
- 10) Potenza
- 11) Savona
- 12) Treviso
- a) Comuni
- 1) Alba
- 2) Andora
- 3) Ascoli Piceno
- 4) Avezzano
- 5) Bari
- 6) Barlassina
- 7) Biella
- 8) Bologna
- 9) Brescia
- 10) Bronte
- 11) Cagliari
- 12) Cattolica
- 13) Cossignano
- 14) Faggiano
- 15) Falconara Marittima
- 16) Firenze
- 17) Frascati
- 18) Frosinone
- 19) Genova
- 20) Guglionesi
- 21) Iglesias
- 22) Livorno
- 23) Lodi
- 24) Magenta
- 25) Manfredonia
- 26) Matera
- 27) Milano
- 28) Morgongiori
- 29) Napoli
- 30) Perugia
- 31) Pescara
- 32) Pizzo Calabro
- 33) Poggio Mirteto

- 34) Portici
- 35) Porto Cesareo
- 36) Potenza
- 37) Prato
- 38) Reggio nell'Emilia
- 39) Roma
- 40) San Zenone degli Ezzellini
- 41) Sanluri
- 42) Sant'Angelo Le Fratte
- 43) Sassuolo
- 44) Satriano
- 45) Scanzano Jonico
- 46) Sorbolo
- 47) Sortino
- 48) Torino
- 49) Trani
- 50) Trasacco
- 51) Treviso
- 52) Venezia
- 53) Vicenza
- 54) Vogogna

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

L. 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1 e 2

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'*articolo 119 della Costituzione*.

Capo I CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1. (Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell' *articolo 119 della Costituzione*, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all' *articolo 119, quinto comma, della Costituzione* perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli *articoli 15, 22 e 27*.

Art. 2. (Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' *articolo 119 della Costituzione*, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. (3) (9)

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli *articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29*, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla *legge 27 luglio 2000, n. 212*;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' *articolo 118 della Costituzione*; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite (10);

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione* (8);

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di

un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli *articoli 9 e 13*, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'*articolo 17*, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; (4)

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*, e delle funzioni fondamentali di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1) (11) ;

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' *articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all' *articolo 7*, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all' *articolo 5*; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

- u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;
- v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
- z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione* o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all' *articolo 18* della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, lettera e)*, che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all' *articolo 120, secondo comma, della Costituzione*, secondo quanto disposto dall' *articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria; (12)
- aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;
- cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
- dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all' *articolo 5, comma 1, lettera b)*;
- ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all' *articolo 119, quinto comma, della Costituzione*;

- ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
- gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli *articoli 29, 30 e 31 della Costituzione*, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
- hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall' *articolo 119 della Costituzione*;
- ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;
- ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
- mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all' *articolo 3* e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. (5)

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'*articolo 20*. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di

Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. (2)

7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4 (7). (6)

(2) Comma modificato dall'*art. 19-bis, comma 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 6, lett. c), L. 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 6, lett. a), L. 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 6, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*; vedi, anche, l'*art. 1, comma 2 della stessa L. 85/2011*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), L. 8 giugno 2011, n. 85*, a decorrere dal 18 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011*.

(7) Vedi, anche, il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85.

(8) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

(9) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23* e il *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*.

(10) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

(11) Vedi, anche, l'*art. 38, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

(12) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

L.R. 29 dicembre 1962, n. 28

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana (2) (3).

(2) La disciplina della materia è stata raccolta e coordinata con D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 emanato in forza della delega legislativa di cui all'*art. 24 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2*. In particolare il testo che si riporta risulta, negli artt. da 1 a 8 coordinato con le disposizioni di cui al predetto D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70.

(3) Si veda *Circ.Ass. 9 ottobre 1964, n. 452*

L.R. 10 aprile 1978, n. 2

Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione (2).

(2) La presente legge viene riportata sostanzialmente nel suo testo originario, dato che il testo coordinato della stessa con le altre leggi modificate o comunque inerenti alla materia, trovasi riportato nel D.L.vo P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che è stato emanato in forza della delega di cui all'art. 24 della legge che si annota. In particolare va rilevato che il D.Lgs.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 coordina norme tratte dalle seguenti leggi: legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28; legge regionale 28 novembre 1970, n. 48; legge regionale 3 giugno 1975, n. 38; legge regionale 20 aprile 1976, n. 35; legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

Per le modifiche nella materia, successive alla data di emanazione del suddetto decreto n. 70 del 1979, vedasi il testo aggiornato della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, che costituisce la fonte normativa di base su cui si innestano le modifiche suddette. Infatti il citato decreto presidenziale non ha natura di autonoma fonte normativa, bensì natura compilatoria (in ordine alla non ammissibilità in Sicilia della delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione, ed alle tematiche a ciò connesse, vedasi Corte Costituzionale sentt. n. 32 del 1961, n. 51 del 1962, n. 45 del 1967 ed ordinanze n. 70 del 1974 e n. 26 del 1968).

L.R. 15 maggio 2000, n. 10, art. 2

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

Art. 2 *Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.*

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;
- g) gli altri atti indicati dalla legge.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3-bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi (5).

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata dal dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato (6).

3-quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori (7).

4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione.

(5) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

(6) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003, (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

L.R. 16 dicembre 2008, n. 19

Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12

Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 dicembre 2009, n. 59.

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, artt. 3 8

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (7).
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive (8) (9).

(7) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(8) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(9) Corte costituzionale sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale)

Capo III – Conferenza unificata

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (12).
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (13).
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (14).
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (15).

(12) (15) Corte costituzionale sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale)

(13) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(14) Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97

Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 (2).

(2) La regione Sicilia, con D.P.Reg. 29 maggio 2006, ha apportato modifiche al presente decreto. In appendice al suddetto provvedimento è riportato il testo del presente decreto, aggiornato con le modifiche da esso disposte, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.


D.P.Reg. 29 maggio 2006

Applicazione in ambito regionale, con modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" (2).

Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 luglio 2006, n. 34.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 4 - 2012

Comunicazioni del governo sul trasporto pubblico
locale e sui collegamenti con le isole minori

Note di lettura
e riferimenti normativi a supporto del dibattito d'Aula

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 29 febbraio 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro

Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino

Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente documento intende fornire elementi conoscitivi in occasione delle “Comunicazioni del Governo sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti marittimi con le isole minori”. I dati relativi all’andamento della spesa riportati nelle tabelle sono tratti dal sistema informativo SIC.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nelle more dell’approvazione del piano di riassetto del trasporto pubblico locale, le concessioni vigenti accordate dalla Regione e dai comuni sono state trasformate in **contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi**. Il contratto di affidamento provvisorio prevede un corrispettivo calcolato ai sensi della *legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*, oltre IVA, **annualmente adeguato sulla base dell’indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati**.


La successiva tabella illustra l’andamento della spesa del capitolo 476521 nel periodo 2002–2011.

Trasporto pubblico locale Capitolo 476521(ex 478104) <i>(in migliaia di euro)</i>			
Esercizio finanziario	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Impegni*
2002	52.787	153.321	153.079
2003	135.285	159.697	159.448
2004	135.285	177.186	177.161
2005	177.088	177.088	177.088
2006	177.088	178.139	178.088
2007	185.863	193.863	193.863
2008	212.458	212.489	212.433
2009	218.257	225.808	218.293
2010	222.325	224.044	218.011
2011	220.792	214.623	209.789

*Competenza

Dall’analisi dei dati risulta che, nel periodo di riferimento, si è registrato un incremento della spesa, riferita agli stanziamenti definitivi, pari al 40%, a fronte di una variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo del 21% (+5,2% negli anni tra il 2008 e il 2011). Il grafico successivo mostra l’andamento degli stanziamenti nel periodo.

Trasporto pubblico locale



Trasporto pubblico locale					
<i>(in migliaia di euro)</i>					
Bilancio	Stanziamiento iniziale 2011	Stanziamiento definitivo 2011	Previsioni bilancio 2012	Previsioni bilancio 2013	Previsioni bilancio 2014
Capitolo 476521 (ex 478104)	220.792	214.623	222.338	222.338	0
Manovra in Tab. G) finanziaria					
			- 44.468	- 44.468	177.870
Quantificazione risultante					
			177.870	177.870	177.870

Rispetto allo stanziamento del bilancio a legislazione vigente, la manovra in finanziaria prevista dalla tabella G) determina per il 2012 una riduzione delle disponibilità del capitolo pari al 20%. Il decremento risulta del 17,1% se calcolato rispetto allo stanziamento definitivo del 2011.

COLLEGAMENTI MARITTIMI CON LE ISOLE MINORI

Ai sensi dell'articolo 1 della **legge regionale 9 agosto 2002, n. 12** e successive modifiche ed integrazioni, la scelta dei vettori per i collegamenti marittimi con le isole minori è effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi. Le gare sono aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economica più bassa. L'esercizio dei servizi di collegamento è regolato da **contratti di servizio aventi durata non superiore a cinque anni**. È vietato il ricorso a proroghe di contratti in scadenza, salvo che non ricorrano comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravità.

I primi contratti prevedevano, a far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, la possibilità di revisione del prezzo pattuito secondo l'indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività indicato dall'ISTAT. (è stato quindi applicato l'indice N.I.C. che contempla la voce trasporti). A partire dall'agosto 2004, l'appaltatore ha però richiesto l'adeguamento del contributo regionale all'aumento prezzi del

carburante rispetto a quello considerato all'atto della partecipazione alla gara. Il legislatore regionale, al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, ha concesso un **corrispettivo una tantum** alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi mediante **l'articolo 27, comma 4, della legge regionale 25 dicembre 2005, n. 19**. L'appaltatore non ha considerato soddisfacente il contributo una tantum ed ha, quindi, agito presso il TAR Sicilia il quale ha ritenuto conformi a legge le clausole di revisione applicate dall'Amministrazione regionale. Con sentenza n. 137 del 4 febbraio 2010 il Consiglio di giustizia amministrativa ha però ritenuto che la clausola di revisione prezzi dovesse basarsi nel rilevamento, su base annua, dell'andamento dei prezzi del carburante, desunto dal listino prezzi del Ministero dei trasporti, che il dirigente responsabile degli acquisti dovrà compiere con riferimento ad analoghi contratti di trasporto.

I contratti in atto vigenti, stipulati nell'anno 2008, prevedono che, a far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, sia riconosciuta all'appaltatore la **revisione del prezzo pattuito secondo l'indice del tasso di variazione medio annuo**, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo **relativamente alla voce "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne"** indicato dall'ISTAT

In tema di finanziamento dei collegamenti marittimi con le isole minori, è da ricordare che la legge regionale 14 agosto 2008, n. 4, ha previsto che la dotazione finanziaria dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 476520 fosse incrementata di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008 e di 27.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010.

Circa l'andamento della spesa, nell'esercizio 2002 lo stanziamento iniziale del capitolo 478103 "Contributi alle aziende private che abbiano attrezzatura tecnico organizzativa atta a garantire la continuità dei servizi di collegamenti marittimi con le isole minori" è stato pari a 11.879 migliaia di euro.

La successiva tabella illustra l'**andamento della spesa** del capitolo 476520 nel periodo 2003-2011.


Collegamenti marittimi isole minori Capitolo 476520 (ex 478110)			
<i>(in migliaia di euro)</i>			
Esercizio finanziario	Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Impegni*
2003	24.015	22.015	10.991
2004	23.757	23.757	20.977
2005	24.000	23.700	23.588
2006	29.000	27.098	22.036
2007	31.000	27.100	25.534
2008	30.000	35.000	34.990
2009	62.312	62.312	62.070
2010	72.981	72.981	72.981
2011	72.981	72.981	72.961

*Competenza

Dall'analisi dei dati risulta che, nel periodo, si è registrato un incremento molto elevato della spesa riferita agli stanziamenti definitivi, pari al 231,5%, a fronte di una variazione dell'indice dei prezzi al consumo riferito alla voce "trasporti marittimi e per vie d'acqua interne" pari al 115,7% (+61,3%

negli anni tra il 2008 e il 2011). Il grafico successivo mostra l'andamento degli stanziamenti nel periodo.

Collegamenti marittimi con le isole minori



La successiva tabella indica, invece, le previsioni di stanziamento del progetto di bilancio per il 2012, confrontandole con gli stanziamenti dell'esercizio 2011.

Collegamenti marittimi isole minori					
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
Bilancio	Stanziamento iniziale 2011	Stanziamento definitivo 2011	Previsioni bilancio 2012	Previsioni bilancio 2013	Previsioni bilancio 2014
Capitolo 476520 (ex 478110)	72.981	72.981	55.199	68.998	68.998

Rispetto allo stanziamento del 2011, quello del progetto di bilancio presenta per il 2012 una contrazione del 24,4%.

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento del bilancio e del tesoro, sulla base del bilancio triennale 2011-2013 sono stati concessi assensi per gli importi indicati nella successiva tabella:

Assensi	2011	2012	2013
(migliaia di euro)	72.981	68.998	68.998

Dati: Assessorato regionale dell'economia

LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 207 DEL 5 AGOSTO 2011 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica - Atto di indirizzo"

La deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, al punto 17, impegna le amministrazioni regionali ad avvalersi, nei contratti di fornitura di beni e servizi, dell'istituto della riduzione del "quinto d'obbligo" di cui alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici.

Appare, pertanto, utile che il Governo chiarisca preliminarmente se le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli 476521 e 476520, previste dai documenti contabili all'esame dell'Assemblea, siano state operate ai sensi di tale atto di indirizzo.

E', tuttavia, da rilevare che ai sensi del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, (Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207) la stazione appaltante può imporre la riduzione del quinto d'obbligo solo nelle seguenti circostanze (art. 311):

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono, inoltre, ammesse dal citato Regolamento le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'indicazione tassativa delle fattispecie che autorizzano la riduzione appare, in linea di principio, escludere la possibilità per la pubblica amministrazione di ricorrere discrezionalmente all'istituto del quinto d'obbligo.

Si segnala, comunque, che i vigenti contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori prevedono la possibilità di variazioni del programma di esercizio in caso di esigenze di pubblica utilità (estensioni-riduzioni-sospensioni), pur facendo riferimento espresso al quinto d'obbligo per il solo caso di estensione del servizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Trasporto pubblico locale

L.R. 14 giugno 1983, n. 68.....	9
L.R. 2 settembre 1998, n. 22	25
L.R. 19 agosto 1999, n. 19.....	26
L.R. 28 novembre 2002, n. 22	27
L.R. 21 agosto 2007, n. 19.....	28
L.R. 3-12-2003 n. 20, art. 70	28
L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 76	29
Riferimenti interni dell' articolo 76 della legge regionale n. 11/2010	29
LR 26 marzo 2002, n. 2, articolo 33, comma 1,.....	29
L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 27 comma 6	29

Collegamenti marittimi con le isole minori

D.L. 25-9-2009 n. 135, art. 15 comma 1-bis	31
L.R. 22 dicembre 2005 n. 19, comma 4	31
L.R. 14 agosto 2008, n. 4.....	31
L.R. 9 agosto 2002, n. 12	32
L.R. 2 agosto 2002, n. 6.....	34
Deliberazione n. 207 del 5 agosto 2011, punto 17	34
Sentenza del Consiglio di Giustizia Amm. per la Regione Siciliana 4 febbraio 2010 n. 137.....	35

L.R. 14 giugno 1983, n. 68

Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.

TITOLO I

Piano regionale dei trasporti

Art. 1

Il Governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il piano regionale dei trasporti con le procedure della programmazione ⁽²⁾.

Il piano regionale dei trasporti è lo strumento mediante il quale la Regione definisce la politica regionale dei trasporti in armonia:

- con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con le scelte e gli indirizzi della legislazione nazionale del settore e tenendo conto dei programmi già avviati nelle sue articolazioni di comparto;

- con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico nella Regione.

Il piano regionale dei trasporti è, altresì, lo strumento attraverso il quale la Regione:

- persegue il migliore soddisfacimento delle esigenze di mobilità interna ed esterna e di economicità del trasporto, privilegiando l'uso del mezzo collettivo rispetto a quello individuale;

- concorre all'elaborazione del piano nazionale dei trasporti e partecipa alla definizione dei programmi di sviluppo dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano il suo territorio nell'intento di fare assumere alla Sicilia, in relazione alla sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo ed alla sua perifericità e marginalità rispetto alle aree socio - economiche nazionali ed europee, una dimensione ed una funzione euromediterranea nei flussi di traffici nazionali ed internazionali, in modo da conferire competitività all'economia siciliana.

(2) Si vedano in argomento gli *artt. 1 e 2 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7.*

Art. 2

Il piano regionale dei trasporti, per la finalità di cui all'articolo precedente, deve definire:

- gli indirizzi per un assetto della rete regionale dei trasporti nel quadro di una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture dirette a soddisfare sia le esigenze di collegamento esterno, sia quelle della mobilità interna e dell'assetto territoriale;

- i criteri per coordinare e indirizzare in tal senso gli interventi di tutti i soggetti pubblici e privati erogatori di finanziamenti nel settore dei trasporti, privilegiando nel breve e medio termine il razionale uso e l'ottimizzazione delle risorse esistenti;

- gli indirizzi per l'individuazione di soluzioni del problema dell'attraversamento dello Stretto di Messina nell'ambito delle iniziative previste con la *legge regionale 29 novembre 1979, n. 235* e con la *legge 12 febbraio 1981, n. 17*;

- gli indirizzi per l'attuazione di sistemi portuali ed aeroportuali siciliani - nei quali tutte le componenti siano valorizzate a seconda delle rispettive vocazioni - e di interporti che attraverso l'inserimento nei piani nazionali di settore consentano di recuperare alla Sicilia il peculiare ruolo derivante dalla sua collocazione geografica;

- i criteri per l'individuazione di interventi infrastrutturali e di politiche atte a garantire la continuità e l'efficienza dei collegamenti del territorio della Regione con le sue isole minori;
- lo sviluppo di collegamenti interni idonei, attraverso l'aumento dei livelli di accessibilità, a contribuire al riequilibrio degli insediamenti socio - economici nel territorio della Regione ed alla loro integrazione;
- la suddivisione del territorio regionale in bacini di traffico da individuare con i criteri di cui alla lett. a dell'*art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7*, ed intesi come unità territoriali entro le quali si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità come sopra accertati;
- le iniziative per promuovere all'interno dei bacini di traffico consorzi tra enti locali per le finalità di cui alla lett. b dell'*art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 7*;
- i criteri direttivi per l'elaborazione da parte degli enti locali o dei loro consorzi del piano dei trasporti di bacino inteso come strumento programmatico congruente con il piano regionale dei trasporti.

Art. 3

La Regione siciliana - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - provvederà, nelle more dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, a disciplinare con legge, nel quadro dei principi e delle finalità della *legge 10 aprile 1981, n. 151*, la concessione di servizi di trasporto pubblico locale, compreso quello urbano, secondo una concezione unitaria dei servizi per ambiti territoriali, con lo scopo di favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi.

La predetta legge disciplinerà fra l'altro:

- a) durata e modalità delle concessioni;
- b) criteri di attribuzione delle concessioni, tenendo conto dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria del concessionario e garantendo la pubblicità dei procedimenti e degli atti relativi al rilascio delle concessioni stesse;
- c) forme di esercizio delle concessioni, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla regolarità;
- d) i casi di risoluzione, revoca e decadenza delle concessioni.

Inoltre, allo scopo di realizzare una organica e bene articolata rete di trasporti pubblici locali che, con criteri di gestione economica, corrisponda alle esigenze della mobilità nel territorio della Regione - ed in particolare nei centri urbani e nelle aree metropolitane - la legge prevista dal presente articolo detterà norme per la razionalizzazione dei servizi:

- mediante il loro riassetto tecnico - economico, anche attraverso la revisione dei servizi sovrapposti sullo stesso percorso e dei divieti di servizio, nonché mediante il riordino degli orari;
- favorendo la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie aziende private che esercitano pubblici servizi di trasporto di persone nell'ambito dello stesso bacino di traffico;
- favorendo l'estensione nei comuni vicini ai capoluoghi di provincia dei servizi gestiti dalle aziende municipalizzate di trasporto pubblico urbano, al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza tra il capoluogo ed i comuni medesimi.

TITOLO II Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio ⁽³⁾

Art. 4 ⁽⁴⁾

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone attraverso il conseguimento

dell'equilibrio economico dei bilanci, è autorizzato ad erogare, a decorrere dal 1 gennaio 1982, contributi annui di esercizio nella misura indicata dalla presente legge alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti i trasporti pubblici locali di persone di cui al primo comma dell'*art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151*.

(3) Per disposizioni relative ai contributi di cui al presente titolo, si vedano l'*art. 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16* e l'*art. 1 della L.R. 19 agosto 1999, n. 19*.

(4) Si vedano in argomento: l'*art. 1, L.R. 26 luglio 1985, n. 33*; l'*art. 7, L.R. 25 maggio 1990, n. 7*; l'*art. 1, L.R. 15 maggio 1991, n. 30*; l'*art. 2, L.R. 26 agosto 1992, n. 6*; l'*art. 77, L.R. 11 maggio 1993, n. 15*; l'*art. 10, L.R. 29 dicembre 1996, n. 52*; l'*art. 16, L.R. 24 dicembre 1997, n. 46*; l'*art. 61, L.R. 23 dicembre 2002, n. 23*.

Art. 5

I trasporti pubblici locali ammessi ai contributi di cui al precedente art. 4 sono, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, i seguenti:

1) le autolinee extraurbane in concessione di competenza regionale, gestite da aziende pubbliche, private e loro consorzi;

2) le autolinee urbane ed extraurbane di competenza comunale comprese le linee tranviarie sostitutive di quelle automobilistiche realizzate dai comuni al fine di diminuire l'impatto ambientale o migliorare il servizio, gestite in regime di concessione da aziende pubbliche o private o gestite direttamente, in economia o a mezzo di azienda speciale, dagli enti locali o dai loro consorzi ⁽⁵⁾;

3) le autolinee sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse norma del *regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575*;

4) gli impianti di funivia dei comuni di Erice e di Taormina.

(5) Numero così modificato dall'*art. 31, comma 3, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

Art. 6

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di determinare la misura del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, stabilisce annualmente con proprio decreto, sentite la Conferenza di servizio di cui al successivo art. 7 e le organizzazioni sindacali regionali del settore maggiormente rappresentative su scala nazionale, il costo economico standardizzato del servizio ed i ricavi presunti per chilometro di percorrenza di cui al primo comma dell'*art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151*, per ciascuna delle categorie di trasporto di cui all'articolo precedente, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione e tenuto conto di ciascun tipo di linea ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall'*art. 7, L.R. 2 settembre 1998, n. 22*.

Art. 7

Per la determinazione del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente articolo 6, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti convoca una Conferenza di servizio cui prendono parte, oltre al direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni:

a) il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o un funzionario direttivo dello stesso ruolo da lui delegato;

b) due dirigenti dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la direzione regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, uno dei quali svolge anche le mansioni di segretario della Conferenza;

c) un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designato dall'Assessore competente;

d) il direttore dell'istituto trasporti dell'Università di Palermo o un suo delegato;

e) un docente esperto in economia dei trasporti designato dal Preside della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo;

f) tre rappresentanti designati rispettivamente dal CISPEL – Sicilia, dall'AST e dall'ANAC.

La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o da un suo delegato ⁽⁷⁾.

(7) Articolo così sostituito dall'*art. 8 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22*.

Art. 8

La determinazione del costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza dei diversi tipi di linee dovrà tenere conto dei centri di costo di cui alla allegata tabella A.

I centri di costo saranno calcolati tenendo conto dei parametri di cui all'allegata tabella B.

Il costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza come sopra determinato potrà essere adattato alle condizioni di effettivo espletamento del servizio offerto a mezzo dei coefficienti di adattamento di cui all'allegata tabella C.

Il ricavo chilometrico presunto del traffico derivante dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione è determinato con riferimento al tipo di linea, alle condizioni ambientali in cui il servizio viene svolto ed ad un coefficiente di utilizzazione dei mezzi ritenuto ottimale tenendo conto della entità e della tipologia della utenza desunta dai dati storico-statistici, definiti nella tabella D annessa alla presente legge, che tutti i soggetti beneficiari del contributo di esercizio sono tenuti a fornire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 9 ⁽⁸⁾

Ai fini della determinazione del costo standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui agli articoli che precedono, i servizi di linea di cui all'art. 5 vengono suddivisi nei seguenti tipi:

1.1 – Servizi urbani in comuni fino a 100 mila abitanti;

1.2 – Servizi urbani in comuni da 100.001 a 300.000 abitanti;

1.3 – Servizi urbani in comuni da 300.001 a 650.000 abitanti;

1.4 – Servizi urbani in comuni con oltre 650.000 abitanti;

2.1 – Servizi suburbani;

2.2 - Servizi extraurbani con velocità commerciale sino a 60 km. ora;

2.3 - Servizi extraurbani con velocità commerciale oltre i 60 km. ora;

3.1 – Servizi funiviari.

Sono considerati servizi suburbani, ai fini della presente legge, le linee ed i gruppi organici di linee che collegano due o più comuni, ancorché non sussista una sostanziale continuità abitativa, e che siano caratterizzati da:

– elevato indice di pendolarità;

– lunghezza massima del percorso di 30 chilometri.

La classificazione dei servizi secondo i criteri che precedono è fatta con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

(8) Si veda l'*art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33*.

Art. 10 ⁽⁹⁾

La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autolinee in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge ⁽¹⁰⁾.

Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate ⁽¹¹⁾.

A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene determinato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti ⁽¹²⁾.

Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce ⁽¹³⁾.

L'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo ⁽¹⁴⁾.

Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale ⁽¹⁵⁾.

L'importo del contributo, eventualmente corrisposto in eccedenza alla misura risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dal presente articolo, è considerato acconto sui contributi relativi all'esercizio successivo.

A partire dall'anno 1986 l'importo del contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi determinati ai sensi degli articoli precedenti superi la quota attribuita alla Regione siciliana sul fondo di cui all'*art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151* ⁽¹⁶⁾.

Ove, con la riduzione di cui al precedente comma, il contributo spettante a ciascuna azienda privata dovesse, comunque, risultare superiore al disavanzo di gestione dei servizi in concessione, desumibile dal conto economico consuntivo dell'anno al quale si riferisce il contributo medesimo, la parte eccedente verrà recuperata e ripartita proporzionalmente, in misura non superiore a quella determinata ai sensi del primo comma del presente articolo, a favore di quelle aziende private i cui conti economici sono in disavanzo e, comunque, nel limite del pareggio dei conti medesimi. Eventuali residui della somma recuperata ai sensi del comma precedente verranno ridistribuiti proporzionalmente fra le aziende private nei confronti delle quali era stato operato il recupero.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.

Gli enti locali e i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto che eccedano i contributi regionali nei modi e nei termini previsti dal quarto e dal quinto comma dell'*art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151*.

Analogamente provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio. A tal fine – ferme restando l'attività di controllo e le relative procedure previste dalle norme vigenti per l'Azienda siciliana trasporti – l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Azienda approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale siciliana, provvederà alla erogazione del contributo integrativo suddetto. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisita la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio consuntivo, provvederà alla iscrizione della somma occorrente in apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana per i rispettivi esercizi finanziari, prelevandone l'importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine⁽¹⁷⁾.

Il cap. 88851 "Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione" è incluso nell'elenco n. 1 annesso alla *legge regionale 6 aprile 1983, n. 20*.

(9) Si veda l'*art. 2 della L.R. 19 agosto 1999, n. 19*.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 31*. In materia di computo della percorrenza annua si veda anche il secondo comma dello stesso art. 4.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 31*. In materia di computo della percorrenza annua si veda anche il secondo comma dello stesso art. 4.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 31*. In materia di computo della percorrenza annua si veda anche il secondo comma dello stesso art. 4.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 31*. In materia di computo della percorrenza annua si veda anche il secondo comma dello stesso art. 4.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 31*. In materia di computo della percorrenza annua si veda anche il secondo comma dello stesso art. 4.

(15) Comma dapprima sostituito dall'*art. 4, comma 1 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 31*, successivamente così sostituito dall'*art. 18, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16*. In materia di computo della percorrenza annua si veda anche il secondo comma dello stesso art. 4.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 3 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 33*.

(17) Ai sensi dell'*art. 82 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22* «L'erogazione del contributo integrativo a favore dell'Azienda siciliana trasporti, previsto dall'*art. 10, nono comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*, è subordinata all'osservanza della disposizione del terzo comma dell'*art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87*, concernente il rilascio agli anziani aventi diritto della apposita carta di circolazione con validità annuale».

Art. 11

[L'istituzione da parte degli enti locali e dei loro consorzi di servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani, che non costituiscano ampliamento e/o modifica di servizi preesistenti, dovrà essere autorizzata, ai fini dell'ammissione a fruire dei contributi di cui alla presente legge, dall'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.]⁽¹⁸⁾

Sempre ai soli fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, gli enti locali e i loro consorzi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al predetto Assessorato delle eventuali modifiche e/o variazioni apportate ai disciplinari di concessione ed agli atti autorizzativi di cui al primo comma del precedente art. 10.

(18) Comma espressamente abrogato dall'*art. 1, comma 5, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 29.*

Art. 12

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti compie annualmente, a mezzo dei propri uffici e con la collaborazione degli enti locali e loro consorzi per i servizi di trasporto di loro competenza, la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto beneficiari dei contributi di esercizio di cui all'*art. 4* della presente legge.

Per le finalità del comma precedente le imprese, le aziende e gli enti che erogano servizi di trasporto dovranno inviare alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente e – se trattasi di azienda pubblica – anche quello di previsione relativo all'anno in corso, corredati da una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui al precedente *art. 6*.

Ai fini della presente legge le imprese, le aziende e gli enti di cui al comma precedente sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'*art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.*

Gli enti locali ed i loro consorzi, entro il 30 giugno successivo, comunicano all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le osservazioni deliberate dai propri organi sui costi effettivi dei servizi di trasporto di loro competenza rilevati per l'anno precedente.

Le relative risultanze vengono comunicate alla Conferenza di servizio di cui al precedente *art. 7* ⁽¹⁹⁾.

L'Azienda siciliana trasporti presenta, entro il 30 giugno antecedente l'anno cui si riferisce, il bilancio previsionale che viene approvato ai sensi dell'*articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212* ⁽²⁰⁾.

La Giunta regionale, in sede di approvazione del bilancio di cui al precedente comma, predetermina i limiti di spesa della gestione annuale di esercizio dell'AST nonchè l'importo del contributo integrativo da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione siciliana ⁽²¹⁾.

Il contributo integrativo è erogato all'inizio di ciascun anno mediante ordine di accreditamento in favore del direttore generale dell'AST, che è autorizzato a prelevare mensilmente la somma accreditata con ordinativi di importo pari ad un dodicesimo della stessa ⁽²²⁾.

Per l'anno finanziario in corso, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio, dopo avere acquisito la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio previsionale ⁽²³⁾.

All'eventuale conguaglio riferito esclusivamente al maggiore o minore accertamento dei contributi di esercizio rispetto alle previsioni del bilancio aziendale, si provvede con la medesima procedura di cui all'*articolo 10, nono comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* ⁽²⁴⁾.

(19) Comma così modificato dall'*art. 7 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22.*

(20) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 15 maggio 1991, n. 30.* Vedi, anche, l'*art. 33, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2.*

(21) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 15 maggio 1991, n. 30.* Vedi, anche, l'*art. 33, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2.*

(22) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 15 maggio 1991, n. 30.* Vedi, anche, l'*art. 33, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2.*

(23) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 15 maggio 1991, n. 30.* Vedi, anche, l'*art. 33, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2.*

(24) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 15 maggio 1991, n. 30*. Vedi, anche, l'*art. 33, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*.

Art. 13

Le istanze per l'assegnazione dei contributi di cui all'*art. 4* della presente legge devono pervenire allo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo, corredate da tutti gli elementi necessari alla determinazione preventiva del contributo medesimo.

L'erogazione dei contributi è comunque subordinata al rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed alla integrale applicazione da parte delle aziende al personale dipendente adibito all'esercizio del trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri vigenti all'atto della corresponsione del contributo. A tal fine il rappresentante legale dell'azienda o dell'ente beneficiario del contributo produrrà apposita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, con firma autenticata ai sensi della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*.

Art. 14

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per provvedere all'elaborazione dei dati necessari per le finalità di cui all'*art. 8* della presente legge, è autorizzato ad avvalersi del centro elaborazione dati dell'Azienda siciliana trasporti mediante la installazione di terminali video e stampanti presso la sede dell'Assessorato, nonché ad avvalersi, mediante la stipula di apposita convenzione, di ditte specializzate per la predisposizione dei programmi.

Per la convenzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'*art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19*, modificato con *legge regionale 26 maggio 1973, n. 21*.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 120 milioni.

Art. 15

Il contributo annuo di esercizio per i servizi di trasporto di cui alla voce n. 4 dell'*art. 5* della presente legge sarà determinato in funzione dei posti offerti, risultanti dal prodotto della portata oraria per le ore annue di esercizio autorizzato e dalla capacità dell'impianto.

Il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto per posto offerto verrà fissato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, su proposta della Conferenza di servizio di cui al precedente *art. 7*, sentite le organizzazioni sindacali regionali più rappresentative su scala nazionale ⁽²⁵⁾.

(25) Comma così modificato dall'*art. 7, L.R. 2 settembre 1998, n. 22*.

TITOLO III Fondo investimenti

Art. 16 ⁽²⁶⁾

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi che esercitano i servizi pubblici di trasporto di persone di cui al precedente *art. 5*, contributi sulle spese di investimento nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa di lire 141.000 milioni, di cui 40.805 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

(26) Si vedano il *Dec.Ass. 15 novembre 1983* e il *Dec.Ass. 22 maggio 1986*.

Art. 17

Ad integrazione dei finanziamenti disposti dall'*art. 4 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 136*, è stanziata la somma di lire 20.000 milioni per la concessione, a totale carico della Regione e con le modalità indicate dalla predetta legge, di contributi per l'acquisto di autobus che siano stati riconosciuti ammissibili in sede di formulazione del piano di cui al primo comma del predetto art. 4.

Art. 18

I contributi di cui al precedente art. 16 vengono corrisposti sulla base di un programma di interventi, da realizzare nel triennio 1983-1985, finalizzati:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'*art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377*, convertito, con modificazioni, nella *legge 16 ottobre 1975, n. 493*, e di altri mezzi terrestri di trasporto di persone;

2) all'acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con le relative attrezzature e di sedi.

Il programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Il programma, articolato in piani annuali di intervento, deve assicurare che:

a) l'ammontare dei contributi per ciascun esercizio finanziario del triennio sia non inferiore alla somma posta dallo Stato a disposizione della Regione, quale quota del fondo per gli investimenti di cui all'*art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151*, nel corso dello stesso esercizio finanziario;

b) i contributi per gli investimenti siano finalizzati al miglioramento del servizio ed all'incremento del rapporto ricavi - costi nel quadro dei programmi e degli obiettivi di sviluppo e di assetto territoriale della Regione, con particolare riguardo all'obiettivo del decongestionamento delle aree urbane e metropolitane;

c) i contributi sulle spese per investimenti destinati all'acquisto del materiale rotabile siano concessi con priorità per l'acquisto di autobus nuovi destinati a sostituire autobus in servizio obsoleti ed aventi anzianità non inferiore a dieci anni, salvo i casi di comprovata necessità di potenziamento dell'autoparco;

d) i contributi sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo siano concessi soltanto per le iniziative che abbiano rilevante influenza per la riduzione del costo dei servizi di trasporto;

e) all'acquisto, costruzione e ammodernamento di sedi e/o di officine - deposito non sia destinato nel triennio più del 25 per cento della somma posta dallo Stato a disposizione della Regione nello stesso periodo;

f) fra i casi di cui alla precedente lett. d) sia accordata priorità alle iniziative degli enti locali e/o dei loro consorzi finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di utilità collettiva - autostazioni per autolinee urbane ed extraurbane con annessi parcheggi per mezzi di trasporto individuali - la cui gestione potrà essere affidata anche ad una o più aziende di trasporto riunite in consorzio;

g) gli investimenti siano utilizzati anche per contribuire all'eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto ed alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di almeno una parte dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell'*art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118*,

h) annualmente le commesse per l'acquisto del materiale rotabile, con il contributo di cui alla presente legge, siano riservate alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218*, nella misura concordata dalle regioni ai sensi del penultimo comma dell'*art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151*.

I soggetti beneficiari del contributo di cui alla presente legge per l'acquisto di autobus sono tenuti, per i tipi localmente prodotti, all'osservanza delle disposizioni previste dal primo comma dell'*art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22*. I relativi prezzi di acquisto sono quelli annualmente concordati con apposita convenzione tra l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, le aziende produttrici, il CISPEL- Sicilia, l'ANAC- Sicilia e l'AST.

Per i "tipi" di autobus, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli urbani, suburbani ed extraurbani di tutte le lunghezze.

Art. 19

Il contributo alle aziende pubbliche, agli enti locali ed ai loro consorzi che gestiscono direttamente servizi pubblici di trasporto viene concesso nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile, per investimenti destinati per le finalità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente art. 18.

Il relativo impegno finanziario graverà per il 75 per cento sulla quota del fondo di investimenti di cui alla lett. a) dell'art. 18 della presente legge e per il restante 25 per cento sarà a carico della Regione.

Art. 20

Il contributo alle aziende private per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 1 del precedente art. 18 viene concesso nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile.

Ai fini della ammissibilità a contributo delle richieste di acquisto di autobus nuovi, verrà assunto come valore standard della consistenza dell'autoparco aziendale il rapporto tra la percorrenza chilometrica annua risultante dai disciplinari di concessione ed il parametro 40.000 km.

Gli autobus da sostituire dovranno, comunque, risultare in forza dell'autoparco circolante dell'azienda alla data del 31 dicembre 1982.

Le aziende la cui percorrenza annua risultante dai disciplinari di concessione è inferiore a 40.000 km potranno accedere al contributo, in quanto spettante, per l'acquisto di un autobus nuovo.

Art. 21

Il contributo alle aziende private sulle spese per investimenti destinati alle finalità di cui al n. 2 del precedente art. 18, è concesso nella misura del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, compresa l'IVA non detraibile.

Per le iniziative per le quali, ai sensi del successivo art. 27, verrà richiesta da parte delle aziende, per l'aliquota di spesa non coperta dal contributo, l'ammissione al finanziamento di cui all'*art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44*, la concessione del contributo verrà disposta contestualmente al finanziamento del predetto mutuo e con le stesse modalità.

Art. 22

Le aziende, gli enti locali ed i loro consorzi che intendano usufruire dei contributi sugli investimenti di cui alla presente legge devono presentare istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente legge.

Le istanze devono essere corredate:

- da un piano aziendale degli investimenti nel triennio 1983-1985 sia per il caso di rinnovo e/o potenziamento dell'autoparco che per il caso di acquisto, costruzione e/o ammodernamento di impianti e dal quale risulti esplicitamente la misura della redditività degli investimenti programmati ai fini del riequilibrio economico tra costi e ricavi;

- per l'acquisto di autobus, dalla situazione dell'autoparco esistente avuto riguardo alle caratteristiche degli autobus, alla data di prima immatricolazione, alla data dell'ultima revisione ed alle esigenze derivanti dalle caratteristiche e dai programmi di esercizio dei servizi da svolgere;

- dai preventivi di spesa;

- per l'acquisto, costruzione e/o per l'ammodernamento degli impianti fissi, dai relativi progetti di massima.

Le aziende pubbliche, gli enti locali ed i loro consorzi, per la redazione dei piani degli investimenti di cui al comma precedente, potranno fare riferimento ai piani di ristrutturazione redatti ai sensi dell'*art. 9 bis del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 17 marzo 1977, n. 62* purché regolarmente approvati dai rispettivi organi di amministrazione, ovvero ai piani di cui al secondo comma dell'*art. 3* ed al quarto comma dell'*art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44*, per la parte non ancora attuata.

Art. 23

L'ammissibilità a contributo degli investimenti programmati dalle aziende, dagli enti locali e dai loro consorzi, sarà determinata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a mezzo, ove occorra, di accertamenti da effettuarsi anche dagli organi tecnici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e diretti a verificare la necessità degli investimenti proposti in relazione alle caratteristiche ed ai programmi di esercizio dei servizi in concessione.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare con proprio decreto le modalità per l'istruttoria delle domande e per la liquidazione, anche in più rate, del contributo.

La erogazione dei contributi di cui al presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 13.

Art. 24

Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, e durante il detto periodo dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione.

La radiazione dal servizio degli autobus da sostituire nel caso di ammodernamento dell'autoparco dovrà essere richiesta contemporaneamente alla domanda di immatricolazione degli autobus nuovi.

La inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

Art. 25

Gli immobili e gli impianti fissi con le relative attrezzature acquistati e/o costruiti con il contributo sulle spese di investimento di cui alla presente legge non potranno, per un periodo di anni 20, essere alienati, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, o destinati ad uso diverso da quello per cui il contributo è stato concesso. La durata del vincolo è ridotta a dieci anni nel caso di solo ammodernamento.

La prescrizione di cui al comma precedente è fatta mediante atto di vincolo trascritto.

La inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

Art. 26

Per la determinazione del costo economico standardizzato, ai fini del contributo di cui al precedente art. 10, gli ammortamenti verranno calcolati sul valore dei relativi immobilizzi al netto dei contributi di cui all'art. 16 della presente legge.

In caso di subentro nei servizi in concessione di altro soggetto pubblico o privato, il valore dei beni acquistati con il contributo di cui al precedente art. 16 sarà così determinato:

a) per gli autobus, detraendo dal valore di mercato ritenuto ammissibile l'importo del relativo contributo regionale ridotto del 20 per cento per ciascun anno di utilizzo del mezzo;

b) per gli immobili, impianti fissi, infrastrutture, detraendo dal valore di mercato ritenuto ammissibile l'importo del relativo contributo regionale ridotto del 5 per cento per ciascun anno di utilizzo, se trattasi di contributi per nuovi investimenti, e del 10 per cento per ciascun anno di utilizzo se trattasi di contributo per ammodernamento.

Nel caso di cessazione dell'attività imprenditoriale o aziendale da parte del soggetto beneficiario del contributo, quest'ultimo è ripetibile in misura rapportata al valore residuo dell'immobile e/o del materiale.

Art. 27

Le aziende private ammesse al contributo sulle spese di investimento di cui all'art. 21 della presente legge possono accedere anche ai benefici di cui all'*art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44*. In tal caso la misura del mutuo non può superare il 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai fini della determinazione del contributo.

Nei casi previsti dal comma precedente il tetto di percorrenza di 350.000 km, di cui al tredicesimo comma del citato *art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44*, è elevato a 500.000 km ed il limite di cui al dodicesimo comma è elevato a lire 200 per ciascun chilometro di percorrenza annua risultante dai disciplinari di concessione con esclusione delle linee occasionali, speciali e di gran turismo.

Al citato art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- il termine di cui al diciassettesimo comma è modificato da centoventi a novanta giorni;
- il comma diciottesimo è così modificato:

... (27).

Per le finalità di cui al primo comma il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS con l'*art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44*, è incrementato per il triennio 1983-1985 di lire 20.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 7.500 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

(27) Sostituisce il comma diciottesimo dell'*art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44*.

Art. 28

Tutti gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge devono recare ben visibile su entrambe le fiancate un contrassegno della Regione siciliana che verrà approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

TITOLO IV Norme tariffarie

Art. 29

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di accelerare i processi di razionalizzazione dei servizi pubblici di linea, delinea i criteri di politica tariffaria che unitamente ad idonee misure di riorganizzazione aziendale e del traffico devono assicurare annualmente un incremento del rapporto ricavi-costi e contestualmente una riduzione dell'intervento contributivo della Regione ⁽²⁸⁾.

(28) Articolo così sostituito dall'*art. 5 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22*.

Art. 30

[Le tariffe da applicare sulle autolinee suburbane ed extraurbane, ivi comprese quelle sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del *regio decreto legge 21 dicembre 1931, n. 1575*, vengono fissate annualmente con proprio decreto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, in modo da conseguire le finalità di cui al precedente art. 29, sentita la commissione di cui all'art. 7 della presente legge e le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative su scala nazionale.] ⁽²⁹⁾.

(29) Articolo abrogato dall'*art. 9 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22*.

Art. 31

Le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane ed il costo minimo della corsa ordinaria per i servizi urbani vengono fissati annualmente, con proprio decreto, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite l'ANAC (Associazione nazionale autoservizi in concessione), l'AST (Azienda siciliana trasporti), il CISPEL (Comitato italiano servizi pubblici enti locali) e l'ANCI Sicilia, in modo da conseguire le finalità di cui all'*articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* ⁽³⁰⁾.

Gli enti locali ed i loro consorzi provvedono a deliberare il sistema tariffario dei servizi di loro competenza, nel rispetto dei valori minimi di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

In caso contrario gli enti locali ed i loro consorzi assumono a proprio carico, ai sensi del terz'ultimo comma del precedente art. 10, i maggiori disavanzi di esercizio conseguenti.

(30) Comma così sostituito dall'*art. 6 della L.R. 2 settembre 1998, n. 22*.

Art. 32

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede annualmente alla pubblicazione delle tariffe di tutti i servizi pubblici di autolinee urbane ed extraurbane che si

svolgono nell'ambito del suo territorio, nonché alla pubblicazione degli orari dei servizi pubblici di autolinee extraurbane correlati agli orari degli altri principali servizi regionali di trasporto.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 10 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà a termini del secondo comma dell'*art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47*.

TITOLO V Norme finali, transitorie e finanziarie

Art. 33

Il Governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il conto regionale trasporti.

Art. 34

Nella fase di applicazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità dei servizi di trasporto nelle more della determinazione, per gli esercizi finanziari 1982-1983, del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente art. 6, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere anticipazioni sui contributi previsti dalla presente legge da erogarsi nella misura e con i criteri e le procedure stabiliti dalla *legge regionale 15 novembre 1982, n. 136*, per l'anno in corso.

Art. 35

Nelle more della emanazione delle norme di cui al precedente art. 3, i comuni contigui alle città di Catania, Messina e Palermo, che gestiscono servizi di trasporto pubblico o urbano a mezzo di aziende municipalizzate, sono autorizzati a stipulare convenzioni con le predette aziende al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza con prevalenti caratteristiche di servizio urbano tra il capoluogo e i comuni medesimi. Il provvedimento di concessione dei predetti servizi è adottato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche sopra indicate.

Le convenzioni di cui al presente articolo devono prevedere, a totale carico del bilancio del comune interessato, il ripiano dell'eventuale disavanzo economico derivante dall'esercizio dei servizi previsti dalle convenzioni medesime.

Art. 36

... ⁽³¹⁾.

I contributi relativi all'anno 1983 sono comprensivi degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione nello stesso anno del contratto degli autoferrotranvieri stipulato in data 17 giugno 1982.

(31) Aggiunge due commi all'*art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 136*.

Art. 37

I contributi di esercizio a qualsiasi titolo erogati per gli anni 1982 e 1983 in forza di precedenti norme legislative e le anticipazioni previste dal precedente art. 34 debbono ritenersi corrisposti in conto dei contributi di cui al precedente art. 4.

Il conguaglio tra le somme predette e l'ammontare dei contributi, determinato ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sarà effettuato con la prima rata trimestrale dell'anno 1984.

Art. 38

... ⁽³²⁾.

(32) Sostituisce il secondo comma dell'*art. 6 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44*.

Art. 39

Le norme di cui all'*art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44*, e quelle comunque in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

TITOLO VI Collegamenti con le isole minori

Art. 40

Per le finalità dell'*art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 15*, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 8.000 milioni.

Il programma operativo di cui al primo comma dell'*art. 12 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71*, anche in rapporto agli orari ed alle percorrenze, è predisposto sentiti i comuni delle isole interessate.

Per i servizi di collegamento richiesti dai comuni ed effettuati ad integrazione di quelli esistenti dalla SIREMAR con mezzi idonei e moderni a costi pari o inferiori a quelli offerti dai liberi armatori, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi pari alle differenze tra costi e ricavi rilevati dagli atti contabili della Società, limitatamente ai predetti servizi ⁽³³⁾.

(33) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31*.

Art. 41

Le disposizioni di cui all'*art. 15 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71*, si applicano in favore dei liberi armatori che hanno effettuato servizi di collegamento mediante navi traghetto iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, indipendentemente dalla data di iscrizione.

Art. 42

Per le finalità dell'*art. 1, primo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63*, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 1.600 milioni da erogare con le modalità di cui all'*art. 70 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85*.

Art. 43

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede:

– quanto a lire 135 milioni, per le finalità di cui agli articoli 7, 14 e 32, con parte delle disponibilità derivanti dalla soppressione dello stanziamento del cap. 48605 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983;

- quanto a lire 33.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per le finalità di cui all'art. 16 - onere a carico della Regione - e lire 25.000 milioni per le finalità di cui agli articoli 17 e 27, con la disponibilità derivante dalla riduzione dello stanziamento del cap. 88851 per lire 30.438,9 milioni e per lire 2.561,1 milioni con parte delle disponibilità derivanti dalla soppressione dello stanziamento del cap. 48605 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983;

- quanto a lire 32.805 milioni, per le finalità dello art. 16 - finanziamenti a carico della quota del fondo investimenti - , con le assegnazioni dello Stato per l'anno 1983, in attuazione dell'*art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151*;

- quanto a lire 9.600 milioni, per le finalità di cui agli articoli 40 e 42, con parte delle disponibilità del cap. 60751 per l'esercizio finanziario 1983, elemento di programma 06.71: "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario pluristagionalizzazione del turismo - isole minori".

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 34 della presente legge si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'*art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151*.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli 16 - quota a carico dei fondi regionali e 27, previsti complessivamente in lire 35.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.70: "Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario - Piano dei trasporti", mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1984 e 1985, per le finalità dell'art. 16 - quote a carico del fondo investimenti - previsti in lire 80.195 milioni, si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'*art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151*.

La restante disponibilità di lire 5.903,9 milioni derivante dalla eliminazione dello stanziamento del cap. 48605 va portata ad integrazione del cap. 21252 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc."

Art. 44

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 2 settembre 1998, n. 22

Contributo di esercizio alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

Art. 1 *Corresponsione di contributi.*

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli *articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 *Norma finanziaria.*

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, fino al 31 agosto 1998, la spesa di lire 225.000 milioni.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 60791 – codice 5003 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 3 *Misura e modalità di corresponsione dei contributi.*

1. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi sono determinati ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*, così come modificato dall'*articolo 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16*.

Art. 4 *Riduzione proporzionale dei contributi.*

1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della *legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* superi il finanziamento previsto dall'articolo 2.

Art. 5 *Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.*

1. L'*articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* è così sostituito:

... ⁽²⁾.

(2) Il testo omissis è riportato in modifica all'*articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*.

Art. 6 *Modifica del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.*

1. Il primo comma dell'*articolo 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* è così sostituito:

... ⁽³⁾.

(3) Il testo omissis è riportato in modifica all'*articolo 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*.

Art. 7 *Conferenza di servizio.*

1. Al primo comma dell'articolo 6, al quinto comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'*articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* sostituire la parola "Commissione" con le parole "Conferenza di servizio".

Art. 8 *Composizione della Conferenza di servizio.*

L'*articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* è così sostituito:

... ⁽⁴⁾.

(4) Il testo omissis è riportato in modifica all'*articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*.

Art. 9 *Abrogazione di norma.*

1. E' abrogato l'*articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 19 agosto 1999, n. 19

Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone.

Art. 1 *Corresponsione di contributi.*

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli *articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 *Misura e modalità di corresponsione dei contributi.*

1. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi sono determinate ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I costi economici standardizzati determinati per l'anno 1997 sono confermati per gli anni 1998 e 1999.

Art. 3 *Riduzione proporzionale dei contributi.*

1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti superi lo stanziamento previsto all'*articolo 4* della presente legge.

Art. 4 *Norma finanziaria.*

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 ⁽²⁾, cui si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento – capitolo 21257, codice 1004 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.
2. La quota di lire 80.000 milioni dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 1998. La rimanente quota di lire 120.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 1999.

(2) L'autorizzazione di spesa è stata elevata di lire 15.000 milioni, per il medesimo esercizio finanziario, dall'*art. 51, comma 1, L.R. 4 gennaio 2000, n. 4*. Per l'esercizio finanziario 2001 è stata autorizzata dall'*art. 98, comma 1, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21* l'ulteriore spesa di lire 257.000 milioni per provvedere alla corresponsione dei contributi ivi indicati.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 28 novembre 2002, n. 22

Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro consorzi esercenti autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea.

Art. 1 Contributi di esercizio.

1. Per provvedere alla corresponsione dei contributi di cui agli *articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di ulteriori 100.292.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2002 (U.P.B. 12.3.1.3.1 – capitolo 478104).
2. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* e successive modifiche ed integrazioni.
3. I costi economici standardizzati, già determinati per il 1997, sono confermati per l'anno 2002.
4. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare dei contributi spettanti, determinati ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*, superi lo stanziamento complessivamente determinatosi a seguito dell'approvazione della presente legge.
5. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, mediante l'utilizzazione delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 – capitolo 215704 (accantonamento codice 1011) del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2 Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea.

1. L'*articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13*, è abrogato. Le autorità comunali provvedono al ritiro delle licenze o autorizzazioni eventualmente rilasciate per un numero superiore a nove posti, compreso quello del conducente.
2. ... ⁽²⁾.
3. Al secondo periodo del comma 4 dell'*articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21*, recepita dalla *legge regionale 6 aprile 1996, n. 29*, dopo le parole "a livello nazionale" sono inserite le parole "e regionale".

(2) Sostituisce il comma 2 dell'*art. 11, L. 15 gennaio 1992, n. 21*, come introdotto dal comma 1 dell'*art. 5, L.R. 9 agosto 2002, n. 13*.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 21 agosto 2007, n. 19

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 2007, n. 39.

Art. 1 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

1. La spesa autorizzata dall'*articolo 59, comma 6, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2*, U.P.B. 12.3.1.3.1 – capitolo 476521, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2007, di 8.000 migliaia di euro e di 17.820 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009.

2. Per le finalità dell'*articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8* e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 2.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009 la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478113.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 10.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'*articolo 36, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*, U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478109. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la relativa spesa, pari a 18.820 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007–2009, U.P.B. 12.3.1.3.1, capitolo 478109.

Art. 2 Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 3–12–2003 n. 20, art. 70

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 dicembre 2003, n. 53.

Art. 70 Trasporto pubblico locale.

1. I costi economici standardizzati, già determinati per il 1997, sono confermati per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

2. La misura dei contributi di cui agli *articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* e successive modifiche ed integrazioni, determinata ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita rispettivamente in 159.285 migliaia di euro per l'anno 2003 (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478104) ed in 177.088 migliaia di euro da iscrivere in bilancio in due o più soluzioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 ⁽⁴²⁾.

3. Fino alla data di entrata in vigore della riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia e, comunque, sino alla data del 31 dicembre 2006 è fatto divieto di istituire nuovi servizi di linea in concessione, compresi i servizi previsti dall'*articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822* e sono fatti salvi gli atti emanati in conformità all'indirizzo adottato dall'Assemblea regionale siciliana con la mozione n. 154 del 23 febbraio 1998.

4. Le nuove esigenze di mobilità dei cittadini sono assicurate autorizzando l'adeguamento e/o la modifica delle autolinee esistenti.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le aziende concessionarie del servizio pubblico locale in Sicilia adottano la Carta dei servizi, secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, dall'*articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481*, dall'*articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* e dal titolo II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e, entro centottanta giorni, adottano un piano per procedere alla certificazione di qualità secondo le norme ISO.

(42) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 10, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'*art. 32, comma 2, della stessa legge*).

L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 76

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.

Art. 76 Norme in materia di trasporto pubblico locale.

1. Nelle more di avviare il processo di privatizzazione del *trasporto pubblico locale*, quanto disposto all'*articolo 33, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, continua ad avere applicazione da parte della Ragioneria generale della Regione – Assessorato regionale dell'economia sino alla scadenza dei contratti di affidamento provvisorio stipulati dall'Azienda siciliana trasporti S.p.A., ai sensi dell'*articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19* e prorogati ai sensi dell'*articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99*, nell'ambito di quanto previsto al comma 1-bis dell'*articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modifiche, dalla *legge 20 novembre 2009, n. 166*.

Riferimenti interni dell' articolo 76 della legge regionale n. 11/2010

LR 26 marzo 2002, n. 2, articolo 33, comma 1,

Art. 33 Trasformazione A.S.T.

1. All'Azienda siciliana trasporti, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'*articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'*articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30*, al fine di garantire la ricapitalizzazione della società, attraverso operazioni da effettuare entro tre anni dalla trasformazione.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito con modificazioni nella *legge 19 dicembre 1984, n. 863*, è fatto divieto, all'A.S.T e alle aziende collegate, fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, di procedere a nuove assunzioni.

L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 27 comma 6

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, S.O. n. 30.

Art. 27 Disposizioni relative al turismo ⁽⁶⁸⁾.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze

regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della *legge 28 settembre 1939, n. 1822* e dalla *legge regionale 4 giugno 1964, n. 10*, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁶⁹⁾. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le concessioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie ⁽⁷⁰⁾. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della *legge 28 settembre 1939, n. 1822*, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della *legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituite in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'*articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8* e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. [Restano comunque in vigore le norme di cui ai commi 11, 12, e 13 dell'*articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* e successive modifiche ed integrazioni] ⁽⁷¹⁾. Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa nel D.Dirig. n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della *legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*, oltre IVA; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel D.Dirig. n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della *legge regionale 4 giugno 1964, n. 10*. Per la redazione del predetto piano di riassetto è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli *articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68*, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.

6-bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi ⁽⁷²⁾.

6-ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6 ⁽⁷³⁾.

68) Vedi anche l'*art. 53, comma 3, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*. Vedi altresì la Circ. 16 marzo 2006.

(69) Periodo così modificato dall'*art. 53, comma 1, primo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(70) Periodo così modificato dall'*art. 53, comma 1, secondo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(71) Periodo soppresso dall'*art. 53, comma 1, terzo alinea, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(72) Comma aggiunto dall'*art. 53, comma 2, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 60, comma 2, della stessa legge*).

(73) Comma aggiunto dall'*art. 31, comma 1, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1*.

D.L. 25-9-2009 n. 135, art. 15 comma 1-bis

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 2009, n. 223.

Art. 15. *Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica*
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell' *articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all' *articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99*, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽³⁵⁾

L.R. 22 dicembre 2005 n. 19, comma 4

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, S.O. n. 30.

Art. 27 Disposizioni relative al turismo

4. Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:

a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:

1) unità di rete Egadi	euro	370.000;
2) unità di rete Eolie	euro	660.000;
3) unità di rete Pantelleria	euro	40.000;
4) unità di rete Pelagie	euro	180.000;

b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:

1) unità di rete Eolie	euro	250.000.
------------------------	------	----------

Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

L.R. 14 agosto 2008, n. 4

Norme urgenti per la continuità territoriale con le isole minori ed interventi per il turismo.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 18 agosto 2008, n. 38.

Art. 1 Collegamenti con le isole minori.

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia, di cui alla *legge regionale 9 agosto 2002, n. 12* e successive modifiche e integrazioni, la dotazione finanziaria dell'U.P.B. 12.3.1.3.1 - capitolo 476520 - è incrementata di 5.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2008 e di 27.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento codice 1002 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la relativa spesa, pari a 27.000 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento codice 1002 quanto a 19.500 migliaia di euro e accantonamento codice 1003 quanto a 7.500 migliaia di euro.

Art. 2 *Interventi per l'incremento turistico.*

1. Al fine di incrementare il turismo e consentire la realizzazione di manifestazioni turistiche la dotazione finanziaria dell'U.P.B. 12.2.1.3.1 – capitolo 472514 – per l'esercizio finanziario 2008 è incrementata di 2.000 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 – capitolo 215704 – accantonamento codice 1002 – del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 9 agosto 2002, n. 12

Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti ⁽²⁾.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 agosto 2002, n. 38.

(2) Vedi anche quanto dispone, al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, l'*art. 1, comma 1, L.R. 14 agosto 2008, n. 4.*

Art. 1 *Economicità ed efficienza dei servizi.*

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, procede, in conformità agli indirizzi stabiliti dal *regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992* e al *decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296*, all'individuazione della rete dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità.

2. La scelta dei vettori è effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi.

3. Le gare pubbliche sono aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economica più bassa, tenendo conto, altresì, dei requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 3.

4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio aventi durata non superiore a cinque anni. È vietato il ricorso a proroghe di contratti in scadenza, salvo che non ricorrano comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravità.

Art. 2 *Bandi di gara.*

1. Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni emana i bandi di gara per l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori.

2. I bandi di gara, di cui al comma 1, devono soddisfare le esigenze di trasporto di persone con o senza veicoli al seguito, nonché di automezzi con autista adibiti al trasporto di merci.

3. I bandi relativi ai servizi effettuati con navi traghetto devono prevedere, altresì, l'effettuazione di corse riguardanti il trasporto di merci appartenenti alle categorie speciali o pericolose, come definite dalla vigente legislazione di settore, nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza del trasporto, al fine di garantire i necessari approvvigionamenti agli abitanti delle isole minori.

Art. 3 *Contenuto dei bandi.*

1. I bandi devono contenere indicazioni, in particolare, in ordine:

- a) alle reti dei servizi da affidare;
- b) alle tariffe da applicare sulle tratte in cui si articolano le reti dei servizi;
- c) agli obblighi relativi al livello ed alla frequenza dei servizi;

d) ai requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, richiesti ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157*, di attuazione della direttiva 92/50/CE in materia di appalti di servizi pubblici, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'esercizio dell'attività armatoriale;

e) al numero delle unità navali da impiegare, alle caratteristiche tecnico – costruttive con riguardo alla capacità di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri, nonché ai requisiti tecnici minimi richiesti;

f) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nello Stato di bandiera, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano ai sensi dell'*articolo 3 del regolamento CEE 3577/92*;

g) alla prestazione di adeguata fidejussione;

h) all'importo a base d'asta dei servizi da affidarsi. Non sono ammesse offerte che eguagliano o superano il prezzo a base d'asta fissato dall'amministrazione appaltante.

Art. 4 *Vigilanza e controllo dei servizi.*

1. La vigilanza ed il controllo sui servizi di collegamento marittimo sono affidati al Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i funzionari del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni incaricati della vigilanza e del controllo sono dotati di apposita tessera identificativa per "controllo, vigilanza e libera circolazione" sui mezzi in esercizio, per garantire l'osservanza delle modalità operative previste dai bandi di cui alla presente legge.

Art. 5 *Tavolo di concertazione permanente.*

1. È costituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza della Regione, un tavolo di concertazione permanente sulle problematiche delle isole minori siciliane composto dal Presidente della Regione o un suo delegato, da un rappresentante per ogni comune delle isole minori e dal responsabile dell'ufficio per le isole minori, istituito con l'*articolo 53 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*.

2. Spetta all'organismo di cui al comma 1 esprimere valutazioni sulle scelte programmatiche per gli interventi strutturali che riguardano le isole minori siciliane.

Art. 5-bis *Norma transitoria.*

1. Al fine di assicurare la continuità dei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia, a partire dal 1° gennaio 2003 e fino all'affidamento dei servizi, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione il Capo II della *legge regionale 13 maggio 1987, n. 18*.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è prorogato il piano di riparto dei servizi di collegamento di cui ai commi 1 e 3 dell'*articolo 40 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, fino all'affidamento, tramite procedura corsale, della rete dei servizi individuati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ⁽³⁾.

(3) Articolo aggiunto dall'*art. 130, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

Art. 6 *Norme finanziarie.*

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del sistema di affidamento degli stessi mediante procedura concorsuale, è autorizzata la spesa per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente valutata in 24.015 migliaia di euro e in 23.757 migliaia di euro ⁽⁴⁾.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale secondo le modalità previste dal comma 6 dell'*articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47*, così come da ultimo sostituito dall'*articolo 52, comma 7, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6* ⁽⁵⁾.

2. La spesa di cui al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 accantonamento codice 1013).

(4) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 22, L.R. 8 settembre 2003, n. 13*. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. Al fine di consentire l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del nuovo sistema di affidamento degli stessi mediante procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di 24.015 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 23.757 migliaia di euro per l'anno 2004.».

(5) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 22, L.R. 8 settembre 2003, n. 13*. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. Al fine di consentire l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del nuovo sistema di affidamento degli stessi mediante procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di 24.015 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 23.757 migliaia di euro per l'anno 2004.».

Art. 7 Piano regionale dei trasporti e disposizioni per gli uffici della motorizzazione civile.

1. Per le finalità di cui all'*articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68* è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 500 migliaia di euro.

2. Per l'informatizzazione degli uffici provinciali della motorizzazione civile della Sicilia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per la competenza, con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 per 653 migliaia di euro, accantonamento 1013 per 47 migliaia di euro e per la cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 2 agosto 2002, n. 6

Interventi urgenti per i collegamenti marittimi con le isole minori.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 agosto 2002, n. 36.

Art. 1 Collegamenti marittimi con le isole minori.

1. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 l'ulteriore spesa in termini di competenza di 6.000 migliaia di euro, che si iscrive alla U.P.B. 12.3.1.3.1., e in termini di cassa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di pari importo dell'U.P.B. 12.3.2.7.99 (capitolo 876005) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Deliberazione n. 207 del 5 agosto 2011, punto 17

“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica – Atto di indirizzo”.

Delibera:

17. di impegnare le Amministrazioni regionali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ad avvalersi dei contratti di fornitura di beni e servizi dell'Istituto della riduzione del “Quinto d'obbligo” di cui alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici;

Sentenza del Consiglio di Giustizia Amm. per la Regione Siciliana 4 febbraio 2010 n. 137

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 334 del 2009, proposto dalla società

USTICA LINES s.p.a,

con sede in Trapani, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Piazza e Guido Corso, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Palermo, via Rodi n. 1;

contro

L'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI, in persona dell'Assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo (sezione I) – n. 105/2009 del 26 gennaio 2009.

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l'avv. I. Scardina, su delega dell'avv. G. Corso, per la società appellante e l'avv. dello Stato Ciani per l'assessorato appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Ustica Lines s.p.a. é affidataria del servizio di collegamento marittimo a mezzo di aliscafi con le isole minori della Sicilia, in virtù di quattro contratti di durata quinquennale.

A partire dall'agosto 2004, ha chiesto l'adeguamento del contributo regionale all'aumento prezzi del carburante; ciò in quanto, dai primi mesi del 2004, il prezzo del gasolio ha subito una forte impennata rispetto al prezzo iniziale considerato all'atto della partecipazione alla gara e della stipula dei relativi contratti (del 32% nel periodo 1/6/2004–31/5/2005, del 68% nel periodo dall'1/6/2005–1/31/06 2006 e del 63% nel periodo 1/6/2006–31/5/2007).

L'Assessorato, avvalendosi di quanto disposto dal citato art. 3 dei contratti, ha liquidato soltanto l'aggiornamento ISTAT, aumentando il contributo regionale, a partire dal giugno 2005, dell'1,8% e dell'1,9% per il contratto rep. n. 13 (come precisato nella nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni dell'Assessorato 5 ottobre 2005 prot. n. 683).

Non se ne è ritenuta soddisfatta la Ustica Lines s.p.a. che, sulla considerazione della insostenibilità dell'esorbitanza dei costi del servizio con riferimento al carburante, preannunciava, con apposito atto di diffida, l'intenzione di interrompere il servizio. Vi soprassedeva, tuttavia, dopo una riunione presso l'Assessorato competente, in data 10 agosto 2005, nel corso della quale era verbalizzato l'impegno assunto dall'Assessore, a nome della Giunta regionale, di risolvere il problema.

Successivamente veniva emanata la legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 (misure finanziarie urgenti e variazioni di bilancio) il cui art. 27, comma 4, disponeva – fissata la relativa copertura finanziaria – uno stanziamento *una tantum* "Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante", liquidato con decreto del 29 dicembre 2005 dell'Assessore competente.

Tale corrispettivo *una tantum* non ha però soddisfatto le pretese della società in parola che – facendo leva sul contenuto della nota 24 aprile 2007 C/2007-1675 def. della Commissione europea (cui il testo della legge regionale citata è stato inviato perché ne fosse valutata la compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato), con la quale, in relazione all'importo stanziato (complessivi 1.250.000,00), rilevava che il sovracosto, per il solo anno 2006, dovuto all'aumento del prezzo del carburante, è stato pari ad un importo di euro 3.505.050,00, nettamente superiore al totale della sovvenzione prevista per l'intero periodo contrattuale – ha agito davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, per il riconoscimento del diritto alla revisione del prezzo originariamente pattuito per l'esecuzione dei predetti contratti di servizio, in misura proporzionale all'incremento del costo del carburante e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di euro 6.266.546,00, a titolo di compenso per il periodo maggio 2004 – novembre 2007, calcolata deducendo dal maggior costo sopportato per le spese di carburante l'importo già corrisposto dalla Regione Siciliana a titolo di contributo "*una tantum*" e quanto già pagato dai viaggiatori sulla tariffa complessiva a titolo di "*bunker surcharge*". Con sentenza n. 105/2009 del 26 gennaio 2009, la Sezione Prima di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – ritenuta la giurisdizione, sulla materia, del giudice amministrativo, in base al disposto dell'art. 244, comma 3° del D.Lgs n. 163 del 2006, e disatesa, pertanto, sul punto, l'eccezione dell'Amministrazione resistente – ha, tuttavia, respinto, nel merito, il ricorso in quanto ha ritenuto coerente con la clausola di revisione contenuta nell'art. 3 dei contratti, e conforme, nella sostanza, al disposto dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (come sostituito dall'art. 44 legge n. 724/1994) l'applicazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di tali clausole mediante la liquidazione del compenso revisionale sulla base del tasso di variazioni medio annuo dei prezzi al consumo dell'intera collettività (cd. indice N.I.C.) che contempla nel "paniere" la voce relativa ai trasporti.

L'inclusione di tale voce implicherebbe, infatti, che si tenga conto, nella media annuale, delle variazioni del costo del carburante.

A tale conclusione il giudice di primo grado è pervenuto nel convincimento che la fonte citata non consenta che l'adeguamento del corrispettivo possa essere ancorato alle variazioni specifiche dei prezzi e dei costi delle componenti utilizzate dall'impresa appaltatrice e che – in difetto di pubblicazione da parte dell'Istituto di statistica dei dati relativi ai prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, elaborati, su base statistica – il corretto criterio cui devono rifarsi le Amministrazioni appaltanti sia quello di utilizzare l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (cd indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

La tesi, che trova conforto in giurisprudenza amministrativa formatasi sulla materia, a maggior ragione giustificerebbe (sul piano della corretta applicazione della fonte primaria) la scelta dell'Amministrazione regionale di fare ricorso, piuttosto, all'indice N.I.C., che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico proprio in funzione della inclusione nel "paniere" delle voci di variazioni relative ai trasporti (assenti nell'indice F.O.I.).

In conclusione le clausole, sostanzialmente conformi a legge, non sarebbero affette da nullità e sarebbero state correttamente applicate dall'Amministrazione.

2. La sentenza citata è gravata, ora, dalla società soccombente che ne deduce l'erroneità e palese ingiustizia alla luce di normativa interna (ed in particolare, dell'art. 44 della legge n. 724 che il giudice di primo grado ha invece ritenuto essere stato correttamente applicato) e della normativa comunitaria vincolante per gli stati membri (e per la Regione).

Il riferimento delle clausole contrattuali in discussione all'indice di variazione medio annuo dei prezzi al consumo dell'intera collettività tradirebbe la finalità della disposizione che esige la previsione di apposita clausola revisionale nei contratti a prestazione periodiche o continuative, in relazione a contratti di trasporto marittimo, nei quali la voce di costo di maggior incidenza è rappresentata dal prezzo del carburante.

La bontà della tesi sostenuta dall'attuale appellante troverebbe conferma nel documento della Commissione europea (nota 24 aprile 2007 c/2007-1675), che, interrogata sulla compatibilità della legge regionale che ha accordato il contributo *à tantum* con la normativa comunitaria in tema di aiuti alle imprese, ha assolto da addebiti lo stanziamento regionale, sulla considerazione della incidenza media delle spese di carburante, sul costo globale del servizio, nella misura del 26,40%, accertato dalla stessa Commissione.

Eventuali dubbi sull'entità della pretesa, come quantificata nella relazione tecnica di parte e indicata nelle conclusioni rassegnate in appello ((6.266.546,00 relative al periodo maggio 2004 – novembre 2007, maggiorate del compenso revisionale dovuto per i mesi successivi fino alla scadenza dei contratti, il tutto incrementato di interessi e rivalutazione, detratto quanto fino ad ora corrisposto, a titolo di compenso revisionale, dalla Regione in attuazione dell'art. 27 comma 4 L.reg. n. 19 del 2005 e quanto già corrisposto dai viaggiatori a titolo di bunker surcharge) andavano tutt'al più, risolti, dall'Amministrazione regionale (in assenza di orientamento ISTAT) con i meccanismi previsti dall'art. 17 della L. n. 241 del 1990, e in questa sede, con consulenza tecnica d'ufficio (invano richiesta in primo grado).

Conclusivamente, l'appellante chiede la condanna dell'Assessorato intimato al pagamento di quanto sopra precisato.

3. L'Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti si è costituito in giudizio, resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza appellata.

In sintesi l'Assessorato eccepisce quanto segue:

– qualsiasi soluzione differente da quella adottata dall'Amministrazione regionale, finirebbe con l'alterare ex post, illegittimamente, il piano di ripartizione dei rischi economici, quale convenuto all'atto della stipula, come del resto posto in evidenza dal Commissario dello Stato con riferimento al disegno di legge 1053 dal titolo "*contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori*" che l'Assemblea regionale aveva adottato in data 25 ottobre 2005, subito impugnato con ricorso diretto alla Corte Costituzionale e, per tale ragione, sostituito dalla previsione eccezionale contenuta nella legge regionale n. 19 del 2005;

– l'attuale appellante, che, del resto non poteva non avere calcolato il rischio assunto sulla base, anche, dell'incidenza del costo del carburante e delle oscillazioni del prezzo di tale componente, ha accettato la clausola nella sua originaria formulazione;

- avere omesso di utilizzare il rimedio appositamente previsto dalla legge per i casi di eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), preferendo la via della minaccia di interrompere i collegamenti marittimi, evidenzerebbe l'insostenibile tentativo di rinegoziare le condizioni contrattuali;
- peraltro, nella materia revisionale assumerebbero rilievo le variazioni dei prezzi, e non singole voci di costo aziendale (nel quale vanno a riverberarsi eventuali errori della stessa impresa nella gestione aziendale);
- sarebbe ragionevole l'indicazione dell'indice NIC, nella clausola revisionale, in assenza di criteri indicativi differenti e stante l'inadeguatezza dell'indice F.O.I., nel caso in esame;
- sarebbero vincolanti per le parti i bandi di gara, che - emanati in applicazione della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 di recepimento della legge nazionale n. 109/1994 (che, all'art. 26 comma 3, escludeva la revisione dei prezzi di cui all'art. 1664, comma 1, in caso di aumento dei prezzi delle materie prime) - hanno fatto riferimento all'indice N.I.C., come criterio alternativo a quello indicato nell'art. 44, comma 6, della legge n. 724 del 1994, rimasto inattuato;
- sarebbero inammissibili, perché introdotte per la prima volta in appello, le cause di parziale nullità delle clausole contrattuali fatte consistere nell'asserita violazione dell'obbligo comunitario di ripianare i costi di impresa e nella mancata applicazione dell'art. 17 della legge n. 241 del 1990;
- la norma da ultimo citata, in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione, al caso in esame, in quanto le rilevazioni statistiche non sarebbero equiparabili alle valutazioni tecniche;
- ad ogni buon conto, le modalità di calcolo sulla cui base è chiesto l'importo revisionale non sarebbero accettabili, in quanto erronee.

4. Successivamente, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come precisato in narrativa, l'attuale appellante é affidataria del servizio di collegamento marittimo a mezzo di aliscafi con le isole minori della Sicilia, in virtù di quattro contratti di durata quinquennale, conclusi con l'Assessorato regionale al Turismo, ai sensi della legge della Regione Siciliana n. 12/2002, in seguito a pubbliche gare delle quali è risultata aggiudicataria.

L'art. 3 di ciascun contratto contiene una clausola del seguente tenore: *"a far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, l'appaltatore può chiedere la revisione del prezzo pattuito, giusta art. 44, punto 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da corrispondere per il restante periodo di validità contrattuale, secondo l'indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività indicato dall'ISTAT"*.

Essa é stata inserita a norma del richiamato art. 44, della L. n. 724 del 1994 (che sostituisce l'art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993).

A partire dai primi mesi del 2004 vi è stata un'impennata del prezzo del gasolio che ha indotto l'attuale appellante a richiedere l'adeguamento del contributo regionale all'aumentato prezzo del carburante, ma la soluzione adottata dall'Amministrazione regionale - dapprima mediante un compenso revisionale computato in pedissequa applicazione delle clausole sopra citate e successivamente anche mediante l'elargizione di una contribuzione eccezionale *una tantum*, resa possibile da apposita legge regionale - non si è rivelata soddisfacente per l'interessata.

Da qui la controversia di cui è investito, in appello, questo Consiglio di Giustizia amministrativa, che ha ad oggetto la parziale nullità delle clausole revisionali sopra citate ed, in ragione di ciò, il riconoscimento del diritto alla corresponsione di un compenso revisionale da computarsi con specifico riferimento alle variazioni del prezzo del carburante impiegato per il servizio (la cui rilevante incidenza sui costi aziendali è stata anche riconosciuta dalla Commissione europea, interpellata in ordine alla compatibilità della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19 in conformità

a quanto prescritto dal regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992, cui la Regione siciliana ha inteso adeguarsi con la legge n. 12 del 2002) e la condanna al pagamento del relativo contributo, aumentato di rivalutazione ed interessi secondo l'entità e la specificazione di cui alle rassegnate conclusioni.

2.a. Deve essere sin da ora precisato che non costituiscono domande nuove, in appello, gli argomenti critici addotti a sostegno delle censure rivolte al procedimento logico che sorregge la sentenza gravata, la cui novità – rispetto alle ragioni poste originariamente a sostegno della domanda – è fisiologicamente connessa alle argomentazioni che sorreggono, sul piano logico-giuridico, la decisione gravata ed alla esigenza (pena l'inammissibilità dell'appello) di precisare i motivi per cui essa sarebbe erronea e da riformare (Consiglio Stato, sez. V, 6 ottobre 2009, n. 6094).

2.b. Parimenti, deve essere smentita la difesa dell'Assessorato nella parte in cui richiama (probabilmente al fine di sostenerne la vincolatività ed immodificabilità della clausola contrattuale) l'art. 26, comma 3, della legge statale 109/1994 (che escludeva la revisione dei prezzi di cui all'art. 1664, comma 1, c.c., in caso di aumento dei prezzi delle materie prime).

Invero, è esatta l'affermazione secondo cui i contratti di trasporto dei quali si tratta hanno avuto alla base bandi di gara disciplinati dalla legge regionale n. 7 del 2002, ma è del tutto fuor di luogo il riferimento all'art. 26, comma 3, della L. n. 109 del 1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici), in quanto, per disposizione della medesima legge regionale, gli appalti in questione trovano la loro disciplina nel decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.

Infatti, la legge regionale citata tiene ben distinta la materia dei lavori pubblici (cui è dedicato l'intero titolo I), da quella dei servizi, disciplinata del Titolo II, all'interno del quale, l'art. 32, comma 1, stabilisce che "*Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni*" (salvo quanto precisato al comma 2, per gli appalti sotto soglia).

Il richiamo, nei bandi, dell'art. 44 della L. n. 724 del 1994 (che sostituisce l'art. 6 della legge n. 537 del 1993), non può essere, dunque, interpretato come deroga al divieto generale di cui all'art. 26 della recepita legge n. 109 del 1994.

Esso deve essere, piuttosto, ricondotto ad una corretta interpretazione estensiva del recepimento, operato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2002, del decreto legislativo n. 157 del 1995, le cui disposizione, con riferimento ai contratti di durata, dovevano ritenersi integrati dalla disposizione cogente di cui all'art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993 (nel testo sostituito dal più volte citato art. 44 L. n. 724 del 1994).

In ogni caso, il richiamo alla legge del 1994, si deve, nei contratti in esame, alla vincolatività degli indirizzi stabiliti dal regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 (alla cui osservanza l'Amministrazione regionale era obbligata per espresso enunciato della legge regionale n. 12 del 2002), in combinata lettura con l'art. 86 par. 2 del trattato CE in tema di servizi di interesse economico generale, ed all'avvertita esigenza, in ambito comunitario, che all'impresa che gestisce il servizio pubblico di trasporto sia comunque assicurato di coprire i costi e conseguire, nel contempo, un ragionevole margine di profitto (Corte di Giustizia delle comunità europee, C-280/00 del 24 luglio 2003), così come sottolineato negli scritti difensivi dell'attuale appellante.

2.c. Fuor di luogo e pretestuosa è anche l'obiezione secondo cui la domanda dell'attuale appellante mirerebbe ad una indebita rinegoziazione di vincolanti condizioni contrattuali (la cui portata sarebbe stata ben nota alla società, che ne ha assunto il rischio contrattuale), là dove l'impresa avrebbe potuto, più correttamente, esercitare il recesso per sopravvenuta eccessiva onerosità.

L'art. 44 della legge del 1994, più volte citato, nel sostituire l'art. 6 della legge n. 537 del 1993 ha proprio inteso ovviare alla indeterminatezza della norma ivi contenuta fissando puntuali e congrui criteri di revisione, cui ha contrapposto la soppressione dell'inciso relativo alla possibilità, per l'affidatario del servizio, di avvalersi del diritto di recesso per eccessiva onerosità.

3.1. Fatte queste premesse, l'appello e le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sono in buona misura fondate e devono trovare accoglimento nei limiti e secondo le modalità che saranno precisate in prosieguo.

3.2. Del tutto erroneamente è stata disattesa, dal giudice di primo grado, la dedotta parziale nullità delle clausole contrattuali, nelle parti in cui hanno disposto che la revisione del prezzo contrattuale sarebbe stata corrisposta "*secondo l'indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività indicato dall'ISTAT*".

Invero, l'inadeguatezza di tale clausola a garantire – in seguito all'enorme rincaro del prezzo del gasolio – la copertura dei costi ed un adeguato margine di profitto all'affidatario dei servizi oggetto dei contratti, è sufficientemente accertato, in concreto, prima ancora che dalla consulenza di parte, dalla nota della Commissione comunitaria invocata dall'attuale appellante e dalla rilevata incidenza assoluta e percentuale del prezzo del carburante sui complessivi costi aziendali.

A parte ciò ed in linea generale, né il criterio adottato dall'Assessorato regionale, né quello reperito dalla giurisprudenza (come linea suppletiva applicabile in assenza di rilevamenti e pubblicazioni ISTAT corrispondenti al dettato normativo) sembrano soddisfare la lettera e lo spirito delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 4, del testo innovato della legge n. 537 del 1993, di cui deve farsi applicazione nella controversia in esame.

La tesi della natura imperativa della fonte in parola – condivisa anche dalla sentenza appellata – richiede tuttavia talune precisazioni, in quanto il testo normativo in esame si compone di una pluralità di disposizioni, non tutte sullo stesso piano e di identica portata.

Il fenomeno è stato correttamente individuato dalla giurisprudenza formatasi sulla materia, che ha riconosciuto l'immediata operatività dell'obbligo di prevedere clausole revisionali nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, anche rimasti inattuati i compiti assegnati all'ISTAT, "*per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato*".

Invero il precetto centrale, sorretto dalla voce verbale "*debbono*", non lascia spazi interpretativi sulla sua inderogabilità, di cui costituiscono corollario l'inserimento automatico e la nullità (totale o parziale) di deroghe pattizie.

Altrettanto inderogabile, è peraltro, la disposizione che fissa il modulo procedimentale attraverso cui l'Amministrazione deve pervenire alla revisione, individuandolo nel compimento di una istruttoria assegnata "*ai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi*".

In tale quadro operativo, la ricerca "del miglior prezzo di mercato", costituisce un indicatore, che, rilevabile o meno attraverso i dati ISTAT (comma 6), sta comunque ad indicare – nella economia della disposizione contenuta nella seconda parte del comma 4 – che l'attività istruttoria che il dirigente (responsabile della acquisizione di beni e servizi) è tenuto a compiere non potrà legittimamente riferirsi alla generalità dei beni e dei servizi che confluiscono nel "paniere" di consumatori differenti dalle pubbliche amministrazioni, e neppure di beni e servizi non si trovino in rapporto di contiguità con quelli che afferiscono ad un determinato tipo di contratto, dovendo, al contrario, l'attività istruttoria (oltre che essere effettuata dal responsabile dell'acquisizione di beni e servizi per conto dell'Amministrazione committente) deve rivolgersi all'accertamento dei "*prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni*", con riferimento specifico all'oggetto del contratto sul quale deve essere operata la revisione del prezzo.

Che tale sia l'interpretazione da darsi alla disposizione in parola, deve anche desumersi, a posteriori, dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006 art. 115 del D.Lgs 163/2006 che incamera il testo dell'abrogato art. 6, comma 4 in esame, reperendo il criterio operativo nell'art. 7, dello stesso testo unico, in cui è significativa l'indicazione di una specifica modalità di rilevamento per i "*prodotti e servizi informatici*".

Le norme citate convergono tutte omogeneamente nel richiedere che, ai fini della determinazione del compenso revisionale sia posta in essere un'istruttoria che rilevi il prezzo e le sue variazioni incidenti sul compenso revisionale con riferimento ad una particolare categoria di consumatori (*/le pubbliche amministrazioni*) e ad un oggetto o una tipologia della fornitura o del servizio coincidenti o assimilabili a quello su cui deve essere operata la revisione.

Tale essendo il significato ed il contenuto cogente della norma in esame, non può che concludersi nel senso della parziale nullità delle clausole incriminate, in quanto, in ciascun contratto, l'aver ancorato il compenso revisionale all'indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, indicato dall'ISTAT, si pone in aperto contrasto con la disposizione di cui il bando ha disposto che fosse fatta applicazione, ed in violazione, anche, delle finalità della norma, che appare volta, da un lato, ad assicurare, in linea di principio, copertura dei costi e margini sufficienti di profitto e dall'altro a garantire la continuità della prestazione (come si evince dalla enucleazione, dal testo, della facoltà di recesso).

La domanda deve essere, pertanto accolta nella parte in cui deduce la parziale nullità della clausola e la sua integrazione mediante l'individuazione della modalità operativa conforme al dettato normativo del quale deve essere fatta applicazione.

4. Nel caso in esame, in concreto, la modalità operativa da inserire, in luogo della clausola nulla deve essere rinvenuta nel rilevamento, su base annua, dell'andamento dei prezzi del carburante, desunto dal listino prezzi del Ministero dei trasporti, che il dirigente responsabile degli acquisti dovrà compiere con riferimento ad analoghi contratti di trasporto.

Nel caso in esame, dunque, parte ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il compenso revisionale su tale base, e ad una liquidazione che tenga conto:

- a) delle miglia percorse (secondo i calcoli dello stesso Assessorato);
- b) dei mezzi impiegati dalla parte;
- c) dei calcoli mensili dell'azienda nel periodo 2004-2007.

L'integrazione in parola ed il criterio di liquidazione devono trovare applicazione a tutto il periodo contrattuale, trattandosi di integrazione automatica di clausola nulla e di fissazione dei consequenziali criteri operativi.

Sugli importi maturati, depurati delle somme versate dalla Regione anche "*una tantum*" e di quanto già pagato dai viaggiatori sulla tariffa complessiva a titolo di "*bunker surcharge*", devono essere corrisposti interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale alla erogazione, dovendosi riconoscere il maggior danno, di natura contrattuale, derivante dalla inosservanza dell'obbligo derivante dalla norma cogente.

La determinazione e liquidazione in numerario degli importi spettanti per il titolo in questione deve essere rimessa allo stesso Assessorato che vi provvederà offrendo alla società richiedente gli importi già maturati, derivati dai calcoli anzidetti, entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione di appello.

Considerata la complessità e relativa novità della questione, le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie per quanto di ragione l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie, nei termini di cui in motivazione il ricorso proposto in primo grado; dichiara la parziale nullità delle clausole contrattuali su cui verte la causa; dispone la loro integrazione nel senso indicato in motivazione; dichiara l'Amministrazione tenuta a corrispondere i compensi revisionali derivanti dall'accertamento istruttorio indicato in motivazione depurati di quanto già corrisposto dall'Amministrazione e dagli utenti per i titoli specificati ed aumentati di interessi e rivalutazione; manda all'Assessorato regionale per la determinazione, la liquidazione ed il pagamento dei compensi revisionali secondo le modalità ed i termini fissati in motivazione.

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 15 ottobre 2009 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Paolo D'Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Componenti.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 FEB. 2010.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 5 - 2012

Disegno di legge n. 859

Norme in materia di contenimento dei costi relativi alla riscossione

Note di lettura
e riferimenti normativi

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 15 marzo 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello
Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri
Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro
Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino
Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	859
Titolo	Norme in materia di contenimento dei costi relativi alla riscossione
Iniziativa	Parlamentare
Commissione di merito	Il Commissione
Relazione tecnica	No

Con nota prot. n. 1305/SG-LEG-PG del 9 febbraio 2012, è stato trasmesso per l'esame alla Commissione bilancio il disegno di legge in oggetto. Lo stesso è stato, altresì, trasmesso per il parere alla Commissione Affari istituzionali.

Segnaliamo che il disegno di legge contiene una serie di deroghe alla normativa nazionale in materia di riscossione, sulla quale la Regione esercita potestà legislativa concorrente, che rendono opportuno un approfondimento dell'intero disegno di legge.

In ordine all'esercizio di tale competenza, già con la sentenza n. 9 del 1957, più volte richiamata in successive pronunce, la Corte Costituzionale ha riconosciuto un potere normativo concorrente della Regione in materia tributaria, enucleando le seguenti caratteristiche e limiti:

- deve avere **carattere concorrente o sussidiario** e dunque ad essa vanno riferiti quei limiti dettati dall'art. 17 dello Statuto per la competenza legislativa concorrente (i principi e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato);
- deve ricollegarsi alla fondamentale esigenza di unitarietà del sistema tributario a garanzia delle esigenze del sistema economico e dell'uguaglianza di tutti i cittadini in tutto il territorio della Repubblica e, dunque, deve coordinarsi con la finanza dello Stato e degli enti locali affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale;
- deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.

Con la sentenza n. 52 del 1957 la Corte ha, poi, affermato che l'ambito e i limiti individuati in ordine alla competenza legislativa della Regione in materia di tributi erariali valgono ovviamente anche per quel che concerne la competenza della Regione ad emanare norme sulla riscossione dei tributi non espressamente riservati allo Stato.

Con queste e con le successive pronunce, la Corte ha, dunque, disegnato in materia tributaria una competenza legislativa regionale del tutto particolare, i cui limiti sono insiti non solo nei principi del sistema tributario, ma anche nei principi della legislazione statale per ogni singolo tributo. Pur essendo riconosciuta alla Regione la competenza a legiferare in materia di riscossione dei tributi, appare, pertanto, assai dubbio che tale competenza possa spingersi sino alla modifica legislativa di norme di carattere sistemico: questo Servizio manifesta, conseguentemente, perplessità in ordine alla legittimità delle modifiche previste dal disegno di legge n. 859.

Inoltre, talune deroghe appaiono problematiche anche in relazione ai loro riflessi di natura finanziaria. In primo luogo, la riduzione dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 1 determina minori entrate per l'agente, società a partecipazione maggioritaria della Regione; inoltre, la previsione che, in talune ipotesi, parte dell'aggio risulti a carico dell'ente creditore anche per pagamenti oltre i sessanta giorni comporta **oneri per le amministrazioni pubbliche regionali**.

L'innalzamento del limite per le procedure di espropriazione immobiliare e l'esclusione dal fermo amministrativo dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, pongono vincoli ulteriori all'attività dell'agente della riscossione.

Infine, anche la previsione, contenuta all'articolo 6, di determinare gli interessi di mora nella misura degli interessi legali per i tributi di esclusiva competenza regionale (rispetto ad una previsione nazionale basata su un tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze, avuto riguardo alla media dei tassi bancari attivi) **comporta minori entrate per le amministrazioni pubbliche regionali**. Tale previsione rischia, altresì, **di innescare comportamenti infedeli nella totalità dei contribuenti**, compresi quelli abbienti, che potrebbero ritenere economicamente più vantaggioso indebitarsi con l'amministrazione fiscale piuttosto che pagare con regolarità i tributi, lucrando la differenza di rendimento ottenibile con investimenti delle somme sui mercati finanziari nazionali ed internazionali.

Art.	Oggetto della norma	Effetti finanziari	Note
1	Remunerazione degli agenti della riscossione	Minori entrate	<p>Il comma 1 modifica la lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2005, che individuava i compensi spettanti agli agenti della riscossione sulla base delle disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112/1999. Le nuove norme prevedono una remunerazione basata su un aggio pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, contro il 9 per cento dettato dalla normativa nazionale.</p> <p>Circa la ripartizione del 4% di aggio, si prevedono tre fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale. In questo caso il 2% delle somme iscritte a ruolo è a carico del debitore e la quota restante è a carico dell'ente creditore; - pagamento anche oltre il sessantesimo giorno, ove la sospensione della riscossione sia disposta dal giudice tributario o dalla stessa amministrazione finanziaria, locale o previdenziale oppure in caso di forza maggiore o di obiettive situazioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria, previdenziale o dei tributi locali. Anche in questo caso il 2% delle somme iscritte a ruolo è a carico del debitore e la quota restante è a carico dell'ente creditore; - in tutti gli altri casi l'aggio è interamente a carico del debitore. <p>Ricordiamo che la normativa nazionale pone il 51% della remunerazione dell'agente della riscossione a carico del debitore (restando il 49% a carico dell'ente creditore) in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella e interamente a carico del debitore oltre i sessanta giorni. Quindi attualmente, per i pagamenti entro i sessanta giorni l'aggio del 9% è per il 4,59% a carico del</p>

			<p>debitore e per il 4,41% a carico dell'ente creditore.</p> <p>Il comma 2 dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA ed ai connessi provvedimenti di erogazione delle sanzioni, l'aggio vada calcolato nelle percentuali indicate al comma 1, ridotte del 50%, sugli importi indicati negli stessi avvisi di accertamento; - nelle ordinanze-ingiunzioni l'aggio sia trattenuto dall'ente esattore nelle percentuali indicate al comma 1, ridotte del 50%. <p>Segnaliamo che, in materia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 959 del 1988 ha dichiarato non fondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione a seguito di un pronunciamento del Ministero delle finanze che considerava applicabile alla Sicilia la percentuale di aggio fissata dalla legge nazionale in misura diversa da quella contenuta nella specifica legge regionale (articolo 7 della legge regionale n. 55/1984), argomentando che la natura concorrente della legislazione regionale per ciò che concerne l'area dei tributi... comporta il rispetto del limite... dei principi generali recati dalle leggi dello Stato... nella determinazione dell'aggio si è ritenuta la necessità obiettiva in apice di previsioni generali ed uniformi, per la essenziale identità di trattamento nei confronti di tutti i contribuenti in seno alla collettività nazionale: con la conseguenza di doversi realizzare univoci equilibri nei costi di servizio di esazione e dei conseguenti oneri, secondo standard, i quali esigono, perciò, determinazioni unitarie.</p>
2	Concentrazione della riscossione nell'accertamento		<p>Detta norme che, nelle intenzioni dei proponenti, tendono nel loro insieme a velocizzare i tempi di incasso dei crediti da parte degli agenti della riscossione, concentrando le relative attività nell'accertamento. Si prevede che l'avviso di accertamento emesso dall'ente impositore per i tributi degli enti locali contenga l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati nonché l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, sia</p>

			affidata agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata. L'avviso di accertamento, pertanto, diverrebbe esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente e, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarebbe affidata agli agenti della riscossione (Riscossione Sicilia e Serit Sicilia).
3	Espropriazione immobiliare		Stabilisce deroghe alla disciplina nazionale in materia di espropriazioni immobiliari, contenuta nell'articolo 76 del D.P.R. n. 602/1973. Si prevede, in particolare, che il concessionario della riscossione possa procedere all'espropriazione se l'importo complessivo del credito superi: <ul style="list-style-type: none"> - 50.000 euro nel caso in cui il debitore sia proprietario di un solo immobile, comprensivo di pertinenze; - 10.000 euro nel caso in cui il debitore sia proprietario di più immobili.
4	Disposizioni sui pagamenti da erogare da parte degli enti locali siciliani, della Regione siciliana e delle società a partecipazione pubblica locale		Dispone, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, che, nel caso di pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, le pubbliche amministrazioni regionali e le società a prevalente partecipazione delle stesse possano procedere al pagamento del 50% della somma dovuta anche se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più avvisi di accertamento o di una o più cartelle di pagamento relative a tributi di competenza esclusiva regionale. Al fine di sbloccare il residuo 50% del credito, è data facoltà al beneficiario di presentare istanza di rateizzazione delle somme dovute all'agente della riscossione.
5	Beni mobili registrati non sottoposti a fermo		Prevede che il concessionario della riscossione non possa disporre il fermo amministrativo sui beni mobili iscritti nei pubblici registri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.
6	Determinazione degli interessi di mora	Minori entrate	Stabilisce che, limitatamente ai tributi di esclusiva competenza regionale , gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo siano determinati nella misura degli interessi legali. Ricordiamo che la normativa nazionale fa, viceversa, riferimento ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
7	Entrata in vigore		

RIFERIMENTI NORMATIVI

INDICE

L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 2	8
D.L. 31-5-2010 n. 78, artt. 1, 2, 2 bis e 29	10
L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 28	15
D.Lgs. 13-4-1999 n. 112, art. 17	16
D.P.R. 29-9-1973 n. 602, artt. 19, 48 bis e 76	18
L. 21 febbraio 1991, n. 52	21
D.L. 8-6-1992 n. 306, art. 12-sexies	21
Codice civile artt. 1261-1267	23

L.R. 22-12-2005 n. 19, art. 2

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

Disposizioni varie.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, S.O. n. 30.

Art. 2 *Riforma del servizio regionale di riscossione.*

1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*, le disposizioni dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito nella *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3.

2. In conformità alle disposizioni contenute nell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al comma 3 o altra società successivamente operante nell'area strategica servizi di riscossione dei tributi a seguito del riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale di cui all'*articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11* ⁽³⁾.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della "Riscossione Sicilia S.p.A.", con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione.

3-bis. Al fine di garantire le finalità di cui al disposto del comma 3 dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, il revisore contabile della "Riscossione Sicilia S.p.A." è un magistrato della Corte dei Conti, dalla stessa designato, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. Allo stesso sono dovuti gli emolumenti di cui all'*articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite ⁽⁴⁾.

4. Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.

5. La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.

6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.

7. La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'*articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9*, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;

b) successivamente, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

9. A decorrere dal 1° ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.

10. La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'*articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15*, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dal 1° ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.

11. Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:

a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005;

b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00;

c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro 3.000.000,00.

12. Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.

13. La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.

14. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.

15. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

(3) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 12 luglio 2011, n. 11*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 8 ottobre 2008, n. 9*.

D.L. 31-5-2010 n. 78, artt. 1, 2, 2 bis e 29

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Titolo I STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Capo I Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

Art. 1 *Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni*

1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato. ⁽³⁾

(3) La Corte costituzionale, con [sentenza 04 – 13 luglio 2011, n. 207](#) (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, promossa in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento.

Art. 2 *Riforma del servizio regionale di riscossione.*

1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074](#), le disposizioni dell'[articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito nella [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'[articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3.

2. In conformità alle disposizioni contenute nell'[articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al comma 3 o altra società successivamente operante nell'area strategica servizi di riscossione dei tributi a seguito del riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale di cui all'[articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#) ⁽³⁾.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della "Riscossione Sicilia S.p.A.", con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione.

3-bis. Al fine di garantire le finalità di cui al disposto del comma 3 dell'[articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), il revisore contabile della "Riscossione Sicilia S.p.A." è un magistrato della Corte dei Conti, dalla stessa designato, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. Allo stesso sono dovuti gli emolumenti di cui all'[articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite ⁽⁴⁾.

4. Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.

5. La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.

6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.

7. La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.

8. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'*articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9*, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;

b) successivamente, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.

9. A decorrere dal 1° ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.

10. La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'*articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15*, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dal 1° ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.

11. Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:

a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005;

b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00;

c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro 3.000.000,00.

12. Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.

13. La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.

14. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.

15. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

(3) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 12 luglio 2011, n. 11.*

(4) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 8 ottobre 2008, n. 9.*

Art. 29 Concentrazione della riscossione nell'accertamento

1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: ⁽¹⁶⁶⁾

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'*articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.* L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'*articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,* dell'*articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,* e dell'*articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.* In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,* non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; ⁽¹⁶⁷⁾

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; ^{(165) (171)}

c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli

atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b); ⁽¹⁷⁰⁾

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'[articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; ⁽¹⁶⁹⁾

f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'[articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'[articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#);

g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'[articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'[articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#);

h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. ⁽¹⁶⁸⁾

2. All'[articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»;

b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica](#)

28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»;

c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.».

3. All'*articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli *articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'*articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».

4. L'*articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.».

5. All'*articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185* convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».

6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'*articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, comunica ai sensi dell'*articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.

7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'*articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, dal *decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, e dall'*articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, la responsabilità di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, è limitata alle ipotesi di dolo.

(165) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, *art. 7, comma 2, lett. n), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(166) Alinea così modificato dall'*art. 7, comma 2, lett. n), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 30, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(167) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, dall'*art. 7, comma 2, lett. n), nn. 2.1), 2.2) e 2.3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(168) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 7, comma 2, lett. n), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, che aveva inserito la lettera b-bis); successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 12 luglio 2011, n. 106*).

(169) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 2, lett. n), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(170) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 2, lett. n), n. 3-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(171) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *Provvedimento 30 giugno 2011*.

L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 28

Modifiche al sistema penale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

27. Esecuzione forzata.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti ⁽⁷⁸⁾.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

(78) La Corte costituzionale, con *ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308* (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27, sesto comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

D.Lgs. 13-4-1999 n. 112 , art. 17

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97.

Capo II PRINCIPI GENERALI DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ⁽¹²⁾

Sezione I Diritti del concessionario

Art. 17. *Remunerazione del servizio*

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:

a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario. ^{(20) (27) (33)}

[2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. ^{(21) (25)}]

[3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario ⁽¹⁶⁾]

3-bis. Nel caso previsto dall'[articolo 32, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario. ⁽¹⁷⁾

4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. ⁽²²⁾

[5. A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma ⁽¹³⁾]

5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal [decreto del 4 agosto 2000](#) del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000. ⁽¹⁴⁾

6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità; ⁽³²⁾

b) del debitore, in tutti gli altri casi. ^{(23) (28) (29)}

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

c) le modalità di erogazione del rimborso. ^{(26) (33)}

6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno. ^{(24) (32)}

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti ⁽³⁰⁾.

7-bis. Sulle somme rimosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1. ⁽¹⁵⁾

7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila ⁽¹⁹⁾; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore.

^{(18) (31)}

(12) Rubrica modificata dall'*art. 4 comma 2, lett. 0a*, *D.L. 24 settembre 2002, n. 209*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 novembre 2002, n. 265*.

(13) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2002, n. 178*.

(14) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. a*, *D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e, successivamente, così sostituito dall'*art. 32, comma 1, lett. e*, *D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. b*, *D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193* e, successivamente, modificato dall'*art. 32, comma 1, lett. e-ter*, *D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 10, comma 13-quater, lett. d*, *D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(16) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 3, lett. a, n. 1*, *D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2006, n. 286* e, successivamente, abrogato dall'*art. 32, comma 1, lett. c*, *D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(17) Comma inserito dall'*art. 2, comma 3, lett. a, n. 2*, *D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2006, n. 286*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. b*, *D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193* e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 3, lett. a, n. 3*, *D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2006, n. 286* e dall'*art. 10, comma 13-quater, lett. e*, *D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(19) Importo rideterminato:

– in euro 5,56 dall'*art. 1, comma 1, decreto 27 febbraio 2004*;

– in euro 5,88 dall'*art. 1, comma 1, decreto 13 giugno 2007*.

(20) Comma sostituito dall'*art. 32, comma 1, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 10, comma 13-quater, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(21) Comma così sostituito dall'*art. 32, comma 1, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 32, comma 1, lett. d), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(23) Comma modificato dall'*art. 32, comma 1, lett. e-bis), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'*art. 23, comma 32, lettera a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 10, comma 13-quater, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, che ha sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi 6 e 6.1.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 32, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*

(25) Comma abrogato dall'*art. 10, comma 13-quater, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(26) Comma inserito dall'*art. 10, comma 13-quater, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, che ha sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi 6 e 6.1.

(27) Con *D.M. 17 novembre 2006* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) la misura dell'aggio di cui al presente comma era stata determinata nel 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo.

(28) La misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive è stata stabilita con *D.M. 21 novembre 2000* (Gazz. Uff. 6 febbraio 2001, n. 30).

(29) Vedi, anche, l'*art. 216, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114* e l'*art. 216, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*.

(30) La misura della remunerazione del servizio di riscossione tramite ruolo è stata stabilita con *D.M. 4 agosto 2000* (Gazz. Uff. 29 agosto 2000, n. 201, S.O.).

(31) Vedi, anche, l'*art. 4, commi 118, 119 e 120, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

(32) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente comma vedi il comma 33 dell'*art. 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(33) Vedi, anche, l'*art. 10, commi 13-quinquies e 13-sexies, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

D.P.R. 29-9-1973 n. 602, artt. 19, 48 bis e 76

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

Sezione IV Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare

Art. 19 (Dilazione del pagamento) ⁽⁷⁵⁾

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. ⁽⁷⁷⁾

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. ^{(81) (84)}

[2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. ⁽⁷⁸⁾]

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate :

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. ⁽⁷⁹⁾

[4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. ^{(76) (80) (82) (83)}]

(75) Articolo modificato dall'[art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920](#), dall'[art. 3, D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506](#), dall'[art. 3, L. 28 febbraio 1980, n. 46](#), dall'[art. 5, comma 4, lettera 0a\), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#), dall'[art. 24, comma 2, lettera b\), L. 27 dicembre 1997, n. 449](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), a decorrere dal 1° luglio 1999.

(76) Comma abrogato dall'[art. 83, comma 23, lett. c\), D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

(77) Comma così modificato dall'[art. 1, commi 126 e 145, lett. a\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'[art. 36, comma 2-bis, lett. a\), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2008, n. 31](#), e, successivamente, dall'[art. 83, comma 23, lett. a\), D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

(78) Comma abrogato dall'[art. 36, comma 2-bis, lett. b\), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2008, n. 31](#).

(79) Comma così modificato dall'[art. 83, comma 23, lett. b\), D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

(80) Comma aggiunto dall'[art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#), poi così modificato dal comma 417 dell'[art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), dal comma 145 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), dal comma 2-bis dell'[art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(81) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(82) Vedi, anche, l'[art. 26, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), come modificato dal comma 2-ter dell'[art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(83) Vedi, anche, il comma 20 dell'[art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(84) Vedi, anche, l'[art. 10, comma 13-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Art. 48-bis (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*) ⁽²²¹⁾

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo,

non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' [articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), ovvero della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#) ⁽²²⁵⁾. ⁽²²²⁾

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' [articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. ⁽²²⁴⁾

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito. ⁽²²³⁾

(221) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 9, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#).

(222) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 1, lett. a\), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 novembre 2007, n. 222](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 17, L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(223) Comma aggiunto dall'[art. 19, comma 1, lett. c\), D.L. 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 novembre 2007, n. 222](#).

(224) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 18 gennaio 2008, n. 40](#).

(225) Vedi ora: [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), a norma dell'[art. 116, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011](#).

Art. 76 (Espropriazione immobiliare) ⁽³¹⁰⁾ ⁽³¹³⁾

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'[articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

b) ottomila euro, negli altri casi. ⁽³¹¹⁾

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'[articolo 79](#) e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati nel comma 1. ⁽³¹²⁾

(310) Articolo sostituito dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#) che ha sostituito l'intero Titolo II, a decorrere dal 1° luglio 1999.

(311) Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. n\), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#), dall'[art. 3, comma 40, lett. b-bis\), D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 7, comma 2, lettera gg-undecies\), numero 1\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#).

(312) Comma modificato dall'[art. 7, comma 2, lettera gg-undecies\), numero 2\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#).

(313) Per la disciplina applicabile fino al 30 giugno 1999, cfr. art 79, testo previgente del presente decreto.

L. 21 febbraio 1991, n. 52

Disciplina della cessione dei crediti di impresa

Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1991, n. 47.

D.L. 8-6-1992 n. 306, art. 12-sexies

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1992, n. 133.

Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 (Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185).

12-sexies. Ipotesi particolari di confisca.

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*, 416-*bis*, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'*art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 1992, n. 356*, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ⁽⁷⁰⁾.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con *D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*.

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis* e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli *articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni ⁽⁷¹⁾.

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona ⁽⁷²⁾.

2-quater. Le disposizioni del comma *2-bis* si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, nonché dall'articolo 12-*quinquies* del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#)⁽⁷³⁾.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel [D.L. 14 giugno 1989, n. 230](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 1989, n. 282](#). Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾.

4-bis Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli [articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno⁽⁷⁶⁾.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal [decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 marzo 1991, n. 82](#), e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato⁽⁷⁷⁾.

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato⁽⁷⁸⁾.

(70) Comma così modificato prima dall'[art. 24, L. 13 febbraio 2001, n. 45](#), poi dall'[art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228](#), dal comma 220 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) e, infine, dal comma 3 dell'[art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

(71) Comma aggiunto dal comma 220 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

- (72) Comma aggiunto dall'*art. 10-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dalla lettera *a)* del comma 7 dell'*art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94*.
- (73) Comma aggiunto dall'*art. 10-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
- (74) Articolo aggiunto dall'*art. 2, D.L. 20 giugno 1994, n. 399*, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'*art. 6, L. 7 marzo 1996, n. 108* e l'*art. 145, comma 64, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.
- (75) La Corte costituzionale, con *ordinanza 22-29 gennaio 1996, n. 18* (Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-sexies*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con *ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 378* (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale) e con *ordinanza 22-28 marzo 2000, n. 88* (Gazz. Uff. 5 aprile 2000, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12-sexies*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
- (76) Comma aggiunto dall'*art. 24, L. 13 febbraio 2001, n. 45*, modificato dalla lettera *b)* del comma 7 dell'*art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94* e, infine, così sostituito dal comma 2 dell'*art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4*, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (77) Comma aggiunto dall'*art. 24, L. 13 febbraio 2001, n. 45*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 luglio 2003, n. 263*.
- (78) Comma aggiunto dall'*art. 24, L. 13 febbraio 2001, n. 45*.

L. 31 maggio 1965, n. 575⁽¹⁾.

Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere ^{(2) (3) (4)}.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n. 138.

(2) Titolo così sostituito dal comma 5 dell'*art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*. L'*art. 116, comma 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011* ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo *D.Lgs. n. 159/2011*. In precedenza il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, *2-quinquies*, commi 3 e 4, *2-sexies*, *2-septies*, *2-octies*, *2-nonies*, *2-decies*, commi 1 e 2, *2-undecies*, commi 1, 2, 2.1, *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, 3, *3-bis*, 5, *5-bis*, 6, 7 e 8, *2-duodecies*, *3-bis*, *3-ter*, *3-quater*, *3-quinquies*, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, *10-bis*, *10-quater*, *10-quinquies*, *10-sexies* e 11.

(4) Vedi, anche, gli artt. *18 e 19, L. 22 maggio 1975, n. 152*, la *L. 13 settembre 1982, n. 646*. Vedi, inoltre, l'*art. 7-ter, L. 13 dicembre 1989, n. 401*, aggiunto dall'*art. 6, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8*.

Codice civile artt. 1261-1267

CAPO V Della cessione dei crediti (1)

(1) *Sulla cessione dei crediti d'impresa confronta la l. 21 febbraio 1991, n. 52 e art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*

Art.1260 Cedibilità dei crediti.

[I]. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito [1198], anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale [447] o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323, 378, 1471, 1823] (1).

[II]. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

(1) *V. d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.*

Art.1261 Divieti di cessione.

[I]. I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

[II]. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Art.1262 Documenti probatori del credito.

[I]. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso [1477³].

[II]. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Art.1263 Accessori del credito.

[I]. Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali [1936] e reali [2843] e con gli altri accessori (1).

[II]. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno [1204²].

[III]. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti [821³].

(1) *V. art. 25 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669.*

Art.1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

[I]. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata [967², 1248², 1407¹, 2914^{n. 2}].

[II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione [1189, 2559].

Art.1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi.

[I]. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa [2704], ancorché essa sia di data posteriore [2559¹].

[II]. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno [1978, 2914].

Art.1266 Obbligo di garanzia del cedente.

[I]. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio [1487²].

[II]. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione [797].

Art.1267 Garanzia della solvenza del debitore.

[I]. Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia [1858, 2255]. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia


sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto (1).

[III]. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso [1198].

(1) *V. art. 19^lr.d. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 211^r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.*



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 6 - 2012

Disegno di legge n. 871

Modifiche alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia

Note di lettura
e riferimenti normativi

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 15 marzo 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello
Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri
Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro
Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino
Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	871
Titolo	Modifiche alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia
Iniziativa	Parlamentare
Commissione di merito	II Commissione
Relazione tecnica	No

Con nota prot. n. 2368/SG-LEG-PG del 6 marzo 2012, è stato assegnato all'esame della Commissione Bilancio il disegno di legge n. 871 "Modifiche alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi in Sicilia". Il disegno di legge è d'iniziativa parlamentare ed è, pertanto, privo di relazione tecnica.

Segnaliamo che il disegno di legge contiene una serie di deroghe alla normativa nazionale in materia di riscossione, sulla quale la Regione esercita potestà legislativa concorrente; ciò determina l'opportunità di un approfondimento dell'intero disegno di legge.

Già con la sentenza n. 9 del 1957, più volte richiamata in successive pronunce, la Corte Costituzionale ha riconosciuto un potere normativo concorrente della Regione in materia tributaria ed ha affrontato la fondamentale questione di definire i limiti di tale competenza, enucleando per essa le seguenti caratteristiche e limiti:

- deve avere **carattere concorrente o sussidiario** e dunque ad essa vanno riferiti quei limiti dettati dall'art. 17 dello Statuto per la competenza legislativa concorrente (i principi e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato);
- deve ricollegarsi alla fondamentale esigenza di unitarietà del sistema tributario a garanzia delle esigenze del sistema economico e dell'uguaglianza di tutti i cittadini in tutto il territorio della Repubblica e, dunque, deve coordinarsi con la finanza dello Stato e degli enti locali affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale;
- deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.

Con la sentenza n. 52 del 1957 la Corte ha, poi, affermato che l'ambito e i limiti individuati in ordine alla competenza legislativa della Regione in materia di tributi erariali valgono ovviamente anche per quel che concerne la competenza della Regione ad emanare norme sulla riscossione dei tributi non espressamente riservati allo Stato.

Con queste e con le successive pronunce, la Corte ha, dunque, designato in materia tributaria una competenza legislativa regionale i cui limiti sono insiti non solo nei principi del sistema tributario, ma anche nei principi della legislazione statale per ogni singolo tributo. **Pur essendo riconosciuta alla Regione la competenza a legiferare in materia di riscossione dei tributi, appare, pertanto, assai dubbio che tale competenza possa spingersi sino alla modifica legislativa di norme di carattere sistemico quali quelle del D.P.R. n. 602/1973.**

Inoltre, talune deroghe appaiono problematiche anche in relazione ai loro riflessi di natura finanziaria. In particolare, la previsione di limitare la riscossione al credito originario e agli interessi legali, estesa alle cartelle di pagamento già emesse alla data di entrata in vigore della legge, rispetto ad una normativa nazionale che dispone l'irrogazione di sanzioni ed il riferimento ad un tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze, avuto riguardo alla media dei tassi bancari attivi, **comporta minori entrate per le amministrazioni pubbliche regionali.** Tale previsione rischia, altresì, **di innescare comportamenti infedeli nella totalità dei contribuenti,** che potrebbero ritenere economicamente più vantaggioso indebitarsi con l'amministrazione fiscale

piuttosto che pagare con regolarità i tributi, lucrando la differenza di rendimento ottenibile con investimenti delle somme sui mercati finanziari nazionali ed internazionali.

Articolo 1 Iscrizione di ipoteca esattoriale

L'articolo 1 del disegno di legge intende determinare una serie di modifiche delle disposizioni contenute dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2003, n. 602.

Il comma 1 del predetto articolo 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Ai sensi del successivo comma 1 bis (nel testo modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, non ancora convertito in legge alla data della redazione di questo documento), **l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la predetta garanzia ipotecaria, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.**

Con l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, si intende prevedere tale possibilità di iscrizione qualora l'importo delle imposte per cui si procede, **senza oneri aggiuntivi**, sia superiore a **cinquanta migliaia di euro ed il debito sotteso sia certo**. Viene pertanto modificato sia il limite quantitativo oltre il quale è possibile iscrivere ipoteca (50 mila in luogo di 20 mila euro) che la base di calcolo: mentre l'articolo 77, comma 1 fa, infatti, riferimento all'importo complessivo del credito, il disegno di legge si riferisce alle imposte senza oneri aggiuntivi (quali interessi di mora, sovrattasse e spese di riscossione). Appare inoltre opportuno rilevare che qualora la modifica introdotta dal decreto legge n. 16/2012 non venisse convertita in legge, riprenderebbe vigore la formulazione precedente che prevedeva, in alcuni casi, la possibilità di iscrivere ipoteca per crediti pari a ottomila euro.

Con il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, si amplia in modo rilevante (dodici mesi in luogo di trenta giorni) il termine per il pagamento delle somme dovute, trascorso infruttuosamente il quale l'agente della riscossione procede all'iscrizione dell'ipoteca. Si prevede la possibilità di iscrivere ipoteca per un solo cespite se il valore di mercato sia capiente a sensi dell'articolo 77 (è quindi da ritenersi che il riferimento sia al doppio dell'importo complessivo del credito). Il successivo comma 3, appare, infine, diretto a modificare le procedure espropriative di cui all'ultimo periodo dell'articolo 77, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.

La successiva tabella confronta le previsioni dell'articolo 1 del disegno di legge con il testo del predetto articolo 77.

<p>Ddisegno di legge n. 871, art. 1</p> <p>1. Nell'ambito della Regione, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'importo delle imposte per cui si procede, senza oneri aggiuntivi, è superiore a cinquanta migliaia di euro ed il debito sotteso sia certo.</p>	<p>DPR n. 602/1973, art. 77 (Iscrizione di ipoteca).</p> <p>1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.</p> <p><i>1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.</i> (1)</p> <p>2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da</p>
---	---

<p>2. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro dodici mesi, è iscritta ipoteca ad un solo cespite se il valore di mercato del cespite è capiente, ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica.</p> <p>3. Decorsi due anni dall'iscrizione ipotecaria senza che il debito sia stato estinto, il concessionario può procedere all'espropriazione dopo sei mesi dalla messa in mora, fermo restando la facoltà del debitore di estinguere il proprio debito in corso di procedura espropriativa.</p>	<p>sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.</p> <p>2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.</p> <p>-----</p>
<p>Nota (1): Il comma 1-bis è stato così modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Qualora non venisse convertito in legge, tornerebbe in vigore la norma precedente il cui testo è il seguente: <i>"a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede e' inferiore complessivamente a:</i> 1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 2) ottomila euro, negli altri casi".</p>	

Articolo 2 Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

L'articolo 2 del disegno di legge interviene sul potere di rateizzazione del debito tributario previsto dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, portando il numero di rate mensili da 72, eventualmente prolungabile una sola volta per altri 72 mesi, direttamente a 144 (corrispondenti a 12 anni).

Inoltre, mentre la normativa nazionale prevede che tale dilazione sia concedibile dall'agente della riscossione a richiesta del contribuente "nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso", la norma stabilisce che tale **dilazione sia concessa su semplice richiesta e che essa comporti il pagamento degli interessi legali** anziché del tasso del 4,5% annuo previsto dall'articolo 21 del D.P.R. n. 602/1973.

Infine, si prevede che, per accedere alla rateizzazione, il debitore stipuli una apposita polizza fideiussoria, che invece la normativa nazionale non prevede più a seguito dell'abrogazione disposta dall'articolo 83, comma 23, del D.L. n. 112/2008, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La successiva tabella confronta le previsioni dell'articolo 2 del disegno di legge con il testo degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo n. 602/1973.

<p>Disegno di legge n. 871, art. 2.</p> <p>1. A richiesta del contribuente, le somme iscritte a ruolo possono essere dilazionate fino ad un massimo di 144 rate mensili.</p>	<p>DPR n. 602/1973, art. 19 (Dilazione del pagamento)</p> <p>1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un</p>
---	---

<p>2. Alla dilazione concessa sono applicati unicamente gli interessi legali.</p> <p>3. E' richiesta polizza fideiussoria se il debito per imposte, tasse e /o contributi è superiore a cento migliaia di euro.</p>	<p>massimo di settantadue rate mensili.</p> <p>1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.</p> <p>1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. ⁽²⁾</p> <p>1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. ⁽³⁾</p> <p>3. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:</p> <p>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</p> <p>b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;</p> <p>c) il carico non può più essere rateizzato.</p> <p>4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.</p> <p style="text-align: center;">DPR n. 602/1973, art. 21 Interessi per dilazione di pagamento</p> <p>In vigore dal 1 luglio 1999</p> <p>Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo ⁽⁴⁾</p> <p>L'ammontare degli interessi dovuti è determinato con il provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.</p> <p>I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.</p>
<p>Note:</p> <p>(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. B), D.L. 2 marzo 2012, n. 16.</p> <p>(3) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. C), D.L. 2 marzo 2012, n. 16.</p> <p>(4) Misura così stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 2009, dall'art. 3, comma 1, D.M. 21 maggio 2009. La misura nel testo precedente era fissata al sei per cento, e successivamente modificata: - nella misura del 4%, a decorrere dal 1° luglio 2003, dall'art. 4, comma 1, D.M. 27 giugno 2003.</p>	

Articolo 3 Somme che possono essere rimosse dall'agente della riscossione

Il **comma 1** individua ciò che l'agente della riscossione operante in Sicilia può richiedere, **qualunque sia la natura del credito**. La norma sembra, pertanto, diretta a stabilire che l'agente possa richiedere al debitore esclusivamente l'importo del credito e degli interessi legali escludendo, a differenza della corrispondente normativa nazionale, il suo potere di esigere tramite ruolo anche sanzioni e sovrattasse scaturenti da imposte e contributi non regolarmente pagati.

Il comma 2 stabilisce che l'agente possa richiedere il pagamento delle sanzioni e degli interessi legali solo decorsi 180 giorni dalla notifica della cartella senza che il debitore abbia provveduto in alcun modo al pagamento di quanto dovuto.

Articolo 4 Decorrenza

L'articolo 4 **estende l'efficacia delle disposizioni del disegno di legge alle cartelle di pagamento emesse e che risultano regolarmente notificate alla data di entrata in vigore della legge.** Pertanto, si prevede che dalla suddetta data inizia a decorrere il termine di 180 giorni per il pagamento della somma corrispondente alle sole imposte, tasse e/o contributi definitivamente accertati, con l'esclusione di interessi e sanzioni.

Articolo 5 Fermo amministrativo

L'articolo 5 del disegno di legge **limita l'applicazione nella Regione dell'articolo 86 del D.P.R. n. 602/1973 ai soli debiti superiori a 10 mila euro.** Il predetto articolo 86 consente al concessionario, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, di disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri del debitore o dei coobbligati, mediante iscrizione nei registri mobiliari.

INDICE

<i>D.P.R. 29-9-1973 n. 602, artt. 19, 21, 77 e 86</i>	8
<i>D.L. 6-12-2011 n. 201, art. 10</i>	11
<i>Sentenza Corte Costituzionale del 25 maggio 1999, n. 186</i>	12
<i>Sentenza Corte Costituzionale 31 ottobre 1995, n. 471</i>	17

D.P.R. 29-9-1973 n. 602, artt. 19, 21, 77 e 86

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

Art. 19 (*Dilazione del pagamento*) [\(75\)](#)

In vigore dal 2 marzo 2012

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. [\(77\)](#)

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. [\(81\)](#) [\(86\)](#)

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. [\(82\)](#)

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'[articolo 77](#) solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. [\(82\)](#)

[2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. [\(78\)](#)]

3. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: [\(83\)](#)

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. [\(79\)](#)

[4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. [\(76\)](#) [\(80\)](#) [\(84\)](#) [\(85\)](#)]

(75) Articolo modificato dall'[art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920](#), dall'[art. 3, D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506](#), dall'[art. 3, L. 28 febbraio 1980, n. 46](#), dall'[art. 5, comma 4, lettera 0a\), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#), dall'[art. 24, comma 2,](#)

lettera b), L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.

(76) Comma abrogato dall'art. 83, comma 23, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(77) Comma così modificato dall'art. 1, commi 126 e 145, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'art. 36, comma 2-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, e, successivamente, dall'art. 83, comma 23, lett. a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(78) Comma abrogato dall'art. 36, comma 2-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

(79) Comma così modificato dall'art. 83, comma 23, lett. b), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(80) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, poi così modificato dal comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, dal comma 145 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, dal comma 2-bis dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(81) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

(82) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

(83) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

(84) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 2-ter dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(85) Vedi, anche, il comma 20 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(86) Vedi, anche, l'art. 10, comma 13-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 21 Interessi per dilazione di pagamento (1) (2) (3) .

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'[articolo 19](#), comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo (4).

L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'[art. 20](#) e dal presente articolo (3).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 9, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

(2) Vedi, anche, l'art. 2, d.l. 4 marzo 1976, n. 30, conv. in l. 2 maggio 1976, n. 160 e l'art. 3, comma 141, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

(3) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 4 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l' articolo 3, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009 , ha previsto che gli interessi per dilazione del pagamento, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.

(4) Comma così sostituito dall'art. 9, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46

Art. 77 (Iscrizione di ipoteca) ⁽³²²⁾ ⁽³²⁷⁾

In vigore dal 2 marzo 2012

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'[articolo 50](#), comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. ⁽³²³⁾

1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. ⁽³²⁶⁾

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'[articolo 79](#), il

concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

(324)

2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1. (325) (328)

(322) Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 che ha sostituito l'intero Titolo II, a decorrere dal 1° luglio 1999.

(323) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(324) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(325) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, lettera u-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(326) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, lettera d), D.L. 2 marzo 2012, n. 16; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 3, comma 6, del medesimo D.L. 16/2012.

(327) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal comma 26-quinquies dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 16-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, aggiunto dal comma 7 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e il comma 2-ter dell'art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(328) Vedi, anche, la lettera gg-decies) del comma 2 dell'art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati) (351) (355) (356) (357) (358) (359)

In vigore dal 9 giugno 2001

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'[articolo 50](#), comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. (352) (353) (354)

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. (353)

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'[articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

(351) Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 che ha sostituito l'intero Titolo II, a decorrere dal 1° luglio 1999.

(352) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(353) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 189 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

(354) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 318 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 3-7 novembre 2008, n. 364 (Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86, nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, e quale interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione.

(355) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 149 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 86, come modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(356) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile–8 maggio 2007, n. 161 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

(357) La Corte costituzionale, con ordinanza 4–17 luglio 2007, n. 297 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 49, 57 e 86, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione.

(358) Per la disciplina applicabile fino al 30 giugno 1999, cfr. art 91–bis, testo previgente del presente decreto.

(359) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 41 dell'*art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*. Il regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli autoscafi è stato approvato con *D.M. 7 settembre 1998, n. 503*. Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*, come modificato dal comma 26–quinquies dell'*art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

D.L. 6–12–2011 n. 201, art. 10

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

TITOLO III Consolidamento dei conti pubblici

Capo I Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

Art. 10 Regime premiale per favorire la trasparenza

In vigore dal 2 marzo 2012

13–quater. All' *articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:

a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;

b) del debitore, in tutti gli altri casi.

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

c) le modalità di erogazione del rimborso»;

d) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1»;

e) al comma 7-ter, le parole: «sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore». ⁽²⁶⁾

13-quinquies. Il decreto di cui all' [articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013. ⁽²⁶⁾

13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽²⁶⁾

⁽²⁶⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Sentenza Corte Costituzionale del 25 maggio 1999, n. 186

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso notificato il 27 marzo 1997 e depositato il 7 aprile 1997, la Regione Siciliana ha proposto giudizio di legittimità costituzionale nei riguardi dell'[art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669](#), comma 1, lettera a, e dell'[art. 7 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669](#) (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997 n. 30](#).

La prima delle disposizioni impugnate modifica l'[art. 26 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43](#), comma 1, primo periodo (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'[art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986 n. 657](#)), che prevede gli obblighi del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi, nominato nei casi in cui in un ambito territoriale sia vacante la concessione amministrativa per il servizio di riscossione. La disposizione originaria prevedeva che il commissario "risponde del non riscosso come riscosso": la disposizione modificativa, impugnata, introduce la facoltà per il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, "di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo".

Ad avviso della ricorrente, l'amministrazione regionale "interessata" di cui è parola nel comma in questione non potrebbe che essere quella della Regione Siciliana, unica dotata di competenza legislativa concorrente in materia di riscossione dei tributi alla stessa spettanti. Poiché la Regione Siciliana ha istituito e disciplinato, con la legge regionale n. 35 del 1990, il servizio di riscossione, prevedendo la nomina, da parte dell'assessore regionale, del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, senza innovare, quanto agli obblighi di quest'ultimo, l'[art. 26 del D.P.R. n. 43 del 1988](#) nel suo testo originario, dalla disposizione impugnata discenderebbe l'illogica conseguenza che l'eventuale esonero dall'obbligo del non riscosso come riscosso, anziché essere inserito tra le clausole del provvedimento assessorile di affidamento del servizio, verrebbe rimesso ad un atto del Ministro pressoché unilaterale (col solo parere della Regione), incidente sulle casse regionali. Onde la norma impugnata limiterebbe arbitrariamente la potestà regionale di riscossione dei tributi, contrastando con il combinato disposto degli [artt. 17 e 36 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946 n. 455](#) (statuto speciale) e con l'[art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965](#).

In linea subordinata, per il caso non si ritenesse possibile riconoscere il potere di esonero alla Regione, la ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto si prevede un semplice parere della Regione, anziché l'intesa con la medesima, che sarebbe lo strumento giuridico più idoneo a disciplinare i rapporti fra Stato e Regione in materie "interferenti".

2.- Una seconda censura investe l'[art. 7 del decreto legge n. 669 del 1996](#), che dispone la riserva a favore dell'erario delle entrate derivanti dal decreto medesimo, destinandole a finalità di copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e di risanamento del bilancio statale.

Secondo la ricorrente, varie disposizioni del Capo I del decreto legge darebbero luogo a incrementi di entrata non conseguenti a nuove imposizioni o ad aumenti di aliquote di tributi esistenti, ma a semplici rimodulazioni della base imponibile di tributi il cui gettito è devoluto alla Regione. Essi non costituirebbero dunque "nuove entrate tributarie", suscettibili, secondo la previsione dell'[art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965](#), di essere riservate con legge all'erario per essere destinate "alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato". Mancando ogni indicazione dei criteri di selezione fra nuove entrate e ciò che non lo è, verrebbe meno la possibilità di controllare il corretto esercizio della deroga al principio della devoluzione del gettito alla Regione, e verrebbe meno la prevedibilità delle decisioni ministeriali di applicazione della norma impugnata, con violazione del principio di certezza del diritto.

3.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo l'Avvocatura erariale, lo stabilire, in casi particolari, l'esonero dall'obbligo del non riscosso come riscosso a beneficio del commissario, che non è un imprenditore come il concessionario, non potrebbe essere lasciato al potere della Regione, specie se si considera che la riscossione riguarda anche tributi che non sono di spettanza della Regione. La previsione del parere della Regione sarebbe poi in linea con il principio di leale collaborazione.

Quanto all'[art. 7 del decreto legge n. 669 del 1996](#), non si comprenderebbe quali siano le norme che comporterebbero entrate senza influire sulle aliquote. "Nuove entrate", comunque, sarebbero tutte quelle che, modificando il meccanismo impositivo (base imponibile, aliquota o altro), producono maggior gettito.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso della Regione Siciliana solleva due distinte questioni, relative rispettivamente all'[art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669](#), comma 1, lettera a, e all'[art. 7 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669](#) (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997 n. 30](#).

In relazione alla seconda questione, concernente una norma che riserva all'erario le entrate derivanti dal medesimo [decreto legge n. 669 del 1996](#), questa Corte ha disposto in via istruttoria, con ordinanza del 22 - 31 marzo 1999, l'acquisizione di informazioni e documenti.

2.- In questa sede resta dunque da decidere solo la prima questione, concernente una disposizione la quale prevede la facoltà del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'Amministrazione regionale interessata, di stabilire con proprio decreto, in situazioni particolari, l'esonero del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi dall'obbligo del "non riscosso come riscosso". Essa violerebbe, secondo la ricorrente, il combinato disposto degli [articoli 17 e 36 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946](#), relativi rispettivamente alla potestà legislativa concorrente e all'autonomia finanziaria della Regione Siciliana, in quanto attribuirebbe al Ministro delle finanze un potere di disporre che dovrebbe spettare all'assessore regionale cui è demandata la nomina del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi; in subordine, la ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la disposizione impugnata si limiterebbe a prevedere il

parere della Regione interessata, anziché l'intesa con la medesima, come sarebbe necessario per disciplinare i rapporti fra Stato e Regione in materie "interferenti".

3.- L'anzidetta questione non è fondata.

La disposizione impugnata si limita ad apportare una modifica all'[art. 26 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43](#), cioè del decreto legislativo che, sulla base della delega di cui all'[art. 1 della legge 4 ottobre 1986 n. 657](#), ha disciplinato la istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. Mentre il testo previgente prevedeva in ogni caso l'obbligo del commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi, di rispondere del "non riscosso come riscosso", secondo il principio tradizionalmente affermato dalla legislazione in materia di riscossione di tributi demandata a soggetti diversi dall'Amministrazione finanziaria, e ribadito dall'[art. 1 della legge n. 657 del 1986](#), comma 1, lettera f, n. 5 (ancorché oggi in via di superamento, dopo che la [legge 28 settembre 1998 n. 337](#), contenente "delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione", ha previsto l'eliminazione di tale obbligo anche per i concessionari della riscossione: art. 1, comma 1, lettera c), il nuovo testo prevede invece la facoltà del Ministro delle finanze di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo.

Nell'ambito della Regione Siciliana, però, spettando alla Regione medesima tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione di quelle enumerate ([art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074](#), contenente "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria"), ed essendo ad essa riconosciuta una potestà legislativa concorrente o sussidiaria in materia tributaria, mentre, in assenza di disciplina regionale, si applica nella Regione la legislazione tributaria dello Stato ([art. 6 del D.P.R. n. 1074 del 1965](#) citato), alla istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi provvede la legge della Regione, ferma restando l'applicazione anche a tale Regione dei principi risultanti dalla [legge n. 657 del 1986](#) e dal [D.P.R. n. 43 del 1988](#): in tal senso dispone espressamente l'[art. 132 del D.P.R. n. 43 del 1988](#) stesso.

In effetti la Regione ha disciplinato la materia con legge regionale 5 settembre 1990 n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), il cui articolo 1 stabilisce espressamente che "le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43](#) e successive modifiche si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge e dalle altre norme regionali vigenti in materia".

La stessa legge regionale, all'[art. 18](#), prevede la nomina – s'intende, da parte dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze (cfr. [art. 2, comma 2, della stessa legge](#)) – del "commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, previsto dall'[art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43](#) e successive modifiche". Il comma 3 del medesimo [art. 18](#) della legge regionale n. 35 del 1990 stabilisce poi – in perfetta corrispondenza con quanto dispone l'[art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 43 del 1988](#) – che "al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto dagli [articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43](#) e successive modifiche".

Come si vede, il rinvio "mobile" alle disposizioni del [D.P.R. n. 43 del 1988](#) e alle "successive modifiche" dello stesso, stabilito in via generale dall'[art. 1](#) della legge regionale n. 35 del 1990, è ribadito espressamente a proposito dell'[art. 26 del D.P.R. n. 43 del 1988](#) stesso, su cui ha inciso la modifica recata dall'impugnato [art. 5 del decreto legge n. 669 del 1996](#), comma 1, lettera a. Da un lato, dunque, il [D.P.R. n. 43 del 1988](#) ([art. 132](#)) riconosce pienamente la competenza regionale a disciplinare la materia della riscossione, anche in deroga alle singole disposizioni dello stesso decreto, purché in conformità ai principi che si desumono da esso e dalla [legge n. 657 del 1986](#) (legge statale di delega). Dall'altro lato la legge regionale, nell'esercitare tale competenza, espressamente ribadisce l'applicabilità nella Regione Siciliana del decreto legislativo statale e delle

sue successive modifiche, salve le deroghe recate dalla legge regionale, e in particolare prevede che si applichino nella Regione l'art. 26 del decreto governativo e le sue successive modifiche, e pertanto anche la modifica ad esso recata dalla disposizione qui contestata.

L'efficacia di quest'ultima nell'ambito della Regione – fino ad eventuali nuovi interventi legislativi regionali – dipende dunque proprio da ciò che ha disposto, in armonia con il sistema delle norme di attuazione statutaria e con le stesse statuizioni del [D.P.R. n. 43 del 1988](#), il legislatore regionale.

La ricorrente non può avere perciò ragione di doglianza per il solo fatto che trova applicazione anche nel suo territorio la nuova disposizione, che prevede la facoltà di esonerare, in situazioni particolari, il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dall'obbligo del "non riscosso come riscosso"; né è in alcun modo lesa la competenza legislativa, in materia di riscossione dei tributi, della Regione Siciliana, la quale potrà se del caso intervenire con proprie leggi, purché sempre nel rispetto dei principi derivanti dalla legislazione statale, a regolare anche questo particolare aspetto della disciplina della riscossione.

4.- Nemmeno ha fondamento la censura secondo cui il Ministro delle finanze, sulla base della disposizione impugnata, verrebbe ad esercitare anche negli ambiti territoriali della Regione Siciliana, e nei confronti dei commissari governativi nominati dall'Assessore regionale, il potere di esonero in questione, in violazione della competenza spettante alla Regione in materia.

Tale potere di esonero si esercita mediante un atto avente la natura e i caratteri di provvedimento amministrativo, non normativo. Infatti la norma statale configura una "facoltà" del Ministro, che può esercitarsi "in situazioni particolari", cioè in vista di specifiche esigenze che si manifestino a riguardo di singoli commissari governativi, e dunque con effetto limitato ai singoli ambiti territoriali di riscossione affidati ai commissari governativi destinatari del provvedimento di esonero, e alle situazioni prese in considerazione.

In Sicilia, come si è detto, il servizio di riscossione è istituito e disciplinato dalla Regione; e la legge regionale che lo disciplina espressamente stabilisce – in conformità al sistema risultante dallo statuto ([art. 20 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946](#)) e dalle norme di attuazione ([art. 8 del D.P.R. n. 1074 del 1965](#)) – che "le attribuzioni del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, nonché quelle del Ministro dell'interno e degli altri Ministri, previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43](#) e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nonché dall'Assessore regionale per gli enti locali e dagli altri Assessori regionali competenti" (art. 2, comma 1, della legge regionale n. 35 del 1990).

Se ne desume pianamente che anche la potestà di esonerare il commissario governativo, in situazioni particolari, dall'obbligo del non riscosso come riscosso, attribuita al Ministro delle finanze (d'intesa con quello del tesoro) dall'[art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 43 del 1988](#) come modificato dall'[art. 5 del decreto legge n. 669 del 1996](#), è esercitata in Sicilia, cioè con riguardo ai commissari governativi nominati per gli ambiti di riscossione inclusi nel territorio siciliano, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in forza del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 35 del 1990 e dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 35 del 1990. Non si può dubitare, infatti, che si tratti di un provvedimento amministrativo che, per il territorio siciliano, rientra nelle competenze della Regione: è quest'ultima, ai sensi dell'[art. 132 del D.P.R. n. 43 del 1988](#), che istituisce e disciplina il servizio di riscossione dei tributi; in particolare, è di spettanza dell'Assessore regionale la nomina del commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione (cfr., esplicitamente, l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 35 del 1990). La impugnata disposizione modificativa dell'[art. 26 del D.P.R. n. 43 del 1988](#) non si propone, d'altra parte, di incidere sul particolare riparto delle competenze in materia che vale per la Regione Siciliana, ma semplicemente di consentire all'organo amministrativo competente (il

Ministro, in via generale; l'Assessore regionale, nello speciale ordinamento del servizio di riscossione che trova applicazione in Sicilia) la facoltà di esonerare, in casi particolari, il commissario governativo dall'obbligo del non riscosso come riscosso.

5.- L'argomento che la ricorrente adduce per sostenere che al Ministro sarebbe stato attribuito il potere di provvedere anche per gli ambiti della riscossione compresi nel territorio siciliano, tratto dalla menzione, nella disposizione impugnata, del parere obbligatorio della "Amministrazione regionale interessata", si fonda in realtà su di un equivoco. La ricorrente ritiene che l'Amministrazione regionale di cui è parola non possa che essere quella della Regione Siciliana, unica dotata di competenza propria, sia pure concorrente, in materia di riscossione dei tributi erariali ad essa spettanti. In realtà, il testo originario del decreto legge si limitava a prevedere che il Ministro delle finanze provvedesse "sentito il Ministro del tesoro". L'attuale formulazione della norma deriva da un emendamento introdotto in sede di conversione dalle Commissioni riunite V e VI del Senato, in cui si prevedeva che il Ministro delle finanze agisse "d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito l'ente eventualmente interessato" (cfr. Atti Senato, Assemblea, Commissioni 5a e 6a riunite, seduta del 22 gennaio 1997, pag. 32, e seduta del 23 gennaio 1997, pag. 14), e da una ulteriore proposta di modifica formulata dal Governo e accolta dall'assemblea del Senato, tendente a sostituire la menzione dell'"Amministrazione regionale interessata" a quella dell'"ente eventualmente interessato", al fine di evitare che la consultazione potesse riguardare anche il Comune (cfr. Atti Senato, sedute del 5 febbraio 1997, pagg. 29 e 43). L'aula invece respinse un emendamento tendente a inserire la menzione dell'intesa con i Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano eventualmente interessate, senza che il Governo, pur interpellato, si esprimesse sulla tesi secondo cui la facoltà del Ministro delle finanze non dovrebbe trovare applicazione nelle Regioni a statuto speciale (cfr. *ivi*, pagg. 39-40 e 49).

Il parere cui la norma fa riferimento è dunque previsto in funzione dell'interesse che la Regione (come l'ente locale minore) può avere nella riscossione, la cui disciplina unitaria riguarda non solo i tributi erariali, ma anche i tributi e le altre somme già riscossi tramite le esattorie di spettanza di "altri enti pubblici non economici", nonché altri tributi ed entrate regionali e locali (cfr. [art. 2 del D.P.R. n. 43 del 1988](#), comma 1, lettere a, c, d, f): non ha a che fare, invece, con l'eventualità di una potestà regionale concorrente in materia di riscossione, quale sussiste in Sicilia, e che si traduce nell'esercizio da parte dell'amministrazione regionale dei compiti, inerenti alla riscossione, che la legge attribuisce, per il restante territorio nazionale, all'Amministrazione statale.

Piuttosto, come il parere regionale, previsto dalla norma statale in relazione al provvedimento ministeriale in questione, è riconducibile all'interesse della Regione (o, più ampiamente, dell'Amministrazione territoriale specificamente coinvolta) in quanto destinataria, insieme allo Stato, del gettito dei tributi riscossi, così, simmetricamente, in Sicilia, ove il servizio di riscossione è istituito e disciplinato dalla Regione, ma opera anche con riguardo a gettiti tributari riservati, sia pure in via eccezionale, allo Stato ([art. 36, secondo comma, del R.D.Lgs. n. 455 del 1946](#); [art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965](#), primo comma, seconda parte, e secondo comma), si deve ritenere, in forza del principio di leale collaborazione, che il provvedimento regionale di esonero, in situazioni particolari, del commissario governativo dall'obbligo del non riscosso come riscosso presupponga a sua volta la preventiva consultazione dell'amministrazione statale delle finanze.

Così ricostruita la portata della disposizione impugnata, essa è immune dalle censure mosse dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 5 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669](#), comma 1, lettera a) (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito in

legge, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997 n. 30](#), sollevata, in riferimento agli [articoli 17 e 36 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946](#) e alle norme di attuazione di cui al [D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074](#), dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe;

b) si riserva, all'esito dell'istruttoria disposta con l'ordinanza del 22 - 31 marzo 1999, la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 7 del decreto legge n. 669 del 1996](#) predetto, sollevata, in riferimento agli [articoli 17 e 36 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946](#) e alle norme di attuazione di cui al [D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074](#), dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Sentenza Corte Costituzionale 31 ottobre 1995, n. 471

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Col presente conflitto di attribuzione, la Regione Siciliana si duole del fatto che il Ministro delle finanze, con nota 10 agosto 1994, pervenuta il 15 settembre 1994, confermando il parere espresso con nota 24 novembre 1993 dal direttore centrale dello stesso ministero, abbia rifiutato l'apertura di un conto corrente postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione delle tasse di concessione governativa proprie della stessa Regione, riordinate con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.

Sostiene la ricorrente che in tal modo risulterebbero violati gli [artt. 36 e 20 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455](#) (statuto Siciliano) nonché gli [artt. 2 e 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074](#) (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria). Da un lato, infatti, gli [artt. 20 e 36 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455](#) (statuto) attribuiscono alla Regione potestà esecutiva ed amministrativa in tutte le materie in cui la stessa ha competenza legislativa, e potestà legislativa concorrente in ordine alla istituzione di tributi propri nonché in ordine ai tributi erariali ad essa attribuiti; mentre l'art. 8 delle norme di attuazione consente alla Regione di avvalersi, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale.

2.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri eccepisce, come primo motivo di inammissibilità, la tardività della proposizione del conflitto, dal momento che la nota ministeriale impugnata (del 10 agosto 1994) si era limitata a confermare la precedente nota del 24 novembre 1993.

L'eccezione non è condivisibile.

In tema di individuazione dell'atto che determina una invasione di competenza, occorre distinguere le ipotesi di atti (confermativi, esplicativi, esecutivi) meramente consequenziali al precedente fondamentale atto (decisivo ai fini della decorrenza dei termini) rispetto alle ipotesi di atti infraprocedimentali, caratterizzati da una propria autonomia che giustifica una differenziata decorrenza dei termini, da riferirsi rispettivamente a ciascun atto infraprocedimentale.

Nella specie, pur non risultando a tutta evidenza la natura dei due menzionati atti ministeriali, sembra doversi riconoscere natura interlocutoria e preparatoria al primo atto, mentre solo il secondo esprime definitivamente la volontà dello Stato in ordine alla richiesta di avvalimento da parte della Regione.

Ed invero, nella nota del novembre 1993, fu il direttore centrale del Dipartimento ad esprimere il dissenso sulla richiesta avanzata dalla Regione "per quanto di competenza di questa Direzione centrale"; solo in seguito alle controsservazioni espresse in replica da quest'ultima, il Ministro fece proprio il "parere contrario" espresso dal Direttore centrale, comunicandolo definitivamente alla Regione.

Non ha quindi pregio il richiamo al costante orientamento di questa Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per conflitti di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la

competenza contestata. Solo in tali ipotesi infatti "si deve correttamente parlare di decadenza dall'esercizio dell'azione – azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre disponibile –, per il fatto che in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e per il quale è già inutilmente spirato il termine di proponibilità del ricorso" ([sent. n. 525 del 1990](#)). Situazione, che, come si è evidenziato, non ricorre nel caso di specie.

3.– Questa Corte ritiene invece fondata la seconda eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio, secondo cui la questione di un preteso obbligo di avvalimento non è materia di conflitto di attribuzione, in quanto il dissenso dello Stato non determina una invasione della sfera di competenza regionale.

Senza esaurire in questa sede tutta la problematica in materia, va premesso che la Regione Siciliana ha istituito e disciplinato il proprio servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate (legge regionale 5 settembre 1990, n. 35), e che l'[art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158](#) (modificando la [legge 16 maggio 1970, n. 281](#)) ha stabilito che "all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni".

Anche alla luce di queste sopravvenute disposizioni, l'invocato art. 8 delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana va inteso come possibilità per la Regione di avvalersi degli uffici periferici dell'amministrazione statale (per motivi di semplificazione e di economicità), sempre che la richiesta di avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e "fino a quando non sarà diversamente disposto".

Ne deriva che – come deduce il Presidente del Consiglio – l'Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire l'avvalimento, esercita una attività che non riguarda né pregiudica la competenza regionale di chiedere di avvalersi degli uffici statali, e che pertanto non integra gli estremi di invasività necessari per il sorgere di un conflitto di attribuzione.

P.Q.M.


La Corte Costituzionale

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alle note del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94 e 24 novembre 1993, n. 3/2138/93.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 7 - 2012

Disegno di legge n. 869

Interventi per favorire gli investimenti delle imprese nel territorio della Regione

Note di lettura e riferimenti normativi

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 19 marzo 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello
Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri
Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro
Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino
Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	869
Titolo	Interventi per favorire gli investimenti delle imprese nel territorio della Regione
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Il Commissione
Relazione tecnica	Parere Ragioneria generale della Regione

Con nota prot. n. 2221/SG-LEG-PG del 2 marzo 2012, è stato trasmesso per l'esame alla Commissione bilancio il disegno di legge in oggetto. Lo stesso è stato, altresì, trasmesso per il parere alla Commissione attività produttive.

Segnaliamo, preliminarmente, **che l'articolo 1 del disegno di legge ripropone, con modifiche, le disposizioni dell'articolo 62 della legge finanziaria per l'anno 2012, che si riporta di seguito:**

Art. 62. Costituzione Fondo di garanzia

1. Gli immobili di proprietà della Regione, sino alla concorrenza di 500.000 migliaia di euro, sono conferiti in un apposito Fondo immobiliare, istituito presso un soggetto pubblico o privato a totale partecipazione regionale, destinato a garanzia di interventi in favore di imprese per favorire investimenti nel territorio della Regione e/o per ridurre lo stock del debito pubblico regionale attraverso la dismissione dei cespiti che non generano reddito.

2. Una quota del fondo di cui al comma 1 sino a concorrenza di 100.000 migliaia di euro è destinata a favorire interventi nel settore del 'piccolo fotovoltaico'. Gli interventi di cui al presente comma sono fissati nella misura massima di 100 migliaia di euro per singolo beneficiario.

3. Le modalità di funzionamento del Fondo, di rendimento dei cespiti conferiti, di concessione delle garanzie nonché la determinazione degli immobili da conferire sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

Art.	Oggetto della norma	Effetti finanziari	Note
1	Costituzione di un fondo immobiliare a gestione separata	Conferimento immobili di proprietà della Regione	<p>Il comma 1 prevede che una parte degli immobili di proprietà regionale, sino alla concorrenza di 1.000 migliaia di euro (1.000.000 di migliaia di euro nell'emendamento 1.1 a firma del Governo), siano conferiti in un apposito fondo immobiliare gestito da IRFIS Finsicilia, destinato a favorire gli investimenti delle imprese nel territorio della Regione, con destinazione prioritaria al settore del piccolo fotovoltaico¹.</p> <p>Il comma 2 dispone che gli oneri relativi alla costituzione del fondo nonché quelli per gli adempimenti tecnico-legali connessi al conferimento allo stesso degli immobili della Regione siano posti a carico del bilancio di IRFIS Finsicilia.</p> <p>Il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da</p>

¹ L'articolo 3, comma 1, lettera u) del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 maggio 2011, n. 52804, definisce "piccoli" gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1.000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche.

			<p>emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo e si proceda all'individuazione del patrimonio immobiliare da conferire al fondo.</p> <p>Segnaliamo che, nel parere reso dalla Ragioneria generale della Regione sul disegno di legge con nota prot. n. 6960/B1 del 7 febbraio 2012, si afferma che da tali previsioni non discendono nuovi o maggiori oneri diretti sul bilancio regionale, fermo restando che l'attivazione del fondo rimane subordinata al reale conferimento degli immobili e nei limiti del valore degli stessi. Dalla relazione illustrativa, tuttavia, appare desumersi che l'individuazione e la valutazione degli immobili da destinare al Fondo possano comportare oneri a carico del bilancio della Regione per spese riguardanti le perizie dei beni da conferire.</p>
2	Costituzione fondo di garanzia diretta		<p>Il comma 1, modificando l'articolo 46 della legge regionale n. 50/1973, istituisce un fondo di garanzia diretta per favorire operazioni di investimento da parte delle imprese operanti nel territorio della Regione.</p> <p>Il comma 2 prevede che la garanzia sia concessa anche per i finanziamenti relativi al settore del piccolo fotovoltaico, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia.</p> <p>Il comma 3 dispone che le dotazioni finanziarie esistenti nel fondo istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 25/1993 siano destinate prioritariamente alle imprese beneficiarie della garanzia diretta, attraverso prestiti partecipativi nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti previsti.</p> <p>Il comma 4 stabilisce che, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo e siano individuate le risorse da destinare ad integrazione di quelle già esistenti presso l'IRFIS Finsicilia, mediante un riordino dei fondi a gestione unificata per il credito all'industria e, pertanto, senza alcun aggravio per la finanza regionale.</p>

Riguardo all'articolo 1, si segnala che la norma demanda ad un successivo atto amministrativo l'individuazione dei beni immobili da conferire al Fondo; data l'entità dello stesso (ben un miliardo

di euro) sarebbe più opportuno che il Governo procedesse ad individuare subito, anche in linea di massima, i beni da conferire.

Riguardo all'articolo 2, si evidenzia che, nel testo vigente, l'articolo 46 della legge regionale n. 50/1973 prevede il rilascio di garanzie sussidiarie, non escutibili a prima richiesta, o integrative, in aggiunta a garanzie reali incapianti per valore. **La trasformazione della garanzia da sussidiaria a diretta può comportare un aggravio dell'esposizione debitoria della Regione** che, oltretutto, non è quantificato dalla norma, che demanda ad un successivo atto amministrativo l'individuazione delle modalità attuative e dell'ammontare complessivo della dotazione del Fondo di garanzia per il credito industriale presso l'IRFIS Finsicilia. Non sembra, pertanto, condivisibile l'inciso *,senza alcun aggravio per la finanza regionale,* contenuto al comma 4.

Le entrate derivanti da valorizzazione di beni immobili nei documenti contabili per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014

La relazione illustrativa del disegno di legge n. 869 indica che il valore dell'intero patrimonio censito, costituito dai beni di proprietà regionale e dai beni degli enti e delle aziende ammonta rispettivamente a circa 1,5 miliardi di euro e 3,5 miliardi di euro senza, però, fornire ulteriori informazioni in ordine ai criteri ed ai dati sui quali si basa tale stima. In tal senso il documento depositato dal Governo in Commissione bilancio nel corso della seduta del 15 marzo 2012, ritiene necessaria una *"riconsiderazione della stima delle entrate derivanti dal processo di valorizzazione del patrimonio regionale sulla quale la Corte dei conti ha più volte avanzato obiezioni circa la congruità e la tenuta delle stime rispetto alla effettiva realizzazione"*.

La manovra contabile 2012, sia con le previsioni del bilancio a legislazione vigente che attraverso le norme in finanziaria, attribuisce un rilevante ruolo alle entrate derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili. In particolare, come illustrato dalla tabella 1, il disegno di legge n. 800 prevede, nell'esercizio 2012, **entrate per 202.000 migliaia di euro** derivanti da interventi di valorizzazione del patrimonio regionale.

Valorizzazione del patrimonio regionale <i>(importi in migliaia di euro)</i>				Tab. 1		
Capitolo	Accertato 2009	Accertato 2010	Previsione 2011	Previsioni di competenza		
				2012	2013	2014
4547 Entrate derivanti da interventi di valorizzazione del patrimonio regionale	2.002	207.075	450.000	202.000	2.000	2.000

A ciò si aggiungono, sempre per il 2012, entrate per 550.000 migliaia di euro che il prospetto allegato al disegno di legge n. 801 riconduce, indistintamente, sia all'articolo 39 che all'articolo 53.

L'**articolo 39** (*Interventi di riordino degli IACP e degli enti sottoposti a vigilanza da parte dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità*) prevede l'alienazione dei beni immobili degli Istituti autonomi case popolari non destinati a finalità di edilizia residenziale, sociale, sovvenzionata o altrimenti assistita.

L'**articolo 53** (*Accelerazione procedure per la valorizzazione dei beni immobili*) introduce modifiche alla legge regionale n. 17/2004. In particolare, si modifica il comma 1 dell'articolo 9 abrogando, in tema di costituzione del soggetto giuridico di scopo per la valorizzazione dei beni immobili, il riferimento al soggetto privato da scegliere con il ricorso a procedure di evidenza pubblica. Tra i beni immobili da valorizzare si inseriscono anche quelli appartenenti al demanio

marittimo e si prevede la possibilità di conferire i beni immobili strumentali della Regione (e degli altri enti individuati dal medesimo articolo 9) anche per garantire operazioni finanziarie.

Ricordiamo, altresì, il disposto dell'**articolo 62** (*Costituzione fondo di garanzia*) che, come già detto, ha contenuto analogo a quello dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

L'**articolo 54** (*Attuazione del piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale*) prevede, infine, per l'attuazione del Piano straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 11 della finanziaria regionale 2011, la concessione del patrimonio regionale a soggetti privati con le procedure relative a *concessioni di lavori pubblici* ed a *promotore finanziario, società di progetto e disciplina per la locazione finanziaria per i lavori*.

Sarebbe, pertanto, opportuno, dato il rilevante ruolo attribuito alla valorizzazione dei beni immobili nell'ambito della manovra contabile ancora in corso di esame da parte del Parlamento regionale, **che il Governo fornisca alla Commissione chiarimenti circa il coordinamento delle citate disposizioni con quelle del disegno di legge in esame**. Come già rilevato nel documento n. 35/2011, questo Servizio esprime forte preoccupazione in ordine alle gravi conseguenze per gli equilibri finanziari della Regione derivanti da un eventuale mancato o parziale conseguimento di entrate poste a fondamento della manovra proposta dal Governo.

RIFERIMENTI NORMATIVI
CONTENUTI NEL TESTO E NEGLI EMENDAMENTI A.1 E A.2

INDICE

<i>L.R. 21 dicembre 1973 n. 50, artt. 43 e 46</i>	8
<i>L.R. 1 settembre 1993 n. 25, art. 26</i>	9
<i>L.R. 13 dicembre 1983 n. 119, art. 11</i>	11
<i>Trattato 25 marzo 1957, artt. 107 (ex articolo 87 del TCE) e 108 (ex articolo 88 del TCE)</i>	12
<i>Comunicazione (2008/C 155/02)</i>	13
<i>L.R. 21-9-2005 n. 11, artt. 5 e 11</i>	13
<i>Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia</i>	15
<i>L.R. 1-9-1993 n. 25, art. 26 comma 11</i>	15
<i>D.L. 30-9-2003 n. 269, art. 13 comma 10</i>	17
<i>D.Lgs. 28-8-1997 n. 281, art. 8</i>	25
<i>D.Lgs. 31-3-1998 n. 112, art. 18 comma 1 lett. r)</i>	27

L.R. 21 dicembre 1973 n. 50, artt. 43 e 46

Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 dicembre 1973, n. 66.

TITOLO II Provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali ⁽²⁴⁾

Art. 43 ⁽²⁵⁾

Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia – IRFIS – è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto ed a carico del bilancio della Regione, un "fondo regionale di garanzia per il credito industriale", di 10 miliardi di lire con un versamento iniziale di 4 miliardi nell'esercizio 1973 e di 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976.

Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi, ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218](#), e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese industriali nonché alle imprese artigiane che realizzino investimenti nel territorio della Regione per la costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive, ivi compresi i servizi reali di cui allo [articolo 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64](#), nonché i centri di ricerca scientifica e tecnologica.

La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese che ne facciano richiesta in concessione ai finanziamenti a medio termine di cui al secondo comma e che non siano in grado di assicurare, sulla base del solo patrimonio immobiliare che verrà a costituirsi o ad aggiungersi nell'azienda da finanziare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell'intera operazione di finanziamento ivi compresa la quota riferita alle scorte .

(24) Per disposizioni relative al presente art. 43, e seguenti, si veda l'[art. 12 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39](#).

(25) Il secondo e terzo comma dell'articolo, già modificati dagli [artt. 8 e 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96](#), sono stati così sostituiti dall'[art. 21 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34](#). Vedi, anche, l'[art. 116, L.R. 3 maggio 2001, n. 6](#).

Art. 46 ⁽²⁸⁾

"La garanzia prevista dall'articolo 43 si esplica nella misura del 75 per cento del finanziamento ed in ogni caso non oltre l'ammontare di lire 6.000 milioni, per la perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione del finanziamento stesso ⁽²⁹⁾.

Qualora il recupero dei crediti sia subordinato alle conclusioni di qualsiasi procedura concorsuale, gli istituti di credito interessati documentano al comitato di gestione del fondo le possibilità reali di recupero e questo, valutata la situazione, procede alla liquidazione provvisoria della perdita presunta nella misura prevista dal precedente comma.

Quando questi casi si verificano viene concordato con l'istituto di credito interessato il comportamento che questo deve seguire nelle procedure, avuto presente l'obiettivo di limitare al minimo la perdita e le spese a carico del fondo.

Eventuali differenze attive e passive tra la perdita definitivamente accertata e la liquidazione provvisoria sono definite tra il fondo e gli istituti di credito interessati secondo le norme vigenti che regolano i rapporti interbancari".

(28) Articolo già sostituito dall'*art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96* e così nuovamente sostituito dall'*art. 10 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119*.

(29) Comma così sostituito dall'*art. 23 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34*.

L.R. 1 settembre 1993 n. 25, art. 26

Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 6 settembre 1993, n. 42.

Art. 26 Prestiti partecipativi.

1. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti partecipativi, di un fondo di investimento di "private equity" orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in conformità alle previsioni del *regolamento (CE) n. 800/2008*, della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008 ⁽⁶⁵⁾.

2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale ⁽⁶⁶⁾.

3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull'andamento economico delle imprese destinatarie; l'onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci ⁽⁶⁷⁾.

4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno ⁽⁶⁸⁾.

5. L'Assessore regionale per l'industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo ⁽⁶⁹⁾.

6. [I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno] ⁽⁷⁰⁾.

7. [Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. Tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento] ⁽⁷¹⁾.

8. [L'entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1 è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato dal comma 4] ⁽⁷²⁾.

9. [Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente

articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo] ⁽⁷³⁾.

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.

11. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'*articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51*, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'*articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51* e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.

12. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.

13. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse Industria e servizi ⁽⁷⁴⁾.

(65) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 17, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevedeva l'art. 32, comma 2, della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23*. Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a quanto sancito dal *Regolamento CE n. 70/2001* della Commissione europea del 12 gennaio 2001.».

(66) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «2. Per l'individuazione delle piccole e medie imprese si applicano le disposizioni emanate al riguardo dall'Unione europea.».

(67) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 17, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevedeva l'art. 32, comma 2, della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23*. Il testo precedente era così formulato: «3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della Regione.».

(68) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «4. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto, che sarà annualmente incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente, e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese,

l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995.».

(69) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «5. L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.».

(70) Comma soppresso dall'*art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23*.

(71) Comma soppresso dall'*art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23*.

(72) Comma soppresso dall'*art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23*.

(73) Comma così sostituito dall'*art. 17, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevedeva l'*art. 32, comma 2, della stessa legge*), poi soppresso dall'*art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23*. Il testo originario era così formulato: «9. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.».

(74) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 27 settembre 1995, n. 66*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Sui termini per la definizione delle domande dirette ad ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo, si veda l'*art. 6, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66*. Si veda anche la *Delib. 18 novembre 1997, n. 2 del Comitato regionale per il credito ed il risparmio*, recante direttive di attuazione del presente articolo.

L.R. 13 dicembre 1983 n. 119, art. 11

Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 dicembre 1983, n. 53.

Art. 11 ⁽¹²⁾

I fondi a gestione separata di cui agli articoli 1, 5 e 8 della presente legge nonché i fondi a gestione separata istituiti presso l'IRFIS ai sensi dell'*art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127*, dell'*articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96*, nonché quello di cui all'*art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96*, confluiscono in unica gestione separata presso l'IRFIS mantenendo le originarie destinazioni e formando oggetto di un unico bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1985.

Nella gestione unica di cui al primo comma confluiscono, altresì, il fondo di riserva di cui all'*art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51*, i fondi rischi su crediti costituiti ai sensi dell'*art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597*, i fondi rischi su crediti per interessi di mora costituiti ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170*, la riserva speciale costituita ai sensi della *legge 2 dicembre 1975, n. 576*, nonché tutte le attività e passività delle singole gestioni separate dei fondi, specificate nel precedente comma, risultanti alla data della unificazione.

Nella gestione unica di cui al primo comma del presente articolo confluisce il residuo dello stanziamento di cui all'*art. 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38*, e successive modifiche, che va destinato alle finalità del fondo di cui all'*art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51*.

(12) Vedi anche l'*art. 8, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23*.

Trattato 25 marzo 1957, artt. 107 (ex articolo 87 del TCE) e 108 (ex articolo 88 del TCE)

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)
Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

SEZIONE 2 AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Comunicazione (2008/C 155/02)

L.R. 21–9–2005 n. 11, artt. 5 e 11

Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 settembre 2005, n. 40.

Art. 5 Statuti consorzi fidi.

1. Gli statuti dei confidi in possesso dei parametri di cui al precedente art. 3 ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge devono espressamente prevedere ⁽¹⁷⁾:

a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale ⁽¹⁸⁾;

b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;

c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;

d) la sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;

e) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale;

f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

2. Ai fini del riconoscimento, il confidi trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze lo statuto contenente i requisiti di cui al comma 1. L'Assessorato emette il provvedimento entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.

3. I confidi esistenti alla data di pubblicazione della presente legge continuano ad operare sulla base degli statuti approvati dall'Amministrazione regionale, a condizione che la comunicazione dell'adeguamento degli statuti, ai sensi del comma 2, venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(17) Alinea così modificato dall'[art. 127, comma 10, L.R. 12 maggio 2010, n. 11](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 130, comma 2, della stessa legge](#)).

(18) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lettera f\), L.R. 16 dicembre 2008, n. 21](#).

Art. 11 Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi.

1. Le agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi sono concesse dagli Assessorati regionali competenti per settore di attività delle imprese consorziate. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che – nel caso di operazioni creditizie a tasso fisso – la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato [\(19\)](#). Nel caso di operazioni creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento della Commissione europea sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca [\(20\)](#). Detto contributo viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. Le risorse disponibili per il contributo regionale di cui al presente comma sono destinate nella misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine [\(21\)](#).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 le agevolazioni di cui al presente articolo, per l'attività finanziaria decorrente da tale data, sono concesse dall'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge [\(22\)](#).

2-bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato [\(23\)](#).

2-ter. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 le richieste di contributo il cui importo è inferiore a trecento euro [\(24\)](#).

[\(19\)](#) Periodo così modificato dall'[art. 127, comma 11, L.R. 12 maggio 2010, n. 11](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 130, comma 2, della stessa legge](#)).

[\(20\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 127, comma 11, L.R. 12 maggio 2010, n. 11](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 130, comma 2, della stessa legge](#)).

[\(21\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 40, L.R. 14 maggio 2009, n. 6](#), a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'[art. 79, comma 2, della stessa legge](#)).

[\(22\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 2, L.R. 31 dicembre 2007, n. 27](#).

[\(23\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 1, L.R. 20 novembre 2008, n. 15](#).

[\(24\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 108, L.R. 12 maggio 2010, n. 11](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 130, comma 2, della stessa legge](#)).

**Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI
(in allegato).**

L.R. 1-9-1993 n. 25, art. 26 comma 11

Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 6 settembre 1993, n. 42.

Art. 26 Prestiti partecipativi.

1. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti partecipativi, di un fondo di investimento di "private equity" orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in conformità alle previsioni del [regolamento \(CE\) n. 800/2008](#), della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008 [\(65\)](#).
2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale [\(66\)](#).
3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull'andamento economico delle imprese destinatarie; l'onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci [\(67\)](#).
4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno [\(68\)](#).
5. L'Assessore regionale per l'industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo [\(69\)](#).
6. [I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno] [\(70\)](#).
7. [Le operazioni sono assistite da garanzie reali e/o personali da prestarsi in via principale da parte dei soci ed in via sussidiaria dalla società beneficiaria. Tali operazioni possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o integrative vigenti al momento della stipula del contratto di finanziamento] [\(71\)](#).
8. [L'entità del contributo in conto interessi di cui al comma 1 è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato mensilmente per il settore industriale dal Ministro del tesoro ed il tasso agevolato fissato dal comma 4] [\(72\)](#).
9. [Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo] [\(73\)](#).
10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.

11. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'[articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51](#), è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'[articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51](#) e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.

12. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.

13. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse Industria e servizi ⁽⁷⁴⁾.

[\(65\)](#) Il presente comma, già sostituito dall'[art. 17, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevedeva l'art. 32, comma 2, della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23](#). Il testo precedente era così formulato: «1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a quanto sancito dal [Regolamento CE n. 70/2001](#) della Commissione europea del 12 gennaio 2001.».

[\(66\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «2. Per l'individuazione delle piccole e medie imprese si applicano le disposizioni emanate al riguardo dall'Unione europea.».

[\(67\)](#) Il presente comma, già sostituito dall'[art. 17, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevedeva l'art. 32, comma 2, della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23](#). Il testo precedente era così formulato: «3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della Regione.».

[\(68\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «4. Ai prestiti partecipativi si applica un tasso di interesse annuo non inferiore al 36 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto, che sarà annualmente incrementato in rapporto ai risultati economici conseguiti nell'esercizio precedente, e non potrà superare in ogni caso la misura del tasso di riferimento medesimo. Per le imprese che non rientrano nei parametri definiti dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, l'ammontare dell'aiuto non potrà superare i limiti massimi stabiliti nella decisione della Commissione europea dell'1 marzo 1995.».

[\(69\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 10, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «5. L'onere della remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di capitali di ammortamento saranno corrisposte dai soci. Nel caso in cui questi non dovessero assolvere ai loro obblighi di rimborso, dovrà provvedere in via sussidiaria la società.».

[\(70\)](#) Comma soppresso dall'[art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23](#).

[\(71\)](#) Comma soppresso dall'[art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23](#).

[\(72\)](#) Comma soppresso dall'[art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23](#).

[\(73\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 17, L.R. 29 dicembre 2003, n. 21](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevedeva l'art. 32, comma 2, della stessa legge), poi soppresso dall'[art. 10, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 23](#). Il testo originario era così formulato: «9. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.».

(74) Articolo così sostituito dall'[art. 2, L.R. 27 settembre 1995, n. 66](#), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Sui termini per la definizione delle domande dirette ad ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo, si veda l'[art. 6, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66](#). Si veda anche la [Delib. 18 novembre 1997, n. 2 del](#) Comitato regionale per il credito ed il risparmio, recante direttive di attuazione del presente articolo.

D.L. 30-9-2003 n. 269, art. 13 comma 10

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Publicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

13. Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ⁽⁵¹⁾.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il [decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 ^{\(52\)}](#).

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti [\(53\)](#).
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea [\(54\)](#).
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado [\(55\)](#).
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi [\(56\)](#).
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell' articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell' articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli *articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59*. L'obbligo di devoluzione previsto dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al

Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28 [\(57\)](#).

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi [\(58\)](#).

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro [\(59\)](#).

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'[articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#). In deroga all' articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato [\(60\)](#).

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'[articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153](#), e successive modificazioni [\(61\)](#).

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004 [\(62\)](#).

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza [\(63\)](#).

25. [Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell' articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite] [\(64\)](#).

26. [L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. L'intervento è rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate «a prima richiesta» [\(65\)](#)] [\(66\)](#).

27. [Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze] [\(67\)](#).

28. [L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b*), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata] [\(68\)](#).

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe [\(69\)](#).

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario [\(70\)](#).

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. ... [\(71\)](#).

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea [\(72\)](#).

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio [\(73\)](#).

37. ... [\(74\)](#).

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confido o una banca di cui al comma 29 [\(75\)](#).

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale [\(76\)](#).

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'[articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), a condizione che nello statuto del confido risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del

patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a

tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](#), nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

- a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
- b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione ⁽⁷⁷⁾.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-*quater*, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-*ter*, del medesimo testo unico bancario ⁽⁷⁸⁾.

58. Il secondo comma dell'[articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72](#), è abrogato.

59. L'[articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#), è abrogato.

60. Nell'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli [articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#), iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#)» ⁽⁷⁹⁾.

61. Nell'[articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108](#), le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#)» ⁽⁸⁰⁾.

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'[articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153](#), e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario

di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni ⁽⁸¹⁾.

61-ter. [In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) ⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾.

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾.

(51) Vedi, anche, il comma 7 dell'[art. 39, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#).

(52) Comma così modificato prima dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#), poi dal comma 880 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) e, infine, dalla lettera a) del comma 12-bis dell'[art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(53) Comma così modificato prima dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#) e poi dalla lettera b) del comma 12-bis dell'[art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(54) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

(55) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

(56) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

(57) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(58) Vedi, anche, il [comma 368 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#) e il comma 882 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(59) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

(60) Comma così modificato prima dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#) e poi dall'[art. 11, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(61) Comma così modificato prima dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#), poi dall'[art. 11, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 880 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(62) Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(63) Comma così modificato dal comma 880 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(64) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#) e poi abrogato dal comma 880 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(65) Periodo soppresso dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

(66) Comma abrogato dal comma 880 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(67) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#) e poi abrogato dal comma 880 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(68) Comma abrogato dal comma 7 dell'[art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(69) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).

- (70) Comma così modificato prima dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#) e poi dall'[art. 4, comma 124, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).
- (71) Il presente comma, modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#), aggiunge i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies all'[art. 155, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385](#).
- (72) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 879 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).
- (73) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).
- (74) Sostituisce il comma 4 dell'[art. 155, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385](#).
- (75) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).
- (76) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).
- (77) Comma così modificato prima dal [comma 395 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#) e poi dal comma 135 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).
- (78) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).
- (79) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).
- (80) Comma così modificato dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).
- (81) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).
- (82) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#) e poi abrogato dal comma 880 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).
- (83) Nel presente articolo l'espressione «art.» è stata sostituita dalla parola «articolo» dalla [legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326](#).
- (84) Comma aggiunto dal comma 7 dell'[art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (85) Vedi, anche, il comma 881 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) e il comma 134 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

D.Lgs. 28-8-1997 n. 281, art. 8

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

Capo III – Conferenza unificata

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni [\(12\)](#).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'[articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#). Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici [\(13\)](#).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM [\(14\)](#).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

[\(12\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408](#) (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione; ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

[\(13\)](#) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. [1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181](#).

[\(14\)](#) Vedi, anche, l'art. [28, L. 8 marzo 2000, n. 53](#).

L. 23-12-1996 n. 662, art. 2 comma 100

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese [\(226\)](#);

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla [legge 14 ottobre 1964, n. 1068](#). Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'[articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32](#), e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'[articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67](#) [\(227\)](#).

[\(226\)](#) Vedi, anche, l'art. [15, L. 7 agosto 1997, n. 266](#), l'art. [5, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#), l'art. 13, comma 61-ter, [D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il [D.M. 15 giugno 2004](#), il comma 209 dell'art. [1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), il [D.M. 23 settembre 2005](#), il comma 4 dell'art. [11, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), il [D.M. 25 marzo 2009](#), il [D.M. 27 luglio 2009](#), il [D.M. 6 giugno 2011](#) il comma 4 dell'art. [3 e l'art. 39, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#).

[\(227\)](#) Vedi, anche, i commi da 25 a 28 dell'art. [13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

D.Lgs. 31-3-1998 n. 112, art. 18 comma 1 lett. r)

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

18. Funzioni e compiti conservati allo Stato.


1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) . Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'[articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) ⁽¹⁰⁾;





Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 8 - 2012

Le leggi di spesa del 2011

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 10 gennaio 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello
Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri
Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro
Segretario parlamentare documentarista Sig.ra Paola Canino
Coadiutore parlamentare Sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

LA LEGISLAZIONE DI SPESA NEL 2010.....	4
LE SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE DISPOSIZIONI DI SPESA.....	7
SCHEDA N. 1	8
Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1	8
SCHEDA N. 2	9
Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2.....	9
SCHEDA N. 3	10
Legge regionale 24 marzo 2011, n.3	10
SCHEDA N. 4	11
Legge regionale 7 giugno 2011, n. 10	11
SCHEDA N. 5	12
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12	12
SCHEDA N. 6	15
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 14	15
SCHEDA N. 7	16
Legge regionale 20 luglio 2011, n. 15	16
SCHEDA N. 8	17
Legge regionale 20 luglio 2011, n. 16	17
SCHEDA N. 9	18
Legge regionale 20 luglio 2011, n. 17	18
SCHEDA N. 10.....	19
Legge regionale 12 agosto 2011 n. 20.....	19
SCHEDA N. 11.....	21
Legge 4 novembre 2011, n. 24	21
SCHEDA N. 12.....	22
Legge 24 novembre 2011, n. 25	22
SCHEDA N. 13.....	32
Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.....	32
APPENDICE.....	33

La legislazione di spesa nel 2010

1. Il quadro delle spese approvate nel 2011 e il raffronto con gli esercizi 2008, 2009 e 2010

Nel corso del 2011 sono state promulgate 26 leggi regionali di cui 13, non considerando la legge finanziaria, introducono nuovi oneri a carico del bilancio pluriennale 2011-2013 e recano complessivamente 38 diverse disposizioni di spesa.

Tab. 1 - Spese approvate (in migliaia di euro) e numero delle leggi di spesa negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011

	Anno	Triennio	Spesa totale nel triennio	Oneri ultratriennali	Totale generale	Totale leggi di spesa approvate	Totale disposizioni di spesa
a	2008	2008-2010	285.540	8.800	294.340	10	30
b	2009	2009-2011	185.458		185.458	5	11
c	2010	2010-2012	803.715		803.715	9	19
d	2011	2011-2013	749.093	133.626	882.719	13	38
Totale generale a+b+c+d			2.023.806	142.426	2.166.232	37	98

I dati riportati nella tabella 1 dimostrano come, nell'anno 2011, rispetto all'esercizio finanziario precedente, si sia verificata una lieve riduzione degli oneri complessivi autorizzati, che si sono però mantenuti sensibilmente più elevati rispetto al biennio 2008-2009. Si evidenzia, altresì, che nel corso del 2011 sono state approvate leggi comportanti oneri ultratriennali per complessivi 133.626 migliaia di euro.

2. La composizione della spesa

La tabella 2 riporta gli oneri autorizzati nel 2011 per ciascun anno del triennio 2011-2013 nonché gli importi complessivi, distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.

Tab. 2 - Quadro delle spese correnti ed in conto capitale approvate durante l'anno 2011 (in migliaia di euro)

Oneri	Spese correnti	% su totale	Spese in conto capitale	% su totale	Totale
2011	200.128	44,4	250.363	55,6	450.491
2012	131.787	97,6	3.189	2,4	134.976
2013	160.437	98,1	3.189	1,9	163.626
Totale triennio	492.352	65,7	256.741	34,3	749.093

Si evidenzia che, nel corso del 2011, la spesa a valere sui capitoli di parte corrente ha rappresentato il 44,4% del totale della spesa autorizzata. Come si ricava dalla tabella 3, tale dato è il più basso del quadriennio: nel 2010, infatti, la percentuale della spesa di parte corrente sul totale è stata del 94,9%, a fronte di un 55,3% nel 2009 e di un 77,3% nel 2008. In particolare, nel 2011, tra le spese correnti si

segnalano quelle in favore delle imprese agricole e della pesca, mentre tra le spese in conto capitale, quelle sostenute per finanziare il rilancio e la riqualificazione dell'area industriale di Termini Imerese (articolo 1 della legge regionale n. 24/2011).

Tab. 3 – Riepilogo delle spese autorizzate negli esercizi finanziari 2008-2011. Spese correnti e spese in conto capitale (in migliaia di euro)

	Anno	Triennio	Spese correnti	Incidenza percentuale sul totale	Spese in conto capitale	Incidenza percentuale sul totale	Totale
a	2008	2008-2010	220.640	77,3	64.900	22,7	285.540
b	2009	2009-2011	102.458	55,3	83.000	44,8	185.458
c	2010	2010-2012	762.395	94,9	41.320	5,1	803.715
d	2011	2011-2013	492.352	65,7	256.741	34,3	749.093
Totale generale a+b+c+d			1.577.845	78,0	445.961	22,0	2.023.806

Si evidenzia, infine, che nel quadriennio 2008-2011 le spese correnti hanno rappresentato complessivamente il 78% del totale della spesa autorizzata, a fronte del 22% di spesa in conto capitale.

3. Le modalità di copertura finanziaria degli oneri relativi all'esercizio 2011

La tabella 4 evidenzia le modalità di copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'esercizio 2011. Se si eccettua il ricorso a nuove o maggiori entrate, la ripartizione percentuale tra le stesse appare piuttosto equilibrata.

Tab. 4 – Modalità di copertura finanziaria degli oneri per l'esercizio 2011 (in migliaia di euro)

Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento	Totale
142.954	146.387	12.000	149.150	450.491
31,7%	32,5%	2,7%	33,1%	100,0%

Gi accantonamenti sui fondi globali si attestano, infatti, sul 31,7%, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa sul 32,5% e le altre modalità di finanziamento sul 33,1%, a fronte di un utilizzo di nuove o maggiori entrate limitato al 2,7%.

4. La legge finanziaria 2011

La legge finanziaria si è affermata, negli esercizi di bilancio degli ultimi anni, quale strumento prevalente per l'approvazione di disposizioni di spesa, nonostante la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1999. Questa tendenza non ha, però, trovato riscontro nell'esercizio finanziario 2011.

Infatti, con la legge regionale n. 7/2011, sono state approvate appena 4 norme autorizzative, per una spesa complessiva di 333.966 migliaia di euro per il triennio 2011-2013 (non considerando gli oneri previsti per quote interessi di cui agli articoli 1 e 11, le assegnazioni agli enti locali nonché gli oneri derivanti dalle tabelle allegate alla stessa finanziaria).

Nella tabella 5 sono evidenziate le disposizioni di spesa autorizzate con la legge finanziaria 2011, riportate tra le maggiori spese finali nel prospetto allegato all'articolo 16.

Tab. 5– Disposizioni di spesa approvate con la legge finanziaria regionale 2011 (in migliaia di euro)

Oggetto	2011	2012	2013
Art. 11, comma 2 – PAR Sicilia 2007–2013, Linea di azione 4.3 “Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste”	157.934	–	–
Art. 11, comma 2 – PAR Sicilia 2007–2013, Linea di azione 4.4 “Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'ambiente”	140.432	–	–
Art. 11, comma 7 – Oneri discendenti dall'applicazione del CCNL 2006–2009 del settore forestale	16.800	13.800	–
Art. 12, comma 1 – PAR Sicilia 2007–2013, Linea di azione 2.1.a “Itinerario Ragusa Catania SS 514–SS 194”	5.000	–	–
Totale	320.166	13.800	–
Totale complessivo del triennio	333.966		

Segnaliamo, inoltre, che con il comma 2 dell'articolo 10 della legge finanziaria 2011 era stata accantonata una quota, pari a 605.304 migliaia di euro, a valere sulle disponibilità delle UPB 4.2.1.5.1, 4.2.1.5.3, 4.2.1.5.5 e 4.3.1.5.4, per far fronte al finanziamento del Servizio sanitario regionale in attesa del perfezionamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione sulla possibilità di utilizzo, per tale finalità, di parte delle risorse del PAR FARS 2007–2013, in attuazione del comma 90 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009. Successivamente, l'articolo 4 della legge regionale n. 22/2011 ha liberato le risorse accantonate a carico del bilancio regionale, a seguito del perfezionamento della citata intesa tra lo Stato e la Regione.

Le schede illustrative delle disposizioni di spesa

In questa seconda sezione si riportano analiticamente le schede di ciascuna disposizione di spesa. Ogni scheda riporta:

- ◆ l'oggetto della disposizione;
- ◆ gli oneri che ne derivano nel triennio 2011–2013;
- ◆ la copertura finanziaria per l'esercizio 2011;
- ◆ una nota esplicativa del contenuto della norma.

Per l'esercizio finanziario 2011 le schede sono complessivamente pari a 13 e le disposizioni di spesa a 38.

SCHEDA N. 1

Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2011. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza.

Oggetto della disposizione di spesa

Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza (articolo 2).

ONERI* (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
3.588	3.189	3.189		3.588		

*Oneri ultratriennali

NOTE

La norma dispone che le anticipazioni concesse ai sensi del comma 17 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (fondo di rotazione in favore delle società degli ATO per la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti in caso di temporanee difficoltà finanziarie), del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 (anticipazioni ai comuni per far fronte a esigenze di ordine pubblico o emergenza tra cui quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti) e dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (anticipazioni agli enti locali per il triennio 2010-2012 per esigenze straordinarie di tutela della sanità e della igiene pubblica) siano consolidate alla data del 31 dicembre 2010 (termine prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7) ed il debito residuo possa essere restituito alla Regione dai soggetti beneficiari in 10 annualità, con le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano di rientro predisposto dai comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli oneri, quantificati in 3.588 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011 e in 3.189 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012 nonché quelli relativi agli anni successivi per l'importo massimo annuo di 3.189 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante riduzione del limite di impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui, autorizzato dal comma 13 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

SCHEDA N. 2

Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2

Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica. Disposizioni in materia di divieto di assunzioni.

Oggetto della disposizione di spesa

Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica (articolo 1).

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
11.700	0	0		11.700		

NOTE

La norma autorizza i consorzi di bonifica, nelle more dell'attivazione delle procedure di stabilizzazione previste dai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge n. 78/2009, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 76/1995 (ex contrattisti d'opera), per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali.

Gli oneri, quantificati in 11.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, UPB 10.3.1.3.1.

SCHEDA N. 3

Legge regionale 24 marzo 2011, n.3

Misure finanziarie inerenti al Piano regionale dell'offerta formativa 2011. proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011

Oggetto della disposizione di spesa

Misure finanziarie inerenti al Piano regionale dell'offerta formativa 2011 (articolo 1).

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
74.000	0	0		74.000		

NOTE

La norma stanZIA la somma di 74.000 migliaia di euro per il finanziamento del Piano regionale dell'offerta formativa per l'anno 2011. Gli oneri sono coperti mediante riduzione di pari importo della spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2006, come determinata dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 11/2010 (assegnazioni in favore degli enti locali).

SCHEDA N. 4

Legge regionale 7 giugno 2011, n. 10

Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.

Oggetto della disposizione di spesa

Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia (articolo 3).

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
12.000	0	0			12.000	

NOTE

La norma autorizza il versamento in entrata, in un apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione, di quota parte delle disponibilità liquide non utilizzate, pari a 12.000 migliaia di euro, detenute dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo presidenziale n. 25/1951.

Tali nuove disponibilità sono destinate:

- quanto a 7.000 migliaia di euro ad incremento della spesa autorizzata per contributi alle università siciliane per l'istituzione di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia. L'ulteriore spesa è finalizzata esclusivamente al pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti;
- quanto a 5.000 migliaia di euro ad incremento delle disponibilità dell' UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 (fondi globali di parte corrente).

SCHEDA N. 5

Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

Oggetto della disposizione di spesa

Istituzione del dipartimento regionale tecnico (articolo 4)

ONERI* (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
70	140	140		70		

*oneri ultratriennali

NOTE

La norma prevede l'istituzione del dipartimento regionale tecnico nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, elencando le funzioni e le competenze. Agli oneri, valutati in 70 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212019 (Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale) nonché con le assegnazioni trasferite annualmente alla Regione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 263/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 la relativa spesa, valutata in 140 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 7.2.1.1.1.

Oggetto della disposizione di spesa

Conferenza di servizi. Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici (articolo 5)

ONERI* (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
58	58	58		58		

*oneri ultratriennali

NOTE

La norma istituisce la Commissione regionale dei lavori pubblici, quale organo tecnico consultivo della Regione, disciplinando funzioni, competenze e composizione. Agli oneri, valutati in 58 migliaia di euro annui, si provvede annualmente con le disponibilità dell'UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523 (Spese per il funzionamento della conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e della commissione regionale dei lavori pubblici) del bilancio della Regione.

Oggetto della disposizione di spesa

Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori (articolo 9)

ONERI* (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
221	221	221		221		

*oneri ultratriennali

NOTE

La norma istituisce l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) e definisce le funzioni e l'articolazione. E' previsto, in particolare, che l'Ufficio abbia una sezione centrale con sede in Palermo e sezioni provinciali con sede nei capoluoghi delle province regionali. L'Ufficio viene qualificato quale struttura intermedia del dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Presso la sezione centrale e ciascuna sezione provinciale sono istituite commissioni di gara, i cui componenti hanno diritto ad un compenso.

Agli oneri, valutati in 221 migliaia di euro annui, si provvede annualmente con le disponibilità dell'UPB 7.2.1.1.1, capitolo 276515 (Indennità di funzione spettanti ai componenti di nomina regionale delle commissioni istituite presso le sezioni provinciali dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici) del bilancio della Regione.

Oggetto della disposizione di spesa

Nucleo tecnico per la finanza di progetto (articolo 22)

ONERI* (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
27	18	18		27		

*oneri ultratriennali

NOTE

La norma conferma l'istituzione del Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e ne individua le competenze, specificando che l'attività deve essere svolta in collaborazione con l'Unità tecnica finanza di progetto del CIPE. Agli oneri, valutati in 27 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112535 (Spese per l'attività del Nucleo tecnico per la finanza di progetto) del bilancio della Regione.

Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli oneri, valutati in 18 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 1.5.1.1.2.

SCHEDA N. 6

Legge regionale 12 luglio 2011, n. 14

Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale.

Oggetto della disposizione di spesa

Misure finanziarie relative a personale comandato (articolo 2).

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
1.522	0	0	1.522			

NOTE

La norma autorizza una maggiore spesa, per l'esercizio finanziario 2011, di 1.522 migliaia di euro a titolo di rimborso alle aziende sanitarie ed ospedaliere per il personale comandato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale n. 15/20004. La suddetta disposizione prevede che, per la piena attuazione delle misure di contenimento della spesa sanitaria, presso l'Assessorato regionale della sanità possa essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali o delle aziende ospedaliere nel numero massimo di 35 unità, con oneri a carico dell'amministrazione di destinazione.

Ai relativi oneri, quantificati in 1.522 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704 (fondi globali di parte corrente) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

SCHEDA N. 7

Legge regionale 20 luglio 2011, n. 15

Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.

Oggetto della disposizione di spesa

Risorse finanziarie (articolo 3).

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
0	0	30.000				

NOTE

La norma riformula il disposto del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale n. 11/2010 in modo da consentire, anche per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 30.000 migliaia di euro a titolo di contributo regionale ai datori di lavoro che effettuino nel territorio della Regione nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, incrementando il numero dei lavoratori dipendenti.

Alla copertura della relativa spesa si provvede con le risorse finanziarie dell'Asse prioritario II (Occupabilità), obiettivo specifico D, del PO FSE Sicilia 20007-2013.

SCHEDA N. 8

Legge regionale 20 luglio 2011, n. 16

Norme in materia di riserve in favore degli enti locali.

Oggetto della disposizione di spesa Variazioni di bilancio (articolo 2, comma 1).

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
8.000	0	0		8.000		

NOTE

La norma incrementa, per l'esercizio finanziario 2011, di 8.000 migliaia di euro le disponibilità dell'UPB 7.3.1.3.2, capitolo 191302, relativo al fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite. La relativa copertura finanziaria è effettuata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191301 (fondo per le province) del bilancio della Regione.

Oggetto della disposizione di spesa Variazioni di bilancio (articolo 2, comma 2).

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
200	0	0	200			

NOTE

La norma incrementa, per l'esercizio finanziario 2011, di 97 migliaia di euro le disponibilità dell'UPB 1.2.1.3.2 (Ricerca scientifica) e di 103 migliaia di euro le disponibilità dell'UPB 7.2.1.3.1 (Formazione professionale). La relativa copertura finanziaria è effettuata mediante riduzione di 200 migliaia di euro dello stanziamento dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 (fondi globali di parte corrente) del bilancio della Regione.

SCHEDA N. 9

Legge regionale 20 luglio 2011, n. 17

Disciplina in materia di autorizzazioni
all'insediamento dell'esercizio cinematografico

Oggetto della disposizione di spesa

Commissione tecnica regionale di valutazione (articolo 5)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
8.000	0	0		8.000		

NOTE

La norma istituisce la Commissione tecnica regionale di valutazione e ne individua le funzioni, le competenze e la composizione. Agli oneri, valutati in 20 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 13.2.1.3.3, capitolo 473709 (fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolate) del bilancio della Regione.

Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli oneri, valutati in 20 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 13.2.1.3.3.

SCHEDA N. 10

Legge regionale 12 agosto 2011 n. 20

Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione

Oggetto della disposizione di spesa

Misure in favore del credito d'imposta (articoli 1 e 2)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
120.000	0	0	120.000			

NOTE

La norma, al fine di consentire l'avvio del credito d'imposta per gli investimenti di cui alla legge regionale n. 11/2009 (*Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese*), autorizza, per l'esercizio finanziario 2011, il ricorso a fondi regionali per un importo di 120.000 migliaia di euro.

Ai relativi oneri si provvede con parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 15/2001. Si tratta di un fondo costituito, nella rubrica bilancio e tesoro dell'Assessorato regionale dell'economia, attraverso l'accantonamento di una quota dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2000, corrispondente ad entrate tributarie accertate e da riscuotere a mezzo ruolo nei successivi esercizi finanziari, valutata in 4.459.001 milioni di lire.

Oggetto della disposizione di spesa

Norme in materia di formazione professionale
(articolo 3)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
45.000	0	0	20.000	25.000		

NOTA

La norma prevede il finanziamento, per ulteriori 45.000 migliaia di euro, dei corsi di formazione professionale di cui alla legge regionale n. 24/1976. Ai relativi oneri si provvede quanto a 20.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1, capitolo 215701 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente) e quanto a 25.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.3.1.5.4, capitolo 219205 (Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali).

Oggetto della disposizione di spesa
 Modifiche di norme in materia di attività socialmente
 utili (articolo 4)

ONERI* (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
0	130.000	130.000				

*Oneri ultratriennali

NOTA

La norma inserisce, tra le modalità di fuoriuscita dal precariato previste dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21/2003, le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009. La spesa, valutata nell'importo massimo di 130.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2012-2016, trova riscontro, per il biennio 2012-2013, nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 6.4.1.3.1 (Lavori socialmente utili e piani di inserimento professionale).

SCHEDA N. 11

Legge 4 novembre 2011, n. 24

Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese. Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Oggetto della disposizione di spesa
Regime di garanzia ad hoc (articolo 1)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
100.000	0	0				100.000

NOTA

La norma autorizza la Regione ad intervenire in favore delle imprese che realizzino programmi di investimento destinati alla riqualificazione dell'area industriale di Termini Imerese ai sensi dell'Accordo di programma sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico in data 16 febbraio 2011, mediante la concessione di garanzie ad hoc a norma del punto 3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

Ai relativi oneri, valutati in 100.000 migliaia di euro, si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria regionale destinata agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del suddetto Accordo di programma.

Per un approfondimento sui contenuti della Comunicazione della Commissione e dell'Accordo di programma si rinvia all'Appendice al presente Documento.

SCHEDA N. 12

Legge 24 novembre 2011, n. 25

Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.

Oggetto della disposizione di spesa Fondo di solidarietà regionale (articolo 1)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
5.000	0	0				5.000

NOTA

La norma estende al 2011 gli interventi regionali finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, dichiarate con decreti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale. Ciò attraverso il rifinanziamento (con una dotazione di 5.000 migliaia di euro) del fondo di solidarietà allo scopo istituito dal comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale n. 11/2010. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Oggetto della disposizione di spesa Stipula di contratti assicurativi (articolo 2)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
2.500	0	0				2.500

NOTA

La norma estende al 2011 il contributo regionale finalizzato alla copertura del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi da parte delle imprese agricole. Allo scopo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la

spesa di 2.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Oggetto della disposizione di spesa

Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali
(articolo 3, comma 1)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
10.500	0	0				10.500

NOTA

La norma, al fine di agevolare il consolidamento delle passività onerose e la capitalizzazione delle imprese agricole ed agrituristiche, autorizza per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*). In particolare, 5.000 migliaia di euro sono destinate al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2011 e 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali.

Oggetto della disposizione di spesa

Interventi in favore di imprese agricole ed agrituristiche (articolo 3, comma 4)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
8.000	0	0				8.000

NOTA

La norma autorizza il dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari ad utilizzare, per l'esercizio finanziario 2011, le somme individuate dal comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale n. 6/2009 e successive modifiche ed integrazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, pari a 8.000 migliaia di euro, discendenti dalle assegnazioni statali di cui alla legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*), per interventi in favore delle imprese agricole singole ed associate, comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo.

Oggetto della disposizione di spesa

Contributi in conto interessi ed in conto capitale alle imprese operanti nel settore della pesca (articolo 3, comma 5)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
1.000	0	0				1.000

NOTA

La norma dispone la concessione, alle imprese operanti nel settore della pesca, di contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2011, previa accensione di mutui di durata decennale, nonché di contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma societaria. Allo scopo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Oggetto della disposizione di spesa

Proroga delle scadenze per le esposizioni agrarie (articolo 4)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
6.000	0	0		6.000		

NOTA

La norma dispone che gli istituti di credito possano prorogare fino a ventiquattro mesi le esposizioni di natura agraria delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa della crisi di mercato o delle avverse condizioni atmosferiche, scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011. Allo scopo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sul fondo costituito con l'articolo 4, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 19/2005 (*Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie*).

Oggetto della disposizione di spesa
Finanziamenti alle imprese agricole (articolo 5)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
4.000	0	0				4.000

NOTA

Le norma, al fine di sostenere le imprese agricole, considerato lo stato di crisi del comparto, autorizza l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari a concedere, per l'esercizio finanziario 2011, alle suddette imprese finanziamenti a tasso agevolato per credito di esercizio, per anticipi su fatture emesse, per credito di medio termine e per la riduzione dei costi bancari nonché contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie. Agli oneri, valutati in 4.000 migliaia di euro, si fa fronte con la dotazione del fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS, a valere sul fondo di rotazione dell'ESA istituito con legge regionale n. 21/1959 e successive modifiche ed integrazioni (*Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia*).

Oggetto della disposizione di spesa
Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali (articolo 7)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
2.500	0	0				2.500

NOTA

Le norma autorizza la concessione di 2.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore dell'agriturismo, per contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010. Per la medesima finalità è, altresì, autorizzata la concessione di 500 migliaia di euro, sempre per l'esercizio finanziario 2011, alle imprese della pesca e della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo e di ittiturismo. Agli oneri, valutati in 2.500 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Oggetto della disposizione di spesa
Attività di vendita diretta (articolo 10, comma 1)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
1.000	0	0				1.000

NOTA

La norma autorizza l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari ad erogare aiuti alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l'esercizio di attività di "vendita diretta", realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica. Ai relativi oneri, valutati in 1.000 migliaia di euro per l'esercizio 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dalla Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Oggetto della disposizione di spesa
Progetto pilota per la promozione di una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" sul territorio nazionale (articolo 10, comma 5)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
3.000	0	0				3.000

NOTE

La norma autorizza l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari a realizzare un progetto pilota per promuovere sul territorio nazionale una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Ai relativi oneri, valutati in 3.000 migliaia di euro per l'esercizio 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Una quota sino al cinque per cento delle risorse previste dal progetto pilota dovranno essere riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

Oggetto della disposizione di spesa

Progetto pilota per la promozione di una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" sul territorio dell'Unione europea (articolo 10, comma 6)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
2.000	0	0				2.000

NOTE

La norma autorizza l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari a realizzare un progetto pilota per promuovere sul territorio dell'Unione europea una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Ai relativi oneri, valutati in 2.000 migliaia di euro per l'esercizio 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Una quota sino al cinque per cento delle risorse previste dal progetto pilota dovranno essere riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

Oggetto della disposizione di spesa

Norme per il contrasto alle fitopatie causate dal "Citrus tristeza virus" (articolo 11)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
5.500	0	0				5.500

NOTA

La norma prevede che l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attui le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione ed il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi (*Citrus tristeza virus*) e autorizza il suddetto Assessorato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta al virus, per i danni strutturali subiti e per le eventuali perdite di reddito.

Agli oneri, valutati in 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi della legge n. 423/1998 (*Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico*) e quanto a 4.500 migliaia di euro con le risorse disponibili trasferite dalla Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Oggetto della disposizione di spesa

Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura (articolo 13)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
500	0	0	500			

NOTA

La norma autorizza la concessione di contributi, per l'esercizio finanziario 2011, alle imprese agricole siciliane attive nel comparto della peschicoltura, nel caso in cui sia dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi, finalizzati alla riduzione dei costi aziendali. Agli oneri, valutati in 500 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

Oggetto della disposizione di spesa

Fondo regionale di garanzia (articolo 15)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
2.775	0	0		2.775		

NOTA

La norma, al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, istituisce un fondo, denominato "Fondo regionale di garanzia", la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. La dotazione iniziale del Fondo è quantificata in 2.775 migliaia di euro, cui si fa fronte con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 sulle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19/2005 (*Interventi a sostegno del comparto agricolo*).

Oggetto della disposizione di spesa

Contributo per l'acquisto di gasolio alle imprese del settore della pesca (articolo 28, comma 1)

O N E R I (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
3.000	0	0				3.000

NOTA

La norma autorizza l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari a concedere alle imprese del settore della pesca un contributo per la copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l'attività di pesca e di acquicoltura, come risultanti dal libretto carburante. Agli oneri, valutati in 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Oggetto della disposizione di spesa

Sicurezza in mare (articolo 28, comma 2)

O N E R I (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
100	0	0				100

NOTA

La norma autorizza l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari a predisporre una bando, in favore di armatori con più di cinque marittimi imbarcati nello stesso natante, per l'acquisto di apparecchiature di telemedicina al fine di assicurare il monitoraggio dei parametri fisiopatologici dei marinai e, sentito l'Assessore regionale per la salute, adottare eventuali protocolli emergenziali. Agli oneri, valutati in 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011, si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Oggetto della disposizione di spesa

Contributo per l'acquisto di carburante alle imprese del comparto agro-alimentare (articolo 28, comma 4)

O N E R I (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
1.000	0	0				1.000

NOTA

La norma autorizza, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore delle imprese agricole siciliane in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agro-alimentare, finalizzata alla concessione di contributi per la riduzione del costo del carburante agricolo nonché di altri costi aziendali. Agli oneri si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Oggetto della disposizione di spesa

Osservatorio della pesca del Mediterraneo (articolo 29)

O N E R I (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
50	0	0				50

NOTA

La norma autorizza, per l'esercizio finanziario 2011, l'ulteriore spesa di 50 migliaia di euro in favore dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 16/2008. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge n. 499/1999 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*).

Oggetto della disposizione di spesa

Variazioni di bilancio in materia di agricoltura (articolo 42)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
400	0	0		400		

NOTA

La norma incrementa, per l'esercizio finanziario 2011, di 400 migliaia di euro le disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.2, capitolo 143706 (Sovvenzioni ad associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute per lo svolgimento dei servizi connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali nonché per le attività istituzionali). La relativa copertura finanziaria è effettuata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB 10.2.1.3.99, capitolo 143320 (Spese per il funzionamento dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura).

Oggetto della disposizione di spesa

Variazioni di bilancio in materia di trasporti (articolo 43)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2010 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti Fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
6.548	0	0		6.548		

NOTA

La norma incrementa, per l'esercizio finanziario 2011, di 111 migliaia di euro le disponibilità dell'UPB 8.2.1.3.6, capitolo 478101 (Somma da erogare alle aziende private esercenti autolinee in concessione) e di 6.437 migliaia di euro le disponibilità dell'UPB 8.2.1.3.6, capitolo 478113 (Spese per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale degli oneri derivanti dalla circolazione gratuita per motivi di servizio). La relativa copertura finanziaria è effettuata mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dalla legge regionale n. 7/2011, tabella G, UPB 8.2.1.3.6, capitolo 476521 (Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale).

SCHEDA N. 13

Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26

Norma in materia di emolumenti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione.

Oggetto della disposizione di spesa

Emolumenti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione (articolo 1)

ONERI (migliaia di euro)			COPERTURA FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2011 (migliaia di euro)			
2011	2012	2013	Accantonamenti fondi globali	Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa	Nuove o maggiori entrate	Altre modalità di finanziamento
732	1.350	0	732			

NOTE


La norma autorizza la spesa di 732 migliaia di euro per l'anno 2011 e di 1.350 migliaia di euro per l'anno 2012 per il pagamento degli emolumenti e del trattamento di fine rapporto spettanti al personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo in liquidazione. Agli oneri si provvede, per l'esercizio finanziario 2011, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio di previsione della Regione. L'onere relativo al 2012 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.1, capitolo 215704, accantonamento 1001.

APPENDICE

- ◆ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie
- ◆ Accordo di programma del 16 febbraio 2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione siciliana per la disciplina degli interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 9 - 2012

- DDL n. 898: "Autorizzazione ricorso operazioni finanziarie";
- DDL n. 899: "Determinazione Fondi globali";
- DDL n. 900: "Norme in materia di entrata. Finanziamento di leggi di spesa";
- DDL n. 901: "Disposizioni correttive finanziarie e contabili"

Note di lettura e riferimenti normativi

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 27 aprile 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello
Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri
Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro
Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino
Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	Disegno di legge n. 898: "Autorizzazione ricorso operazioni finanziarie"; Disegno di legge n. 899: "Determinazione fondi globali"; Disegno di legge n. 900: "Norme in materia di entrata. Finanziamento di leggi di spesa"; Disegno di legge n. 901: "Disposizioni correttive finanziarie e contabili"
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Il Commissione
Relazione tecnica	Si

I disegni di legge nn. 898 e 899 sono diretti ad introdurre correttivi finanziari conseguenti all'impugnativa del Commissario dello Stato del 26 aprile 2012 avverso il disegno di legge n. 801 dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale". I disegni di legge nn. 900 e 901 sono viceversa diretti a riproporre le norme oggetto dell'impugnativa.

1. Il disegno di legge n. 898 "Autorizzazione ricorso operazioni finanziarie"

La citata impugnativa del Commissario dello Stato ha riguardato, in primo luogo, l'**articolo 1, comma 2, della finanziaria** recante l'autorizzazione al Ragioniere generale ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni. Il Commissario non ha ritenuto sufficiente l'elenco delle UPB da finanziare, fornito dall'Amministrazione regionale con nota del 24 aprile 2012, considerando la locuzione "investimenti coerenti" generica e insufficiente a verificare il rispetto delle regole poste dal legislatore nazionale.

L'impugnativa della norma che autorizza il ricorso al mercato, impone i correttivi necessari, in termini di minori spese, alla "quadratura dei risultati differenziali".

Pertanto, ove ci si intenda adeguare alle censure del Commissario dello Stato, l'ordine del giorno d'Aula dovrà autorizzare la promulgazione dei documenti finanziari con l'omissione delle parti impugnate e dei connessi effetti finanziari e di bilancio, con riguardo anche a quelli relativi alle U.P.B. connesse all'autorizzazione ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, [n. 350](#), indicate nella nota del 24 aprile 2012 inviata dall'Amministrazione regionale al Commissario dello Stato. Tali UPB, in mancanza di ulteriori interventi, sarebbero, pertanto, non operative.

Al fine di autorizzare il ricorso al mercato e superare le censure del Commissario dello Stato, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 898 che pone in correlazione, ai fini del rispetto dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, l'indebitamento e le UPB che con esso si intende finanziare.

Art. 1

Autorizzazione ricorso operazioni finanziarie

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, analiticamente descritti nell'allegato elenco 1, per un ammontare complessivo pari a 557.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, pari a 451.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 e pari a 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.

E', però, da rilevare che, tra le UPB indicate nell'allegato 1 al disegno di legge, ne sono ricomprese alcune ritenute non immediatamente riconducibili alle spese di investimento:

- U.P.B. 1.2.2.6.99 "Presidenza-Altri investimenti"
- U.P.B. 4.2.2.8.99 "Economia-Altri oneri comuni"
- U.P.B. 5.2.2.6.99 "Energia- Altri investimenti"
- U.P.B. 7.2.2.6.99 "Autonomie locali- Altri investimenti".

Appare utile che il Governo chiarisca se gli importi delle U.P.B. di spesa siano immediatamente attivabili ovvero soltanto dopo l'accertamento della relativa entrata.

2. DDL n. 899 "Determinazione fondi globali"

Il disegno di legge, che si compone di un unico articolo, ridetermina la dotazione dei Fondi globali di parte corrente di cui alla Tabella A della finanziaria per tenere conto degli effetti finanziari discendenti dalla impugnativa del Commissario dello Stato. Tra le risorse è inoltre inserito l'importo di 2.923 migliaia di euro derivante dall'azzeramento del capitolo 150017. L'importo del Fondo è, conseguentemente, incrementato di 77.556 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, di 59.759 migliaia di euro per il 2013 e di 42.959 migliaia di euro per il 2014.

Art. 1 Fondi globali

La dotazione del fondo globale, di parte corrente, per il finanziamento di nuovi interventi legislativi, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del deliberato legislativo n. 801 approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 18 aprile 2012, per effetto delle variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di cui all'allegata tabella, è incrementata di 77.556 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, di 59.759 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 e di 42.959 migliaia di euro per l'esercizio 2014.

3. DDL n. 900 "Norme in materia di entrata. Finanziamento di leggi di spesa"

L'articolo 1 del disegno di legge ripropone il comma 22 dell'articolo 6 della delibera legislativa approvata dall'Aula il 18 aprile (Legge finanziaria 2012), concernente le modalità di calcolo delle tariffe afferenti ai canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale.

Art. 1 Canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale

1. Le modalità di calcolo delle tariffe afferenti ai canoni di concessione dei beni immobili appartenenti al demanio forestale e l'individuazione dei valori unitari da porre a base del calcolo degli stessi sono determinati con riferimento alla effettiva redditività del bene oggetto della concessione in relazione alla destinazione d'uso per la quale la concessione viene richiesta o è stata già rilasciata, da aggiornarsi con cadenza biennale. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad emanare di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, apposito decreto per la determinazione di modalità e individuazione delle tariffe unitarie determinate ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco vengono annualmente stabilite con apposito decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, di concerto con la ragioneria generale della Regione. Le tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco sono stabilite annualmente con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali di concerto con i dirigenti generali del Dipartimento regionale bilancio e tesoro e Dipartimento regionale finanze e credito dell'Assessorato regionale dell'economia sulla base dei criteri stabiliti dal vigente ordinamento statale.

L'articolo 2 ripropone alcune disposizioni di spesa contenute nella suddetta delibera legislativa, oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, coprendo la nuova spesa a valere sulle disponibilità dei Fondi globali di parte corrente, rideterminati con il disegno di legge n. 899. In particolare, i **commi 1 e 2** autorizzano nuove spese per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine.

Art. 2
Finanziamento di leggi di spesa
Commi 1 e 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 la spesa di 800 migliaia di euro annui. Agli oneri discendenti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2012, mediante riduzione di pari importo dell'UPB 4.2.1.5.2. capitolo 215704 – accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per l'esercizio finanziario 2013 gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012/2014 UPB 4.2.1.5.2.

2. Per il ripianamento delle situazioni debitorie pregresse discendenti dalla gestione di impianti di dissalamento delle acque marine, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di 15.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di 25.720 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2014 di 9.720 migliaia di euro. Agli oneri discendenti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2012, mediante riduzione di pari importo dell'UPB 4.2.1.5.2. capitolo 215704 – accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012/2014 UPB 4.2.1.5.2.

Il **comma 3** autorizza il proseguimento delle misure a sostegno dei soggetti coinvolti nei progetti "Emergenza Palermo".

Art. 2
Finanziamento di leggi di spesa
Comma 3

3. Per le finalità di cui all'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, una ulteriore quota di 500 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 4.2.1.5.2. capitolo 215704 – accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Il **comma 4** autorizza l'erogazione di un contributo all'Ente acquedotti siciliano in liquidazione da destinare alla corresponsione degli emolumenti al personale.

Art. 2
Finanziamento di leggi di spesa
Comma 4

4. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2 quinquies, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per l'erogazione all'Ente acquedotti siciliani in liquidazione di un contributo da destinare alla corresponsione degli emolumenti al personale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 27.331 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 4.2.1.5.2. capitolo 215704 – accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Il **comma 5**, infine, autorizza la Regione a concedere contributi agli enti ed alle associazioni di cui alla ex Tabella H, per un importo rideterminato in 32.748 migliaia di euro per il 2012, ed in 33.239 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014. Per la quantificazione dei singoli interventi, il comma rimanda ad un apposito allegato 1.

Art. 2
Finanziamento di leggi di spesa
Comma 5

5. Per le finalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, tenuto conto delle decurtazioni stabilite dal comma 16 dell'articolo 6 del deliberato legislativo n. 801, i contributi in favore dei soggetti previsti dalle citate disposizioni e riportate nell'allegato 1 sono determinati per il triennio 2012/2014, in 32.748 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, e in 33.239 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014. Agli oneri discendenti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2012, mediante riduzione di pari importo dell'UPB 4.2.1.5.2. capitolo 215704 – accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012/2014 UPB 4.2.1.5.2.

4. DDL n. 901 “Disposizioni correttive finanziarie e contabili”

Il disegno di legge, che si compone di 3 articoli, ripropone le ulteriori norme della delibera legislativa approvata dall'Aula nella seduta del 18 aprile, oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato. Secondo la relazione tecnica predisposta dal Governo, tali norme si prefiggono di l'obiettivo di “rafforzare gli equilibri di bilancio attraverso l'introduzione nell'ordinamento regionale di una serie di disposizioni correttive, finanziarie e contabili in materia di entrate per il sostegno agli investimenti, nonché in materia di riduzione e razionalizzazione della spesa corrente”.

INDICE DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 15-11-1982 n. 134, art. 4.....	8
L.R. 27 aprile 1999, n. 10, art. 19 commi 1 e 2.....	8
L.R. 27-4-1999 n. 10, art. 23 comma 2-quinquies.....	9
L. 24-12-2003 n. 350, art. 3 comma 18.....	8
L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 52.....	9
L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 128.....	9
L.R. 11-5-2011 n. 8, art. 7.....	11
Ricorso del Commissario dello Stato del 26 aprile 2012.....	12

L. 24-12-2003 n. 350, art. 3 comma 18

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'*articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109*;
- l) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio [\(63\)](#).

(63) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 425](#) (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione

L.R. 27 aprile 1999, n. 10, art. 19 commi 1 e 2

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria (2).

Art. 19 Aggiornamento rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio.

1. Il canone superficario di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 7.600 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.
2. Il canone superficario di cui all'articolo 33 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è determinato in lire 19.200 per ogni ettaro e frazione di ettaro della superficie compresa nell'area della concessione.

L.R. 15-11-1982 n. 134, art. 4

Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 novembre 1982, n. 51.

Art. 4

La Presidenza della Regione è autorizzata a garantire il gestore per le spese di funzionamento dell'impianto mediante la costituzione di apposito fondo corrispondente al 60 per cento dell'ammontare della spesa di un semestre di esercizio, da adeguarsi ogni anno in relazione alle risultanze del bilancio preventivo dell'impianto.

Il fondo di cui al precedente comma costituisce dotazione dell'impianto ed al termine dell'affidamento della gestione deve essere restituito alla Regione con imputazione ad apposito capitolo di entrata in bilancio.

Il bilancio di cui al primo comma dovrà essere presentato dal gestore alla Presidenza della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 52

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.

Art. 52 *Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti "Emergenza Palermo".*

1. La Regione promuove iniziative sociali volte al sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4](#), impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (Emergenza Palermo) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento.

2. I benefici sono erogati fino alla concorrenza delle relative risorse ai predetti soggetti svantaggiati attraverso la predisposizione di apposite graduatorie avendo riguardo, in via prioritaria, ai soggetti con maggiore anzianità nella utilizzazione della misura, a parità con il maggior carico familiare ed infine la maggiore età.

3. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad emanare un pubblico avviso per l'affidamento di progetti triennali che prevedano l'impiego dei soggetti di cui al comma 1, anche per lo svolgimento di attività di interesse pubblico o sociale.

4. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è, altresì, onerato di erogare, nelle more della definizione delle procedure di attivazione delle misure di cui al comma 3 e fino ad un massimo di quattro mesi, un assegno di sostegno al reddito almeno pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

5. Al fine di assicurare la necessaria assistenza tecnica, l'assistenza nella gestione del personale, le attività di controllo e monitoraggio, nonché l'assistenza alla creazione delle imprese e anche per il periodo di start-up, il Ragioniere generale della Regione provvede alla stipula di un'apposita convenzione con società a totale partecipazione regionale da individuare con decreto del Presidente della Regione previa Delib.G.R.

6. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 24.000 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 la spesa è valutata in 36.000 migliaia di euro annui.

7. Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo si provvede per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, mediante corrispondente riduzione annua di pari ammontare dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2](#) e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 7.3.1.3.2 – capitolo 191301).

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Palermo riversa in entrata del bilancio della Regione le somme relative alle eventuali economie derivanti dai trasferimenti effettuati dalla Regione per le finalità previste dalla [legge regionale 5 novembre 2001, n. 17](#).

L.R. 27-4-1999 n. 10, art. 23 comma 2-quinquies

Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 aprile 1999, n. 20.

Art. 23 *Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali* ⁽⁴⁶⁾.

2-quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'[articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), è trasferito, o comandato, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'[articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto ⁽⁵⁵⁾. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.

L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 128

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.

TITOLO XV Disposizioni finanziarie e finali

Art. 128 *Trasferimenti annuali in favore di enti* ⁽³⁵⁾.

1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale,

di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

2. Gli enti inseriti nell'allegato "1" della presente legge avente le caratteristiche e la cui attività rientrano tra quelle previste al comma 1, sono individuati quali beneficiari di un sostegno economico da parte della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

4. A tal fine gli enti di cui all'allegato "1" della presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;

b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo [\(36\)](#).

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento e relativamente all'attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione [\(37\)](#):

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;

2) dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma [\(38\)](#);

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

– che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;

– che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'[articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#).

12. L'[articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23](#) è abrogato.

13. La lettera h) dell'[articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

(35) Ai sensi dell'art. [2, comma 1, L.R. 4 novembre 2011, n. 24](#), l'applicazione dei principi settoriali e dei connessi criteri e modalità procedurali, determinati dal presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2012.

(36) Lettera così sostituita dall'art. [2, comma 2, lettera a\), L.R. 4 novembre 2011, n. 24](#). Il testo originario era così formulato: «b) presentare entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine dell'erogazione del saldo. La mancata presentazione del rendiconto nei termini ora indicati comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.».

(37) Alinea così modificato dall'art. [2, comma 2, lettera b\), L.R. 4 novembre 2011, n. 24](#).

(38) Numero così modificato dall'art. [2, comma 2, lettera c\), L.R. 4 novembre 2011, n. 24](#).

L.R. 11-5-2011 n. 8, art. 7

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 13 maggio 2011, n. 21, S.O. n. 18.

Art. 7 *Modalità di attivazione e finalità capitoli di spesa.*

1. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio dell'U.P.B. 4.2.1.5.9, capitolo 212531 e dell'U.P.B. 4.2.2.6.3, capitolo 612018, sono attivati previo parere vincolante della Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana.

2. . All'U.P.B 1.2.1.1.2 nella denominazione del capitolo 104534, dopo le parole "spese per il funzionamento" sono inserite le parole "e le attività istituzionali".

3. All'U.P.B. 6.2.1.3.1, alla fine della denominazione del capitolo 183728 dopo le parole "alimentare onlus" aggiungere "di cui 100 al Banco delle Opere di carità".

4. All'U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capitolo 473718 sono aggiunte le parole "e dell'ASD San Gregorio CT Rugby per 120".

5. All'U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capitolo 473718 sono aggiunte le parole "e dell'ASD Palermo Rugby Club 2005 per 150".

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 18 aprile 2012, ha approvato il disegno di legge n. 801 dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 21 aprile 2012.

Si ritiene di dover sottoporre al vaglio di codesta Corte le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8 ed 11 per le motivazioni che di seguito si espongono.

Art. 1, comma 2 - Si autorizza il Ragioniere Generale ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni per un ammontare complessivo pari a 558.200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012, pari a 452.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013 e pari a 210.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014.

La genericità della locuzione "investimenti coerenti" non consente di verificare se la Regione negli effetti osservi le regole ed i limiti previsti dall'art. 3, commi 16-21 bis della legge n. 350/2003.

In proposito codesta eccellentissima Corte nella sentenza n. 70 del 2012 ha affermato che le prescrizioni contenute nelle cennate disposizioni costituiscono contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.117, 3° comma della Costituzione (in quanto servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della cosiddetta finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.

Di conseguenza la norma di cui al 2° comma dell'art. 1, poiché non dà garanzie che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi, non fornendo nel

dettaglio la tipologia di investimento in concreto programmata, si appalesa in contrasto, nella parte de qua, con gli artt. 117, 3° comma e 81, 4° comma della Costituzione.

Non può invero ritenersi sufficiente, secondo quanto affermato da codesta Ecc.ma Corte nella cennata sentenza in occasione dello scrutinio di una analoga disposizione della Regione Campania contenuta nella legge di bilancio per il 2011, l'elenco delle U.P.B. da finanziare con il ricorso al mercato, fornito ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 488/1969 dall'Amministrazione regionale con nota n. 25726/A.07.01 del 24 aprile 2012 (All. 1).

Nell'allegato 1 alla suddetta nota sono infatti inserite alcune U.P.B., quali ad esempio 1.2.2.6.99, 4.2.2.8.99, 5.2.2.6.99, 7.2.2.6.99, che riportano come descrizione dell'intervento finanziato la dizione "altri oneri comuni" e "altri investimenti", ed altre, quali la 10.5.2.6.1 e la 12.4.2.62, che non appaiono immediatamente riconducibili alle spese di investimento come definite dall'art. 3, comma 18 della Legge 350/2003.

Art. 6, comma 3 – Si autorizza l'assunzione per il biennio 2012/2013 di oneri a carico del bilancio regionale per la gestione di impianti di dissalazione affidati in base a convenzioni prorogate e/o scadute a privati ed enti pubblici, non tutti peraltro individuati con procedure di selezione pubbliche, secondo quanto rappresentato dall'amministrazione regionale nei chiarimenti forniti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 (All. 2), nonché per il ripianamento di situazioni debitorie pregresse per un importo complessivo nel decennio 2012–2022 di 180 milioni di euro.

Detta disposizione si ritiene essere in contrasto con gli artt. 81, 4° comma e 97 della Costituzione giacché non è prevista per gli oneri derivanti dalle lettere b) e c) una copertura nelle forme richieste dall'art. 17 della legge n. 196/2009. In particolare per quanto attiene al pagamento delle obbligazioni pregresse da effettuarsi nel decennio 2012–2022, dai chiarimenti forniti non si rinvergono elementi tali da consentire l'imputazione del debito a carico della Regione né una puntuale quantificazione dello stesso, trattandosi, come emerge peraltro da una relazione ispettiva della stessa amministrazione regionale (All. 3), di gestioni di fatto prive delle prescritte preventive autorizzazioni amministrative. In assenza

peraltro dell'indicazione nella scheda tecnica dei criteri seguiti per la quantificazione degli impegni, si ritiene che le autorizzazioni delle spese in questione possano compromettere gli equilibri finanziari sostenibili dei bilanci degli anni futuri non essendo garantita per le spese in questione una copertura sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere nel prossimo decennio.

Si rileva in proposito che non può ritenersi assolto l'obbligo di copertura della spesa di cui trattasi con l'inserimento delle stesse nella tabella riepilogativa degli effetti della manovra finanziaria fra le maggiori spese (riquadro B2 dell'allegato A alla legge), atteso che le stesse sono elencate anche nel riquadro A2 minori spese.

Nella sostanza il legislatore siciliano ha prima iscritto nel bilancio, di cui al disegno di legge n. 800, la spesa in questione pur in assenza della prescritta preventiva legge sostanziale di autorizzazione e di relativa copertura, per poi ridurla e/o azzerarla con il successivo provvedimento legislativo oggetto del presente gravame, nell'intento di ampliare, così operando, il ventaglio di risorse disponibili con cui far fronte agli oneri previsti.

E' di tutta evidenza che si è in presenza di un artificioso meccanismo contabile che non assicura l'effettività delle risorse finanziarie necessarie per sopperire alla spesa autorizzata.

E' invero tautologico, e non risolutivo ai fini del rispetto dell'art. 81 della Costituzione, (sentenza C.C. n. 135/1968), dare copertura finanziaria a nuovi oneri con riduzione di spese previste in capitoli del bilancio a loro volta iscritti in assenza di una legge sostanziale che ne abbia preventivamente individuato i mezzi con cui farvi fronte.

Analoga censura è mossa riguardo alle previsioni dei **commi 6, 7 ed 8 del medesimo art. 6** in quanto tutti riguardanti oneri già iscritti nel bilancio per il corrente esercizio in assenza di una preventiva legge sostanziale di autorizzazione della spesa o che abbia dato copertura agli incrementi di spese già autorizzate per importi inferiori.

Il 6° comma infatti concerne l'incremento di 500 migliaia di euro alla spesa triennale di 36 milioni di euro autorizzata dall'art. 52 della L.R. n. 11/2010 (cap.

183782 U.P.B. 6.2.1.3.1.) mentre il comma 7 “autorizza” la spesa e il permanere nel bilancio di capitoli di spesa già oggetto di impugnativa il 6 luglio 2011 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione.

Il comma 8 autorizza la maggiore spesa relativa a contributi ad enti o associazioni, di cui all'art. 128 della L.R. n. 11/2010 e all'art. 7 L.R. n. 8/2011, con la riduzione degli stanziamenti operati nel bilancio (ddl 800), per 50.685 migliaia di euro in assenza di una norma sostanziale che li avesse autorizzati per quegli importi atteso che la cennata L.R. n.11/2010 determinava per l'anno 2012 l'importo di 33.363 migliaia di euro per i contributi in questione.

In proposito nella nota sentenza n. 66 del 1959, codesta eccellentissima Corte ha subito chiarito che il 4° comma dell'articolo 81 della Costituzione “forma sistema con il terzo”.

Quest'ultimo dispone invero che con la legge di approvazione non si possono stabilire “nuovi tributi e nuove spese”, e cioè non si possono aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, mentre il 4° comma dispone che ogni legge sostanziale che importi “nuove o maggiori spese” deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioè che non possono emanarsi disposizioni che comportino per bilanci pubblici oneri di più ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga introdotta nella legislazione anche l'indicazione dei mezzi destinati alla copertura di nuovi oneri (sentenze n. 36 e 31 del 1961 e n. 226 del 1976).

Il principio risultante dal combinato disposto del 3° e 4° comma dell'articolo 81 nella sostanza consiste nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Obbligo a cui, invece, parrebbe essere venuto meno il legislatore siciliano iscrivendo in bilancio spese pluriennali e/o durature, destinate inevitabilmente ad aumentare nei prossimi anni, senza avere prima provveduto a quantificare gli oneri per l'esercizio in corso e per quelli futuri e dare idonea copertura finanziaria agli stessi con le modalità prescritte dall'art. 17 L. 196/2009.

Ed invero nuove e/o maggiori spese, come quelle in questione per le quali la legge che le autorizza non indica idonei mezzi per farvi fronte, non possono

trovare copertura mediante iscrizione negli stati di previsione della spesa, dovendo corrispondere ad un nuovo stanziamento l'indicazione positiva delle risorse (sentenze n. 47 e 49 del 1967 e n. 17 e 135 del 1968).

Art. 6, comma 10 – La disposizione, nel prevedere la proroga di un termine già scaduto da oltre 6 anni, si appalesa in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Essa infatti, nel procrastinare l'applicazione del limite posto al trattamento economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale, legittimerebbe ex post l'eventuale corresponsione di emolumenti in misura superiore a quella prevista dall'art. 31 della L.R. n. 6 del 1997.

In proposito codesta ecc.ma Corte, nel ritenere non costituzionalmente precluse in via di principio le leggi di sanatoria, chiede che le stesse siano sostenute da interessi pubblici, legislativamente rilevanti di preminente importanza generale, (sent. 94/95) i quali per la fattispecie "de qua", in assenza di qualsiasi elemento chiarificatore desumibile dagli atti parlamentari, non risultano essere presenti.

Art. 6, comma 15 – La norma nel disporre la costituzione di un accantonamento negativo ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 47/1977 di 191.859 migliaia di euro derivante dalle entrate prodotte dal processo di valorizzazione del patrimonio regionale per integrare la copertura finanziaria della spesa riportata nella tabella A, si ritiene essere in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

L'art. 17 della L. n. 196/2009, che rende concreto il principio dell'art. 81 della Costituzione e le cui disposizioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica, espressamente esclude invero che si possa dare copertura attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale, quale quella della valorizzazione del patrimonio, a nuovi o maggiori oneri di parte corrente come quelli indicati nel cennato accantonamento positivo di cui alla tabella A.

Art. 6, comma 18 – La norma, nel disporre a carico del finanziamento del servizio sanitario regionale gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità

di cui all'art. 7 della L.R. n. 20/1990 in favore dei cittadini affetti da talassemia, si pone in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

La Regione, infatti, sottoposta a piano di rientro dei disavanzi regionali introduce impropriamente a carico del Servizio Sanitario Regionale una nuova ragione di spesa senza individuare le ulteriori idonee e specifiche fonti di copertura.

L'erogazione dell'indennità in questione non rientra infatti tra le prestazioni sanitarie, in quanto essa ha una connotazione previdenziale.

La norma in questione, pertanto, attenendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, (che, in generale, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. m) della Costituzione), eccede dalle competenze della Regione, individuate, in particolare, dagli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale regionale. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, infatti, non rientra tra le materie attribuite alla potestà legislativa regionale, ed è pertanto da considerarsi di esclusiva competenza dello Stato.

Inoltre, poiché la norma in questione non quantifica gli oneri da essa derivanti, né gli specifici mezzi per farvi fronte, risulta lesa anche l'art. 81 della Costituzione.

Essa, peraltro, destinando risorse finalizzate al settore sanitario per finalità diverse, pone problemi di compatibilità col Piano di rientro, risultando altresì violato l'art. 2, commi 80 e 95 della L. 191/2009, secondo cui "gli interventi individuati dal Piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro".

Art. 6, comma 22 - E' manifestamente irragionevole e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto attribuisce competenze al Dipartimento Aziende Foreste Demaniali, di cui è prevista la soppressione al comma 92 del successivo articolo 11.

Art. 6, comma 26 - Si ritiene che la disposizione, per l'estrema genericità del contenuto, sia in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione oltre che con il principio affermato dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, di

legalità sostanziale. Infatti gli enti di cui alla L.R. 98 del 1981 sono gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali.

I primi sono enti dotati di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e sono sottoposti al controllo dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

I secondi sono invece soggetti dotati di propria soggettività giuridica, anche di diritto privato (province, università, associazioni ambientaliste, azienda foreste demaniali) e non dipendenti in alcun modo dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Non si comprende in quale modo l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente possa disporre dei beni appartenenti alle province, alle università o alle associazioni ambientaliste di cui non dispone o su cui non gode alcun diritto reale.

Art. 6, commi 27 e 28 – Prevedono il rilascio di autorizzazioni o concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio traizerale per una serie di usi, alcuni dei quali anche attinenti ad attività imprenditoriali ed economiche, per una “durata limitata”.

Orbene siffatta limitazione temporale dell'uso del bene demaniale assolutamente indeterminata si pone in contrasto con gli articoli 97 e 117, 2° comma lett. e).

Infatti la locuzione “avente durata limitata” nella sua estrema genericità consentirebbe l'uso particolare del bene pubblico da parte dei privati per periodi anche quasi perpetui, con innegabili refluenze sulla libera concorrenza degli operatori economici non concessionari operanti sul mercato, cui verrebbero precluse le possibilità di accedere all'utilizzo del demanio per un tempo imprecisato.

Codesta ecc.ma Corte ha peraltro riconosciuto con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze nn.307/2003 e 32/2009) che l'assoluta indeterminatezza del potere demandato ad una Pubblica Amministrazione senza indicazione di alcun criterio da parte della legge (come quello in ispecie) viola il principio di legalità sostanziale ex art. 97 della Costituzione.

Inoltre alla fine del **comma 28**, si fa riferimento, per la stima dei valori dei terreni da dare in concessione, ai valori agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, mentre con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011 è stato sancito che la valutazione dei terreni va fatta secondo il valore di mercato.

Non risulta invero comprensibile in base a quale principio di buona amministrazione e di tutela del pubblico erario, gli espropri in danno dei privati sono pagati secondo il valore di mercato, mentre i beni demaniali dovrebbero essere concessi ai privati a valori significativamente inferiori.

Inoltre la norma appare non coerente con quanto previsto dal precedente comma 23 dell'art. 6 che prevede, per i canoni concessori a titolo ricognitorio di beni demaniali e patrimoniali, un importo non inferiore a 5.000 euro annui, di gran lunga superiore in moltissimi casi a quello scaturente dall'applicazione dei valori agricoli medi.

Art. 6, comma 30 – Stabilisce il pagamento di un biglietto di accesso per le aree naturali protette e per le aree attrezzate, nonché “per le isole che comprendono aree protette”.

Questo ultimo inciso sembrerebbe determinare il pagamento di un biglietto di accesso alla stessa isola siciliana dando adito a perplessità di ordine costituzionale. Detta entrata potrebbe, infatti, configurarsi come una vera e propria imposta, in quanto appaiono sussistere tutti gli elementi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare un'entrata come tributaria, che, come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 280/2011, potrebbe essere annoverata tra i “tributi di scopo”.

Tale entrata, invero, costituisce un prelievo coattivo, stabilito direttamente ed esclusivamente dalla legge regionale, che non trova la sua fonte in un rapporto sinallagmatico tra le parti.

Viene, infatti, richiesto il pagamento per il mero accesso nell'isola, indipendentemente dall'effettivo ingresso nelle aree protette, per cui il cittadino sarebbe chiamato ad assolvere il pagamento anche se non visita quest'ultime, con ciò vanificando la finalità della norma che è quella di “incrementare i servizi ai visitatori e le attività di tutela delle aree protette regionali”.

Il riconoscimento a detta entrata della natura tributaria non esclude, ovviamente, che la Regione siciliana sia facoltizzata ad istituirla, giacchè sia le norme statutarie e sia quelle di attuazione statutaria riconoscono alla Regione tale potere. E' necessario, però sottolineare che l'art.6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, stabilisce che la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale "nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato".

Occorre pertanto che il nuovo tributo, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.102 del 15 aprile 2008, non crei "disarmonie o incoerenze con il sistema tributario statale", il quale, allo stato attuale, prevede l'imminente introduzione di un'imposizione comunale correlata allo sbarco sulle isole minori, che viene prevista quale alternativa all'istituzione dell'imposta di soggiorno.

La disarmonia con il sistema tributario statale si rinviene nel contrasto con il principio generale dell'ordinamento che esclude doppie imposizioni sul medesimo presupposto, in quanto il semplice ingresso nella Regione potrebbe configurare anch'esso un'imposta di soggiorno regionale.

Val la pena di sottolineare che un siffatto prelievo, sotto altri aspetti, appare essere in contrasto sia con i principi comunitari di libera circolazione delle persone e delle merci, e sia con l'art. 120 della Costituzione che vieta alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni.

Occorre, infine, considerare che l'istituzione di un nuovo tributo richiede che gli elementi caratterizzanti dell'imposizione, vale a dire il presupposto in positivo, la soggettività passiva, la base imponibile e la misura dell'importo dovuto, in coerenza con quanto stabilito dall'art.23 della Costituzione, debbano essere fissati dalla legge regionale, che invece, nulla dispone al riguardo.

Art.6, comma 34 – La disposizione pone a carico dei soggetti gestori e/o dei richiedenti gli oneri connessi ai controlli effettuati dall'ARPA. L'estrema genericità della norma, che demanda all'Assessore regionale per il Territorio di concerto con quello per l'Economia il compito di emanare un decreto attuativo pone lo stesso in evidente contrasto con l'articolo 97 della Costituzione.

Codesta ecc.ma Corte ha infatti affermato, con costante giurisprudenza (ex plurimis sent. n. 307/2003) che la “assoluta indeterminatezza” del potere demandato ad una pubblica amministrazione <<senza indicazione di alcun criterio da parte della legge>> viola il principio di legalità sostanziale.

Art.8, comma 8 – Il previsto conferimento di immobili di proprietà della Regione, sino alla concorrenza di 800.000 migliaia di euro in un Fondo immobiliare a gestione separata da costituirsi presso l'IRFIS-FinSicilia si ritiene essere in contrasto con l'art.97 della Costituzione.

La genericità della dizione “immobili di proprietà della Regione” non consente di escludere che fra gli stessi possano essere ricompresi beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile, né si rileva tantomeno dal tenore estremamente sintetico della disposizione quale vantaggio economico tragga l'Amministrazione regionale dalla depatrimonializzazione disposta, non essendo indicata nella norma alcuna contropartita per il trasferimento degli immobili stessi.

Non possono peraltro ritenersi esaustivi ai fini della quantificazione degli oneri e della determinazione degli effetti economici patrimoniali derivanti dalla disposizione i chiarimenti forniti dall'amministrazione (all. 4) da cui emergerebbe che l'intero fondo sarebbe destinato a finanziare e garantire investimenti privati.

Non è stato peraltro possibile verificare la natura degli immobili individuati nella relazione tecnica, né asseverare le stime di valore nella stessa indicata.

Inoltre non si riesce a comprendere se la disposizione in questione formi sistema con le successive norme dei commi 9 e 10.

Art. 8, comma 9 – La norma sostituisce l'art. 46 della L.R. n. 50/1976 che contiene una puntuale disciplina della garanzia sussidiaria e limitata (6 miliardi di lire) fornita dall'IRFIS in favore delle imprese industriali ed artigiane che realizzano investimenti nel territorio della Regione per lo svolgimento di attività produttive. Esso quindi “Tout court” renderebbe diretta e totale la garanzia prestata agli imprenditori senza porre alcun limite all'intervento pubblico qualora il privato non adempia ai propri oneri contrattuali nei confronti degli istituti di credito che lo hanno finanziato.

La disposizione, in considerazione della laconicità del suo tenore letterale e dell'assenza di un qualsivoglia limite o criterio di determinazione dello stesso per l'assolvimento della garanzia prestata; rende questa non conforme agli art. 81 e 97 della Costituzione.

Il successivo **comma 10** è di dubbia interpretazione in quanto lo stesso non appare formare sistema con la precedente disposizione del comma 9 che apporta una ben precisa delimitazione al contenuto del sostituito art. 46 della L. n. 50/1973 che disciplina forme di sostegno per le imprese.

La disposizione del comma 10 appare invero formalmente avulsa dal primo menzionato contesto normativo ed addirittura incoerente con lo stesso giacché destinatari non sarebbero soltanto operatori economici ma prioritariamente famiglie e condomini.

La cennata norma, in quanto non riconducibile ad alcuna disciplina organica legislativamente determinata appare quindi affetta da irragionevolezza e in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Art. 8, comma 12 – Limitatamente all'inciso "8, 9, 10 e" di conseguenza alle cennate censure dei precedenti commi si ritiene essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost.

Art. 8, commi da 14 a 17 – Le disposizioni prevedono che per le somme iscritte a ruolo di spettanza regionale, la dilazione del pagamento, di cui all'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, venga concessa fino ad un massimo di novantanove rate mensili.

Viene stabilito, inoltre, che gli interessi dovuti per tale dilazione e gli interessi di mora dovuti sulle somme iscritte a ruolo e non versate, di cui, rispettivamente, agli artt. 21 e 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono rideterminati con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia.

Orbene, la potestà legislativa concorrente attribuita alla Regione Siciliana in materia di riscossione dei tributi è riconducibile esclusivamente all'organizzazione del servizio e non agli aspetti sostanziali della disciplina della riscossione dei debiti tributari. Infatti l'art. 17, primo comma, dello Statuto Speciale, prevede che: " entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di

soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione.....l) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale. Tra queste la Regione annovera il servizio di riscossione dei tributi.

Pertanto, le disposizioni contenute nei commi in esame sono censurabili in quanto ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Regione Siciliana può, quindi provvedere alla riscossione della entrate ad essa spettanti, di cui agli artt. 36 e 37 dello Statuto Speciale, ma non modificare le norme che attengono alla disciplina statale della riscossione dei tributi.

Inoltre, le disposizioni in esame determinerebbero una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto dette norme attribuirebbero ai soli contribuenti della Sicilia maggiori agevolazioni per la riscossione delle somme di cui risultano debitori.

Art. 8, comma 18 - Si dispone che le grandi strutture di vendita debbano concordare con il Comune l'orario di apertura al pubblico nonché si prevede la sospensione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle stesse. La disposizione si pone in palese contrasto con il quadro normativo vigente, risultante dall'art. 31, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 211, recante " Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 22 dicembre 2011. Tale norma, infatti, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

La previsione introdotta dal decreto n. 201/2011, che si qualifica come norma di liberalizzazione, è direttamente vincolante anche nei confronti dei legislatori regionali. Come affermato da consolidata giurisprudenza costituzionale, la tutela della concorrenza riservata dall'art. 117, comma 2 lettera

e) della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, comprende anche le misure legislative promozionali che mirano ad aprire ad un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della concorrenza tra imprese (Sent. CC n. 401/2007).

La norma regionale in esame, dunque, introducendo una serie di vincoli e restrizioni in termini di orari di apertura e di giornate di chiusura degli esercizi commerciali, e di autorizzazione all'apertura degli stessi, lungi dal produrre effetti pro-concorrenziali, si pone in aperto contrasto con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e quindi viola l'art. 117, 2° comma lettera e) della Costituzione.

Un secondo elemento di criticità della norma è costituito dalla prevista sospensione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di grandi strutture di vendita.

Sul piano concorrenziale la norma ha una portata ingiustificatamente restrittiva della concorrenza, posto che la sospensione del rilascio di nuovi provvedimenti autorizzatori ha il chiaro effetto di cristallizzare il mercato nel suo assetto esistente e si traduce nella sospensione per un periodo non determinato della libertà di accesso allo stesso, costituzionalmente garantita, seppur subordinatamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Da questo punto di vista l'illegittimità della norma discende dal contrasto con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 123/2006/CE (c.d. direttiva servizi) la quale, proprio al fine di garantire un mercato interno dei servizi realmente integrato e funzionante, ha - come noto- sottoposto a condizioni assai stringenti la possibilità per i legislatori di subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione; ha inoltre prescritto stringenti requisiti cui gli stessi regimi nazionali devono essere improntati imponendo ai singoli Stati membri di procedere alla revisione dei propri sistemi interni secondo un processo di valutazione multilaterale coordinato dalla Commissione europea.

Nel caso di specie, la gravità della norma "de qua" va ben oltre l'istituzione o il mantenimento di un regime autorizzatorio non conforme su alcuni specifici

punti alle prescrizioni comunitarie, e discende dalla interruzione totale per un periodo non determinato dei procedimenti di rilascio dei titoli permissivi. Una previsione siffatta potrebbe considerarsi giustificata soltanto laddove fosse supportata dall'esigenza di apprestare tutela ad altro interesse costituzionalmente rilevante compatibile con l'ordinamento comunitario, non altrimenti tutelabile attraverso misure meno restrittive, nel rispetto del principio di proporzionalità.

In ragione di ciò, poiché la Corte Costituzionale ha ricondotto di recente la disciplina dettata dal decreto nazionale (D. lgs n. 59/2010) di attuazione della direttiva servizi alla "tutela della concorrenza" (sent. n. 235/2011), la violazione delle sue previsioni integra un primo profilo di contrasto con l'art. 117, comma 2 lett. e) Cost.

In aggiunta a tale profilo l'illegittimità della previsione discende in ogni caso dal contrasto diretto con una norma costituzionale (art. 117) che, oltre a ripartire la potestà legislativa tra i diversi livelli istituzionali, enuncia un principio sostanziale di libera concorrenza che la Corte, nella sua giurisprudenza più recente, mostra di voler leggere nella norma costituzionale. In questa prospettiva assume rilievo tra l'altro quanto da ultimo affermato dalla Corte nella citata sentenza n. 150/2011, laddove il Giudice delle Leggi ha chiarito che "l'espressione <<tutela della concorrenza>> di cui all'art. 117, comma 2 lett. e) Cost. determina la necessità di un esame contenutistico sia per ciò che costituisce il portato dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva da parte dello Stato, sia per ciò che riguarda l'esplicazione della potestà legislativa regionale riferibile al 3° o 4° comma dell'art. 117 Cost.

Art. 11, comma 2 – La disposizione proroga alcune misure di esenzione delle imposte di bollo e catastali già previste dal comma 1 dell'art. 60 della L.R. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Poiché nella allegata relazione tecnica redatta dagli uffici regionali non è in alcun modo indicato il criterio seguito per la determinazione della minore entrata, si ritiene che la stessa sia arbitraria ponendo così la norma in contrasto con l'art.81, 4° comma della Costituzione.

Art. 11, comma 3 – La disposizione testè approvata modifica alla lettera a) l'art. 1 comma 7 della L.R. n. 9/2012 introducendo un regime preferenziale sotto il profilo degli emolumenti per i dirigenti esterni alla pubblica amministrazione in evidente contrasto con l'art. 45 del D. Leg.vo n. 165/2001 che al comma 1 dispone : “il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi” e, più in generale, con il titolo III del citato D. lgs n. 165 (contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale), che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione. Di conseguenza, la norma viola l'art. 117, 2° comma lett. l), Cost. che riserva l'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato, oltre che gli articoli 3 e 97 Cost., che recano i principi di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

La disposizione testé approvata inoltre potrebbe consentire aumenti retributivi in controtendenza rispetto all'attuale politica statale volta al contenimento delle spese in materia contrattuale ed in particolare l'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 con le conseguenti violazioni dei principi di coordinamento della finanza pubblica e quindi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione a cui la Regione non può derogare.

La disposizione in questione eccede dalla competenza esclusiva della Regione in materia dell'ordinamento del personale essendo riconducibile piuttosto a quella del coordinamento della finanza pubblica per la quale ha competenza concorrente ai sensi dell'art. 10 della L. Cost. n. 3/2001.

Art.11, comma 4 – Proroga al 31 dicembre 2014 la validità delle graduatorie del Consorzio Autostrade Siciliane riguardanti gli agenti tecnici esattori stagionali e part time di cui all'art. 5 della L.R. n. 17/2001 di modifica dell'art. 1, comma 1 bis, della L.R. n. 12/1991, ed appare in contrasto con i principi di uguaglianza buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli art. 3 e 97 della Cost. nonché con l'art. 51 Cost.

Esso infatti impedisce nella sostanza l'espletamento di nuove selezioni pubbliche per il personale stagionale e part time del Consorzio Autostradale e il conseguente potenziale inserimento di nuovi dipendenti consolidando piuttosto

posizioni di lavoro precario, ingenerando nei destinatari l'aspettativa di una definitiva assunzione con innegabili refluenze negative sul buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione garantiti dall'art. 97 della Costituzione.

Art.11, comma 12 – Nel sopprimere l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale, fa salve le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2 bis della L.R. n. 96/1990, che prevede l'assunzione di personale con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali di diritto privato rinnovabili in evidente contrasto con l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 secondo cui a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Poiché la medesima disposizione afferma che si tratta di un principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, al quale sono tenute ad adeguarsi anche le regioni e le province autonome, la norma si pone in contrasto con l'art. 117, 3° comma Cost.

Art.11, comma 16 – La disposizione estende a tutti gli enti pubblici non economici, sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione il patrocinio dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia.

Gli avvocati dipendenti di tale Ufficio sono iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 4 lett.b) dell'art.3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578 che riserva ai professionisti dipendenti l'esercizio dell'attività di rappresentanza e difesa "per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera". Pertanto in forza della suddetta legge non potrebbero esercitare l'attività per enti diversi dal datore di lavoro.

La disposizione interviene nella materia della professione forense che necessita di una disciplina uniforme sul territorio nazionale essendo la stessa strettamente correlata con quella della rappresentanza in giudizio nei procedimenti processuali, civili, penali, amministrativi, materia questa di evidente competenza esclusiva dello Stato.

La disposizione regionale suindicata è pertanto in contrasto con l'art.117, comma 2, lett.l) Cost., che riserva allo Stato la materia della "giurisdizione e norme processuali" e in subordine del comma 3, in quanto, ancorchè voglia

ricondursi la norma alla competenza concorrente in materia di professioni e relativo ordinamento, questa non potrebbe essere esercitata in violazione dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato con le sue leggi (Sentenze C.C. nr.153/2006 e nr.222/2008).

Art. 11, comma 21 e 22 – Le disposizioni in questione riproducono per la stagione venatoria 2012–2013 quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 19/2011 con l’omissione della previsione per le aree all’interno dei siti “Natura 2000” del rispetto delle indicazioni contenute nei piani di gestione degli stessi e delle preventive valutazioni di incidenza di cui agli articoli 4 e 5 D.P.R. n. 357/1992 e s.m.i. Le norme in questione, escludendo la prescritta procedura di valutazione di incidenza ambientale, sono da ritenersi, non solo contrastanti con le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ma anche trasgressive della normativa statale di attuazione di quest’ultime. Esse violano pertanto gli articoli 9, 11, 97 e 117 1° e 2° comma lett. s) della Costituzione.

Art. 11, comma 26 – Si ritiene che la norma sia affetta da irragionevolezza e che violi gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Dalla prevista abrogazione della disposizione del comma 1 dell’art. 122 L.R. 17/2004, a sua volta abrogatrice del 4° comma dell’art. 1 della L.R. n. 6/1988, non può conseguirsi l’effetto di determinare il numero degli esperti fissato da quest’ultima norma.

Dall’abrogazione di una norma non discende infatti la reviviscenza della disciplina precedente a quest’ultima. L’attuale disposizione è quindi priva di effetti ed ingenera dubbi interpretativi sulle applicazioni della legislazione di settore con innegabili negative influenze sull’operato dell’amministrazione.

Art. 11, comma 29 – La disposizione stabilisce, fra l’altro, l’incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico per gli incarichi di sovrintendente e/o direttore degli enti teatrali artistici. Essa invade la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile e quindi dei rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi) ponendosi in contrasto con l’art. 117, secondo comma lett.l) della Costituzione.

Art. 11, comma 35 – Viene determinato il parametro massimo cui deve attenersi il trattamento economico dei dirigenti apicali degli istituti, aziende,

agenzie, fondazioni, e degli enti regionali sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.

La norma esula dalla competenza del legislatore regionale in quanto il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti è definito dai contratti collettivi ed in generale dal titolo III del D.Leg. 165/2001.

Essa pertanto si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma lett. l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e quindi dei rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

Art. 11, comma 42 – La disposizione sembrerebbe finalizzata a sottrarre i piani regolatori generali adottati e non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio alla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica cui devono obbligatoriamente soggiacere tutti i piani e programmi (compresi i piani regolatori) ai sensi della direttiva 2001/41/CE e del decreto legislativo 142/2006.

Essa, invero, introduce un'ambigua disciplina per i piani regolatori in questione disponendo che gli stessi siano oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Codice dell'Ambiente senza però prevedere gli ulteriori effetti di tale procedura, lasciando così intendere che la stessa sia sostitutiva della V.A.S.

Orbene, poiché la regolamentazione della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di assoggettabilità di cui agli articoli 6 e 12 del citato Codice dell'Ambiente, sono espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, si ritiene che la disposizione regionale “de qua” che introduce una disciplina diversa sia in contrasto con l'art. 117, 1° comma e 2° comma lett. s) della Costituzione.

Art 11, comma 57 – La disposizione “de qua”, prevedendo la proroga con decreto assessoriale della convenzione con l'Artigiancassa S.p.A. fino al pieno recepimento nello Statuto delle norme concernenti il decentramento amministrativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, disciplina nella sostanza l'affidamento dell'appalto di un servizio in deroga alle normali procedure di gara. Così operando la norma in questione invade la sfera di

competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma lett. e) della Costituzione, esercitata con il decreto legislativo n. 163 del 2006 (sentenza C.C. n. 401/2007) fra le cui disposizioni inderogabili si collocano quelle che attendono alla scelta del contraente (alla procedura di affidamento) e al perfezionamento del vincolo negoziale e che costituiscono un limite all'esplicarsi della potestà legislativa della Regione (C.C. n. 320/2008).

Art. 11, comma 61 – La norma si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Cost. in quanto viene previsto un generale ed automatico transito del personale appartenente a società a totale e/o a parziale partecipazione regionale poste in liquidazione in altre società a capitale pubblico senza distinguere la natura del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati al trasferimento e senza procedere ad alcuna forma di selezione degli stessi nonché di verifica della compatibilità dell'assunzione con l'assetto organizzativo funzionale e finanziario delle società destinatarie dei nuovi dipendenti.

La disposizione inoltre sembrerebbe anche costituire un'interferenza in materia di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, 2° comma lett. l) in quanto interviene nell'ambito dell'ordinamento civile all'interno del quale operano le società in questione anche in tema di rapporti di lavoro con i propri dipendenti soggetti alle norme del codice civile e non del decreto legislativo 165/2001.

Art. 11, commi 82, 83 e 84 – Riproducono sostanzialmente le disposizioni di cui all'art. 38 del disegno di legge n. 471 dal titolo "Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2010" oggetto di gravame dinnanzi alla Corte Costituzionale con il ricorso presentato il 10 maggio 2010.

Le disposizioni prevedono l'applicazione in favore degli impianti di allevamento ittico di un canone ricognitorio richiamando a tal fine norme statali abrogate da 8 anni.

Per l'applicazione di tale canone ridotto, di mero riconoscimento, per costante giurisprudenza (ex plurimis sentenza Corte di Cassazione sezione I n. 17101 del 3/12/2002) non rileva tanto la natura pubblica o privata del concessionario ma il fine di beneficenza o di pubblico interesse che questi si propone di perseguire attraverso la concessione. Perché poi sussistano gli scopi di

pubblico interesse occorre, ai sensi dell'art. 37 del regolamento per la navigazione marittima, che il concessionario non ritragga stabilmente alcun lucro o provento dall'uso del bene demaniale.

Siffatto presupposto non può di certo ritenersi sussistente per gli esercenti gli impianti di allevamento ittico che svolgono un'attività imprenditoriale.

La norma in questione quindi creerebbe un innegabile vantaggio per le imprese siciliane alterando la par condicio tra gli operatori economici del settore ed invadendo la competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117 secondo comma lett. e) della Costituzione.

Art. 11, comma 86 – Non appare conforme al principio di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione consentire ai soggetti che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione previsto dall'art. 6 della L.R. n. 17/2004 per regolarizzare occupazioni illegittime di beni demaniali e patrimoniali della Regione la corresponsione per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza di concessione e quella di rilascio del titolo, del solo canone e non anche degli interessi moratori per il ritardato pagamento, così come previsto per la generalità dei concessionari di beni pubblici.

Art. 11, comma 88 – Si ritiene dovere impugnare la norma in questione per manifesta irragionevolezza ai sensi degli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto riproduce la disposizione del precedente comma 87.

Art 11, commi dal 92 al 96 – Tali disposizioni sono affette dal vizio dell'irragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto introducono una disciplina incompatibile con il precedente art. 6, comma 22. Esse infatti prevedono la soppressione del dipartimento regionale aziende foreste demaniali ed il trasferimento delle funzioni al corpo forestale ed alle province regionali mentre il precedente comma 22 dell'art. 6 attribuisce competenze al suddetto dipartimento in materia di determinazione di tariffe afferenti ai canoni di concessione di beni appartenenti al demanio forestale, di terreni al pascolo e dei prodotti di bosco.

Inoltre le norme relative al trasferimento di competenze e funzioni del dipartimento in questione sono estremamente indeterminate e non indicano alcun concreto criterio per la determinazione delle modalità attuative delle stesse

demandato al Presidente della Regione come ad esempio riguardo al regime contrattuale da applicare al personale trasferito. Esse si pongono in evidente contrasto con il principio di legalità sostanziale di cui all'art. 97 Cost. (C.C. n. 307/2003 e n. 156/1982). Da ultimo codesta Corte ha affermato "l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente "l'assoluta indeterminatezza" del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l'effetto di attribuire, in pratica, una "totale libertà" al soggetto od organo investito della funzione". Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa (sent. CC. 115/2011).

Art 11, comma 97 - La disposizione nel prevedere una proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (sent. C.C. n. 51/2012 e 155/2011).

Art. 11, comma 102 - La disposizione realizza una generalizzata sanatoria per tutti i concorsi banditi ed espletati, riservati a personale dipendente privo del requisito del titolo di studio, ma in possesso di professionalità acquisita all'interno delle amministrazioni.

In assenza di particolari elementi cognitivi da cui possa evincersi l'esistenza, da un canto, di specifiche peculiarità della fattispecie tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale in materia di accesso all'impiego pubblico e, dall'altro, di un interesse pubblico

legislativamente rilevante, di preminente importanza generale, la norma in questione concretizza una palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto volta a fornire copertura legale ad assunzioni ed inquadramenti illegittimamente effettuati.

Art. 11, comma 103 – La norma è censurabile per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

La disposta trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si risolve invero in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico.

La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un concorso pubblico, per effetto della diversità di qualificazione richiesta dalle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato non offre adeguate garanzie né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti locali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive (sentenza C.C. n. 235/2009).

Il previo superamento di una qualsiasi prova scritta ed una orale è infatti un requisito troppo generico per autorizzare la successiva stabilizzazione senza concorso in quanto la norma in questione non garantisce che il previo concorso sia riferibile alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato sarà chiamato a svolgere.

Art. 11, comma 105 – La disposizione si pone in evidente contrasto con il principio di legalità sostanziale di cui all'art. 97 Cost.

Essa infatti demanda ad un decreto del Presidente della Regione l'emanazione di disposizioni attuative per la legittimazione e la vendita di suoli armentizi e di porzioni di demanio senza contenere l'indicazione di alcun criterio per l'esercizio di tale potere.

Art. 11, comma 109 – La prevista riduzione del 30% della tariffa per l'istruttoria AIA a favore dei gestori di impianti "cittadini residenti nei territori regionali o società con sede legale in Sicilia" è discriminatoria in relazione alla

libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del trattato europeo e pertanto viola gli artt. 3, 117, comma 1 e 120 della Costituzione.

Art.11, comma 112 – Si ritiene che la norma sia in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto, nel modificare l'art. 45 della L.R. n. 9/2009, consente di evitare la revoca del contributo relativo al finanziamento di progetti nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000–2006 o addirittura la restituzione dello stesso da parte dei beneficiari.

La disposizione assume i connotati di una sanatoria che, in assenza di una dimostrazione dell'esistenza di un preminente e rilevante interesse pubblico, rende arbitraria la scelta operata dal legislatore di derogare alla disciplina generale per il settore.

Art. 11, comma 113 – Al fine dell'esame della soprascritta norma è necessario rilevare che il decreto legislativo n. 205 del 3/12/2010, che ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (direttiva 2008/98 CE) ha modificato le precedenti norme contenute nella parte IV del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), cambiando la modalità con cui vengono considerati i residui delle colture agricole e chiarendo il campo di applicazione della norma sui rifiuti stessi. L'articolo 13 della nuova normativa, infatti, riscrivendo e sostituendo l'art. 185 del codice dell'ambiente, indica tra le categorie escluse dal campo di applicazione del decreto “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana”.

Risulta di conseguenza esclusa la possibilità della combustione dei residui colturali senza relativa produzione di energia e del successivo utilizzo come fertilizzanti, attività che si configura quindi come smaltimento di rifiuti agricoli sottoposti alla parte IV del codice dell'ambiente e pertanto sanzionabile ai sensi dell'articolo 256 dello stesso codice.

Così ripercorso il quadro normativo di riferimento, è necessario verificare se lo stesso trova applicazione nell'ambito regionale siciliano.

Codesta eccellentissima Corte con costante giurisprudenza antecedente e successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione (ex plurimis sent. 222/2003),

ha chiarito che la tutela dell'ambiente è un valore trasversale che interseca materie diverse quali, principalmente, l'urbanistica, i beni ambientali e la sanità.

L'articolo 117, comma 2 lett. s) della Costituzione riserva la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" alla competenza esclusiva dello Stato.

L'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 ha sancito che "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Lo Statuto speciale siciliano non prevede esplicitamente la materia "ambiente" e pertanto necessita verificare, di volta in volta, sotto quale aspetto la tutela ambientale venga considerata, poiché la Regione siciliana gode di competenza esclusiva sotto il profilo urbanistico e della tutela del paesaggio, ed è titolare di competenza legislativa concorrente sotto il profilo dell'igiene e della sanità.

Orbene, poiché la normativa in questione non è direttamente riconducibile ad alcuna delle materie di competenza regionale, compresa quella dell'agricoltura e foreste, deve concludersi che nel caso in ispecie sia attribuito allo Stato non solo il recepimento, ma anche la disciplina di attuazione della cennata direttiva europea 2008/98/CE.

E deve conseguentemente ritenersi applicabile in Sicilia l'impianto normativo statale sopra riassunto con conseguente illegittimità costituzionale di ogni norma regionale che abbia in qualunque modo l'effetto di attenuare, o come nel caso in ispecie, escludere l'applicazione delle determinazioni già assunte dallo Stato per rispondere ad esigenze considerate meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenza C.C. n. 407/2002).

Con la disposizione in questione il legislatore regionale esorbita dalle competenze attribuitegli dallo Statuto speciale ed introducendo una deroga a quanto prescritto dall'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006 rende lecita una condotta sanzionata dall'art. 256 del codice dell'ambiente con la pena dell'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro,

interferendo così nella materia penale di esclusiva spettanza dello Stato. La norma viola pertanto l'articolo 117, 1° e 2° comma lett. s) Cost., nonché l'art. 14 dello Statuto Speciale per interferenza in materia penale.

Art. 11, comma 116 – In merito alla norma in esame si rileva che l'articolo 4 della legge 362/1991 stabilisce che il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, che risultino disponibili per l'esercizio da parte dei privati, abbia luogo mediante concorso.

Il comma 2 del predetto articolo dispone che “Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande”.

La disposizione censurata prevede una deroga ai limiti di età indicati nel sopra citato comma 2 “nel caso in cui l'assegnazione della gestione provvisoria della sede farmaceutica sia avvenuta non oltre il 31/12/2009”.

In proposito, occorre osservare che la Corte Costituzionale ha più volte avuto occasione di sottolineare che, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall'art. 117 della Costituzione, la materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico deve essere ricondotta “al titolo di competenza concorrente della tutela della salute”, in quanto “la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute (...)”.

La norma di rango statale prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 362/91 riveste la natura di “principio fondamentale”, in quanto individua criteri generali relativi all'accesso al concorso che garantiscono unitarietà su tutto il territorio e parità di trattamento tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione.

Per tale ragione, pertanto, la sopracitata disposizione non può essere derogata dalla norma regionale in questione che si pone così in contrasto con gli artt. 3 e 117, 3° comma della Costituzione nonché dell'art. 17 dello Statuto speciale.

Art. 11, comma 118 – La disposizione è affetta da irragionevolezza ai sensi degli articoli 3 e 97 Cost. in quanto riproduce la norma del precedente comma 117.

Art. 11, comma 120 – La disposizione introduce forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del Codice degli Appalti di cui al D. leg.vo n. 263/2006. Trattandosi di aspetti inerenti alle procedure di affidamento (così come acclarato da codesta Corte nella sentenza n. 411/2008) e quindi rientranti nella materia della tutela della concorrenza, le norme del predetto codice costituiscono un legittimo limite all'esplicarsi della potestà legislativa esclusiva della Regione. Questa, quindi, si ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il D. Leg.vo n. 163/2006, in attuazione delle prescrizioni poste dalla U.E. (sentenza C.C. n. 221/2010). La norma è pertanto in contrasto con l'art. 117, 2° comma lett. e) Cost.

Art. 11, comma 121 – La disposizione è affetta da palese irragionevolezza ai sensi degli art. 3 e 97 Cost., in quanto non specifica l'esercizio finanziario a carico del quale viene posta l'erogazione del contributo in favore delle scuole paritarie.

Art. 11, comma 122 – La norma si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto prevede una diversa composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi "Opere Riunite Ignazio Florio e A. Salamone" di Palermo di cui all'art. 2 L.R. 16/1995 che non solo non tiene conto delle previsioni dello Statuto dell'Unione Italiana Ciechi ma anche privilegia inspiegabilmente una sezione provinciale (quella di Palermo) per la designazione dei rappresentanti di un Ente che svolge un'attività in ambito regionale.

Art. 11, commi 123, 124, 125, 126, e 127 – Le norme sono affette dal vizio dell'irragionevolezza ex artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto identiche e/o confliggenti con il comma 22 dell'art. 6 e con il precedente comma 92 dell'art. 11.

Art. 11, comma 129 – La norma è in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Non appare invero conforme al principio di buon andamento della P.A. porre a carico della stessa gli oneri degli enti, associazioni e cooperative private nei confronti dei propri dipendenti. La disposizione arreca evidente aggravio sull'operato del personale dei pubblici uffici interessati e provoca negative

refluenze sulle operatività generale degli stessi. Gli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni delle somme dovute quale corrispettivi di servizi resi in concessioni e/o convenzioni da privati non risultano determinati in contrasto con l'art. 81 Cost.

Art. 11, commi dal 131 al 141 – Le norme si ritengono in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione in quanto, nonostante siano stati richiesti formali chiarimenti all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 488/1969 circa l'idoneità di copertura prevista dal comma 139 ovvero sia le disponibilità del POR per il fondo sociale europeo 2007–2013, la stessa non ha fornito alcun elemento chiarificatore.

Art. 11, comma 142 – La norma consente agli enti parco, agli operatori agricoli, alle associazioni di produttori ed operatori ambientali e ai comuni, allo scopo di incrementare la fruizione e lo sviluppo delle attività agricole di montagna di realizzare strutture precarie all'interno dei parchi regionali e dei boschi in assenza di qualsivoglia procedura autorizzatoria con grave compromissione della tutela del paesaggio ed ambientale. Essa, pertanto, viola gli articoli 9, 97 e 117 2° comma lett. s) della Costituzione.

Art. 11, comma 146 – La disposizione, ampliando la categoria dei possibili destinatari dei benefici previsti dall'art. 4 L.R. n.20/1999, determina oneri non quantificati e si pone pertanto in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Art. 11, comma 147 – La norma viola gli art. 3 e 97 della Costituzione in quanto modifica una disposizione statale.

Art.11, comma 148 – Si ritiene che la norma sia in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto non determina gli oneri derivanti dalla stessa.

Art.11, comma 152 – La norma appare affetta da irragionevolezza e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto dispone l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa per le finalità di cui all'art. 28 della L.R. n. 30/1997 senza però determinarne la dotazione ed indicare i mezzi di copertura dei nuovi oneri.

Art.11, comma 153 – La disposizione in questione si ritiene anche essa irragionevole ai sensi degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Non può invero ritenersi ragionevole, al fine della disciplina dell'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale e dei rapporti di

lavoro della stessa, il rinvio operato dal legislatore alla norma transitoria del D. Leg.vo n. 29 del 1993 attinente all'amministrazione dello Stato. Quest'ultima ha infatti proprie peculiarità ordinamentali riguardanti sia l'assetto organizzativo sia il trattamento giuridico del personale dirigenziale, non omogenee né assimilabili in alcun modo a quelle proprie della Regione siciliana.

La norma di asserita natura interpretativa appare piuttosto uno strumento surrettizio per ritenere i concorsi espletati dall'amministrazione per qualifiche professionali non dirigenziali idonei all'inquadramento dei relativi vincitori quali dirigenti, in palese violazione degli articoli 3, 97 e 81 della Costituzione.

Dall'eventuale applicazione della norma deriverebbe l'inquadramento nei ruoli regionali di un non precisato numero di dirigenti in sovrannumero rispetto alle esigenze dell'amministrazione con conseguente aggravio degli oneri a carico del bilancio, peraltro non quantificati e privi di idonea copertura.

Art.11, commi da 154 a 157- Le disposizioni prevedono l'istituzione dell'Ufficio regionale della persona disabile ma non contemplano né la quantificazione degli oneri né la relativa copertura ponendosi in palese contrasto con l'art.81, 4° comma della Costituzione.

Nei chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale con nota 25726/A.07/01 del 24 aprile 2012 in proposito viene affermato che "stante la complessità della materia in atto non è stata formulata la relativa scheda tecnica".

PER I MOTIVI SUESPOSTI

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto

I M P U G N A

ART. 1, comma 2 per violazione degli artt. 117, 3° comma e 81, 4° comma della Costituzione;

ART 6:

- comma 3, lett. b) e c), per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione;
- commi 6, 7 e 8 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 10 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 15 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 117, 3° comma della Costituzione;
- comma 18 per violazione degli articoli 81, 4° comma, 117, 2° comma lett. m) della Costituzione;
- comma 22 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 26 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- commi 27 e 28 per violazione degli articoli 97 e 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- comma 30 per violazione dell'articolo 36 dello Statuto Speciale e degli articoli 23, 117, 1° comma e 120 della Costituzione;
- comma 34 per violazione dell'art. 97 della Costituzione;

ART. 8:

- comma 8 per violazione art. 97 della Costituzione;
- comma 9 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione;
- comma 10 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 12 limitatamente all'inciso "8, 9, 10 e" per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- commi dal 14 al 17 per violazione degli articoli 3 e 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- comma 18 per violazione dell'art. 117, 1° e 2° comma lett. e) della Costituzione

ART. 11:

- comma 2 per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 3 lett. a) per violazione degli articoli 3, 97 e 117, 2° comma lett. l) e 3° comma della Costituzione;
- comma 4 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
- comma 12, limitatamente all'ultimo periodo, per violazione dell'articolo 117, 3° comma della Costituzione;

- comma 16 per violazione dell'art. 117, 2° comma lett. l) e 3° comma della Costituzione;
- commi 21 e 22 per violazione degli articoli 9, 11, 97 e 117, 1° comma lett. s) della Costituzione;
- comma 26 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- commi 29 limitatamente all'inciso "e l'incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico" e 35 per violazione dell'articolo 117, 2° comma lett. l) della Costituzione;
- comma 42 per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2 lett. s) della Costituzione;
- comma 57 per violazione dell'articolo 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- comma 61 per violazione degli articoli 3, 97 e 117, 2° comma lett. l) della Costituzione;
- commi 82, 83 e 84 per violazione dell'articolo 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- commi 86, 88, 92, 93, 94, 95 e 96 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 97 per violazione dell'art. 117, 2° comma lett. l) e 3° comma della Costituzione;
- comma 102 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 103 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
- comma 105 per violazione dell'articolo 97 della Costituzione;
- comma 109 limitatamente all'inciso "Qualora il gestore dell'impianto sia cittadino residente nel territorio regionale o società con sede legale in Sicilia, gli oneri di cui sopra sono ridotti nella misura del 30 per cento" per violazione degli articoli 3, 117, 1° comma, 120 della Costituzione;
- comma 112 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 113 per violazione dell'articolo 117, 1° e 2° comma lett. s) della Costituzione e per interferenza in materia penale in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto Speciale;
- comma 116 per violazione degli articoli 3, 117, 3° comma della Costituzione e 17 dello Statuto Speciale;


- comma 118 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 120 per violazione dell'art. 117, 2° comma lett. e) della Costituzione;
- commi 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 129 per violazione degli articoli 81, 4° comma e 97 della Costituzione;
- commi 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 142 per violazione degli articoli 9, 97 e 117, 2° comma lett. s) della Costituzione;
- comma 146 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 147 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 148 per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione;
- comma 152 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- comma 153 per violazione degli articoli 3, 97 e 81, 4° comma della Costituzione;
- commi 154, 155, 156 e 157 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.

Palermo 26 aprile 2012

Il Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
(Prefetto Carmelo Aronica)



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 10 - 2012

Disegno di legge n. 851

"Norme in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e locale"

Note di lettura e riferimenti normativi

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 21 maggio 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello
Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri
Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro
Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino
Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	851
Titolo	Norme in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e locale
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	I Commissione
Relazione tecnica	Parere della Ragioneria Generale della Regione

Con nota prot. n. 110/CP del 13 marzo 2012, il disegno di legge in oggetto è stato trasmesso dalla Commissione Affari istituzionali per il parere della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 65, comma 7 del Regolamento interno.

Il testo originariamente depositato dal Governo è corredato di un **parere della Ragioneria generale della Regione** con il quale si rileva che dalle norme in esso contenute *“non discendono nuovi e/o maggiori oneri sul bilancio della Regione”*.

Il **comma 2 dell'articolo 4** prevede una **clausola di invarianza degli oneri finanziari**, estesa a tutte le amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 1 (Regione, enti istituti e aziende da essa dipendenti e/o sottoposti a controllo vigilanza e tutela, enti locali territoriali e/o istituzionali).

Le norme dall'1 al 4 sono dirette ad assicurare l'accessibilità al pubblico e la possibilità di libero utilizzo di dati e documenti in possesso alla Pubblica Amministrazione. **Appare comunque utile che il Governo fornisca alla Commissione Bilancio elementi per valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria**, al fine di verificare, in particolare, che le finalità indicate all'articolo 1 e le modalità di accesso alle reti di cui all'articolo 3 possano essere realizzate dalla Regione nell'ambito delle risorse umane e tecniche e degli stanziamenti di bilancio disponibili.

Analoga valutazione appare opportuna circa gli altri soggetti sottoposti alle prescrizioni della legge, al fine di escludere eventuali effetti finanziari indiretti.

In sede di esame da parte della Commissione è stato inserito l'**articolo 5**, recante “Disposizioni in materia di bilanci degli enti pubblici”, il quale impone alla Regione, ai comuni con più di ventimila abitanti i loro consorzi e società partecipate, aziende sanitarie e ospedaliere la pubblicazione per estratto del bilancio su 2 quotidiani di cui uno *on line* oltre che sul proprio sito istituzionale. Tale norma appare, pertanto, determinare maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e degli altri soggetti indicati dall'articolo 5 connessi all'obbligo di pubblicazione. In ordine al potere del legislatore regionale di indicare fattispecie di “grave violazione di legge ai sensi del vigente ordinamento” si veda l'articolo 14 della l.r. n.9/2010. Si ritiene quindi opportuno provvedere ad una più approfondita analisi dell'articolo 5 per individuarne le ricadute finanziarie e i mezzi di copertura delle relative spese.

Art.	Oggetto della norma	Effetti finanziari	Note
1	Finalità	Clausola di invarianza finanziaria da verificare	
2	Definizioni		
3	Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati e delle informazioni	Clausola di invarianza finanziaria da verificare	

4	Provvedimenti di attuazione	Clausola di invarianza finanziaria da verificare	Ove venisse confermata maggiore spesa discendete dall'articolo 5, deve essere riformulata la clausola di invarianza prevista al comma 2 dell'articolo 4
5	Disposizioni in materia di pubblicazione dei bilanci di enti pubblici	Maggiore spesa non quantificata e priva copertura	Articolo non previsto nel disegno di legge originario ed inserito durante l'esame in commissione affari istituzionali
6	Disposizioni finali		

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, gli stanziamenti dei capitoli di bilancio dell'U.P.B. 4.2.1.5.9 e dell'U.P.B. 4.2.2.6.3, relativi all'informatica di servizio, sono attivati previo parere vincolante della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Capitolo	Stanziamento 2012 (in migliaia di euro)
212514 SPESE PER LA GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI E SPESE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA REGIONE E PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1999, N. 10	16.156
612002 SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ED AL COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA REGIONE; ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO CONNESSE AI SISTEMI INFORMATIVI MEDESIMI. (capitolo non operativo a seguito dell'impugnativa all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 maggio 2012, n.26, effettuata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione)	10.000

INDICE DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82..... 6

D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36..... 75

L.R. 5 aprile 2011, n. 5..... 80

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ⁽¹⁾.

Codice dell'amministrazione digitale ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

(2) Nel presente decreto la parola: «CNIPA» e le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione;

Visto l'*articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'*articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229*, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il *decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10*, recante attuazione della *direttiva 1999/93/CE* relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la *legge 9 gennaio 2004, n. 4*, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il *decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52*, recante attuazione della *direttiva 2001/115/CE* che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla *direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998* del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla *direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998* del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dalla *legge 21 giugno 1986, n. 317*, così come modificata dal *decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427*;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Principi generali

Sezione I

Definizioni, finalità e ambito di applicazione

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione ⁽³⁾;

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare ⁽⁴⁾;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ⁽⁵⁾;

f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'*allegato I della direttiva 1999/93/CE*, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'*allegato II della medesima direttiva*;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

l) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto ⁽⁶⁾;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto ⁽⁷⁾;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari ⁽⁸⁾;

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario ⁽⁹⁾;

l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

- o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
- p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- p-bis*) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ⁽¹⁰⁾;
- q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica ⁽¹¹⁾;
- q-bis*) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati ⁽¹²⁾;
- r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma ⁽¹³⁾;
- s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici ⁽¹⁴⁾;
- t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
- u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
- u-bis*) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata ⁽¹⁵⁾;
- u-ter*) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso ⁽¹⁶⁾;
- v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
- v-bis*) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ⁽¹⁷⁾;
- z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) ⁽¹⁸⁾;
- aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

-
- (3) Lettera prima modificata dall'*art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così sostituita dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (4) Lettera così modificata dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (5) Lettera così modificata dall'*art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.
- (6) Lettera aggiunta dalla lettera *c)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (7) Lettera aggiunta dalla lettera *c)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (8) Lettera aggiunta dalla lettera *c)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (9) Lettera aggiunta dalla lettera *c)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (10) Lettera aggiunta dalla lettera *d)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (11) Lettera così modificata dall'*art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.
- (12) Lettera aggiunta dalla lettera *e)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (13) Lettera prima modificata dall'*art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così sostituita dalla lettera *f)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (14) Lettera così sostituita dalla lettera *g)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (15) Lettera aggiunta dalla lettera *h)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (16) Lettera aggiunta dalla lettera *h)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (17) Lettera aggiunta dalla lettera *i)* del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.
- (18) Vedi, anche, l'*art. 48, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

2. Finalità e ambito di applicazione.

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311* ⁽¹⁹⁾.

2-*bis*. [Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative] ⁽²⁰⁾.

3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni ⁽²¹⁾.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato ⁽²²⁾.

6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché all'Amministrazione economico-finanziaria ⁽²³⁾.

(19) Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(20) Comma aggiunto dal comma 5 dell'*art. 36, L. 18 giugno 2009, n. 69* e poi abrogato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(21) Comma così sostituito dalla lettera *c*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(22) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(23) Comma così modificato dalla lettera *d*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'Agenzia delle entrate, il *D.P.C.M. 2 marzo 2011*; per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *D.P.C.M. 9 febbraio 2011* per l'Amministrazione economico-finanziaria, il *D.P.C.M. 25 maggio 2011*.

Sezione II

Diritti dei cittadini e delle imprese

3. Diritto all'uso delle tecnologie.

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice ⁽²⁴⁾.

1-bis. [Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa] ⁽²⁵⁾.

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo ⁽²⁶⁾.

(24) Comma così modificato prima dall'*art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(25) Comma aggiunto dall'*art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi abrogato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così sostituito dal comma 17 dell'*art. 3* dell'*allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* dello stesso provvedimento.

4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli *articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento ⁽²⁷⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento

elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1 ⁽²⁸⁾.

(27) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6-ter, *D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(28) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 57 dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini ⁽²⁹⁾.

3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 ⁽³⁰⁾.

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 22 luglio 2011*.

(30) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 4, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 57 dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

6. Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano ⁽³¹⁾.

1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ⁽³²⁾.

2. [Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito] ⁽³³⁾.

2-bis. [Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale] ⁽³⁴⁾.

(31) Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(32) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 57 dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(33) Comma abrogato dalla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(34) Comma aggiunto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 34, *L. 18 giugno 2009, n. 69* e poi abrogato dalla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 34 della suddetta *L. n. 69/2009*.

7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti ⁽³⁵⁾.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

(35) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.

1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

9. Partecipazione democratica elettronica.

1. Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi ⁽³⁶⁾.

(36) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 7, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

10. Sportello unico per le attività produttive ⁽³⁷⁾.

1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica ⁽³⁸⁾.

2. [Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni] ⁽³⁹⁾.

3. [Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate] ⁽⁴⁰⁾.

4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11 ⁽⁴¹⁾.

(37) Rubrica così sostituita dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 8, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(38) Comma così sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(39) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'[art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(40) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'[art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(41) Comma così modificato dall'[art. 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'[articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#). Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito ⁽⁴²⁾.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229](#).

(42) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200](#).

Sezione III

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali

12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto ⁽⁴³⁾.

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto ⁽⁴⁴⁾.

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli [articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti ⁽⁴⁵⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le

loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi ⁽⁴⁶⁾.

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

5-*bis*. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati ⁽⁴⁷⁾.

(43) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(44) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi: per l'Agenzia delle Entrate, la lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 2 marzo 2011*; l'Amministrazione economico-finanziaria, il n. 1) della lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 25 maggio 2011*.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così modificato dalla lettera *c*) del comma 1 dell'*art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(46) Comma così modificato dalla lettera *d*) del comma 1 dell'*art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(47) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così modificato dalla lettera *e*) del comma 1 dell'*art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

13. *Formazione informatica dei dipendenti pubblici.*

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-*bis*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

14. *Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.*

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2-*bis*. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali ⁽⁴⁸⁾.

2-*ter*. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese ⁽⁴⁹⁾.

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

3-*bis*. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive ⁽⁵⁰⁾.

(48) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(49) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(50) Comma aggiunto dall'*art. 6, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

15. Digitalizzazione e riorganizzazione.

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2-*bis*. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano ⁽⁵¹⁾.

2-*ter*. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'*articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'*articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009* e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione ⁽⁵²⁾.

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea ⁽⁵³⁾.

3-*bis*. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate «funzioni ICT», nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia ⁽⁵⁴⁾.

3-*ter*. Le funzioni ICT di cui al comma 3-*bis* comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica ⁽⁵⁵⁾.

3-*quater*. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa ⁽⁵⁶⁾.

3-*quinqies*. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-*sexies* ⁽⁵⁷⁾.

3-*sexies*. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-*ter*, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-*bis* del presente articolo ⁽⁵⁸⁾.

3-*septies*. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-*octies*, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante ⁽⁵⁹⁾.

3-*octies*. Le funzioni di cui al comma 3-*bis* e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ⁽⁶⁰⁾.

(51) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(52) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi: per l'Agenzia delle Entrate, la lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 2 marzo 2011*; per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 9 febbraio 2011*; per l'Amministrazione economico-finanziaria, il n. 2) della lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 25 maggio 2011*.

(53) Con *D.M. 17 giugno 2008* (Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza.

(54) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 47-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(55) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 47-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(56) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 47-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(57) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 47-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(58) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 47-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(59) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 47-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(60) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 47-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie ⁽⁶¹⁾.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a ⁽⁶²⁾:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni ⁽⁶³⁾;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione ⁽⁶⁴⁾;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1 ⁽⁶⁵⁾;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla *legge 9 gennaio 2004, n. 4*;

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia ⁽⁶⁶⁾;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità ⁽⁶⁷⁾.

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi ⁽⁶⁸⁾.

1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalità di cui all'articolo 51 ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶¹⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi: per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 9 febbraio 2011*; per l'Amministrazione economico-finanziaria, il n. 3) della lettera a) del comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 25 maggio 2011*.

⁽⁶²⁾ Alinea così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, i commi 5 e 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

⁽⁶³⁾ Lettera così modificata dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'*art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, i commi 5 e 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

⁽⁶⁴⁾ Lettera così modificata dal numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'*art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, i commi 5 e 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(65) Lettera così sostituita dal numero 3) della lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, i commi 5 e 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera, limitatamente all'Agenzia delle Entrate, vedi la lettera *c*) del comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 2 marzo 2011*.

(66) Lettera così modificata dal numero 4) della lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, i commi 5 e 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(67) Lettera così modificata dal numero 5) della lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, i commi 5 e 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(68) Comma aggiunto dall'*art. 7, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così sostituito dalla lettera *c*) del comma 1 dell'*art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(69) Comma aggiunto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'*art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

18. Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

1. È istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente di DigitPA, i componenti di DigitPA, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17 ⁽⁷⁰⁾.

3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.

6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(70) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'*articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229*.

Capo II

Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e scritture ⁽⁷¹⁾

Sezione I

Documento informatico

20. Documento informatico.

1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice ⁽⁷²⁾.

1-*bis*. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 ⁽⁷³⁾.

2. [Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile] ⁽⁷⁴⁾.

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale ⁽⁷⁵⁾.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-*bis*. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 ⁽⁷⁶⁾.

(71) Rubrica così modificata e sostituita dal comma 1 dell'art. 17 e dal comma 1 dell'art. 26, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(72) Comma così modificato prima dall'art. 8, *D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(73) Comma aggiunto dall'art. 8, *D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(74) Comma così sostituito dall'art. 8, *D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(75) Comma prima modificato dall'art. 8, *D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 13, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 57 dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(76) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 13, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, *D.P.C.M. 2 marzo 2011* e il comma 1 dell'art. 3, *D.P.C.M. 25 maggio 2011*.

21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ⁽⁷⁷⁾.

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità ⁽⁷⁸⁾.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ⁽⁷⁹⁾.

2-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale ⁽⁸⁰⁾.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla [direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

(77) Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14, [D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(78) Comma così modificato dall'art. 9, [D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

(79) Comma prima modificato dall'art. 9, [D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#) e poi così sostituito, con gli attuali commi 2 e 2-bis, dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 14, [D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(80) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 14, [D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

22. Copie informatiche di documenti analogici.

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico ⁽⁸¹⁾.

(81) Articolo prima modificato dall'art. 10, [D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#) e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 15, [D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#). Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 57 dello stesso [D.Lgs. n. 235 del 2010](#).

23. Copie analogiche di documenti informatici.

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico ⁽⁸²⁾.

⁽⁸²⁾ Articolo prima modificato dall'*art. 11, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e dal comma 12 dell'*art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185* e poi così sostituito dal comma 1 dell'*art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico ⁽⁸³⁾.

⁽⁸³⁾ Articolo aggiunto dal comma 2 dell'*art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

23-ter. Documenti amministrativi informatici.

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'*art. 2702 del codice civile*.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 287*, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis ⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸⁴⁾ Articolo aggiunto dal comma 2 dell'*art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 8 dell'*art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010*.

23-quater. Riproduzioni informatiche.

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche» ⁽⁸⁵⁾.

(85) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Sezione II

Firme elettroniche e certificatori ⁽⁸⁶⁾

24. Firma digitale.

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

(86) Vedi, anche, il D.P.C.M. 30 marzo 2009.

25. Firma autenticata.

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5 ⁽⁸⁷⁾.

(87) Articolo così sostituito dal comma 2 dell'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

26. Certificatori.

1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, qualora emettano certificati qualificati, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni ⁽⁸⁸⁾.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della [direttiva 1999/93/CE](#).

(88) Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

27. Certificatori qualificati.

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività a DigitPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice ⁽⁸⁹⁾.

4. DigitPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa ⁽⁹⁰⁾.

(89) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(90) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

28. Certificati qualificati.

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;

e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

- g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo ⁽⁹¹⁾.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare un pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto ⁽⁹²⁾:
- a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza ⁽⁹³⁾;
- b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3 ⁽⁹⁴⁾;
- c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
- 3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali ⁽⁹⁵⁾.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

(91) Lettera così modificata dall'*art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(92) Alinea così modificato dall'*art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(93) Lettera così modificata dall'*art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(94) Lettera così sostituita dall'*art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(95) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 9 dell'*art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010*.

29. Accredimento.

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il DigitPA ⁽⁹⁶⁾.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
- a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;
- b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'*articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità di DigitPA o che questo non

possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa ⁽⁹⁷⁾.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, DigitPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto da DigitPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione ⁽⁹⁸⁾.

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'*articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE* è equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo ⁽⁹⁹⁾.

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di DigitPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽¹⁰⁰⁾.

⁽⁹⁶⁾ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽⁹⁷⁾ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽⁹⁸⁾ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽⁹⁹⁾ Comma così sostituito dal comma 1 dell'*art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽¹⁰⁰⁾ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

30. Responsabilità del certificatore.

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;

d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 32.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite ⁽¹⁰¹⁾.

⁽¹⁰¹⁾ Comma così modificato dall'*art. 13, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

31. Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata.

1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata ⁽¹⁰²⁾.

(102) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

32. *Obblighi del titolare e del certificatore.*

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di forma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma ⁽¹⁰³⁾.

2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi ⁽¹⁰⁴⁾.

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) [non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare] ⁽¹⁰⁵⁾;

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari ⁽¹⁰⁶⁾;

k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse

elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;

m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso ⁽¹⁰⁷⁾.

4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'*articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

(103) Comma così modificato dall'*art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(104) Comma così modificato dall'*art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(105) Lettera soppressa dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(106) Lettera così modificata dall'*art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(107) Lettera aggiunta dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

32-bis. Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata.

1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera *m-bis*), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di un biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera *m-bis*), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2 ⁽¹⁰⁸⁾.

(108) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'*art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

33. Uso di pseudonimi.

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le

informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso ⁽¹⁰⁹⁾.

(109) Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati.

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati ⁽¹¹⁰⁾;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 ⁽¹¹¹⁾.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

(110) Lettera così modificata dall'*art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(111) Comma così modificato dall'*art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima ⁽¹¹²⁾.

4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5 ⁽¹¹³⁾.

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della [direttiva 1999/93/CE](#) è accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto ⁽¹¹⁴⁾.

6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *b*), della [direttiva 1999/93/CE](#) ⁽¹¹⁵⁾.

(112) Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'[art. 24, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(113) Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'[art. 24, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(114) Comma così modificato dai numeri 1) e 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'[art. 24, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(115) Comma così sostituito dalla lettera *c*) del comma 1 dell'[art. 24, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati.

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37 ⁽¹¹⁶⁾;

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

(116) Lettera così modificata dall'[art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

37. Cessazione dell'attività.

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso a DigitPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati ⁽¹¹⁷⁾.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. DigitPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6 ⁽¹¹⁸⁾.

4-*bis*. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione

prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilità ⁽¹¹⁹⁾.

(117) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(118) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(119) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 25, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

Sezione III

Trasferimenti di fondi, libri e scritture ⁽¹²⁰⁾

38. *Trasferimenti di fondi* ⁽¹²¹⁾.

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

(120) Rubrica così sostituita prima dall'*art. 17, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi dal comma 1 dell'*art. 26, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(121) Rubrica così sostituita dal comma 2 dell'*art. 26, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

39. *Libri e scritture*.

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Capo III

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

40. *Formazione di documenti informatici*.

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71 ⁽¹²²⁾.

2. [Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità] ⁽¹²³⁾.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

(122) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(123) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 27, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010*.

40-bis. *Protocollo informatico*.

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'*articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-*ter* e 57-*bis*, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 ⁽¹²⁴⁾.

(124) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'*art. 27, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010*.

41. *Procedimento e fascicolo informatico.*

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

1-*bis*. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-*ter* e 2-*quater* ⁽¹²⁵⁾.

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'*articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241* ⁽¹²⁶⁾.

2-*bis*. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ⁽¹²⁷⁾.

2-*ter*. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

c) del responsabile del procedimento;

d) dell'oggetto del procedimento;

e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-*quater* ⁽¹²⁸⁾;

e-*bis*) dell'identificativo del fascicolo medesimo ⁽¹²⁹⁾.

2-*quater*. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata *legge n. 241 del 1990* ⁽¹³⁰⁾.

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.

(125) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(126) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(127) Comma aggiunto dall'*art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(128) Comma aggiunto dall'*art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(129) Lettera aggiunta dalla lettera *d*) del comma 1 dell'*art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(130) Comma aggiunto dall'*art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

43. Riproduzione e conservazione dei documenti.

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 ⁽¹³¹⁾.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 ⁽¹³²⁾.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

(131) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 29, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(132) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 29, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura ⁽¹³³⁾:

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'*articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;

b) l'integrità del documento;

c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli *articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato *B* a tale decreto.

1-*bis*. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'*articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'*articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza ⁽¹³⁴⁾.

1-*ter*. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche ⁽¹³⁵⁾.

(133) Alinea così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(134) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(135) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

44-bis. Conservatori accreditati.

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera *a*) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000 ⁽¹³⁶⁾.

(136) Articolo aggiunto dal comma 2 dell'*art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

Capo IV

Trasmissione informatica dei documenti

45. Valore giuridico della trasmissione.

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale ⁽¹³⁷⁾.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

(137) Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 31, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza ⁽¹³⁸⁾.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'*articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* ⁽¹³⁹⁾;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#).

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati ⁽¹⁴⁰⁾.

(138) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 32, [D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(139) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 32, [D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(140) Comma prima modificato dall'art. 19, [D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#) e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 32, [D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

48. Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA ⁽¹⁴¹⁾.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 ⁽¹⁴²⁾.

(141) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi: per l'Agenzia delle Entrate, il comma 2 dell'art. 3, [D.P.C.M. 2 marzo 2011](#); per l'Amministrazione economico-finanziaria, il comma 2 dell'art. 3, [D.P.C.M. 25 maggio 2011](#).

(142) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 33, [D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V

Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni

50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in

materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'*articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'*articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* ⁽¹⁴³⁾.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto ^{(144) (145)}.

⁽¹⁴³⁾ Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 34, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

⁽¹⁴⁴⁾ Comma così modificato dall'*art. 20, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

⁽¹⁴⁵⁾ Vedi, anche, i commi da 21 a 23 dell'*art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

50-bis. Continuità operativa.

1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono:

a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;

b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ⁽¹⁴⁶⁾.

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA ⁽¹⁴⁷⁾.

⁽¹⁴⁶⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Comunicato 20 dicembre 2011*.

⁽¹⁴⁷⁾ Articolo aggiunto dal comma 2 dell'*art. 34, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, i commi 10 e 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni ⁽¹⁴⁸⁾.

1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture ⁽¹⁴⁹⁾.

1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:

a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;

- b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
- c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni ⁽¹⁵⁰⁾ ⁽¹⁵¹⁾.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- 2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi ⁽¹⁵²⁾.

(148) Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(149) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(150) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera vedi: per l'Agenzia delle Entrate, la lettera d) del comma 1 dell'art. 2, D.P.C.M. 2 marzo 2011; per l'Amministrazione economico-finanziaria, il n. 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.P.C.M. 25 maggio 2011.

(151) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(152) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni ⁽¹⁵³⁾.

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:

a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;

b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4 ⁽¹⁵⁴⁾.

(153) Rubrica così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 36, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(154) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 36, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

53. Caratteristiche dei siti.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54 ⁽¹⁵⁵⁾.

2. DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali ⁽¹⁵⁶⁾.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

(155) Periodo aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(156) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici ⁽¹⁵⁷⁾:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore

dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento ⁽¹⁵⁸⁾;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli *articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli *articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*;

e) le pubblicazioni di cui all'*articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla *legge 7 giugno 2000, n. 150*;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara ⁽¹⁵⁹⁾;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

g-bis) i bandi di concorso ⁽¹⁶⁰⁾.

1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *g)* e *g-bis*) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti ⁽¹⁶¹⁾.

2. [Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice] ⁽¹⁶²⁾.

2-*bis*. [Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa] ⁽¹⁶³⁾.

2-*ter*. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta ⁽¹⁶⁴⁾.

2-*quater*. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano ⁽¹⁶⁵⁾.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica ⁽¹⁶⁶⁾.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-*bis*. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento ⁽¹⁶⁷⁾.

(157) Alinea così modificato dall'*art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(158) Lettera così modificata dall'*art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(159) Lettera così modificata dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(160) Lettera aggiunta dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(161) Comma aggiunto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'*art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(162) Comma così modificato dall'[art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#) e poi abrogato dalla lettera *d*) del comma 1 dell'[art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(163) Comma aggiunto dall'[art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#) e poi abrogato dalla lettera *d*) del comma 1 dell'[art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(164) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'[art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69](#) e poi così sostituito dalla lettera *e*) del comma 1 dell'[art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#). Vedi, anche, il comma 2 dell'[art. 34 della suddetta L. n. 69 del 2009](#), nonché il comma 20 dell'[art. 57 del citato D.Lgs. n. 235 del 2010](#).

(165) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'[art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69](#) e poi così modificato dalla lettera *f*) del comma 1 dell'[art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#). Vedi, anche, il comma 2 dell'[art. 34 della suddetta L. n. 69 del 2009](#). Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedi il comma 1 dell'[art. 2, D.P.C.M. 9 febbraio 2011](#).

(166) Comma così modificato dalla lettera *g*) del comma 1 dell'[art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#)

(167) Comma aggiunto dall'[art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

55. Consultazione delle iniziative normative del Governo.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado ⁽¹⁶⁸⁾.

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti ⁽¹⁶⁹⁾.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali ⁽¹⁷⁰⁾.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con [decreto legislativo n. 196 del 2003](#) ⁽¹⁷¹⁾.

(168) Rubrica così modificata dall'[art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

(169) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'[art. 38, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(170) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'[art. 38, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(171) Comma aggiunto dall'[art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

57. Moduli e formulari.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà ⁽¹⁷²⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ⁽¹⁷³⁾.

(172) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 39, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(173) Comma così sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 39, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, i commi 12 e 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

57-bis. *Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.*

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini ⁽¹⁷⁴⁾.

2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche ⁽¹⁷⁵⁾.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili ^{(176) (177)}.

(174) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 40, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(175) Comma così sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 40, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(176) Comma prima modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* e poi così sostituito dal comma 1 dell'*art. 47-quater, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(177) Articolo aggiunto dall'*art. 17, comma 29, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

Sezione II

Fruibilità dei dati

58. *Modalità della fruibilità del dato* ⁽¹⁷⁸⁾.

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'*articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000* ⁽¹⁷⁹⁾.

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazione pubbliche di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* ⁽¹⁸⁰⁾.

3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi ⁽¹⁸¹⁾.

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali ⁽¹⁸²⁾.

(178) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedi il comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 9 febbraio 2011*.

(179) Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, i commi 13, 14 e 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(180) Comma prima modificato dall'*art. 24, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così sostituito dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(181) Comma aggiunto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'*art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010* e la lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 25 maggio 2011*.

(182) Comma aggiunto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'*art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

59. Dati territoriali.

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività ⁽¹⁸³⁾.

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso DigitPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali ⁽¹⁸⁴⁾.

4. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 ⁽¹⁸⁵⁾.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati ^{(186) (187)}.

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'*articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*.

7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni ⁽¹⁸⁸⁾.

(183) Comma così modificato dall'*art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(184) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(185) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 maggio 2006, n. 237*.

(186) Comma così modificato prima dall'*art. 5, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32* e poi dal comma 1 dell'*art. 42, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(187) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi i quattro *D.M. 10 novembre 2011*.

(188) Comma aggiunto dall'*art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il comma 54 dell'*art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223* e il *D.Dirett. 13 novembre 2007*.

60. Base di dati di interesse nazionale.

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti ⁽¹⁸⁹⁾.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#), e successive modificazioni ⁽¹⁹⁰⁾.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2 ⁽¹⁹¹⁾.

3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

a) repertorio nazionale dei dati territoriali;

b) indice nazionale delle anagrafi;

c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;

d) casellario giudiziale;

e) registro delle imprese;

f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242](#) ⁽¹⁹²⁾.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'[articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#).

(189) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 43, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(190) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'[art. 43, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(191) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'[art. 43, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#). Vedi, anche, il comma 15 dell'[art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010](#).

(192) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'[art. 43, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

61. Delocalizzazione dei registri informatici.

1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

62. Indice nazionale delle anagrafi.

1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'[articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#), è realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente ⁽¹⁹³⁾.

(193) Comma così modificato dall'*art. 26, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.*

62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocatione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'*articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo ⁽¹⁹⁴⁾.

(194) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'*art. 44, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.*

Sezione III

Servizi in rete

63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-*bis* ⁽¹⁹⁵⁾.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

3-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni ⁽¹⁹⁶⁾.

3-*ter*. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-*bis* utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi ⁽¹⁹⁷⁾.

3-*quater*. I soggetti indicati al comma 3-*bis*, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata ⁽¹⁹⁸⁾.

3-*quinqües*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-*bis*, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽¹⁹⁹⁾.

(195) Comma così sostituito dal comma 1 dell'*art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.*

(196) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 47-quinquies, *D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(197) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 47-quinquies, *D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(198) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 47-quinquies, *D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(199) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 47-quinquies, *D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica ⁽²⁰⁰⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni ⁽²⁰¹⁾.

3. [Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007 ⁽²⁰²⁾, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all'*articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117*, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE] ⁽²⁰³⁾.

(200) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 46, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(201) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 46, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(202) Per la proroga del termine vedi il comma 120 dell'art. 1, *L. 24 dicembre 2007, n. 244*, l'art. 35, *D.L. 31 dicembre 2007, n. 248* e il comma 5 dell'art. 1, *D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e il comma 1 dell'art. 1, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*.

(203) Comma così modificato dall'art. 27, *D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*, poi dal comma 3 dell'art. 37, *L. 18 giugno 2009, n. 69* e poi abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 46, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'*articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato ⁽²⁰⁴⁾;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'*articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* ⁽²⁰⁵⁾;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario ⁽²⁰⁶⁾.

1-*bis*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale ⁽²⁰⁷⁾.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ⁽²⁰⁸⁾.

3. [Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c)] ⁽²⁰⁹⁾.

4. Il comma 2 dell'*articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'*articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*».

(204) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'*art. 47-sexies, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(205) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(206) Lettera aggiunta dall'*art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78* e poi così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(207) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(208) Comma così modificato prima dall'*art. 28, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi dalla lettera d) del comma 1 dell'*art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(209) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'*art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

Sezione IV

Carte elettroniche

66. Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ⁽²¹⁰⁾.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nel rispetto dei seguenti principi:

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, devono contenere ⁽²¹¹⁾:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili ⁽²¹²⁾:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851*, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni ⁽²¹³⁾.

8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica ⁽²¹⁴⁾.

(210) Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 48, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(211) Alinea così modificato dal comma 1 dell'*art. 48, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(212) Alinea così modificato dal comma 1 dell'*art. 48, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(213) Vedi, anche, le regole tecniche stabilite con *D.P.C.M. 24 maggio 2010*.

(214) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 37, L. 18 giugno 2009, n. 69* e poi così modificato dal comma 101 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato *art. 2 della medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

Capo VI

Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

67. Modalità di sviluppo ed acquisizione.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'*articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità di DigitPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'*articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi ⁽²¹⁵⁾.

(215) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

68. Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e del *decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni ⁽²¹⁶⁾;

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto ⁽²¹⁷⁾;

e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze ⁽²¹⁸⁾.

2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche ⁽²¹⁹⁾.

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati ⁽²²⁰⁾.

(216) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 49, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(217) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'*art. 29-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, aggiunto dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(218) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 49, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(219) Comma aggiunto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'*art. 49, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi: per l'Agenzia delle Entrate, il comma 3 dell'*art. 3, D.P.C.M. 2 marzo 2011*; per l'Amministrazione economico-finanziaria, il comma 3 dell'*art. 3, D.P.C.M. 25 maggio 2011*.

(220) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

69. Riutilizzo dei programmi informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni ⁽²²¹⁾.

2. Al fine di favorire il riutilizzo dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 ⁽²²²⁾.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici o di singoli moduli, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riutilizzo da parte della medesima o di altre amministrazioni ⁽²²³⁾.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riutilizzo dei programmi o dei singoli moduli. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati ⁽²²⁴⁾.

(221) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 50, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(222) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 50, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(223) Comma così modificato dalla lettera *c*) del comma 1 dell'*art. 50, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(224) Comma così modificato dalla lettera *d*) del comma 1 dell'*art. 50, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riutilizzo da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche ⁽²²⁵⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riutilizzo delle applicazioni analoghe rese note da DigitPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione ⁽²²⁶⁾.

(225) Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 51, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 20 dell'*art. 57* dello stesso *D.Lgs. n. 235 del 2010*.

(226) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

Capo VII

Regole tecniche

71. Regole tecniche.

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*,

ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA ⁽²²⁷⁾.

1-*bis*. [Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività] ⁽²²⁸⁾.

1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea ⁽²²⁹⁾.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

⁽²²⁷⁾ Comma prima modificato dall'*art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi così sostituito dalla lettera *a)* del comma 1 dell'*art. 52, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 16 dell'*art. 57 del citato D.Lgs. n. 235 del 2010*.

⁽²²⁸⁾ Comma aggiunto dall'*art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi abrogato dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 52, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Con *D.P.C.M. 1° aprile 2008* (Gazz. Uff. 21 giugno 2008, n. 144) sono state approvate le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente comma. All'individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate si è provveduto con *D.P.C.M. 6 maggio 2009*.

⁽²²⁹⁾ Comma aggiunto dall'*art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

Capo VIII

Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione ⁽²³⁰⁾

Sezione I

Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

72. *Definizioni relative al sistema pubblico di connettività.*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

b) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) «connettività»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

d) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi ⁽²³¹⁾.

⁽²³⁰⁾ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

⁽²³¹⁾ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

73. *Sistema pubblico di connettività (SPC).*

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d)*, della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento

informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architeturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ⁽²³²⁾.

3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71 ⁽²³³⁾.

(232) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(233) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 53, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità ⁽²³⁴⁾.

(234) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

Sezione II

Sistema pubblico di connettività SPC

75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettività.

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680*, nonché dell'*articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti ⁽²³⁵⁾.

3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79 ⁽²³⁶⁾.

(235) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(236) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 54, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

76. Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge ⁽²³⁷⁾.

[\(237\)](#) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'[art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

77. Finalità del Sistema pubblico di connettività.

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;

b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ⁽²³⁸⁾.

[\(238\)](#) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'[art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-*bis*. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza ⁽²³⁹⁾.

2. Per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo ⁽²⁴⁰⁾.

2-*bis*. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi

ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP ⁽²⁴¹⁾.

2-*ter*. DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* ⁽²⁴²⁾.

2-*quater*. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-*bis* comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia ⁽²⁴³⁾.

⁽²³⁹⁾ Comma così modificato dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'*art. 55, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽²⁴⁰⁾ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

⁽²⁴¹⁾ Comma aggiunto dal comma 591 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 36, L. 18 giugno 2009, n. 69* e il *D.M. 9 aprile 2009*.

⁽²⁴²⁾ Comma aggiunto dal comma 591 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e poi così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il *D.M. 9 aprile 2009*.

⁽²⁴³⁾ Comma aggiunto dal comma 591 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Vedi, anche, il *D.M. 9 aprile 2009*.

79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività.

1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;

e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti ⁽²⁴⁴⁾.

⁽²⁴⁴⁾ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.
2. Il Presidente di DigitPA è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile ⁽²⁴⁵⁾.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale di DigitPA e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali ⁽²⁴⁶⁾.
6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 87 ^{(247) (248)}.

(245) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'[art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(246) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'[art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(247) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'[art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(248) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'[art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

81. Ruolo DigitPA ^{(249) (250)}.

1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2 ⁽²⁵¹⁾.
 2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#) ⁽²⁵²⁾.
- 2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento ⁽²⁵³⁾.

(249) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'[art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(250) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'[art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

(251) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'[art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(252) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'[art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(253) Comma aggiunto dal comma 5 dell'[art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#). Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 6.

82. Fornitori del Sistema pubblico di connettività.

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente da DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC ⁽²⁵⁴⁾.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati ⁽²⁵⁵⁾.

(254) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'[art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

(255) L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'[art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159](#).

83. Contratti quadro.

1. Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di

più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti–quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite ⁽²⁵⁶⁾.

2. Le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti–quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati da DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato *art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993*, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo ⁽²⁵⁷⁾ ⁽²⁵⁸⁾.

⁽²⁵⁶⁾ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽²⁵⁷⁾ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽²⁵⁸⁾ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

1. Le Amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano a DigitPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione ⁽²⁵⁹⁾.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC ⁽²⁶⁰⁾.

⁽²⁵⁹⁾ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽²⁶⁰⁾ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

Sezione III

Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti di DigitPA ⁽²⁶¹⁾

85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ⁽²⁶²⁾.

⁽²⁶¹⁾ Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽²⁶²⁾ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

86. Compiti e oneri di DigitPA ⁽²⁶³⁾

1. DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti–quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83 ⁽²⁶⁴⁾.

2. DigitPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti–quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato ⁽²⁶⁵⁾.

3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

4. DigitPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti ⁽²⁶⁶⁾.

5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano ⁽²⁶⁷⁾.

⁽²⁶³⁾ Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽²⁶⁴⁾ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽²⁶⁵⁾ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽²⁶⁶⁾ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

⁽²⁶⁷⁾ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

87. Regolamenti.

1. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82 ⁽²⁶⁸⁾.

⁽²⁶⁸⁾ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'*art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

Capo IX

Disposizioni transitorie finali e abrogazioni ⁽²⁶⁹⁾

88. Norme transitorie per la firma digitale.

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati ⁽²⁷⁰⁾.

(269) Capo così rinumerato dall'*art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(270) Articolo così rinumerato dall'*art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

89. Aggiornamenti.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice ⁽²⁷¹⁾.

(271) Articolo così rinumerato dall'*art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

90. Oneri finanziari.

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente ⁽²⁷²⁾.

(272) Articolo così rinumerato dall'*art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

91. Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) il *decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10*;

b) gli articoli 1, comma 1, lettere *t, u, v, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, ll, mm, nn, oo*; 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo A);

c) l'articolo 26, comma 2, lettere *a, e, h*, della *legge 27 dicembre 2002, n. 289*;

d) articolo 27, comma 8, lettera *b*, della *legge 16 gennaio 2003, n. 3*;

e) gli *articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229*.

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo A), si intendono riferite anche al *decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443* (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere *t, u, v, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, ll, mm, nn, oo*; 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo A), si intendono riferite anche al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444* (Testo C) ⁽²⁷³⁾.

3-bis. L'*articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, è abrogato ⁽²⁷⁴⁾.

3-ter. Il *decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42*, è abrogato ⁽²⁷⁵⁾.

(273) Articolo così rinumerato dall'*art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(274) Comma aggiunto dall'*art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(275) Comma aggiunto dall'*art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

92. Entrata in vigore del codice.

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006 ⁽²⁷⁶⁾.

(276) Articolo così rinumerato dall'*art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ⁽²⁷⁷⁾

Articolato del codice	Riferimento previgente
Articolo 1	
<i>(Definizioni)</i>	
comma 1, lettera a)	= =
" lettera b)	= =
" lettera c)	= =
" lettera d)	Art. 1, comma 1, lettera bb), <i>D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera e)	<i>Art. 1, comma 1, lettera t), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera f)	Art. 1, comma 1, lettera aa), <i>D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera g)	<i>Art. 1, comma 1, lettera u), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera h)	<i>Art. 22, comma 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera i)	<i>Art. 22, comma 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera l)	= =
" lettera m)	= =
" lettera n)	= =
" lettera o)	= =
" lettera p)	= =
" lettera q)	<i>Art. 1, comma 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera r)	<i>Art. 1, comma 1, lettera n), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera s)	Art. 1, comma 1, lettera ee), <i>D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera t)	Art. 1, comma 1, lettera cc), <i>D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera u)	<i>Art. 1, comma 1, lettera q), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
" lettera v)	= =

" lettera z) [Art. 22, comma 1, lettera h\), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Articolo 2 = =
(Finalità e ambito di applicazione)

Articolo 3 = =
(Diritto all'uso delle tecnologie)

Articolo 4 = =
(Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)

Articolo 5 = =
(Effettuazione dei pagamenti con modalità – informatiche)

Articolo 6 = =
(Utilizzo della posta elettronica certificata)

Articolo 7 = =
(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)

Articolo 8 = =
(Alfabetizzazione informatica dei cittadini)

Articolo 9 = =
(Partecipazione democratica elettronica)

Articolo 10 = =
(Sportelli per le attività produttive)

Articolo 11 = =
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)

Articolo 12 = =
(Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)

Articolo 13 = =
(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)

Articolo 14 = =
(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)

Articolo 15	= =
<i>(Digitalizzazione e riorganizzazione)</i>	
Articolo 16	= =
<i>(Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione tecnologica)</i>	
Articolo 17	
<i>(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)</i>	
comma 1, lettera a)	<i>Art. 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 289</i>
" lettera b)	<i>Art. 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 289</i>
" lettera c)	<i>Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3</i>
" lettera d)	<i>Art. 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289</i>
" lettera e)	= =
comma 1- bis	= =
comma 2	= =
comma 3	= =
Articolo 18	
<i>(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)</i>	
Articolo 19	
<i>(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)</i>	
Articolo 20	= =
<i>(Documento informatico)</i>	
comma 1	<i>Articolo 8, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
comma 2	= =
comma 3	<i>Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
comma 4	<i>Articolo 8, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
comma 5	<i>Articolo 8, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</i>
Articolo 21	

(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)

- comma 1 *Articolo 10, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 2 *Articolo 10, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 3 *Articolo 29- quater, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 4 *Articolo 10, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 5 *Articolo 10, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 22

(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)

- comma 1 *Articolo 9, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 2 *Articolo 9, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 2- *bis* = =
- comma 3 = =
- comma 4 *Articolo 9, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 23

(Copie di atti e documenti informatici)

- comma 1 = =
- comma 2 *Articolo 20, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 2- *bis* = =
- comma 3 *Articolo 20, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 4 *Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 5 *Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 6 *Articolo 20, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 7 *Articolo 20, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 24

(Firma digitale)

- comma 1 *Articolo 23, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
- comma 2 *Articolo 23, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 3 *Articolo 23, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 4 *Articolo 23, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 25

(Firma autenticata)

comma 1 *Articolo 24, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 2 *Articolo 24, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 3 *Articolo 24, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 4 *Articolo 24, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 26

(Certificatori)

comma 1 *Articolo 26, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 2 *Articolo 26, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 3 *Articolo 26, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 27

(Certificatori qualificati)

comma 1 *Articolo 27, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 2 *Articolo 27, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 3 *Articolo 27, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 4 *Articolo 27, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 28

(Certificati qualificati)

comma 1, lettera a) *Articolo 27- bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

" lettera b) *Articolo 27- bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

" lettera c) *Articolo 27- bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

" lettera d) *Articolo 27- bis, c. 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

" lettera e) *Articolo 27- bis, c. 1, lettera e), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

" lettera f) *Articolo 27- bis, c. 1, lettera f), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

" lettera g) *Articolo 27- bis, c. 1, lettera g), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 2 *Articolo 27- bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 3 *Articolo 27- bis, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 4 = =

Articolo 29

(Accreditamento)

comma 1 *Articolo 28, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 2 *Articolo 28, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 3 *Articolo 28, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 4 *Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 5 *Articolo 28, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 6 *Articolo 28, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 7 *Articolo 28, comma 7, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 8 = =

Articolo 30

(Responsabilità del certificatore)

comma 1, lettera a) *Articolo 28- bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

" lettera b) *Articolo 28- bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

" lettera c) *Articolo 28- bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

" lettera d) = =

comma 2 *Articolo 28- bis, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 3 *Articolo 28- bis, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 31

(Vigilanza sull'attività di certificazione)

comma 1 *Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 32

(Obblighi del titolare e del certificatore)

comma 1 *Articolo 29- bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 2 *Articolo 29- bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 3 *Articolo 29- bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 4 = =

comma 5 = =

Articolo 33

(Uso di pseudonimi)

comma 1 *Articolo 29- ter, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 34

(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)

comma 1 *Articolo 29- quinquies, c. 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 2 *Articolo 29- quinquies, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 3 *Articolo 29- quinquies, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 4 = =

comma 5 = =

Articolo 35

(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)

comma 1 *Articolo 29- sexies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 2 *Articolo 29- sexies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 3 *Articolo 29- sexies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 4 *Articolo 29- sexies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 5 *Articolo 10, comma 1, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10*

comma 6 [Articolo 10, comma 3, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#)

Articolo 36

(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)

comma 1 [Articolo 29- septies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 2 [Articolo 29- septies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 3 [Articolo 29- septies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 4 [Articolo 29- septies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Articolo 37

(Cessazione dell'attività)

comma 1 [Articolo 29- octies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 2 [Articolo 29- octies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 3 [Articolo 29- octies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 4 [Articolo 29- octies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Articolo 38

(Pagamenti informatici)

[comma 1](#) [Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Articolo 39

(Libri e scritture)

[comma 1](#) [Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Articolo 40

(Formazione di documenti informatici)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 = =

comma 4 = =

Articolo 41

(Procedimento e fascicolo informatico)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 2- *bis* = =

comma 2- *ter* = =

comma 2- *quater* = =

comma 3 = =

Articolo 42

(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

comma 1 [Articolo 51, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Articolo 43

(Riproduzione e conservazione dei documenti)

comma 1 [Articolo 6, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 2 = =

comma 3 = =

comma 4 [Articolo 6, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Articolo 44

(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)

comma 1, lettera *a)* = =

" lettera *b)* = =

" lettera *c)* = =

" lettera *d)* = =

Articolo 45

(Valore giuridico della trasmissione)

LIBRO II

comma 1 [Articolo 43, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 2 [Articolo 14, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Articolo 46

(Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)

comma 1

Articolo 47

(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 = =

Articolo 48

(Posta elettronica certificata)

comma 1 LIBRO II

comma 2 [Articolo 14, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 3 [Articolo 14, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Articolo 49

(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)

comma 1 [Articolo 17, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 2 [Articolo 17, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

Articolo 50

(Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 = =

Articolo 51

(Sicurezza dei dati)

comma 1 = =

comma 2 = =

Articolo 52

(Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni)

comma 1 = =

Articolo 53

(Caratteristiche dei siti)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 = =

Articolo 54

(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 2- *bis* = =

comma 3 = =

comma 4 = =

comma 4- *bis* = =

Articolo 55

(Consultazione delle iniziative normative del Governo)

comma 1

comma 2

comma 2- *bis* = =

Articolo 56

(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile)

comma 1

comma 2

comma 2- *bis*

Articolo 57

(Moduli e formulari)

comma 1 *Articolo 9, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 2 = =

Articolo 58

(Modalità della fruibilità del dato)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 = =

Articolo 59

(Dati territoriali)

LIBRO II

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 = =

comma 4 = =

comma 5 = =

comma 6 = =

comma 7 = =

comma 7- *bis* = =

Articolo 60

(Base di dati di interesse nazionale)

LIBRO III

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 = =

comma 4 = =

Articolo 61

(Delocalizzazione dei registri informatici)

LIBRO II

comma 1 = =

Articolo 62

(Indice nazionale delle anagrafi)

LIBRO II

comma 1 = =

Articolo 63

(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 = =

Articolo 64

(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 [Articolo 12, decreto legislativo n. 10/2002](#)

Articolo 65

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

comma 1, lettera a) [Articolo 38, comma 2, lettera a\), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

" lettera b) [Articolo 38, comma 2, lettera b\), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

" lettera c) [Articolo 38, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 2 = =

comma 3 = =

comma 4 = =

Articolo 66

(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)

comma 1 [Articolo 36, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 2 [Articolo 27, comma 8, lettera b\), L. 16 gennaio 2003, n. 3](#)

comma 3 [Articolo 36, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 4 [Articolo 36, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 5 [Articolo 36, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)

comma 6 *Articolo 36, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

comma 7 *Articolo 36, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

Articolo 67

(Modalità di sviluppo ed acquisizione)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 = =

Articolo 68

(Analisi comparativa delle soluzioni)

comma 1 = =

comma 2 = =

comma 3 = =

comma 4 = =

Articolo 69

(Riuso dei programmi informatici)

comma 1 *Articolo 25, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*

comma 2 = =

comma 3 = =

comma 4 = =

Articolo 70

(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)

comma 1 = =

comma 2 = =

Articolo 71

(Regole tecniche)

comma 1 *Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*
LIBRO II

comma 1- *bis* *Articolo 16, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 1- *ter* = =

comma 2	= =
Articolo 72 <i>(Definizioni relative al Sistema pubblico di connettività)</i>	<i>Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 1	<i>Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10</i> <i>Articolo 1, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
Articolo 73 <i>(Sistema pubblico di connettività)</i>	<i>Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 1	<i>Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 2	<i>Articolo 2, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 3	<i>Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
Articolo 74 <i>(Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)</i>	<i>Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 1	<i>Articolo 3, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
Articolo 75 <i>(Partecipazione al Sistema pubblico di connettività)</i>	<i>Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 1	<i>Articolo 4, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 2	<i>Articolo 4, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 3	<i>Articolo 4, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
Articolo 76 <i>(Scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettività)</i>	<i>Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 1	<i>Articolo 5, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
Articolo 77 <i>(Finalità del Sistema pubblico di connettività)</i>	<i>Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 1	<i>Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
Articolo 78 <i>(Compito delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettività)</i>	<i>Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>
comma 1	<i>Articolo 7, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42</i>

comma 2 *Articolo 7, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

Articolo 79

(Commissione di coordinamento del Sistema

pubblico di connettività)

comma 1 *Articolo 8, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 2 *Articolo 8, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 3 *Articolo 8, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

Articolo 80

(Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività)

Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 *Articolo 9, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 2 *Articolo 9, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 3 *Articolo 9, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 4 *Articolo 9, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 5 *Articolo 9, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 6 *Articolo 9, comma 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 7 *Articolo 9, comma 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

Articolo 81

(Ruolo di DigitPA) ⁽²⁷⁸⁾

comma 1 *Articolo 10, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 2 *Articolo 10, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

Articolo 82

(Fornitori del Sistema pubblico di connettività)

Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 *Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 2 *Articolo 11, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 3 *Articolo 11, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 4 *Articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

comma 5 *Articolo 11, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42*

Articolo 83

(<i>Contratti quadro</i>)	Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 12, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 12, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 84 (<i>Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione</i>)	Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 13, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 13, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 85 (<i>Collegamenti operanti per il tramite della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni</i>)	Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 14, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 14, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 14, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 86 (<i>Compiti ed oneri di DigitPA</i>) ⁽²⁷⁹⁾	
comma 1	Art. 15, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 18, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 18, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4	Articolo 18, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5	Articolo 18, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 87 (<i>Regolamenti</i>)	
comma 1	Articolo 17, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 88 (<i>Norme transitorie per la firma digitale</i>)	
comma 1	Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 89 (<i>Aggiornamenti</i>)	
comma 1	Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 90

(*Oneri finanziari*)

comma 1

Articolo 74, *D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Articolo 91

(*Abrogazioni*)

comma 1

Articolo 75, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

comma 2

Articolo 75, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

comma 3

Articolo 75, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

comma 3- *bis*

Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del
D.Lgs. 7

comma 3- *ter*

marzo 2005, n. 82

Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del
D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82

Articolo 92

(*Entrata in vigore del Codice*)

comma 1

Articolo 76, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(277) Tabella così sostituita a seguito delle modifiche apportate al presente decreto dal *D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

(278) Dizione così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(279) Dizione così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2006, n. 37.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la [legge 18 aprile 2005, n. 62](#), ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la [direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la [legge 22 aprile 1941, n. 633](#);

Vista la [legge 24 ottobre 1977, n. 801](#);

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#);

Visto il [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157](#);

Vista la [legge 7 giugno 2000, n. 150](#);

Visto il [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#);

Visto il [decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333](#);

Vista la [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#);

Visto il [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#);

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. *Oggetto ed ambito di applicazione.*

1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento. Sono fatti salvi l'[articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#), e l'[articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681](#). Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto ⁽²⁾.

3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.

4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

(2) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) – Legge comunitaria 2009.

2. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;

b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333](#);

c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;

d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;

f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b);

g) dati personali: i dati definiti tali dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#);

h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;

i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità ⁽³⁾.

(3) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'[art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) – Legge comunitaria 2009.

3. Documenti esclusi dall'applicazione del decreto.

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:

a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;

b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c) quelli nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;

d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;

e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli [articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801](#);

f) [quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e dai rispettivi provvedimenti attuativi] ⁽⁴⁾;

g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'[articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'[articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) ⁽⁵⁾;

h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#).

(4) Lettera abrogata dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'[art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) – Legge comunitaria 2009.

(5) Lettera così modificata dal n. 2) della lettera c) del comma 1 dell'[art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) – Legge comunitaria 2009.

4. Norma di salvaguardia.

1. Sono fatte salve:

- a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#);
- b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla [legge 22 aprile 1941, n. 633](#). Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata con [legge 20 giugno 1978, n. 399](#), e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato con [legge 29 dicembre 1994, n. 747](#);
- c) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
- d) [le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all'[articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#)] ⁽⁶⁾;
- e) le disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#);
- f) [la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#), nonché la disposizione sull'accesso ai dati individuali di cui all'[articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681](#)] ⁽⁷⁾.

(6) Lettera abrogata dal n. 1) della lettera *d*) del comma 1 dell'[art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) – Legge comunitaria 2009.

(7) Lettera abrogata dal n. 2) della lettera *d*) del comma 1 dell'[art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) – Legge comunitaria 2009.

5. Richiesta di riutilizzo di documenti.

1. Il titolare del dato predispone le licenze standard per il riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.
2. I soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalità stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento.
3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione. Il titolare del dato non ha l'obbligo di produrre o di continuare a produrre documenti al solo fine di permetterne il riutilizzo da parte di un soggetto privato o pubblico ⁽⁸⁾.
4. I poteri e le facoltà connessi al riutilizzo spettano unicamente al titolare del dato.

(8) Comma così modificato dalla lettera *e*) del comma 1 dell'[art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) – Legge comunitaria 2009.

6. Formati disponibili.

1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui sono stati prodotti o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili ⁽⁹⁾.
2. Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile in formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 11, e non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta attività eccedenti la semplice manipolazione.

(9) Comma così modificato dalla lettera *f*) del comma 1 dell'[art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) – Legge comunitaria 2009.

7. Tariffe.

1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a fronte delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) ⁽¹⁰⁾.
2. L'importo delle tariffe di cui al comma 1, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare, con i decreti di cui al comma 1, sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente ⁽¹¹⁾.
3. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.
4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile secondo modalità informatiche, sul proprio sito istituzionale.
5. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'[articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62](#), allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
6. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli importi delle tariffe e le relative modalità di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3.

(10) Comma così modificato dal n. 1) della lettera *g*) del comma 1 dell'[art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) – Legge comunitaria 2009.

(11) Comma così modificato dal n. 2) della lettera *g*) del comma 1 dell'[art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) – Legge comunitaria 2009.

8. Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo.

1. Gli schemi di licenze standard per il riutilizzo sono predisposti dal titolare del dato, ove possibile in formato elettronico e resi disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli schemi possono essere compilati elettronicamente e contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.
 2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza.
-

9. Strumenti di ricerca di documenti disponibili.

1. Le pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico promuovono forme di adeguata informazione e comunicazione istituzionale relativamente ai documenti oggetto di riutilizzo, anche attraverso i propri siti istituzionali e prevedono modalità pratiche per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo quali elenchi, portali e repertori collegati ad elenchi decentralizzati.
-

10. Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte di pubbliche amministrazioni.

1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo.

2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto ⁽¹²⁾.

(12) Comma così sostituito dalla lettera *h*) del comma 1 dell'*art. 44, L. 4 giugno 2010, n. 96* - Legge comunitaria 2009.

11. *Divieto di accordi di esclusiva.*

1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che ciò non risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico.

2. La fondatezza del motivo per l'attribuzione del diritto di esclusiva è soggetta a riesame periodico da parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.

3. Gli accordi di esclusiva esistenti, che non rientrano nell'eccezione di cui al comma 2, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

12. *Regole tecniche.*

1. La fornitura di documenti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, avviene nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'*articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42*, delle regole di cui al disciplinare tecnico previsto dall'*allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e con quanto previsto dall'*articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

2. Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del *decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427*, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

13. *Disposizione finanziaria.*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.

L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 2011, n. 16.

TITOLO I

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

Capo I

Modifiche alla *legge regionale 30 aprile 1991, n. 10*

Art. 1 *Ambito di applicazione e principi generali.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi."

Art. 2 *Tempi di conclusione del procedimento.*

1. All'*articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione

precedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e al [decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198](#).

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.”.

2. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'[articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall' [art. 5, L.R. 4 novembre 2011, n. 23](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6](#) della medesima legge).

Art. 3 *Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale.*

1. L'[art. 3-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. In attuazione del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) e successive modifiche ed integrazioni (Codice per l'amministrazione digitale) l'Assessore regionale per l'economia predispone il “Piano per l'innovazione tecnologica della Regione” (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1.

3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale.

4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano.

5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'[articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15](#) e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi nazionali.

6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.”.

2. Il Piano di cui al comma 2 dell'[articolo 3-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), come sostituito dal comma 1, è predisposto dall'Assessore regionale per l'economia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 *Conferenza di servizi.*

1. L'[articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 15

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Se il motivato dissenso di cui all'*articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.
3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.”.

Art. 5 *Attività consultiva e valutazioni tecniche.*

1. L'*articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 17

1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
 2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.
 3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.
 5. Qualora l'amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni dalla richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2.
 6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto.
 7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui al comma 4-quater dell'articolo 2.”.
2. All'*articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, la parola “novanta” è sostituita dalla parola “quarantacinque”.

Art. 6 *Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).*

1. L'*articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 22

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 7 *Adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di accesso.*

1. L'*articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 23

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni.”.

2. L'[articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 25

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli [articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni.”.

3. All'[articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito: “1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi.”;

b) al comma 4 dopo le parole “La Commissione” sono aggiunte le seguenti “adotta le determinazioni previste dall'[articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 8 *Modifiche ed abrogazioni di norme.*

1. Gli [articoli 19, 26, 27, 28, 32, 34 e 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'[articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni le parole “commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole “commi 2, 2-bis e 2-ter”.

3. Al comma 3 dell'[articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, le parole “lire 10.000” sono sostituite dalle parole “euro 50,00”.

Art. 9 *Rubriche.*

1. All'[articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa”.

2. All'[articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Tempi di conclusione del procedimento”.

3. All'[articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Motivazione del provvedimento”.

4. All'[articolo 3 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale”.

5. All'[articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Unità organizzative responsabili del procedimento”.

6. All'[articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Responsabile del procedimento”.

7. All'[articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Compiti del responsabile del procedimento”.

8. All'[articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Operatori non responsabili del procedimento”.

9. All'[articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Comunicazione di avvio del procedimento”.

10. All'[articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento”.

11. All'[articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Intervento nel procedimento”.

12. All'[articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Diritti dei partecipanti al procedimento”.

13. All'[articolo 11 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”.

14. All'[articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale".
15. All'[articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici".
16. All'[articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione".
17. . All'[articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Conferenza di servizi".
18. . All'[articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Accordi tra pubbliche amministrazioni".
19. All'[articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Attività consultiva".
20. . All'[articolo 18 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Registro delle opere pubbliche".
21. All'[articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Valutazioni tecniche".
22. All'[articolo 21 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Autocertificazione".
23. All'[articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".
24. All'[articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Silenzio assenso".
25. . All'[articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Disposizioni sanzionatorie".
26. . All'[articolo 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso".
27. . All'[articolo 28 bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana".
28. All'[articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Pubblicità degli atti".
29. All'[articolo 30 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso".
30. All'[articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi".
31. All'[articolo 33 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti".
32. All'[articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Abrogazioni e modifiche di norme".
33. All'[articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Disposizione di rinvio".
34. All'[articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), è aggiunta la seguente rubrica "Disposizioni finali".

Capo II

Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Art. 10 Sportello unico per le attività produttive.

1. L'[articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 36

Sportello unico per le attività produttive.

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena

attuazione alle disposizioni di cui all'*art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, ed a quelle di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'*art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresainungiorno" di cui all'*articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* e di cui all'*art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.

5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.".

2. Il comma 1 dell'*art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, sono disciplinati dal *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* e successive modifiche ed integrazioni.".

Capo III

Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

Art. 11 Misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

1. I soggetti di cui all'*art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'*art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli *articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad adeguare con tempestività i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'[art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), le modalità attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia.

Art. 12 *Trasparenza e pubblicità degli atti.*

1. I soggetti di cui all'[articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti, nell'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto previsto dall'[articolo 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#) e successive modifiche ed integrazioni.
 2. I soggetti di cui all'[articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli [articoli 21, 23 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), relative agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.
 3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.
 4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti.
 5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'[articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.
 6. I soggetti di cui all'[articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un'area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di spesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.
 7. I soggetti di cui all'[articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, conformandosi a disposizioni regolamentari da emanarsi, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di rendere pubblici sui propri siti web, con collegamenti ipertestuali adeguati e con accessibilità diretta dalla pagina iniziale, tutte le unità organizzative comunque denominate con la precisazione analitica delle rispettive competenze. Hanno, altresì, l'obbligo di rendere disponibili, anche attraverso i propri siti web, i moduli ed i formulari necessari alla presentazione delle istanze, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà nonché l'elenco della documentazione da presentare o da trasmettere insieme all'istanza, con l'indicazione dei casi in cui si applica la disciplina relativa al silenzio-assenso e alla segnalazione certificata di inizio di attività, precisandone i tempi e gli effetti.
-

Art. 13 *Rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, approva il rapporto annuale sul funzionamento dell'amministrazione, la cui predisposizione è curata dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il rapporto individua gli incrementi di qualità del servizio reso ai cittadini ed alle associazioni, nonché le misure normative ed amministrative necessarie ad incrementarne la qualità.
-

Art. 14 *Adozione del manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione.*

1. La Regione salvaguarda l'uso uniforme e l'identità visiva del proprio stemma, così come definito ed adottato con la [legge regionale 28 luglio 1990, n. 12](#) e successive modifiche ed integrazioni e dal [D.P.Reg. 26 marzo 1991, n. 37](#), con l'obiettivo di assicurare, all'interno ed all'esterno dell'amministrazione regionale, un'immagine coordinata, univoca e trasparente della sua organizzazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica cura la predisposizione, per le finalità di cui al comma 1, di un manuale recante le norme ed i criteri fondamentali per il rispetto ed il corretto ed uniforme utilizzo dello stemma della Regione, inteso come marchio della Regione, in riferimento al sistema di identità visiva della Sicilia concernente i colori istituzionali, i caratteri di stampa, la modulistica, la segnaletica, la presenza in fiere e tutte le ulteriori molteplici modalità di impiego.

Art. 15. Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti di cui all'[art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10](#), in osservanza delle previsioni contenute nel "Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione" adottato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 4 dicembre 2009, n. 514 per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolgono una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.

TITOLO II

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia

Art. 16 Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi.

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:

- a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
- b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;
- c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;
- d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;
- e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.

2. Al comma 1 dell'[articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8](#), dopo le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno" sono inserite le parole " , su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da formularsi entro il 30 settembre di ogni anno,".

3. Il primo periodo del comma 2 dell'[articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8](#), è sostituito dal seguente:

"Alla delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 si provvede tramite regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa legge, con decreto del Presidente della, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, ove necessario, la Conferenza Regione–Autonomie locali, le organizzazioni sindacali e/o di categoria e previo parere delle Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana competenti nella materia oggetto del singolo procedimento.".

Art. 17 Responsabilità dirigenziale.

1. L'[articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Su richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull'attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell'adempimento delle direttive impartite.”.

2. L'[articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), come introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'[articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48](#) e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi.”;

b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “È fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull'attività svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive.”.

Art. 18 Patrocinio legale.

1. Nei casi in cui non sia obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione regionale può essere rappresentata e difesa in giudizio da personale con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, iscritto all'albo degli avvocati ai sensi dell'[articolo 3, quarto comma, lettera b\) del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.

2. In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall'[articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17](#), che è così modificato:

a) al comma 1 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle parole “entro venti giorni”;

b) al comma 2 le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “settantacinque giorni”;

c) al comma 3 sono soppresse le parole “inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.”;

d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 5 le parole “entro centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “entro settantacinque giorni”.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 20 Misure di contenimento della spesa.

1. Le misure di contenimento della spesa previste dall'[articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11](#), si applicano anche agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati.

Art. 21 Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

1. Dopo l'[articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), come introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell'[articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48](#) e successive modifiche ed integrazioni, è

inserito il seguente articolo:

“Art. 22-bis

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

1. I comuni e le province, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico.

2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.”.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo.

Art. 22 *Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2001, n. 4.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 2, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4*, le parole: «I componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale “Hellen Keller” durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'*articolo 6, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4*, le parole: “I componenti del consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.” sono soppresse.

Art. 23

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'*art. 28 dello Statuto*).

Art. 24 *Ufficio di Bruxelles.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*, come modificato dall'*articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola “documentazione” è soppressa la parola “e”;
- b) dopo le parole “Ufficio della segreteria di Giunta” sono aggiunte le parole “e l'Ufficio di Bruxelles.”.

2. Alla rubrica “Presidenza della Regione” della tabella “A” allegata alla *legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, come sostituita dall'*articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19*, le parole “Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.” sono sostituite dalle parole “Dipartimento regionale degli affari extraregionali.”.

3. All'Ufficio di Bruxelles, istituito ai sensi del comma 1, spettano le funzioni ed i compiti già assegnati, ai sensi del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, al Servizio 1 – Sede di Bruxelles del Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

4. All'Ufficio di Bruxelles non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'*articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

Art. 25 *Attività e servizi relativi all'area info-telematica.*


1. Presso l'Amministrazione regionale alla direzione di tutte le attività e servizi relativi all'area informatica provvede il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione, dell'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 26 *Norma finale.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 11 - 2012

Disegno di legge n. 461-373-501-553-642 bis

"Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.
Adeguamento della disciplina del servizio idrico alle risultanze del referendum
popolare del 12 – 13 giugno 2011"

Note di lettura e riferimenti normativi

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 30 maggio 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro

Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino

Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	461-373-501-553-642 bis
Titolo	Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Adeguamento della disciplina del servizio idrico alle risultanze del referendum popolare del 12-13 giugno 2011
Iniziativa	Mista (Parlamentare, di iniziativa dei consigli comunali, di iniziativa popolare)
Commissione di merito	II Commissione
Relazione tecnica	No

Il disegno di legge in esame è stato trasmesso dalla IV Commissione alla Commissione Bilancio con nota prot. n. 129/CP del 22 marzo 2012, per l'espressione del parere di competenza. Lo stesso prevede norme in materia di governo e di gestione pubblica delle acque nonché di adeguamento della disciplina del servizio idrico alle risultanze del referendum popolare del 12-13 giugno 2011.

Art.	Oggetto della norma	Effetti finanziari	Note
1	Finalità		Individua, quale finalità del disegno di legge, la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilità, di solidarietà e di economicità.
2	Principi generali		Stabilisce che l'uso dell'acqua per l'alimentazione e per l'igiene umana nonché per l'agricoltura e l'alimentazione animale siano prioritari rispetto agli altri usi. Tali usi sono sempre garantiti, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Tutti gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
3	Disposizioni in materia di bilancio idrico. Principi relativi alla tutela ed alla pianificazione	Riflessi finanziari da valutare	Prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sia predisposto un bilancio idrico per ogni bacino idrografico, da recepire negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio. Appare opportuna una valutazione delle refluenze finanziarie sul versante delle entrate derivanti dalle norme contenute dai commi 4, 5, 7, 8, 10 e 12 in materia di concessioni di prelievo di acque. E', inoltre, necessario accertare gli oneri derivanti dal censimento dei pozzi privati previsto al comma 6.
4	Principi relativi alla gestione del servizio idrico	Riflessi finanziari da valutare	Dispone che, al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avvenga mediante servizio idrico integrato, la cui gestione deve essere realizzata senza finalità lucrative, deve perseguire finalità di carattere sociale ed ambientale, e deve essere finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e/o specifica e mediante meccanismi tariffari. Appare opportuna un approfondimento delle eventuali refluenze finanziarie delle disposizioni contenute al comma 4 sui costi del servizio idrico.

5	L'Agenzia regionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua	Oneri non quantificati	Istituisce l'Agenzia regionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, individuandone le finalità. Stabilisce che l'Agenzia abbia personalità giuridica di diritto pubblico e che sia dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Alla stessa partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. Appare utile chiedere chiarimenti al Governo sulla fattibilità della previsione contenuta al comma 4, che prevede che l'Agenzia abbia l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. E', altresì, necessario quantificare gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia , relativi al personale e alle altre spese di funzionamento (locali, apparecchiature) nonché allo svolgimento delle attività assegnate alla nuova struttura tra cui si segnalano le previsioni indicate alla lettera f) del comma 5.
6	Organi dell'Agenzia	Oneri non quantificati	Dispone che siano organi dell'Agenzia il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il revisore dei conti. Il presidente dell'Agenzia è l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità. La norma determina oneri relativi alla retribuzione del direttore generale nonché ai compensi del revisore dei conti.
7	Assemblea dei sindaci		Si ritiene opportuno specificare a carico di quale amministrazione siano imputati gli eventuali oneri di funzionamento derivanti dalla istituzione dell'Assemblea.
8	Organizzazione territoriale e funzioni di agenzia d'ambito territoriale	Riflessi finanziari da valutare	Prevede che i servizi idrici siano organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dall'Agenzia regionale e che le funzioni delle autorità d'ambito siano trasferite ad apposite agenzie d'ambito, demandando ad un apposito decreto del Presidente della Regione , da emanarsi entro 60 giorni dal completamento dell'attività di revisione degli ambiti territoriali, le modalità di finanziamento delle agenzie, di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi delle precedenti autorità e quelle di estinzione di queste ultime, le modalità di tutela dei rapporti di lavoro eventualmente in essere facenti capo alle autorità d'ambito nonché le modalità di definizione delle gestioni eventualmente in essere. Tutti i precedenti aspetti, che sono rinviati allo strumento del decreto, assumono rilevanza dal punto di vista degli oneri finanziari, unitamente ai costi derivanti dalle strutture delle agenzie d'ambito.
9	Istituzione del Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato	Oneri finanziari non quantificati	Istituisce, presso la Presidenza della Regione, il Fondo regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato rinviando all'articolo 10 l'individuazione delle modalità di finanziamento. Appare necessario chiarire se tale Fondo sia destinato a finanziare esclusivamente la fase della trasformazione delle gestioni esistenti ovvero anche le finalità della legge a regime.
10	Finanziamento del servizio idrico integrato	La norma non quantifica gli oneri del disegno di legge	Individua le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato, derivanti da: -tariffe; -fondo di parte corrente per nuove iniziative legislative (UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, che nel 2012 non ha disponibilità residue). Il comma 4, prevede l'erogazione di un quantitativo minimo

			giornaliero gratuito d'acqua per i nuclei indigenti, con oneri non quantificati a carico della Regione (fondi globali). Sono, altresì, da valutare i riflessi finanziari in termini di eventuali maggiori costi derivanti dai commi 5, 6 ed 8, nonché le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 7.
11	Organizzazione del servizio idrico integrato		Affida la gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto del piano d'ambito, e consorzi di comuni e ad aziende speciali. Appare opportuno valutare se la <i>mera copertura dei costi</i> possa determinare una carenza di fondi per eventuali nuovi investimenti o la manutenzione degli impianti.
12	Governo partecipativo del servizio idrico integrato	Riflessi finanziari per gli enti locali da valutare	Prevede che gli enti locali individuino strumenti di partecipazione dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti del territorio alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione del servizio idrico integrato. Sono da valutare gli eventuali maggiori oneri a carico degli enti locali derivanti dall'adozione di tali strumenti di democrazia partecipativa.
13	Fondo regionale di solidarietà internazionale	Oneri finanziari non quantificati	Istituisce il Fondo regionale di solidarietà internazionale , le cui risorse sono da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione. Il finanziamento del Fondo avviene attraverso il prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata, a cura del gestore del servizio idrico integrato.
14	Abrogazione		Abroga tutte le disposizioni regionali incompatibili o in contrasto con il disegno di legge.
15	Regime transitorio e tutela dell'interesse pubblico e della missione d'interesse generale		Disciplina il regime transitorio del servizio idrico integrato, al fine di consentirne in tempi brevi la ripubblicizzazione nell'ipotesi di affidamento dello stesso a soggetti privati ad esito di procedure legittime e con contratti attualmente vigenti.
16	Disposizioni sulla consegna degli impianti	Oneri finanziari non quantificati	Stabilisce che ai comuni, anche in assenza del soggetto gestore o che non abbiano provveduto alla consegna degli impianti (prevista dal codice dell'ambiente) vengano comunque garantiti i finanziamenti della Regione , qualunque sia la fonte, allo scopo di provvedere all'adeguamento degli impianti di depurazione o alla loro costruzione.
17	Norma finale		

INDICE CRONOLOGICO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, ARTICOLO 14.....	8
CODICE CIVILE, ARTT. 822, 823, 824.....	25
TRATTATO 25 MARZO 1957, ARTT. 14 E 106.	25
L. 8-6-1990 N. 142, ART. 25	55
L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, ART. 21- QUINTES.	28
L.R. 11-12-1991 N. 48, ART. 1	54
L. 5 GENNAIO 1994, N. 36, ART. 8.....	23
D.P.REG. 16 MAGGIO 2000, N. 114/GR.LVS.G.	14
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ARTT. 7 E 8.....	26
A.P.Q. DEL 21 MARZO 2005	54
D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, PARTE TERZA, SEZIONE TERZA E QUARTA	29
D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, ARTT. 57, 63, 65, 66	8
D.LGS. 12-4-2006 N. 163, ART. 30.....	55
DIR. 23 OTTOBRE 2007, N. 2007/60/CE.....	24
COM. 12 DICEMBRE 2007, ART. 36.	25
L. 23-12-2009 N. 191, ART. 2 COMMA 186-BIS.....	29
D.LGS. 23 FEBBRAIO 2010, N. 49	24
L.R. 12 MAGGIO 2010, N. 11, ARTT. 3 E 50	27
D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, ART. 10.....	14
D.L. 13-8-2011 N. 138, ART. 4 COMMA 33.....	28
DIR. 23 OTTOBRE 2000, N. 2000/60/CE, ARTT. 9, 11, 13 E 14	20
L.R. 12-5-2010 N. 11, ART. 50	56

Statuto della Regione siciliana, articolo 14

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 57, 63, 65, 66

Norme in materia ambientale

57. Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²¹³⁾:

- 1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;
- 2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
- 3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
- 4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione;

b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il programma nazionale di intervento ⁽²¹⁴⁾.

2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²¹⁵⁾, è composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ⁽²¹⁶⁾.

(213) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(214) La Corte costituzionale, con sentenza 15–23 luglio 2009, n. 232 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata.

(215) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(216) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

63. Autorità di bacino distrettuale.

1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²³⁷⁾ di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.

3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regola il periodo transitorio.

4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²³⁸⁾ su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²³⁹⁾, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai

medesimi delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:

- a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 57;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
- c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
- e) adotta il Piano di bacino;
- f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) nomina il Segretario generale.

6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5, nonché al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza.

7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

- a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65;
- b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
- c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), nonché del consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione ⁽²⁴⁰⁾ ⁽²⁴¹⁾.

(237) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(238) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(239) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(240) Vedi, anche, il comma 12 dell'art. 21, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e l'art. 27-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla *legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14*.

(241) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

65. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale.

1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle.

3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:

1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;

2) dei pericoli di siccità;

3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;

4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;

i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;

l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;

t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *m)* ed *n)* del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²⁴³⁾, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²⁴⁴⁾informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²⁴⁵⁾, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽²⁴⁶⁾.

(243) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(244) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(245) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(246) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

66. Adozione ed approvazione dei piani di bacino.

1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.

2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti;

b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui ai comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²⁴⁷⁾, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione del piano.

5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.

6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

- b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
- c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce (248).

(247) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(248) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

D.P.Reg. 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G.

Determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana.

Con decreto presidenziale n. 114/Gr. IV/S.G. del 16 maggio 2000, su proposta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. b, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come segue:

- 1) provincia di Palermo;
- 2) provincia di Catania;
- 3) provincia di Messina;
- 4) province di Siracusa e Ragusa;
- 5) provincia di Enna;
- 6) province di Agrigento e Caltanissetta;
- 7) provincia di Trapani.

PRESIDENZA

Determinazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana.

GURS n° 10 del 01 marzo 2002

A parziale modifica del decreto presidenziale n. 114/gr. IV/SG del 16 maggio 2000, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera b della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, con decreto presidenziale n. 16/serv. 2°/S.G. del 29 gennaio 2002, su proposta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, sono stati determinati i nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche nella Regione siciliana, come segue:

Provincia di Agrigento;
Provincia di Caltanissetta;
Provincia di Siracusa;
Provincia di Ragusa.

Per gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 1 e al primo comma dell'art. 4 del D.P. n. 209/gr. IV/SG del 7 agosto 2001, alle province e ai comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale di cui sopra è assegnato il termine di 30 giorni complessivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 10.

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106*.

Art. 10 Servizi ai cittadini

In vigore dal 24 gennaio 2012

1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'*articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, dell'*articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità elettronica sul territorio nazionale. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'*articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.⁽¹¹³⁾

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.

⁽¹⁰⁷⁾

4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'*articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'*articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559*, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'*articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al *comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.⁽¹⁰⁷⁾

5. All'*articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";⁽¹⁰⁸⁾

b) al secondo comma:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni"; ⁽¹⁰⁹⁾

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.". ⁽¹⁰⁸⁾

6. All'*articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale."

7. All'*articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta."

8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'*articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'*articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*. ⁽¹¹⁴⁾

9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali per la nomina a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra. ^{(107) (114)}

10. La durata del corso di formazione di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'*articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'*articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo. ⁽¹¹¹⁾

11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata "Agenzia". ^{(107) (112)}

12. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.

13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; ⁽¹⁰⁸⁾

- b) predisporre una o più convenzioni tipo di cui all'[articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- c) definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività; ⁽¹⁰⁸⁾
- d) predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni; ⁽¹⁰⁸⁾
- e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;
- f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;
- g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);
- i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;
- l) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. ⁽¹⁰⁸⁾

15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'[articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre

membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#). Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. ⁽¹⁰⁷⁾

17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'[articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). ⁽¹⁰⁷⁾

18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico. ⁽¹⁰⁷⁾

19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico. ⁽¹⁰⁷⁾

20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. ⁽¹⁰⁷⁾

21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.

22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definiti le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁷⁾

23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del medesimo Ministero già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'[articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁷⁾

24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia; ⁽¹⁰⁸⁾

b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.

25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, secondo periodo, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia. ⁽¹⁰⁷⁾

26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'[articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'[articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti. ⁽¹⁰⁷⁾

26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia è disciplinata dal codice del processo amministrativo. ⁽¹¹⁰⁾

27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'[articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611](#).

28. L'[articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), come modificato dall'[articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 2009, n. 166](#), si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'[articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 maggio 1995, n. 172](#).

(107) Comma così modificato dalla [legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106](#).

(108) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106](#).

(109) Numero così modificato dalla [legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106](#).

(110) Comma inserito dalla [legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 3, comma 25-bis dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), come modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. a\), n. 8\), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195](#).

(111) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(112) Per la soppressione dell'Agenzia, di cui al presente comma, vedi l'*art. 21, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*; vedi, anche, l'*art. 21, comma 19, del medesimo D.L. 201/2011*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(113) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*.

(114) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'*art. 4, comma 15, L. 12 novembre 2011, n. 183*.

Dir. 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, artt. 9, 11, 13 e 14

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 9 *Recupero dei costi relativi ai servizi idrici.*

1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri provvedono entro il 2010:

- a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,
- a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

2. Nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri riferiscono circa i passi previsti per attuare il paragrafo 1 che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva, nonché circa il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici.

3. Il presente articolo non osta al finanziamento di particolari misure di prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

4. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri riferiscono sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici.

Articolo 11 *Programma di misure.*

1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.

2. Ciascun programma annovera le "misure di base" indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, "misure supplementari".

3. Con l'espressione "misure di base" si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

- a) misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'articolo 10 e all'allegato VI, parte A;
- b) misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9;
- c) misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

d) misure per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 7, incluse le misure relative alla tutela della qualità dell'acqua al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile;

e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque;

f) misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. L'acqua impiegata può essere di qualunque provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

g) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

h) per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

j) divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni in appresso. Gli Stati membri possono autorizzare la reintroduzione nella medesima falda di acque utilizzate a scopi geotermici.

Essi possono autorizzare inoltre, a determinate condizioni:

- l'introduzione di acque contenenti sostanze derivanti da operazioni di prospezione e estrazione di idrocarburi o attività minerarie e l'inserimento di acque per motivi tecnici in formazioni geologiche da cui siano stati estratti idrocarburi o altre sostanze o in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi. Tale inserimento non deve comportare sostanze diverse da quelle derivanti dalle operazioni summenzionate,
- la reintroduzione di acque sotterranee estratte da miniere e cave oppure di acque associate alla costruzione o alla manutenzione di opere di ingegneria civile,
- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in formazioni geologiche che per motivi naturali siano permanentemente inidonee per altri scopi,
- l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma della [direttiva 2009/31/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio o sia esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima ⁽¹⁵⁾,
- l'introduzione di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) a fini di stoccaggio in altre formazioni geologiche ove sussista l'esigenza imprescindibile di assicurare la fornitura di gas e ove l'introduzione eviti qualsiasi pericolo attuale o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi,
- la costruzione, le opere di ingegneria civile e attività analoghe sul o nel terreno che vengono direttamente a contatto con le acque sotterranee. A tal fine gli Stati membri possono determinare quali di queste attività

debbano ritenersi autorizzate, a condizione che siano effettuate in base alle norme vincolanti di carattere generale elaborate dallo Stato membro in relazione a dette attività,

– gli scarichi di piccoli quantitativi di sostanze finalizzati alla marcatura, alla protezione o al risanamento del corpo idrico, limitati al quantitativo strettamente necessario per le finalità in questione, purché tali scarichi non compromettano il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico in questione;

k) in base all'azione intrapresa a norma dell'articolo 16, misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze precisate nell'elenco delle sostanze prioritarie ⁽¹⁵⁾ convenuto in osservanza dell'articolo 16, paragrafo 2, e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;

l) ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti.

4. Per "misure supplementari" si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo di tali misure supplementari.

Gli Stati membri possono altresì adottare ulteriori misure supplementari per garantire una protezione aggiuntiva ai corpi idrici contemplati nella presente direttiva ovvero un loro miglioramento, fra l'altro nell'attuazione di pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

5. Allorché i dati del monitoraggio o dati di altro tipo indicano che il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 per il corpo idrico considerato è improbabile, gli Stati membri assicurano che:

– si indaghi sulle cause delle eventuali carenze,
– siano esaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,
– siano riesaminati e adattati, a seconda delle necessità, programmi di monitoraggio,
– siano stabilite le misure supplementari eventualmente necessarie per consentire il raggiungimento di detti obiettivi, compresa la fissazione di appropriati standard di qualità ambientale secondo le procedure di cui all'allegato V.

Allorché le cause in questione derivano da circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e tali da non poter essere ragionevolmente previste, in particolare alluvioni violente e siccità prolungate lo Stato membro può decretare che le misure supplementari non sono applicabili, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6.

6. Gli Stati membri, nell'applicare le misure a norma del paragrafo 3, prendono le iniziative necessarie per non accrescere l'inquinamento delle acque marine. Fatta salva la normativa vigente, l'attuazione delle misure adottate a norma del paragrafo 3 non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali. Tale condizione non si applica, ove comporti un aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso.

7. I programmi di misure sono approntati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e tutte le misure sono applicate entro 12 anni da tale data.

8. I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.

(15) Trattino inserito dall' *articolo 32 della direttiva 2009/31/CE*.

(16) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 gennaio 2001, n. L 17.

Articolo 13 *Piani di gestione dei bacini idrografici.*

1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli Stati membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le

parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

3. Per i distretti idrografici internazionali che oltrepassano i confini della Comunità, gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non risulta possibile, un piano che abbracci almeno la parte del distretto idrografico internazionale compresa nel territorio dello Stato membro in questione.

4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le informazioni riportate all'allegato VII.

5. I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esenta gli Stati membri dagli obblighi loro imposti dal resto della presente direttiva.

6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

Articolo 14 Informazione e consultazione pubblica.

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 8

Disposizioni in materia di risorse idriche

Servizio idrico integrato

8. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

[1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla [legge 10 maggio 1976, n. 319](#), e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative ⁽²⁰⁾.

2. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli [articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183](#), e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata [legge n. 183 del 1989](#), le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'[articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989](#) ⁽²¹⁾.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate ⁽²²⁾.

4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli [articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989](#), e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima [legge n. 183 del 1989](#) ⁽²³⁾.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni ⁽²⁴⁾.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾.

(20) La Corte costituzionale, con [sentenza 24 novembre-7 dicembre 1994, n. 412](#) (Gazz. Uff. 14 dicembre 1994, n. 51 – Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5 nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'art. 30, comma 1, lettere *b*) e *c*), della stessa legge, nella parte in cui prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le Province autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

(21) Vedi la nota 6/a all'art. 8.

(22) Vedi la nota 6/a all'art. 8.

(23) Vedi la nota 6/a all'art. 8.

(24) Vedi la nota 6/a all'art. 8.

(25) Vedi, anche, il comma 4 dell'[art. 141, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

(26) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), ad esclusione del comma 6 dell'art. 22.

Dir. 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE

Direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 .

Attuazione della [direttiva 2007/60/CE](#) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Trattato 25 marzo 1957, artt. 14 e 106.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)

Articolo 14 *(ex articolo 16 del TCE)*

Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

Articolo 106 *(ex articolo 86 del TCE)*

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

Com. 12 dicembre 2007, art. 36.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Articolo 36 *Accesso ai servizi d'interesse economico generale*

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

Codice civile, artt. 822, 823, 824

art. 822

Capo II Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Appartengono allo Stato ⁽¹⁾ e fanno parte del demanio pubblico [c.c. 1145] il lido del mare [c.c. 942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [c.c. 945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692]⁽²⁾; le opere destinate alla difesa nazionale [c.c. 879].

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade ⁽³⁾, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia ⁽⁴⁾; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [c.c. 11, 823]⁽⁵⁾.

art. 823

Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico [c.c. 822, 825] sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi [c.c. 1145], se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [c.n. 30, 700]⁽¹⁾.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà [c.c. 948, 949, 950, 951] e del possesso [c.c. 1168, 1169, 1170, 1171, 1172] regolati dal presente codice.

art. 824

Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [c.c. 823, 1145].

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali [c.c. 11, 825].

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 7 e 8

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

7. Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni ⁽⁸⁾.

(8) Il presente articolo corrisponde all'art. 5, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata

8. Partecipazione popolare.

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ⁽¹¹⁾.

(11) Il presente articolo corrisponde all'art. 6, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

L.R. 12 maggio 2010, n. 11, artt. 3 e 50

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Art. 3 *Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti.*

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2008 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2009, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.
3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
4. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1999, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2009, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.
6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2008 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2007, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2009 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.
8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.
9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, nonché di quelle eliminate ai sensi dell'[articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, a valere sulle disponibilità dei fondi di cui agli [articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) e con le modalità previste dall'[articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30](#).

Art. 50 *Norme a tutela degli utenti del servizio idrico e dei servizi di pubblica utilità.*

1. Presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è costituito un Comitato consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei territori per il controllo della qualità dei servizi idrici. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.
2. Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, la Giunta regionale emana una direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
3. Il Comitato:
 - a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
 - b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
 - c) segnala all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;

d) trasmette all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;

e) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

4. Presso la Regione è istituito il Tavolo consultivo permanente sulle tariffe, presieduto dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, cui partecipano il dirigente generale del dipartimento competente, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, tre rappresentanti delle associazioni di categorie produttive, due rappresentanti dei soggetti gestori.

5. La Giunta regionale, con delibera, provvede alla nomina dei componenti del Tavolo consultivo permanente sulle tariffe ed alla definizione delle relative modalità di funzionamento. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso.

L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21– quinquies.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 21–quinquies. *Revoca del provvedimento.*

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo ⁽¹¹⁴⁾ ⁽¹¹⁵⁾.

1–*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico ⁽¹¹⁶⁾.

1–*ter*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico ⁽¹¹⁷⁾.

⁽¹¹⁴⁾ Comma così modificato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'*allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

⁽¹¹⁵⁾ Il Capo IV–*bis*, comprendente gli artt. da 21–*bis* a 21–*nonies*, è stato aggiunto dall'*art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

⁽¹¹⁶⁾ Il presente comma, che era stato aggiunto dal comma 4 dell'*art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* poi soppresso dalla relativa legge di conversione, è stato così reintrodotta dal comma 8–*duodevicies* dell'art. 13 dello stesso decreto–legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁽¹¹⁷⁾ Comma aggiunto dal comma 1–*bis* dell'*art. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'abrogazione del presente comma vedi il comma 1 dell'*art. 62, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*.

D.L. 13–8–2011 n. 138, art. 4 comma 33

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

Art. 4 *Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea*

In vigore dal 25 marzo 2012

33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.

L. 23-12-2009 n. 191, art. 2 comma 186-bis

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

Art. 2. *(Disposizioni diverse)*

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli [articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli [articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006](#), sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte terza, sezione terza e quarta

Norme in materia ambientale [\(2\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Sezione III

Gestione delle risorse idriche

Titolo I

Principi generali e competenze

141. Ambito di applicazione.

1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito

secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato [\(448\)](#).

[\(448\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

142. Competenze.

1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(449\)](#) esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione [\(450\)](#).

2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.

3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto [\(451\)](#).

[\(449\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(450\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, [D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(451\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

143. Proprietà delle infrastrutture.

1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile [\(452\)](#).

[\(452\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

(commento di giurisprudenza)

144. Tutela e uso delle risorse idriche.

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.

2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato [\(453\)](#).

[\(453\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

(commento di giurisprudenza)

145. Equilibrio del bilancio idrico.

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati [\(454\)](#).

[\(454\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

146. Risparmio idrico.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
 - a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
 - b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
 - c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
 - d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
 - e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
 - f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
 - g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
 - h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di coniatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(455\)](#), sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) [\(456\)](#), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi [\(457\)](#) [\(458\)](#).

[\(455\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(456\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» siano sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», e la parola «APAT» sia sostituita dalla seguente: «ISPR».

[\(457\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, [D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(458\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

Titolo II

Servizio idrico integrato

147. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#).

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni [\(459\)](#);

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni [\(460\)](#).

[\(459\)](#) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 13, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[\(460\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

(commento di giurisprudenza)

148. Autorità d'ambito territoriale ottimale.

[1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.

3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio [\(461\)](#) entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere [\(462\)](#) [\(463\)](#).

4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.

5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente [\(464\)](#) [\(465\)](#) [\(466\)](#).

[\(461\)](#) L'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(462\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 246](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che «I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente».

[\(463\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'[art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(464\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 14, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[\(465\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

[\(466\)](#) Per la soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale e la conseguente abrogazione del presente articolo vedi il comma 186-*bis* dall'[art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), aggiunto dal comma 1-*quinqüies* dell'[art. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

149. Piano d'ambito.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio [\(467\)](#). L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati [\(468\)](#) [\(469\)](#).

[\(467\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(468\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, [D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(469\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

150. Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento [\(470\)](#).

1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) [\(471\)](#).

2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(472\)](#) nel rispetto delle competenze regionali in materia [\(473\)](#).

3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.

4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5 [\(474\)](#) [\(475\)](#).

[\(470\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 25](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente articolo, come modificato dall'articolo 2, comma 13, del [decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4](#), nel testo risultante dall'articolo 12 del [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168](#); richiesta dichiarata legittima con ordinanza emessa in data 6 dicembre 2010, depositata in data 7 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

[\(471\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 13, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*. Per l'abrogazione parziale del presente comma vedi la lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 12, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168*.

[\(472\)](#) L'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(473\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 maggio 2006*. Con *Comunicato 26 giugno 2006* (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto *D.M. 2 maggio 2006* il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

[\(474\)](#) Vedi, anche, l'*art. 26-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(475\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

151. Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.

1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito.

2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;

c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;

g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;

h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;

i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;

m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;

p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.

3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2.

4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio [\(476\)](#).

[\(476\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

152. Poteri di controllo e sostitutivi.

1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(477\)](#), mediante nomina di un commissario "ad acta" [\(478\)](#).
4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(479\)](#) ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione [\(480\)](#) [\(481\)](#).

[\(477\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(478\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, [D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(479\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(480\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, [D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(481\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

153. Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare [\(482\)](#).
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica [\(483\)](#).

[\(482\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12 – 15 marzo 2010, n. 135](#) (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, all'art. 17, comma 25, lettera a), della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), e all'art. 16, comma 1, numero 3), del [regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054](#); ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost., all'art. 1, commi 1 e 8, lettera c), della [legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), e all'art. 2 del medesimo [D.Lgs. n. 152 del 2006](#).

[\(483\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

154. Tariffa del servizio idrico integrato.

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo [\(484\)](#) [\(485\)](#) [\(486\)](#).
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(487\)](#), su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua [\(488\)](#).
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(489\)](#), sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(490\)](#) [\(491\)](#).
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo

prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato [\(492\)](#).

[\(484\)](#) Il comma 1 dell'art. 1, [D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116](#), in esito al referendum indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#), ha disposto l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», a decorrere dal 21 luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 1.

[\(485\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 26](#) (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare è stato indetto con [D.P.R. 23 marzo 2011](#).

[\(486\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 20 febbraio 2012 – 7 marzo 2012, n. 48](#) (Gazz. Uff. 14 marzo 2012, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, nella parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato va determinata tenendo conto anche «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

[\(487\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(488\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, [D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(489\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(490\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(491\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, [D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(492\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

155. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito [\(493\)](#).

2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate ⁽⁴⁹⁴⁾.

⁽⁴⁹³⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335](#) (Gazz. Uff. 15 ottobre 2008, n. 43 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Vedi, anche, l'[art. 8-sexies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁽⁴⁹⁴⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

156. Riscossione della tariffa.

1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), a seguito di procedimento ad evidenza pubblica ⁽⁴⁹⁵⁾ ⁽⁴⁹⁶⁾.

⁽⁴⁹⁵⁾ Comma così sostituito dal comma 10 dell'[art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

⁽⁴⁹⁶⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

157. Opere di adeguamento del servizio idrico.

1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione ⁽⁴⁹⁷⁾.

[\(497\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

158. Opere e interventi per il trasferimento di acqua.

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'[articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(498\)](#) e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.

2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(499\)](#).

3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio [\(500\)](#) e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(501\)](#) esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti [\(502\)](#).

[\(498\)](#) L'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(499\)](#) L'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(500\)](#) L'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(501\)](#) L'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(502\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

Titolo III

Vigilanza, controlli e partecipazione

159. *Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.*

[1. Alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), assume la denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di seguito denominata "Autorità", con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto [\(503\)](#).

2. Sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato esecutivo ed il consiglio, che si articola in due sezioni denominate "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e "Sezione per la vigilanza sui rifiuti"; ciascuna sezione è composta dal presidente dell'Autorità, dal coordinatore di sezione e da cinque componenti per la "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e da sei componenti per la "Sezione per la vigilanza sui rifiuti". Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Autorità e dai coordinatori di sezione. Il consiglio dell'Autorità è composto da tredici membri e dal presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'Autorità e quattro componenti del consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, due su proposta del Ministro per la funzione pubblica, uno su proposta del Ministro delle attività produttive relativamente alla "Sezione per la vigilanza sui rifiuti", quattro su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le proposte sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il Presidente dell'Autorità è il legale rappresentante, presiede il comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si articola. Il comitato esecutivo è l'organo deliberante dell'Autorità e provvede ad assumere le relative decisioni sulla base dell'istruttoria e delle proposte formulate dal consiglio o dalle sue sezioni.

4. L'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, dell'Autorità sono disciplinati, in conformità alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta del presente decreto, da un regolamento deliberato dal Consiglio dell'Autorità ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il procedimento di cui al comma 3 dell'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza nel settore, durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza attinente al settore di competenza dell'Autorità; essi non possono essere dipendenti di soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o, se professori universitari, in aspettativa, senza assegni, per l'intera durata del mandato. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica di cui all'[articolo 1, comma 8, lettera c\), della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), il Presidente ed i componenti del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di Presidente dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e di componenti della "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche", tra i quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina il coordinatore. Analogamente, il Presidente ed i componenti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dal [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di coordinatore e di componenti della "Sezione per la vigilanza sui rifiuti".

7. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica, composta da esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità. Per essi valgono le incompatibilità di cui al comma 5 con le relative conseguenze previste. L'Autorità può richiedere ad altre amministrazioni pubbliche di avvalersi di loro prestazioni per funzioni di ispezione e di verifica. La dotazione organica della

segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente, e le spese di funzionamento sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Autorità e della segreteria tecnica, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Si applicano le norme in materia di pubblicità, partecipazione e accesso.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità e ai componenti della segreteria tecnica.

10. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti al controllo della Corte dei conti ed alle forme di pubblicità indicate nel regolamento di cui al comma 6; della loro pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11. L'Autorità definisce annualmente e con proiezione triennale i programmi di attività e le iniziative che intende porre in essere per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, ed a garanzia degli interessi degli utenti, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

12. L'Autorità è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato] [\(504\)](#) [\(505\)](#).

[\(503\)](#) All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si è provveduto con [D.M. 2 maggio 2006](#) (Gazz. Uff. 11 maggio 2006, n. 108). Con [Comunicato 26 giugno 2006](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto [D.M. 2 maggio 2006](#) il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

[\(504\)](#) Articolo abrogato dal comma 5 dell'[art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(505\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

160. Compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza.

[1. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1 dell'articolo 159, l'Autorità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e controlla il rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.

2. L'Autorità in particolare:

a) assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi;

b) tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigila sull'integrità delle reti e degli impianti;

c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;

d) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione dei settori e dei rispettivi servizi, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 161;

e) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni in base all'andamento del mercato e laddove siano resi necessari dalle esigenze degli utenti o dalle finalità di tutela e salvaguardia dell'ambiente;

f) specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi da prestare nel rispetto dei regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che disciplinano la materia;

g) controlla che i gestori adottino una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;

h) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita l'azione in sede civile avverso gli stessi comportamenti, richiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; sollecita l'esercizio dell'azione di responsabilità per i danni erariali derivanti dalla violazione delle norme medesime;

i) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando nei casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e all'uso delle risorse idriche, all'andamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché all'utilizzo dei medesimi nella produzione di energia;

m) definisce, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti;

n) esercita le funzioni già di competenza dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dall'[articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#);

o) può svolgere attività di consultazione nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni, previa adozione di apposito decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la disciplina delle modalità, anche contabili, e delle tariffe relative a tali attività.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorità:

a) richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti nei settori idrico e dei rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita poteri di acquisizione, accesso ed ispezione alle documentazioni in conformità ad apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3 dell'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

b) irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ai sensi della lettera a) o intralciano l'accesso o le ispezioni; irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a sessantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri; le stesse sanzioni sono irrogate nel caso di violazione degli obblighi di informazione all'Osservatorio di cui all'articolo 161;

c) comunica, alle autorità competenti ad adottare i relativi provvedimenti, le violazioni, da parte dei gestori, delle Autorità d'ambito e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto, in particolare quelle lesive della concorrenza, della tutela dell'ambiente, dei diritti degli utenti e dei legittimi usi delle acque; adotta i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibitori, assicurando tuttavia la continuità dei servizi;

d) può intervenire, su istanza dei gestori, in caso di omissioni o inadempimenti delle Autorità d'ambito.

4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti dell'Autorità spetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva e alla competenza del TAR del Lazio] [\(506\)](#) [\(507\)](#).

[\(506\)](#) Articolo abrogato dal comma 5 dell'[art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(507\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

161. Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche [\(508\)](#).

1. La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti [\(509\)](#).

2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione [\(510\)](#).

3. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, nè possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri della Commissione [\(511\)](#).

4. La Commissione, nell'ambito delle attività previste all'[articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90](#), in particolare [\(512\)](#):

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore [\(513\)](#);

l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.

5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale della segreteria tecnica di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o\)](#). Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni [\(514\)](#).

6. La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di [\(515\)](#):

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

6-*bis*. Le attività della Segreteria tecnica sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [\(516\)](#).

7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente [\(517\)](#).

8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti [\(518\)](#) [\(519\)](#).

[\(508\)](#) Rubrica così modificata dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(509\)](#) Comma così modificato dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(510\)](#) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(511\)](#) Comma così modificato dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(512\)](#) Alinea così modificato dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(513\)](#) Lettera così modificata dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(514\)](#) Comma così modificato dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(515\)](#) Alinea così modificato dalla lettera a) del comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(516\)](#) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(517\)](#) Comma così modificato dal comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(518\)](#) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 15, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*. Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 9, D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140*. Per la soppressione della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche vedi il comma 26 dell'*art. 10, D.L. 13 maggio 2011, n. 70* e il comma 20 dell'*art. 21, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* e per la parziale abrogazione del presente articolo vedi il citato comma 26 dell'*art. 10, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*.

[\(519\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

162. Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti.

1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(520\)](#), le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11](#)

[dicembre 1933, n. 1775](#), su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.

3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio [\(521\)](#), delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità degli atti delle amministrazioni pubbliche [\(522\)](#).

[\(520\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(521\)](#) L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(522\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

163. Gestione delle aree di salvaguardia.

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali [\(523\)](#).

[\(523\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

164. Disciplina delle acque nelle aree protette.

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'[articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione [\(524\)](#).

[\(524\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

165. *Controlli.*

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'[articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31](#), si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea [\(525\)](#).

[\(525\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

Titolo IV

Usi produttivi delle risorse idriche

166. *Usi delle acque irrigue e di bonifica.*

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) [\(526\)](#).
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del [regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#).
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento [\(527\)](#).

[\(526\)](#) Vedi, anche, il comma 5-bis dell'[art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(527\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

167. *Usi agricoli delle acque.*

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 102](#).
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto [\(528\)](#).

[\(528\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

[\(commento di giurisprudenza\)](#)

168. Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico.

1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(529\)](#), di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:
 - a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;
 - b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
 - c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico [\(530\)](#).

[\(529\)](#) L'[art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(530\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

169. Piani, studi e ricerche.

1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati [\(531\)](#).

[\(531\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

Sezione IV

Disposizioni transitorie e finali

(commento di giurisprudenza)

170. Norme transitorie.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#).

2. Ai fini dell'applicazione dell'[articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'[articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 1998, n. 267](#), devono intendersi riferiti all'articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.

2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto ⁽⁵³²⁾.

3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:

a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi 4 e 5,

continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 28 luglio 2004](#);

b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma 1,

continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185](#);

c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma 4, si applica il [decreto ministeriale 28 luglio 1994](#);

d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma 2, si applica il [decreto ministeriale 6 luglio 2005](#);

e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 30 giugno 2004](#);

f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il [decreto ministeriale 18 settembre 2002](#) e il [decreto ministeriale 19 agosto 2003](#);

g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 19 agosto 2003](#);

h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma 3, continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99](#);

i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma 2,

all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il [decreto ministeriale 22 novembre 2001](#), nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004;

l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 2, continua ad applicarsi il [decreto ministeriale 1° agosto 1996](#).

4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:

a) [direttiva 75/440/CEE](#) relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) [direttiva 76/464/CEE](#) concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

c) [direttiva 78/659/CEE](#) relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) [direttiva 79/869/CEE](#) relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

e) [direttiva 79/923/CEE](#) relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

f) [direttiva 80/68/CEE](#) relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

- g) [direttiva 82/176/CEE](#) relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
- h) [direttiva 83/513/CEE](#) relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;
- i) [direttiva 84/156/CEE](#) relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
- j) [direttiva 84/491/CEE](#) relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;
- m) [direttiva 88/347/CEE](#) relativa alla modifica dell'*Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'*Allegato della direttiva 76/464/CEE*;
- n) [direttiva 90/415/CEE](#) relativa alla modifica della [direttiva 86/280/CEE](#) concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della [direttiva 76/464/CEE](#);
- o) [direttiva 91/271/CEE](#) concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- p) [direttiva 91/676/CEE](#) relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- q) [direttiva 98/15/CE](#) recante modifica della [direttiva 91/271/CEE](#) per quanto riguarda alcuni requisiti dell'*Allegato 1*;
- r) [direttiva 2000/60/CE](#), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128*, e dai decreti legislativi di attuazione della [direttiva 96/92/CE](#).
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36* ⁽⁵³³⁾.
13. [All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilione duecento quarantamila euro, aggiornato annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio] ⁽⁵³⁴⁾.
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto ⁽⁵³⁵⁾.

⁽⁵³²⁾ Comma aggiunto dal comma 3 dell'*art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284* e poi così sostituito dal comma 1 dell'*art. 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 1, D.Lgs. n. 284 del 2006*.

⁽⁵³³⁾ Comma così modificato dalla lettera b) del comma 6 dell'*art. 9-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(534\)](#) Comma soppresso dall'art. 2, comma 29-*bis*, [D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4](#).

[\(535\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

171. Canonî per le utenze di acqua pubblica.

1. Delle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all'articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canonî annui:

a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone è ridotto del cinquanta per cento se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'[articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;

e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;

f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;

g) per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.

2. Gli importi dei canonî di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale [\(536\)](#).

[\(536\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

172. Gestioni esistenti.

1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto abbiano già provveduto alla redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione ed avviato la procedure di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-*bis* dell'[articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.

3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(537\)](#) e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(538\)](#), i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento [\(539\)](#).

4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione esercita, previa diffida all'ente

locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente [\(540\)](#).

5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218](#), da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [\(541\)](#), sentite le regioni, le province e gli enti interessati [\(542\)](#).

[\(537\)](#) L'art. [4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(538\)](#) L'art. [4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(539\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. [1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(540\)](#) Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. [1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

[\(541\)](#) L'art. [4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

[\(542\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

173. Personale.

1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'[articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'[articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile [\(543\)](#).

[\(543\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

174. Disposizioni di attuazione e di esecuzione.

1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁵⁴⁴⁾ di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽⁵⁴⁵⁾, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla [direttiva 91/271/CEE](#), attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva ⁽⁵⁴⁶⁾ ⁽⁵⁴⁷⁾.

⁽⁵⁴⁴⁾ L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

⁽⁵⁴⁵⁾ L'art. 4, comma 2, [D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128](#) ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

⁽⁵⁴⁶⁾ Il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti è stato soppresso ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1, [D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284](#).

⁽⁵⁴⁷⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

(commento di giurisprudenza)

175. Abrogazione di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:

a) l'articolo 42, comma terzo, del [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), come modificato dall'articolo 8 del [decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275](#);

b) la [legge 10 maggio 1976, n. 319](#);

c) la [legge 8 ottobre 1976, n. 690](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544](#);

d) la [legge 24 dicembre 1979, n. 650](#);

e) la [legge 5 marzo 1982, n. 62](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801](#);

f) il [decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515](#);

g) la [legge 25 luglio 1984, n. 381](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176](#);

h) gli articoli 5, 6 e 7 della [legge 24 gennaio 1986, n. 7](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667](#);

i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236](#);

l) la [legge 18 maggio 1989, n. 183](#);

m) gli articoli 4 e 5 della [legge 5 aprile 1990, n. 71](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16](#);

n) l'articolo 32 della [legge 9 gennaio 1991, n. 9](#);

- o) il [decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130](#);
- p) il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131](#);
- q) il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132](#);
- r) il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133](#);
- s) l'[articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275](#);
- t) l'[articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408](#);
- u) la [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), ad esclusione dell'articolo 22, comma 6;
- v) l'[articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552](#);
- z) la [legge 17 maggio 1995, n. 172](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79](#);
- aa) l'[articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 1998, n. 267](#);
- bb) il [decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152](#), così come modificato dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258](#);
- cc) l'[articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365 ⁽⁵⁴⁸⁾.

[\(548\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

176. Norma finale.

1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione ⁽⁵⁴⁹⁾.

[\(549\)](#) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116](#) e il [D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30](#).

A.P.Q. del 21 marzo 2005

Testo coordinato ed integrato dell'accordo di programma quadro

Tutela delle acque e gestione integrata e dell'accordo di programma quadro risorse idriche

L.R. 11-12-1991 n. 48, art. 1

Provvedimenti in tema di autonomie locali.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 dicembre 1991, n. 60.

Art. 1

1. Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con [legge regionale 15 marzo 1963, n. 16](#), e della [legge regionale 6 marzo 1986, n. 9](#), e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) ⁽³⁾, contenute negli articoli:

(omissis)

2) il comma 7 dell'articolo 25 è sostituito con il seguente:

"Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente. Il provvedimento è adottato uditi i consigli degli enti interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso in ogni caso entro sessanta giorni dalla richiesta";

L. 8-6-1990 n. 142, art. 25

Ordinamento delle autonomie locali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 giugno 1990, n. 135, S.O.

25. Consorzi.

[1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti [\(57\)](#).

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 36, e dalla lettera *n*) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili [\(58\)](#).

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto [\(59\)](#).

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

7-*bis*. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali [\(60\)](#) [\(61\)](#).

[\(57\)](#) Periodo aggiunto dall'*art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361*, che ha anche modificato la prima parte del presente comma.

[\(58\)](#) Comma così modificato dall'*art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361*.

[\(59\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361*.

[\(60\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.L. 28 agosto 1995, n. 361*.

[\(61\)](#) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Vedi, ora, gli artt. 2, comma 2 e 31 dello stesso decreto.

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, art. 30

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

30. Concessione di servizi.

(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; *art. 3, co. 8, L. n. 415/1998*)

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.

L.R. 12-5-2010 n. 11, art. 50

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.

Art. 50 *Norme a tutela degli utenti del servizio idrico e dei servizi di pubblica utilità.*

1. Presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è costituito un Comitato consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei territori per il controllo della qualità dei servizi idrici. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.
2. Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, la Giunta regionale emana una direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
3. Il Comitato:
 - a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
 - b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
 - c) segnala all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;
 - d) trasmette all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
 - e) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
4. Presso la Regione è istituito il Tavolo consultivo permanente sulle tariffe, presieduto dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, cui partecipano il dirigente generale del dipartimento competente, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre


rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, tre rappresentanti delle associazioni di categorie produttive, due rappresentanti dei soggetti gestori.

5. La Giunta regionale, con delibera, provvede alla nomina dei componenti del Tavolo consultivo permanente sulle tariffe ed alla definizione delle relative modalità di funzionamento. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso.

ARS



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 12 - 2012

Emendamenti aggiuntivi al disegno di legge n. 900/A

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 13 giugno 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro

Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino

Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

EMENDAMENTI ARTICOLI AGGIUNTIVI TRASMESSI DALL'AULA.....	4
EMENDAMENTI ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI IN COMMISSIONE BILANCIO	27

I dati relativi a stanziamento, variazioni e disponibilità dei capitoli del bilancio 2012 sono tratti dalla banca dati SIC dell'Assessorato regionale dell'Economia, alla data dell'11 giugno 2012

EMENDAMENTI ARTICOLI AGGIUNTIVI TRASMESSI DALL'AULA

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 1 Barbagallo</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. Una quota parte dello stanziamento di cui alla U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373702, fino a mille migliaia di euro, limitatamente all'esercizio finanziario 2012, è destinata all'erogazione del contributo per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, nei limiti delle somme realmente spese e documentate all'atto della stipula della convenzione, in favore delle scuole primarie paritarie che non avevano stipulato la convenzione medesima per l'anno scolastico 2008/2009 con il Dipartimento regionale della Pubblica Istruzione entro i termini previsti".</p>	<p>U.P.B. 9.2.1.3.1.; Capitolo 373702; Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate dalla amministrazione regionale. 4.636 migliaia di euro</p> <p>Riserva stanziamento</p>	<p>Art. 3 comma 28, ddl. n. 901.</p>
<p style="text-align: center;">A 20 Barbagallo, Marziano, Galvagno, Lupo</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. Una quota parte dello stanziamento di cui alla U.P.B. 9.2.1.3.1. capitolo 373702 fino a mille migliaia di euro, limitatamente all'esercizio finanziario 2012, è destinata all' erogazione del contributo per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, nei limiti delle somme realmente spese e documentate all'atto della stipula della convenzione, in favore delle scuole primarie paritarie che non avevano stipulato la convenzione medesima per l'anno scolastico 2008/2009 con il Dipartimento regionale della Pubblica Istruzione entro i termini previsti".</p>	<p>U.P.B. 9.2.1.3.1. Capitolo 373702; Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate dalla amministrazione regionale. 4.636 migliaia di euro</p> <p>Riserva stanziamento</p>	<p>Art. 3 comma 28, ddl. n. 901.</p>

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 6</p> <p style="text-align: center;">Leontini, Mancuso, Bosco, Torregrossa, D'Asero</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. In applicazione del comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sostituito dall'articolo 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti locali, senza alcun onere a carico della Regione, sono autorizzati ad assumere, a tempo indeterminato, previo superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami, <u>secondo quanto disposto dall'articolo 17 commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102</u>, il personale in servizio con contratto a tempo determinato assunto tramite concorso pubblico che abbia previsto il superamento di una prova scritta ed una orale, le cui figure professionali siano previste nella dotazione organica dell'Ente.".</p>		<p>Art. 3, comma 22, ddl. n. 901</p> <p>Art. 11, comma 103. In applicazione del comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, gli enti locali, senza alcun onere a carico della Regione, <u>nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità</u>, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami, il personale in servizio con contratto a tempo determinato assunto tramite concorso pubblico che abbia previsto il superamento di una prova scritta ed una orale e le cui figure professionali siano previste nella dotazione organica dell'ente. "</p> <p>La norma è stata impugnata con la seguente motivazione: "Art. 11, comma 103 - La norma è censurabile per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. La disposta trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si risolve invero in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico. La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un concorso pubblico, per effetto della diversità di qualificazione richiesta dalle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato non offre adeguate garanzie né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti locali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive (sentenza C.C. n. 235/2009). Il previo superamento di una qualsiasi prova scritta ed una orale è infatti un requisito troppo generico per autorizzare la successiva stabilizzazione senza concorso in quanto la norma in questione non garantisce che il previo concorso sia riferibile alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato sarà chiamato a svolgere."</p>

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 9</p> <p style="text-align: center;">Leontini, Mancuso, Bosco, Torregrossa, D'Asero</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art.... - 1. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali, senza alcun onere a carico della Regione, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, <u>in conformità a quanto disposto dai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102</u>, il personale di cui ai predetti commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 78/2009, le cui figure professionali siano previste nella dotazione organica dell'ente."</p>		<p>Art. 3, ddl. n. 901</p> <p>Si rinvia all'emendamento A 6</p>
<p style="text-align: center;">A 10</p> <p style="text-align: center;">Oddo, Cracolici, Apprendi, Donegani, Marinello</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi a sostegno delle imprese artigiane di cui all'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore per le attività produttive è autorizzato a prorogare con proprio decreto la convenzione in essere con Artigiancassa S.p.A., <u>fino alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica finalizzate a selezionare il nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013</u>."</p>		<p>Art. 3, comma 11 ddl. n. 901</p> <p>Art 11, comma 57. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi a sostegno delle imprese artigiane di cui all'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore per le attività produttive è autorizzato a prorogare con decreto la convenzione in essere con Artigiancassa S.p.A., <u>fino al pieno recepimento nello Statuto della Regione siciliana delle norme concernenti il decentramento amministrativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.</u></p> <p>La norma è stata impugnata con la seguente motivazione: "Art 11, comma 57 - La disposizione "de qua", prevedendo la proroga con decreto assessoriale della convenzione con l'Artigiancassa S.p.A. fino al pieno recepimento nello Statuto delle norme concernenti il decentramento amministrativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, disciplina nella sostanza l'affidamento dell'appalto di un</p>

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
		<p>servizio in deroga alle normali procedure di gara. Così operando la norma in questione invade la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma lett. e) della Costituzione, esercitata con il decreto legislativo n. 163 del 2006 (sentenza C.C. n. 401/2007) fra le cui disposizioni inderogabili si collocano quelle che attendono alla scelta del contraente (alla procedura di affidamento) e al perfezionamento del vincolo negoziale e che costituiscono un limite all'esplicarsi della potestà legislativa della Regione (C.C. n. 320/2008)."</p>
<p style="text-align: center;">A 11bis Commissione</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. <u>Al fine di garantire la parità di trattamento ed evitare l'insorgere di contenziosi</u>, al comma 20 dell'articolo 10 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 sostituire le parole "31 dicembre 2005" con "31 dicembre 2011". 2. <u>Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente.</u>"</p>	<p>Appare necessario che la Ragioneria generale della Regione fornisca alla Commissione elementi in ordine alle refluenze finanziarie dell'emendamento per gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale.</p>	<p>Art. 1 comma 1, ddl. n. 901 Art. 6, comma 10. Al comma 20 dell'articolo 10 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2011".</p> <p>La norma è stata impugnata con la seguente motivazione: "Art. 6, comma 10 - La disposizione, nel prevedere la proroga di un termine già scaduto da oltre 6 anni, si appalesa in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Essa infatti, nel procrastinare l'applicazione del limite posto al trattamento economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale, legittimerebbe ex post l'eventuale corresponsione di emolumenti in misura superiore a quella prevista dall'art. 31 della L.R. n. 6 del 1997. In proposito codesta ecc.ma Corte, nel ritenere non costituzionalmente precluse in via di principio le leggi di sanatoria, chiede che le stesse siano sostenute da interessi pubblici, legislativamente rilevanti di preminente importanza generale, (sent. 94/95) i quali per la fattispecie "de qua", in assenza di qualsiasi elemento chiarificatore desumibile dagli atti parlamentari, non risultano essere presenti."</p>

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
		<p>Rispetto al testo impugnato, l'emendamento A.11 bis introduce come motivazione la necessità di evitare la disparità di trattamento e l'insorgere di contenziosi.</p>
<p style="text-align: center;">A 25 A 26</p> <p style="text-align: center;">Leontini, Mancuso, Bosco, Torregrossa , D'Asero</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. Sono fatti salvi i concorsi interni banditi ed espletati nel territorio della Regione in attuazione dell'articolo 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prima del recepimento avvenuto con il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, <u>purché siano stati osservati i requisiti relativi ai titoli di studio prescritti per l'ammissione</u> ed i vincitori abbiano esercitato le funzioni inerenti alla qualifica per una durata non inferiore a dieci anni."</p>	<p style="text-align: center;">Effetti finanziari da valutare</p>	<p>Art. 3, comma 21, ddl. n. 901</p> <p>Art. 11, comma 102. Sono fatti salvi i concorsi banditi ed espletati nel territorio della Regione in attuazione dell'articolo 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prima del recepimento avvenuto con il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, purché i vincitori abbiano esercitato le funzioni inerenti alla qualifica per una durata non inferiore a dieci anni. <u>Dalla presente disposizione non derivano oneri di spesa.</u>"</p> <p>La norma è stata impugnata con la seguente motivazione: "Art. 11, comma 102 - La disposizione realizza una generalizzata sanatoria per tutti i concorsi banditi ed espletati, riservati a personale dipendente privo del requisito del titolo di studio, ma in possesso di professionalità acquisita all'interno delle amministrazioni. In assenza di particolari elementi cognitivi da cui possa evincersi l'esistenza, da un canto, di specifiche peculiarità della fattispecie tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale in materia di accesso all'impiego pubblico e, dall'altro, di un interesse pubblico legislativamente rilevante, di preminente importanza generale, la norma in questione concretizza una palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto volta a fornire copertura legale ad assunzioni ed inquadramenti illegittimamente effettuati."</p> <p>La modifica proposta con l'emendamento in questione introduce il limite del rispetto dei requisiti relativi ai titoli di studio prescritti per l'ammissione.</p>

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 27 A 28</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 16 del 1996, integrata dalla legge regionale n. 14 del 2006, sono estese, previo parere dell'ente parco e degli organi di competenza, agli operatori agricoli, alle associazioni di produttori e ai comuni, allo scopo di incrementare la fruizione e lo sviluppo dell'attività agricola di montagna, realizzando strutture precarie come: pagghiari, ricoveri, aree attrezzate, tettoie, chioschi, serbatoi, pannelli fotovoltaici, necessari alla vendita di prodotti agricoli locali e alle fruizioni di servizi."</p>		<p>Art. 3, comma 42, ddl. n. 901 Art. 11, comma 142. La deroga di cui al comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n.14, è estesa agli enti parco, agli operatori agricoli, alle associazioni di produttori e operatori ambientali e ai comuni, allo scopo di incrementare la fruizione e lo sviluppo dell'attività agricola di montagna, realizzando strutture precarie come "pagghiari", ricoveri, aree attrezzate, tettoie, chioschi, serbatoi, pannelli fotovoltaici, necessari alla vendita di prodotti agricoli locali e alle fruizioni di servizi." La norma è stata impugnata con la seguente motivazione: "Art. 11, comma 142 - La norma consente agli enti parco, agli operatori agricoli, alle associazioni di produttori ed operatori ambientali e ai comuni, allo scopo di incrementare la fruizione e lo sviluppo delle attività agricole di montagna di realizzare strutture precarie all'interno dei parchi regionali e dei boschi in assenza di qualsivoglia procedura autorizzatoria con grave compromissione della tutela del paesaggio ed ambientale. Essa, pertanto, viola gli articoli 9, 97 e 117 2° comma lett. s) della Costituzione". La modifica proposta con l'emendamento in questione introduce il parere dell'ente parco e degli organi di competenza</p>
<p style="text-align: center;">A 37 Governo</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art.... - 1. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 dopo le parole "i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5" sono soppresse le parole da "con le modalità previste" a "ribassi d'asta" ed è inserito il seguente periodo: "ed a pubblicizzare gli avvisi e i bandi relativi ad appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani regionali aventi maggiore diffusione, individuati</p>	<p>Oneri cui si provvede con una apposita voce di costo o a valere sui ribassi d'asta. Appare utile valutare la congruità di prevedere un'ulteriore riserva a valere su tali ribassi. Si veda l'emendamento presentato in Commissione A.18.</p>	<p>Art. 11, comma 120, ddl. n. 901 Art. 11, comma 120. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 dopo le parole "i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5" sono soppresse le parole da "con le modalità previste" a "ribassi d'asta" ed sono inserite le seguenti parole: "ed a pubblicizzare gli avvisi e i bandi su un quotidiano nazionale e su due quotidiani regionali aventi maggiore diffusione, individuati facendo riferimento al numero di copie vendute nella provincia in cui l'appalto deve essere eseguito. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo</p>

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>facendo riferimento al numero di copie vendute nella provincia in cui l'appalto deve essere eseguito. Per gli <u>appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria</u> la pubblicità degli avvisi e dei bandi avviene almeno <u>sul quotidiano nazionale e sul quotidiano regionale</u> aventi maggiore diffusione, individuati facendo riferimento al numero di copie vendute nelle edicole provincia in cui l'appalto deve essere eseguito. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso quotidiano non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale. Agli oneri economici per la pubblicità sui quotidiani si provvede prevedendo apposita voce di costo inserita nel quadro economico dell'appalto ovvero, per la pubblicità degli atti successivi alla indizione della procedura, a valere sui ribassi d'asta".</p>		<p>stesso quotidiano non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale. Agli oneri economici per la pubblicità sui quotidiani si provvede prevedendo apposita voce di costo inserita nel quadro economico dell'appalto ovvero, per la pubblicità degli atti successivi alla indizione della procedura a valere sui ribassi d'asta."</p> <p>La norma è stata impugnata con la seguente motivazione: "Art. 11, comma 120 - La disposizione introduce forme di pubblicità degli appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del Codice degli Appalti di cui al D. leg.vo n. 263/2006. Trattandosi di aspetti inerenti alle procedure di affidamento (così come acclarato da codesta Corte nella sentenza n. 411/2008) e quindi rientranti nella materia della tutela della concorrenza, le norme del predetto codice costituiscono un legittimo limite all'esplicarsi della potestà legislativa esclusiva della Regione. Questa, quindi, si ritiene non possa adottare, per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il D. Leg.vo n. 163/2006, in attuazione delle prescrizioni poste dalla U.E. (sentenza C.C. n. 221/2010). La norma è pertanto in contrasto con l'art. 117, 2° comma lett. e) Cost."</p>
<p style="text-align: center;">A 8.1 Governo</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - Primo correttivo alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 (IRSAP) - 1. Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, <i>comma 4</i>, le parole "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di costituzione degli organi del IRSAP"; b) all'articolo 19, primo comma, secondo periodo, le parole "per lo svolgimento delle attività di liquidazione" sono sostituite dalle seguenti: "per l'avvio e lo svolgimento delle</p>	<p>Si segnala: -lettera e) oneri per revisore dei conti a carico della gestione liquidatoria; -lettera g) soppressione norma su tetto per i compensi; rideterminazione degli stessi; - lettera i) proventi patrimonio ASI</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>attività di liquidazione";</p> <p>c) <i>all'articolo 19, comma 2, le parole "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2012";</i></p> <p>d) <i>all'articolo 19, dopo il comma 3, e aggiunto il seguente "3 bis . Tutte le decisioni dei commissari straordinari liquidatori sono comunicate per iscritto entro due giorni all'Assessorato regionale delle attività produttive. L'Assessorato regionale delle attività produttive, entro il termine di sette giorni dalla ricezione delle predette decisioni, può disporre motivato annullamento. Entro il medesimo termine, l'Assessorato regionale delle attività produttive può chiedere chiarimenti, sospendendo, ove si ravvisino gravi motivi, l'esecutività della decisione, detti chiarimenti devono pervenire entro tre giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Trascorso detto ultimo termine, valutati, ove pervenuti, i richiesti chiarimenti, entro i successivi tre giorni l'Assessorato regionale delle attività produttive può disporre l'annullamento. In ogni caso, trascorsi quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assessorato regionale delle attività produttive delle decisioni adottate dai suddetti commissari, le stesse devono intendersi definitivamente esecutive";</i></p> <p>e) <i>all'articolo 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente, "3 bis. Con decreto del l'Assessore regionale delle attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, è nominato, sino al termine di cui al successivo comma 4, un revisore dei conti per il controllo contabile della fase di liquidazione, scelto tra i dirigenti in servizio presso i predetti assessorati ovvero tra professionisti iscritti al relativo albo, tutti comunque muniti di comprovata esperienza almeno triennale in tema di revisione contabile presso enti pubblici. Il revisore esprime altresì il proprio parere in merito al bilancio finale di liquidazione di cui al successivo comma 4 ove questo venga adottato entro il termine previsto dal menzionato comma 4. Al revisore dei conti spetta un compenso stabilito con il decreto di nomina</i></p>		

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>entro i limiti di cui al successivo comma 7 decurtati del 30 per cento.”;</p> <p>f) all'articolo 19, comma 4 le parole “entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge” sono sostituite dalle seguenti “entro il 30 novembre 2012”</p> <p>g) All'articolo 19, il comma 7 è così sostituito “7. Al commissario straordinario liquidatore spetta un compenso pari al cinquanta per cento dell'indennità di funzione minima spettante al presidente della provincia regionale presso cui ricade il consorzio, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2002,n. 2, e senza il raddoppio per lavoratori dipendenti in aspettativa e liberi professionisti che hanno ricoperto al carica. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione”; i compensi eventualmente già attribuiti ai commissari straordinari dei Consorzi per le aree di sviluppo industriali in liquidazione sono conseguentemente rideterminati;</p> <p>h) all'articolo 19, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "8 bis. Tulle le decisioni del direttore generale assunte quale amministratore delle gestioni separate di cui al precedente comma 8 sono comunicate per iscritto entro tre giorni ali Assessorato regionale delle attività produttive ed all'Assessorato regionale dell'economia. L Assessorato regionale delle attività produttive, acquisito, ove occorra e per i profili tecnico-contabili, il parere dell'Assessorato regionale dell'economia, entro il termine di sette giorni dalla ricezione delle predette decisioni può disporre motivato annullamento. Entro il medesimo termine, l'Assessorato regionale delle attività produttive può chiedere chiarimenti, sospendendo, ove si ravvisino gravi motivi, l 'esecutività della decisione; detti chiarimenti devono pervenire entro tre giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Trascorso detto ultimo termine, valutati, ove pervenuti, i richiesti chiarimenti, entro i successivi tre giorni l'Assessorato regionale delle attività produttive può</p>		

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>disporre l'annullamento. In ogni caso, trascorsi quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assessorato regionale delle attività produttive delle decisioni adottate dal direttore generale quale amministratore delle gestioni separate, le stesse si ritengono definitivamente esecutive';</p> <p>i) all'articolo 19, comma 9, le parole "con la legge di stabilità regionale per l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti "con la legge di stabilità regionale per l'anno 2013";</p> <p>j) all'articolo 19, comma 10, le parole "entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro la scadenza del termine di cui al precedente comma 4";</p> <p>k) all'articolo 19, comma 12, dopo le parole "legge regionale 4 gennaio 1984. n. 1 "sono aggiunte le seguenti "e successive modifiche ed integrazioni, la quale continua a trovare applicazione alle gestioni separate di cui al comma 8 del presente articolo in quanto compatibile con la presente legge".</p> <p>2. I commissari straordinari liquidatori, già nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sono prorogati a tutto il 30 novembre 2012.</p>		
<p style="text-align: center;">A 8.2</p> <p>Bennati, Rinaldi, Panarello, Formica, Romano, Buzzanca, Corona</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art.... 1. All'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale n. 8/2012 aggiungere le seguenti parole: Straordinaria e interventi autorizzati dall'ASI alla data del 20 gennaio 2012".</p>		
<p style="text-align: center;">A 8</p> <p>Apprendi, Oddo, Panepinto, Raia</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art.... - Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sono</p>	<p>Si segnala: -lettera e) oneri per revisore dei conti a carico della gestione liquidatoria;</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 3, comma 4, le parole "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di costituzione degli organi dell'IRSAP ";</p> <p>b) all'articolo 19, primo comma, secondo periodo, le parole "per lo svolgimento delle attività di liquidazione" sono sostituite dalle seguenti "per l'avvio e lo svolgimento delle attività di liquidazione"</p> <p>c) all'articolo 19, comma 2, le parole "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2012";</p> <p>d) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole "<i>ope legis</i>" è aggiunto il seguente periodo "Trovano applicazione, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5. ";</p> <p>e) all'articolo 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente, "3 bis. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, è nominato, sino al termine di cui al successivo comma 4, un revisore dei conti per il controllo contabile della fase di liquidazione, scelto tra i dirigenti in servizio presso i predetti assessorati ovvero tra professionisti iscritti al relativo albo, tutti comunque muniti di comprovata esperienza almeno triennale in tema di liquidazione di enti pubblici. Il revisore esprime altresì il proprio parere in merito al bilancio finale di liquidazione di cui al successivo comma 4 ove questo venga adottato entro il termine previsto dal menzionato comma 4. Al revisore dei conti spetta un compenso stabilito con il decreto di nomina entro i limiti di cui al successivo comma 7 decurtati del trenta per cento. ";</p> <p>f) all'articolo 19, comma 4, le parole "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 novembre 2012 ";</p> <p>g) all'articolo 19, comma 7, sono soppresse le parole "ed, in ogni caso, non può essere superiore ai tetti di spesa fissati per gli organi di amministrazione degli enti regionali</p>	<p>-lettera g) soppressione norma su tetto per i compensi; rideterminazione degli stessi;</p> <p>-lettera i) proventi patrimonio ASI</p> <p>-lettera l) esclusione dall'applicazione del patto di stabilità</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11"; i compensi eventualmente già attribuiti ai commissari straordinari dei consorzi per le aree di sviluppo industriali in liquidazione sono conseguentemente rideterminati;</p> <p>h) all'articolo 19, alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo "L'assessorato regionale delle attività produttive, anche su indicazione dell'Assessorato regionale dell'economia per i profili di competenza, può richiedere chiarimenti ovvero disporre l'annullamento dei provvedimenti adottati dal dirigente generale dell'Istituto entro sette giorni dalla ricezione delle stesse; superato detto termine i provvedimenti si intendono definitivamente approvati";</p> <p>i) all'articolo 19, comma 9, le parole "con la legge di stabilità regionale per l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti "con la legge di stabilità regionale per l'anno 2013";</p> <p>j) all'articolo 19, comma 10, le parole "entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro la scadenza del termine di cui al precedente comma 4";</p> <p>k) all'articolo 19, comma 12, dopo le parole "legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1" sono aggiunte le seguenti "e successive modifiche ed integrazioni, la quale continua a trovare applicazione alle gestioni separate di cui al comma 8 del presente articolo in quanto compatibili con la presente legge;</p> <p>l) all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma: 'Ai consorzi A.S.I. in liquidazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.'.</p> <p>2. I commissari straordinari liquidatori, già nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sono prorogati sino a tutto il 30 novembre 2012."</p>		

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 4</p> <p>Caputo, Apprendi, Pugliese, Falcone</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art.... - Alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 4, le parole "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di costituzione degli organi dell'IRSAP"; b) all'articolo 19, comma 2, le parole "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2012"; c) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole "<i>ope legis</i>" è aggiunto il seguente periodo "Trovano applicazione, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5. "; d) all'articolo 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente, "3 bis. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, è nominato, sino al termine di cui al successivo comma 4, un revisore dei conti per il controllo contabile della fase di liquidazione, scelto tra i dirigenti in servizio presso i predetti assessorati ovvero tra professionisti iscritti al relativo albo, tutti comunque muniti di comprovata esperienza almeno triennale in tema di liquidazione di enti pubblici. Il revisore esprime altresì il proprio parere in merito al bilancio finale di liquidazione di cui al successivo comma 4 ove questo venga adottato entro il termine previsto dal menzionato comma 4. Al revisore dei conti spetta un compenso stabilito con il decreto di nomina entro i limiti di cui al successivo comma 7 decurtati del trenta per cento. "; e) all'articolo 19, comma 4, le parole "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 novembre 2012"; f) all'articolo 19, comma 7, sono soppresse le parole "ed, in ogni caso, non può essere superiore ai tetti di spesa fissati per gli organi di amministrazione degli enti regionali</p>	<p>Identico all'emendamento A8</p> <p>Si segnala:</p> <p>-lettera e) oneri per revisore dei conti a carico della gestione liquidatoria;</p> <p>-lettera g) soppressione norma su tetto per i compensi; rideterminazione degli stessi;</p> <p>-lettera l) esclusione dall'applicazione del patto di stabilità</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11"; i compensi eventualmente già attribuiti ai commissari straordinari dei consorzi per le aree di sviluppo industriali in liquidazione sono conseguentemente rideterminati;</p> <p>g) all'articolo 19, alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo "L'assessorato regionale delle attività produttive, anche su indicazione dell'Assessorato regionale dell'economia per i profili di competenza, può richiedere chiarimenti ovvero disporre l'annullamento dei provvedimenti adottati dal dirigente generale dell'Istituto entro sette giorni dalla ricezione delle stesse; superato detto termine i provvedimenti si intendono definitivamente approvati";</p> <p>h) all'articolo 19, comma 9, le parole "con la legge di stabilità regionale per l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti "con la legge di stabilità regionale per l'anno 2013";</p> <p>i) all'articolo 19, comma 10, le parole "entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro la scadenza del termine di cui al precedente comma 4";</p> <p>j) all'articolo 19, comma 12, dopo le parole "legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1" sono aggiunte le seguenti "e successive modifiche ed integrazioni, la quale continua a trovare applicazione alle gestioni separate di cui al comma 8 del presente articolo in quanto compatibili con la presente legge."</p> <p>2. I commissari straordinari liquidatori, già nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sono prorogati sino a tutto il 30 novembre 2012."</p>		
<p style="text-align: center;">A 7</p> <p>Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla, Incardona</p> <p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <p>"1. Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente: Art. 1 bis. - Norme in materia di edilizia agevolata e convenzionata - 1.</p>	<p>I riferimenti normativi non sono corretti:</p> <p>-nel comma 1 il riferimento corretto è la L.R. 5-12-1977 n. 95;</p> <p>-nel secondo comma manca l'indicazione del numero della</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>I programmi costruttivi delle cooperative edilizie utilmente incluse nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975 n. 79 e 5 dicembre 1975 n. 95, possono essere realizzati in aree PEEP, in zone omogenee 'B' ed in piani di lottizzazione regolarmente approvati dai comuni.</p> <p>2. Il comma 4 dell'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010 è abrogato.”.</p>	<p>legge che è la numero 11 del 2010.</p>	
<p style="text-align: center;">A 12 Commissione</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: “Art... – Ricollocazione del personale dell'Ente autonomo Fiera di Messina - 1. Il personale dipendente al 31 dicembre 2010 dell'Ente Fiera di Messina, soggetto alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 44 del 1997, il quale sia privo dei requisiti anagrafici retributivi minimi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità è trasferito, a decorrere dalla data in cui l'Ente fiero di Messina verrà posto in liquidazione, nel rispetto del trattamento economico-normativo-previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2010, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resasi S.p.A., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.</p> <p>2. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché quelle di cui agli articoli 5, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.</p> <p>3. Al fine di consentire il pagamento delle competenze stipendiali spettante al personale e degli oneri connessi, relativi all'anno 2011, è autorizzata la spesa pari a 248 migliaia di euro a carico del bilancio regionale per l'anno 2012.</p>	<p>Per il 2012 non è indicata la copertura della spesa di 465 migliaia di euro.</p> <p>Per il 2013 e il 2014 la spesa sarà a carico della U.P.B. 12.4.1.1.1. Capitolo 150017; Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso il comando del corpo forestale e presso l'azienda foreste demaniali, con contratto a tempo determinato. (spese obbligatorie). Disponibilità U.P.B. 2013 136.569 2014 136.569</p> <p>A regime la spesa è coperta mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, concernente il fondo unico per il precariato.</p> <p>Appare necessario acquisire dalla Ragioneria generale della Regione siciliana i dati relativi alla congruità della previsione di spesa triennale, alla proiezione della spesa ultratriennale ed alla congruità della copertura finanziaria.</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>4. Al fine di consentire il pagamento delle competenze stipendiali spettante al personale e degli oneri connessi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, una spesa pari a 465 migliaia di euro a carico del bilancio regionale per l'anno 2012.</p> <p>5. Per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 la spesa, valutata in 465 migliaia di euro, per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2012-2014, UPB 12.4.1.1.1, capitolo 150017. All'onere a regime, valutato in 465 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17."</p>		
<p style="text-align: center;">A 13</p> <p>Oddo, Cracolici, Gucciardi, Ruggirello, Marrocco, Ferrara Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. L'Assessorato per le infrastrutture e la mobilità, è autorizzato alla somministrazione del contratto di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale alla "Funivia di Erice SpA" in deroga al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, e per gli effetti della proroga ai sensi dell'articolo 61 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 nell'ambito di quanto previsto al comma 1 bis dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 66. Per la medesima finalità è autorizzata la spesa annua di 400 migliaia di euro comprensiva di IVA.</p> <p>2. Il finanziamento è subordinato, previa intesa fra Regione, Provincia regionale di Trapani e Comune di Erice, all'utilizzo della funivia con l'interdizione dell'accesso degli autobus turistici nell'area raggiunta dall'impianto a fune, al fine di ridurre il fenomeno dell'inquinamento acustico ed atmosferico del borgo medievale di Erice.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione della spesa prevista per il triennio 2012/2014 nella Tabella " A " - Capitolo 215704 -</p>	<p>U.P.B. 4.2.1.5.2.; Capitolo 215704; Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti. la cui dotazione originaria pari a 8.713 migliaia di euro è stata azzerata a seguito delle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proroghe contratti (2.713 migliaia di euro) art. 2 l.r. 11 aprile 2012, n.23; - personale EAS (6.000 migliaia di euro) art. 5 l.r. 1 giugno 2012 n.33 	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
Accantonamento 1001- della legge regionale n. 26/2012.”.		
<p style="text-align: center;">A 15</p> <p style="text-align: center;">Rinaldi, Ammatuna, Ferrara, Barbagallo</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: “Art... - 1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente: ‘Art. 4 bis. - 1. In conformità a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 1 del decreto-legge n. 400/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata per l’esercizio di servizi di varia natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui all’articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/76”.</p>		
<p style="text-align: center;">A 3</p> <p style="text-align: center;">Caputo, Pugliese, Vinciullo, Falcone, Buzzanca</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: “Art... - 1. Al personale regionale appartenente ai ruoli tecnici previsti dall’articolo 1, lettere a), e c) della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, in analogia a quanto previsto per il personale del Corpo forestale dello stato, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81, limitatamente all’esercizio delle funzioni esercitate.”</p>	<p>Indennità agente di polizia giudiziaria per i forestali</p> <p>Appare necessario che il Governo chiarisca se l’applicazione delle nuove norme, dalle quali discende l’attribuzione di qualifiche di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, determini nuovi o maggiori oneri attuali o futuri anche dal punto del futuro trattamento pensionistico.</p> <p>A parere di questo Servizio, l’eventuale trasformazione in obbligatoria di una voce retributiva che attualmente non riveste tali caratteristiche, assume le caratteristiche di “maggiore onere” irrigidendo le previsioni dei futuri stanziamenti in bilancio.</p>	
<p style="text-align: center;">A 16</p> <p style="text-align: center;">Rinaldi, Ammatuna, Ferrara, Barbagallo</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: “Art... - 1. Al personale regionale appartenente ai ruoli tecnici previsti all’art. 1 lettere a) e c) della legge regionale</p>	<p>Indennità agente di polizia giudiziaria per i forestali</p> <p>Si veda Emendamento A 3.</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>27 febbraio 2007, n. 4, in analogia a quanto previsto per il personale del Corpo forestale dello Stato, si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 4 della Legge 11 marzo 2006, n. 81, limitatamente all'esercizio delle funzioni esercitate."</p>		
<p style="text-align: center;">A 17</p> <p>Rinaldi, Ammatuna, Ferrara, Barbagallo</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. Alla Tabella 'A' di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 aggiungere il seguente prospetto: 'Inquadramento del personale di vigilanza delle riserve naturali: a) Il Dirigente tecnico con funzioni di direttore di riserva è inquadrato nel ruolo dirigenziale previsto dal contratto Dirigenza Autonomie Locali. b) L'ispettore dei servizi di sorveglianza è inquadrato nella fascia D, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni-autonomie locali. c) Il capo servizio e l'operatore del servizio di sorveglianza sono inquadrati, in forma differenziata, nella fascia C, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni-autonomie locali.</p> <p>L'inquadramento del personale che riveste le superiori qualifiche, in relazione a quanto previsto nel precedente prospetto è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2012, l'incremento di spesa di 110 migliaia di euro cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 12.2.1.3.3. (capitolo 443305) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012/2014, UPB 12.2.1.3.3."</p>	<p>L'inquadramento di personale determina maggiori oneri continuativi. Appare pertanto necessario che la Ragioneria generale della Regione siciliana si esprima in ordine alla congruità dell'incremento di spesa previsto dall'emendamento per il 2012, quantifichi i maggiori oneri a valere degli esercizi 2013 e 2014 anche al fine di valutare la congruità dei mezzi di copertura indicati e fornisca, infine, la proiezione degli oneri ultratriennali rispetto ai quali l'emendamento non indica modalità di copertura.</p> <p>U.P.B. 12.2.1.3.3; Capitolo 443305; trasferimenti a favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la gestione e la vigilanza dei parchi e delle riserve.</p> <p>Stanziamento iniziale 2012: 16.312 migliaia di euro Disponibilità 3.764 migliaia di euro</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p align="center">A 18</p> <p>Rinaldi, Ammatuna, Ferrara, Barbagallo</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 è abrogata".</p>	<p>Interventi piano casa anche in zone sottoposte a tutela ambientale</p> <p>Articolo 11 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6</p> <p>2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare:</p> <p>a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;</p>	
<p align="center">A 19</p> <p>Rinaldi, Ammatuna, Ferrara, Barbagallo</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "All'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 sostituire le parole "Piano quinquennale di rientro" con "Piano decennale di rientro". Alla fine del comma 1 sostituire la parola "quinquennio" con "decennio".</p>	<p>Si estende a dieci anni il termine del Piano di rientro concesso agli enti che, nel procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti in essere, superino i parametri di spesa stabiliti dalla normativa nazionale.</p>	
<p align="center">A 35</p> <p>Panepinto, Panarello, Di Guardo, Apprendi, Marinello</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - 1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26 dicembre 2010, n. 24 sostituire le parole "2011 e per l'anno 2012" con "2012 e l'anno 2013".</p> <p>2. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 dicembre 2010, n. 24 sostituire le parole "2011 e per l'anno 2012" con "2012 e l'anno 2013".</p> <p>3. All'articolo 7 della legge regionale 26 dicembre 2010, n. 24 aggiungere il comma 3: '3. Per le finalità del presente articolo le proroghe di cui al comma 1 non sono computate ai fini dei limiti di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e</p>	<p>E' necessario valutare gli effetti finanziari del comma 2 dell'emendamento</p> <p>Legge regionale n. 24 del 29-12-2010</p> <p>Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011.</p> <p>Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.</p> <p>Articolo 7 Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.</p> <p>"Comma 2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2011 e per l'anno 2012 e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la prosecuzione degli interventi in</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>successive modifiche ed integrazioni e il relativo costo non è computato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni”.</p>	<p>favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 13.”</p> <p>Art. 76, comma 7, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni .</p> <p>7.“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. OMISSIS”</p> <p>Art. 1, comma 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni”.</p> <p>557. Ai fini" del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali	
<p style="text-align: center;">A 34</p> <p style="text-align: center;">Panepinto, Panarello, Di Guardo, Apprendi, Marinello</p> <p>All'articolo 11, comma 24, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dopo le parole "dagli enti" aggiungere "diversi dalla Regione siciliana"</p>	<p>Appare opportuna la valutazione delle refluenze finanziarie</p> <p>Art.11, comma 24, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26: 24. Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.</p>	
<p style="text-align: center;">A 24</p> <p style="text-align: center;">Aricò, Marrocco</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art.... - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione delle disposizioni autorizzative sancite dall'articolo 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, provvede alla conversione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale individuato dall'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Agli oneri discendenti dall'applicazione dell'articolo 1, valutati in 4.500 migliaia di euro annui, si provvede a</p>	<p>Appare necessario che la Ragioneria generale della Regione siciliana si esprima in ordine alla congruità degli oneri previsti a regime dall'emendamento, fornendo anche una proiezione di quelli ultratriennali.</p> <p>Stabilizzazione personale ITALTER SIRAP</p> <p>U.P.B. 4.2.1.5.2.; Capitolo 215704: Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti. (ex cap. 21257); la cui dotazione originaria pari a 8.713 migliaia di euro è stata azzerata a seguito delle seguenti norme:</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
decorrere dal 2012 con le disponibilità di cui al capitolo 215704."	<p>-proroghe contratti (2.713 migliaia di euro) art. 2 l.r. 11 aprile 2012, n.23;</p> <p>- personale EAS (6.000 migliaia di euro) art. 5 legge 1 giugno 2012 n. 33.</p>	
<p style="text-align: center;">A 23</p> <p style="text-align: center;">Aricò, Marrocco, Correnti, Gentile</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art.... - 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 2000 migliaia di euro da trasferire agli enti parco della Sicilia."</p>	<p>Non viene indicata la copertura della spesa</p>	
<p style="text-align: center;">A 22</p> <p style="text-align: center;">Marrocco, Correnti, Gentile, Aricò</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art.... - 1. Per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997 n. 30, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 18/99 e modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2005, è autorizzata la spesa di euro 600 migliaia di euro per l'anno 2012, previa istituzione di nuovo capitolo di spesa ."</p>	<p>Consulente di parità</p> <p>Non viene indicata la copertura della spesa. Appare opportuno che il Governo si esprima in ordine alla congruità della spesa prevista.</p>	
<p style="text-align: center;">A 33</p> <p style="text-align: center;">Giuffrida, Adamo</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... - Interpretazione autentica dell'articolo 127 della Legge regionale 2/2002 - 1. L'art. 127, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, deve essere interpretato nel senso che i soggetti della contrattazione collettiva per la disciplina del rapporto di lavoro dei</p>		

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>giornalisti addetti agli uffici stampa sono nella Regione siciliana, per la parte pubblica , la Presidenza della Regione, l'Anci Sicilia e l'Unione regionale delle province siciliane e, per la parte privata, la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e l'Associazione Siciliana della Stampa.</p>		
<p style="text-align: center;">A 2</p> <p>Caputo, Pugliese, Leontini, Falcone</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art... – Norma di interpretazione autentica – 1. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5, deve intendersi riferito anche al personale già collocato in quiescenza di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53".</p>	<p>Personale comandato . Appare necessario valutare l'eventuale maggiore spesa a regime e la relativa copertura</p>	

EMENDAMENTI ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI IN COMMISSIONE BILANCIO

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 38</p> <p style="text-align: center;">– Rinaldi, Ammatuna, Ferrara, Barbagallo</p> <p>Sostituire il comma 1 dell'art. 4 bis con il seguente: "1. In conformità a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400/1993, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494, la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata per l'esercizio di servizi di varia natura a conduzione di strutture ad uso abitativo".</p>	Vedi A. 15	
<p style="text-align: center;">A 37</p> <p style="text-align: center;">Rinaldi, Ammatuna, Ferrara, Barbagallo</p> <p>Il comma 1 è così sostituito: "1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, eliminare la frase "le zone di tutela naturalistica"</p>		
<p style="text-align: center;">A 26.1</p> <p style="text-align: center;">Commissione</p> <p>Dopo le parole "per l'ammissione" la parola "ed" è soppressa</p> <p>Dopo le parole "i vincitori" sono inserite le parole "siano stati inquadrati in ruolo in data antecedente alla pubblicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed"</p>	<p>Effetti finanziari da valutare</p> <p>Intende sub emendare l'emendamento A.26 presentato in Aula ampliandone l'applicazione.</p> <p>Si riporta il testo dell'emendamento A26: Aggiungere il seguente articolo: "Art... – 1. Sono fatti salvi i concorsi interni banditi ed espletati nel territorio della Regione in attuazione dell'articolo 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prima del recepimento avvenuto con il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, <u>purché siano stati osservati i requisiti relativi ai titoli di studio prescritti per l'ammissione</u> ed i vincitori abbiano esercitato le funzioni inerenti alla qualifica per una durata non inferiore a dieci anni."</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 18 Apprendi</p> <p>L'articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è così sostituito: "4. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5 mediante pubblicazione per estratto, a scelta, della stazione appaltante, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggior diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori, e su un periodico a diffusione regionale. Le testate di cui al precedente alinea devono possedere i seguenti requisiti, alla data di entrata in vigore della presente legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non meno di cinque giornalisti iscritti al relativo albo professionale (sezione professionisti) tenuto ai sensi della legge n. 69/93, assunti con contratto a tempo indeterminato; b) attestazione di regolarità contributiva e previdenziale ai fini INPGI e CASAGIT; c) non meno di tre anni di ininterrotta pubblicazione con diffusione regionale, con vendita in edicola sul territorio regionale; d) Attestazione di copie vendute, certificata a norma di legge". 	<p>Effetti finanziari da valutare Nell'aggiungere un "periodico a diffusione regionale" tra le testate su cui effettuare la pubblicazione dei dati, elimina la previsione per cui le spese per la pubblicità a mezzo stampa sono a valere dei ribassi d'asta.</p> <p>Sulla stessa materia, si veda l'emendamento presentato in Aula A 37.</p> <p>Si rammenta che l'art. 11 comma 120 della Finanziaria contenente norme in materia di pubblicazione dei bandi di gara è stato impugnato dal Commissario il 26/4/12 per violazione delle norme statali sulla concorrenza.</p>	<p>Nella legge finanziaria 2012 è stata oggetto di impugnativa la seguente norma:</p> <p>Art. 11, comma 102. Sono fatti salvi i concorsi banditi ed espletati nel territorio della Regione in attuazione dell'articolo 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prima del recepimento avvenuto con il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, purché i vincitori abbiano esercitato le funzioni inerenti alla qualifica per una durata non inferiore a dieci anni. <u>Dalla presente disposizione non derivano oneri di spesa.</u></p> <p>La norma è stata impugnata con la seguente motivazione: "Art. 11, comma 102 – La disposizione realizza una generalizzata sanatoria per tutti i concorsi banditi ed espletati, riservati a personale dipendente privo del requisito del titolo di studio, ma in possesso di professionalità acquisita all'interno delle amministrazioni. In assenza di particolari elementi cognitivi da cui possa evincersi l'esistenza, da un canto, di specifiche peculiarità della fattispecie tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale in materia di accesso all'impiego pubblico e, dall'altro, di un interesse pubblico legislativamente rilevante, di preminente importanza generale, la norma in questione concretizza una palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto volta a fornire copertura legale ad assunzioni ed inquadramenti illegittimamente effettuati</p>
<p style="text-align: center;">A 14 Governo</p> <p>Interventi mirati alla riduzione del costo di accesso al credito da parte delle imprese 1 –Al fine di favorire l'accesso al credito, per le operazioni finanziarie decorrenti dal IO gennaio 2012, una quota delle disponibilità del fondo di cui all' art. 61 della legge regionale 9 maggio 2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni può essere</p>	<p>La norma autorizza a destinare una quota, non superiore a 3.000 migliaia di euro, delle disponibilità del Fondo unico a gestione separata presso l'IRFIS FINSICILIA, per operazioni di tranced cover in favore dei confidi. Appare preliminarmente opportuno che il Governo quantifichi l'ammontare delle disponibilità del suddetto fondo unico. Occorre, poi, chiedere al Governo informazioni circa il grado di rischio di tali strumenti</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>destinata, sino all'importo massimo di 3.000 migliaia di euro, al sostegno di operazioni di tranced cover, in favore dei Confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2 -Gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento CE 1998/2006 "de minimis". Per il calcolo dell'intensità degli aiuti verrà impiegata la metodologia notificata e autorizzata dalla Commissione con decisione del 6 luglio 2010, n. C(2010) 4505 def. avente ad oggetto "Decisione relativa all' Aiuto di Stato n. N J 82/20 IO Italia Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI.</p> <p>3 -Con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono fissate le modalità attuative.</p>	<p>finanziari.</p> <p>L. R. n. 17 DEL 28-12-2004 – G.u.r.s. 31/12/2004 , n. 56 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005. ARTICOLO 61 Fondo unico a gestione separata presso Irfis- FinSicilia S.p.A .</p> <p>1. Al fine di consentire alle imprese di accedere alla moratoria nei confronti dell'IRFISFinSicilia, nonché di agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato e per garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, è costituito un fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia sono ripartite le disponibilità del fondo ai regimi di aiuto di cui al presente comma. Tutte le disponibilità, nonché i successivi rientri, dei fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n.</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>25 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all'Irfis-FinSicilia S.p.A. per la gestione del Fondo istituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 confluiscono nel fondo unico a gestione separata istituito dal presente articolo. I compensi per la gestione del fondo unico a gestione separata, sono quelli determinati dalle vigenti convenzioni tra la Regione siciliana e l'Irfis Mediocredito della Sicilia, ora Irfis-FinSicilia Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., che regolano le singole operatività</p>	
<p style="text-align: center;">A 3</p> <p>Beninati, Leontini, Rinaldi, Panarello, Formica, Romano</p> <p>All'art. 23 della legge regionale n. del 2012 aggiungere e seguenti parole "manutenzione straordinaria e interventi autorizzati alla data del 20 gennaio 2012 dall' AIS</p>	<p>Si veda l'emendamento trasmesso dall'Aula A 8.2 di identico contenuto</p> <p>L. R. N. 8 DEL 12-01-2012, ART. 23 Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.</p> <p>ARTICOLO 23 Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI della provincia di Messina</p> <p>1. Le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Messina, non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell'agglomerato urbano, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale (ZIS), sono trasferite al Comune di Messina, il quale provvede ad attribuire la relativa destinazione con il proprio strumento urbanistico attraverso la redazione di un Piano integrato di recupero urbano da assoggettare alle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Tutte le opere di urbanizzazione transitano nel patrimonio del Comune; i</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>lotti di proprietà del Consorzio e non ancora alienati al momento dell'entrata in vigore della legge, faranno parte del patrimonio dell'IRSAP.</p> <p>Il Comune di Messina, ai fini della redazione del piano attuativo, adegua le norme di attuazione dello strumento urbanistico entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Messina alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione dei suddetti piani attuativi, nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del Comune di Messina, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.</p>	
<p style="text-align: center;">A 15</p> <p style="text-align: center;">Marziano, Panepinto</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art. ... - 1. E' dato mandato all'Assessore regionale per le attività produttive e all'Assessore regionale ai beni culturali e della identità siciliana di ammettere i lavoratori ex Co.Ge.Ma al contratto di servizio per custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali e monumentali, come già definito dalla delibera di giunta n. 121 dell'8 marzo 2006 per i lavoratori ex Spatafora, ex Miraglia, ex Medifonf, ex Solaria, ex Come test, ex Privilegio ed ex ITM, all'interno del prorogato contratto di servizio con la Società beni Culturali S.p.a. Gestioni & Servizi, di cui alla delibera di giunta n. 29 del 21 febbraio 2007.</p>	<p>Appare necessario valutare le eventuali refluenze finanziarie derivanti dalla norma</p>	
<p style="text-align: center;">A 50</p> <p style="text-align: center;">D'Asero ed altri</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art. ... - Confidi cooperative - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, per i consorzi fidi costituiti prevalentemente da cooperative e loro consorzi, in considerazione della specifica attività esercitata e del numero di imprese cooperative operanti, i parametri</p>	<p>L.R. n. 11 DEL 21-09-2005, art. 3 Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi. ARTICOLO 3 Integrazione regionale fondi rischi 5ter. I confidi devono, altresì, totalizzare almeno 8 punti</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
previsti dalla tabella di cui al comma 5 ter dell'art. 3 della l.r. n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono fissati in almeno 10 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 2 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 14".	risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24. Indicatori dinamici relativi all'esercizio precedente OMISSIS	
<p style="text-align: center;">A 28</p> <p style="text-align: center;">Marziano, Panepinto</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art. ... - 1. L'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, a valere sulle somme iscritte al capitolo 377889 del bilancio di previsione per l'anno in corso, è autorizzato ad assegnare la somma di euro 19.000 quale concorso annuo alle ordinarie spese di conduzione delle attività museali all'Associazione per la conservazione della cultura popolare degli Iblei, con sede a Buscemi</p>	A seguito dell'emendamento le attuali disponibilità del capitolo 377889 "Interventi per i musei non regionali" (ex tabella H) sarebbero interamente destinate all'Associazione per la conservazione della cultura popolare degli Iblei.	
<p style="text-align: center;">A7</p> <p style="text-align: center;">Minardo, Caputo, Savona, D'Agostino</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art. ... - Norme In materia di contenitori-distributori-mobili o rimovibili di carburante - 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente: "5 Non è altresì soggetta ad autorizzazioni né a concessioni l'installazione e l'utilizzo di impianti di distribuzione per uso privato costituiti da contenitori-distributori mobili o rimovibili, di capacità non superiore a 9 m.c. di tipo omologato, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e fiscali. L'installazione degli impianti di cui al presente comma è consentita solo per il rifornimento di automezzi destinati al trasporto (conto proprio e conto terzi), soggetta a comunicazione, entro dieci giorni, all'Assessorato regionale delle Attività produttive ed al pagamento di una tassa di concessione annuale nella misura di 150 euro.".</p>	Appare opportuno acquisire il parere del Governo sugli effetti complessivi, dal punto di vista delle entrate, derivanti dall'approvazione dell'emendamento	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 39 Apprendi</p> <p>Aggiungere i seguenti articoli: Norme in materia di piano regionale dei rifiuti</p> <p>1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedurali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Per l'espletamento di tali attività è, altresì, consentito il ricorso a soggetti imprenditoriali o a professionisti singoli o associati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 o dall'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa verifica della disponibilità di risorse interne, da utilizzare mediante specifici progetti obiettivo. I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo nonché mediante convenzioni stipulate con le associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale e che dimostrino di possedere specifiche competenze in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti.</p> <p>2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di sei unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da</p>	<p>Maggiori spese. L'emendamento intende integrare l'art. 47 della L.R. n.9/2010 inserendo i commi 2bis, 2ter e 3bis.</p> <p>Il comma 2 bis prevede la possibilità per l'Assessorato regionale dell'energia di utilizzare dipendenti provenienti dai consorzi e dalle società d'ambito già utilizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n.26/2012 a supporto dell'attività del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti.</p> <p>Il comma 2 ter prevede la possibilità di utilizzare in posizione di comando ulteriori unità di personale, (sino ad un massimo di dieci), provenienti dai consorzi e dalle società d'ambito.</p> <p>Per le finalità dei commi 2bis e 2ter è prevista, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 800 migliaia di euro priva di copertura.</p> <p>Rispetto a tale previsione di spesa appare opportuno acquisire informazioni dal Governo, anche al fine di determinare il numero di unità di personale utilizzate dall'Assessorato ai sensi del comma 2bis.</p> <p>Per gli esercizi finanziari successivi la spesa annuale è quantificata in 800 migliaia di euro a valere sui capitoli: 243311 "Interventi a favore dei comuni per il ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti"; 191304 "Fondo di rotazione in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie"</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.</p> <p>3. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>2 bis. Per le stesse finalità di cui al comma 2 e per le attività di coordinamento di cui al comma 2 bis dell'art. 5, comma 4 bis dell'articolo 15 e comma 2 bis dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 nonché per le attività previste dall'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 151 del 10 novembre 2011, soprattutto in considerazione della complessità tecnica e amministrativa degli adempimenti previsti, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità si avvale, sin dall'entrata in vigore della presente legge, oltre al personale di cui al comma 2, dei dipendenti provenienti dai consorzi e dalle società d'ambito già utilizzati, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, a supporto delle attività del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti ex O.P.C.M. n. 3887/2010, in deroga al comma 2.</p> <p>2 ter. L'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può inoltre disporre, per le stesse finalità di cui al comma 2 bis, l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi e le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di 10 unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 della legge regionale n. 9/2010. All'individuazione di tale personale si provvede in relazione alle successive esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale ed in relazione alle specifiche competenze possedute. Per il personale di cui al presente comma si applicano le stesse disposizioni8 previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro annui.</p>		

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>3 bis. Per le finalità di cui ai precedenti commi 2 bis e 2 ter è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 800 migliaia di euro anticipando risorse finanziarie a valere sulla disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 – Capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 – capitolo 191304.</p> <p>4. I provvedimenti inerenti all'esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.</p>		
<p style="text-align: center;">A 42</p> <p style="text-align: center;">Mancuso ed altri</p> <p>Aggiungere i seguenti articoli:</p> <p>“Art. ... – Tributo speciale per il deposito in discarica. Modalità di compensazione senza oneri aggiuntivi per i comuni e per la Regione – 1. I gestori delle discariche di piano regionale presso i quali le preposte autorità dispongono i conferimenti dei rifiuti prodotti nei comuni della Sicilia sono autorizzati a compensare il versamento del tributo di cui alla legge n. 549/95 effettuato dai medesimi per i conferimenti fino al 31 dicembre 2011 con i crediti dai medesimi vantati nei confronti dei comuni., loro società d'ambito o consorzi.</p> <p>2. A tale fine il gestore della discarica comunicherà l'importo del tributo per singolo comune versato allegando copia dei versamenti già effettuati, in relazione alla quantità dei rifiuti conferiti dai comuni, alla Ragioneria generale della Regione che tratterà con le modalità di cui</p>	<p>La norma autorizza i gestori delle discariche a compensare i crediti vantati nei confronti dei comuni o delle società d'ambito con il tributo erariale dagli stessi dovuto ai sensi della legge n. 549/1995. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10% spetta alle province. Il 20% del gettito, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della Regione. Si ritiene che tale compensazione, non possa essere disposta con legge della Regione siciliana.</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>alla legge regionale n. 11/2010, la corresponsione dell'importo a valere sui fondi assegnati dal bilancio regionale a ciascuno dei comuni interessati.</p> <p>“Art. ... - Continuità e regolarità nel ciclo integrato dei rifiuti. Smobilizzo crediti - 1. I debiti maturati a tutto il 31 dicembre 2011 nei confronti delle società d'ambito e dei consorzi di comuni operanti nel territorio siciliano sono, a tutti gli effetti, debiti della pubblica amministrazione.</p> <p>2. Per i servizi resi, in capo alle società d'ambito operanti nella gestione dei rifiuti, l'IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.a., in breve denominata anche IRFIS - FinSicilia S.p.A. è autorizzato ad intervenire, in qualità di cessionario, in operazioni di cessione irrevocabile del credito, prosoluto, per i servizi resi fino a tutto il 31 dicembre 2011.</p> <p>3. L'IRFIS - FinSicilia S.p.A. qualora le società d'ambito e sussidiariamente i comuni, decorsi ventiquattro mesi, non a abbiano ancora corrisposto le somme relative alle cessioni, di cui al comma 1, anche attraverso il fondo di cui alla legge regionale n. 11/2010, articolo 45, chiede alla Ragioneria generale della Regione la corresponsione dell'importo a valere sui fondi assegnati dal bilancio regionale a ciascuna delle amministrazioni comunali componenti le società d'ambito, i cui importi saranno decurtati, in dieci anni, del relativo importo ceduto.</p> <p>4. L'IRFIS - FinSicilia S.p.a. può, altresì, intervenire nella concessione di contributi in conto interessi, con le modalità di cui al proprio Regolamento, per le operazioni di cessione di crediti delle aziende erogatrici dei servizi e loro consorzj, relativi ai servizi di cui al comma 1, ad istituti di credito, comprese le società di factoring e leasing.</p> <p>5. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006,</p>	<p>Refluenze finanziarie da valutare.</p> <p>Riguardo al comma 1, non appare possibile qualificare i debiti nei confronti delle società d'ambito e dei consorzi di comuni come debiti della Pubblica amministrazione.</p> <p>Occorre poi chiedere chiarimenti al presentatore riguardo a quali crediti vada applicato il regime della cessione del credito pro-soluto attraverso IRFIS-FINSICILIA.</p> <p>Riguardo al meccanismo del comma 3, l'IRFIS-FINSICILIA sarebbe autorizzato a chiedere alla Ragioneria generale della Regione la corresponsione dell'importo anticipato a valere sui fondi che il bilancio regionale assegna a ciascuno dei comuni componenti le società d'ambito, i cui importi verrebbero decurtati, in dieci anni, dell'importo ceduto.</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
serie L 379. 6. Il dirigente del dipartimento rifiuti previa intesa col dirigente del bilancio emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo.		
<p style="text-align: center;">A 40.1 Mancuso</p> All'emendamento Comm. IV 8 sostituire le parole da "tra avvocati" fino a "in materia" con le seguenti parole "in possesso di laurea di specifica competenza in materia".		
<p style="text-align: center;">A 40 Mancuso</p> Aggiungere il seguente articolo: "Art. ... - 1. Alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: - il comma 2 bis dell'art. 5 è da intendersi nel senso che il numero complessivo degli ATO non può essere superiore a diciotto. - Al comma 4 dell'articolo 6 sono soppresse le parole "fra i" e sono sostituite dalle seguenti ""dai". Sono soppresse le parole "Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito" e sono sostituite dalle seguenti "La gestione è affidata ad un amministratore unico, che dovrà essere scelto tra avvocati, dottori commercialisti o ingegneri dotati di specifica esperienza professionale in materia". - Al comma 2 dell'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "della provincia" sono aggiunte le seguenti " o dal sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti, qualora il bacino territoriale sia diverso da quello provinciale" b) le parole "sessanta giorni" sono sostituite da "trenta giorni"; c) dopo le parole "sessanta giorni" sono aggiunte le seguenti "dalla data di pubblicazione del piano di individuazione di cui al comma 2 bis dell'articolo 2.	<p>Refluenze finanziarie per i comuni appartenenti agli ambiti derivanti dalla abrogazione della norma sullo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni svolte dagli organi delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.</p> <p>Possibili refluenze finanziarie per l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità derivanti dalla integrazione dell'art. 18; appare necessario chiarire se mediante l'emendamento si intenda prevedere il risarcimento del danno da parte della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto dei termini del procedimento, prescindendo dal dolo o colpa grave, ovvero si intenda ribadire l'applicazione del comma 4 quater dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5".</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<ul style="list-style-type: none"> - Al comma 3 dell'articolo 7 le parole "45 giorni" sono sostituite da "15 giorni". - Al comma 1 dell'articolo 19 le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle parole "30 settembre 2012". - Al comma 2 bis dell'articolo 19 sono sopresse le parole "e sono trasferite" sino a "dicembre 2012" e sono sostituite dalle seguenti "In merito alla gestione liquidatoria si rinvia al comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. - All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma: "Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3 trova applicazione il comma 4 quater dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5". 		
<p style="text-align: center;">A8</p> <p>Dopo il comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, sono aggiunti seguenti: "64 bis. La gestione liquidatoria nella quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, confluiranno i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito estinte ai sensi dell'articolo 19, comma 2 bis, della legge citata, è attribuita alla S.S.R. della provincia regionale di appartenenza. A tal fine, entro la data del 30 settembre 2012 gli amministratori <i>e/o i</i> liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito hanno l'obbligo di inviare al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché alla competente S.R.R., se già costituita alla data di adozione dell'atto, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la composizione delle poste attive e passive. 64 ter. I debiti della gestione liquidatoria accertati dall'amministratore e/o liquidatore ai sensi del precedente comma sono estinti dalla S.R.R. utilizzando le attività in essa confluite. A tale scopo, la S.R.R. dovrà</p>	<p>Refluenze finanziarie</p> <p>Utilizzo delle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e all'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304 per la prestazione di garanzie</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>tempestivamente attivare ogni iniziativa, anche giudiziaria, per il recupero di tutti i propri crediti e, ove occorra, agendo anche contro i debitori dei Comuni in eventuale surroga degli stessi. Fino alla loro costituzione, le attribuzioni devolute dal presente comma alle S.R.R. sono attribuite ad altrettanti commissari, organi persona giuridica, nominati dall'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità.</p> <p>64 quater. Al fine di assicurare regolarità e continuità nelle attività connesse al ciclo integrato dei rifiuti ovvero evitare interruzioni di servizi a detto ciclo connessi i debiti riconosciuti a mezzo apposita certificazione a diverso titolo maturati alla data del 31 dicembre 2011 in capo alle società d'ambito, Consorzi e Comuni potranno essere oggetto di accordi di differimento del pagamento. A tale scopo, previo accordo su base volontaria fra, da una parte, le Società d'ambito, i Consorzi ed i Comuni e, dall'altra, le piccole e medie imprese creditrici per prestazioni da quest'ultime regolarmente rese e riconosciute dal debitore fino al 31 dicembre 2011, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, avvalendosi delle risorse sino alla concorrenza delle disponibilità di cui al comma 2 bis del citato art. 19, è autorizzato a prestare apposita garanzia a fronte degli accordi che prevedano una dilazione di pagamento non superiore a 3 anni. A tale scopo, il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nel caso di mancato adempimento da parte della S.R.R. degli obblighi come sopra assunti, provvederà ad erogare le somme non pagate alle convenute scadenze direttamente alla piccola e media impresa creditrice e ad adottare contestualmente le iniziative necessarie per procedere al recupero delle somme in capo ai Comuni interessati con le modalità di cui all'art. 45 della legge regionale 11/2010.</p>		
<p align="center">A 47 Savona</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art. ... - 1. All'articolo 7 della legge regionale 6 marzo</p>	<p>Capitolo 321703 Stanziamiento 2012.....2.800 migliaia di euro Disponibilità1.800 migliaia di euro Circa la possibilità di dare copertura finanziaria</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012								
<p>1976, n. 25, è aggiunto il seguente comma: 'A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, le disponibilità finanziarie a valere sull'UPB 6.4.1.3.2, capitolo 321703, sono ripartite in pari misura tra i CIAPI aventi sede nell'Isola'.</p> <p>2. Alla tabella B 'Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2011' sono introdotte le seguenti variazioni, in migliaia di euro:</p> <p>U.P.B. 6.4.1.3.2 Capitolo 321703 Interventi in favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) aventi sede nell'isola 300. migliaia di euro</p> <p>U.P.B. 4.2.1.5.9 Capitolo 212514 Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della regione e per le finalita' di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 -300 migliaia di euro</p>	<p>all'emendamento con le modalità proposte, si ritiene opportuno chiedere chiarimenti al Governo.</p> <p>L'originario stanziamento del capitolo 212514 previsto, per il corrente esercizio, dalla legge di bilancio era, infatti, pari a 16.156 migliaia di euro. L'articolo 7 della medesima legge prevedeva, altresì l'attivazione del capitolo, previo parere vincolante della Commissione Bilancio.</p> <p>Con le variazioni allo stato di previsione della spesa disposte dalla l.r. 33/2012, lo stanziamento è stato ridotto di 3.000 migliaia di euro.</p> <p>Il Sistema SIC (alla data dell'8 giugno 2012) indica per il capitolo 212514 i seguenti dati contabili relativi al 2012:</p> <table border="0" data-bbox="770 619 1417 750"> <tr> <td>stanziamento iniziale</td> <td>16.156 migliaia di euro:</td> </tr> <tr> <td>variazioni</td> <td>669 migliaia di euro;</td> </tr> <tr> <td>impegni competenza</td> <td>15.000 migliaia di euro;</td> </tr> <tr> <td>disponibilità competenza:</td> <td>0</td> </tr> </table>	stanziamento iniziale	16.156 migliaia di euro:	variazioni	669 migliaia di euro;	impegni competenza	15.000 migliaia di euro;	disponibilità competenza:	0	
stanziamento iniziale	16.156 migliaia di euro:									
variazioni	669 migliaia di euro;									
impegni competenza	15.000 migliaia di euro;									
disponibilità competenza:	0									
<p>A 33 Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla, Incardona</p> <p>Aggiungere il seguente articolo: "Art. ... - 1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere all'Associazione "Progetto Giovani", con sede legale in Palermo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, un contributo di 200 migliaia di euro per sostenere le attività istituzionali della stessa cui si provvede annualmente con parte delle disponibilità del capitolo 212514"</p>	<p>U.P.B. 4.2.1.5.8 Capitolo 212514 Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della regione e per le finalita' di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10</p> <table border="0" data-bbox="770 1225 1417 1292"> <tr> <td>Stanziamento 2012:</td> <td>16.156 migliaia di euro</td> </tr> <tr> <td>Disponibilità:</td> <td>0</td> </tr> </table>	Stanziamento 2012:	16.156 migliaia di euro	Disponibilità:	0					
Stanziamento 2012:	16.156 migliaia di euro									
Disponibilità:	0									

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 49</p> <p>Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla, Incardona L'articolo 24 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 è soppresso</p>	<p>Valutare possibili minori spese L.R. n. 5 DEL 05-04-2011, art. 24 Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale ART. 24 Ufficio di Bruxelles</p>	
<p style="text-align: center;">COMM BIL A 55</p> <p>– Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 dopo le parole 'che usufruiscano di trasferimenti da parte della stessa' sono aggiunte le parole 'se residenti diretti da parte della stessa' sono aggiunte le parole 'se residenti nel comune in cui ha sede legale lo stesso ente o entro cento chilometri da tale sede' – Dopo l'articolo 17 comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è inserito il seguente comma: '1 bis. I Compensi corrisposti ai componenti gli stessi organi di amministrazione e controllo residenti oltre cento chilometri dalla sede dell'Ente sono commisurati agli stessi limiti di cui sopra con esclusione del rimborso documentato dalle spese di trasferta, vitto e albergo secondo i limiti di cui alla vigente normativa per i giorni in cui è comprovabile un'attività svolta a favore dell'ente stesso'; – Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 dopo le parole 'Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti' sono aggiunte le parole: 'con esclusione delle spese di trasferta, vitto ed albergo secondo i limiti di cui alla vigente normativa per i soggetti di cui al superiore comma 1 bis'.</p>	<p>La norma comporta maggiori oneri a carico degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale.</p> <p>L.R. n. 11 DEL 12-05-2010 G.U.R.S. 14/05/2010 , n.23 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. ARTICOLO 17 Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale 1.1 compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p align="center">COMM BIL A 44 Savona</p> <p>Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 553 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di euro 4.500 migliaia, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 – capitolo 215701 del bilancio della Regione per il triennio 2012–2014.</p> <p>Per l'esercizio finanziario 2014 gli oneri valutati in 4.500 euro migliaia, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012 –2014 UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.</p>	<p>La norma autorizza, per l'esercizio finanziario 2013 (probabilmente s'intende 2012), la spesa di 4.500 migliaia di euro per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale della protezione civile. Il relativo onere è posto a carico di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215701, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Oneri di pari importo sono previsti, per l'esercizio finanziario successivo, a carico del bilancio pluriennale della Regione.</p>	
<p align="center">A 11</p> <p>Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico", dopo le parole "di cui al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "e dell'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni."</p>	<p>La norma equipara la seconda e terza fascia della dirigenza regionale, permettendo in tal modo l'applicazione ai dirigenti della terza fascia della norma statale che consente il transito in prima fascia a coloro i quali abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni. Appare pertanto necessario quantificare la spesa derivante dal nuovo inquadramento tabellare e indicare la relativa copertura finanziaria.</p>	
<p align="center">A 22 Lupo</p> <p>Le risorse non impegnate del fondo regionale per l'occupazione previste dalla legge regionale 26 novembre 200 n. 24, possono essere destinate alle contrattualizzazione dei soggetti utilizzati in convenzioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008, presso le Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7 agosto 1997 n. 30 e dell'art. 10 comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 finalizzate alla stabilizzazione occupazionale</p>	<p>La norma comporta oneri. Non è prevista la quantificazione delle spese Appare necessario che la Ragioneria generale quantifichi la maggiore spesa e quantifichi le eventuali disponibilità residue del fondo regionale per l'occupazione</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
dei lavoratori impegnati. Estendendo a quest'ultimi i benefici e gli incentivi previsti dall'art. 1 comma 550 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.		
<p align="center">COMM BIL A 53</p> <p>Dopo il comma 2 bis dell'art. 12 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 sono inseriti i seguenti commi: '2 ter. E' prevista un'indennità per i funzionari cui vengono conferiti incarichi per il recupero di crediti vantati dall'Amministrazione regionale nei confronti di terzi, derivanti da provvedimenti di annullamento o revoca di finanziamenti, contributi e benefici o a seguito di sentenze di riconoscimento di crediti a favore della Regione siciliana. 2 quater. L'indennità è commisurata al 2 per cento della somma da recuperare e comunque non può superare il limite di 20.000 euro. L'onere della presente legge graverà sui rispettivi capitoli di pertinenza degli Assessorati che hanno conferito gli incarichi: 'Spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori ecc.) 2 quinquies. La presente norma si applica a tutti i procedimenti non definiti e per le quali non è stato operato il recupero del credito'.</p>	<p>La norma comporta oneri. Non è prevista la quantificazione delle spese e la copertura finanziaria appare inadeguata.</p> <p>Art.12, Indennità commissari ad acta 1. All'<u>articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44</u>, è inserito il seguente comma: "2 bis. Al commissario ad acta, insediato presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'Ente ed agli accessi effettuati." 2. Con successivo decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennità di cui al comma 1.</p>	
<p align="center">COMM BIL A 51</p> <p>Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2011 dopo le parole 'del 40 per cento' aggiungere le parole 'tale riduzione non opera sui rapporti giuridici in essere al giorno dell'entrata in vigore della presente legge'</p>	<p>Refluenze finanziarie da valutare per le società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle province regionali.</p> <p>L.R. n. 7 del 11-05-2011 G.U.R.S. 11/05/2011 , n. 21 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale. ART. 4 Norme sulle partecipazioni degli enti locali 1. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali e le province regionali sono</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione del presente comma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali.</p> <p>2. Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle province regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dall'1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento.</p>	
<p>COMM BIL A 48 Campagna</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 6, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 si applica nel territorio della Regione anche agli organi statutari delle associazioni di enti locali territoriali.</p>	<p>Applicazione della norma sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi</p>	
<p>COMM BIL A 6 Bufardecì, Mineo, Cimino, Scilla, Incardona</p> <p>All'articolo 4, comma 7 della legge 9 maggio 2012, n. 26 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale' viene aggiunto il seguente comma '7 bis':</p> <p>7 bis. Non costituiscono riserve i contributi annuali alle associazioni di enti locali previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni che vengono quantificati per il corrente anno nella misura di 600 migliaia di euro da prelevare dal Fondo delle autonomie.</p>	<p>Ulteriore riserva.</p> <p>L. R. n. 26. del 9 maggio 2012, art. 4, comma 7 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.</p> <p>Art. 4. <i>Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali</i></p> <p>7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelli disciplinati dalla presente legge.</p> <p>L. R. n. 19 del 22-12-2005, art. 21, comma 8 Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie. Art. 21</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>8. Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:</p> <p>a) favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;</p> <p>b) promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;</p> <p>c) realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.</p> <p>Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303). (OMISSIS)	
<p align="center">COMM BIL A 24</p> <p align="center">Pogliese, Falcone, Vinciullo</p> <p>Al Comune di Mirabella Imbaccari, per la stabilizzazione dei lavoratori di cui alle leggi regionali n. 85/ 95 e n. 24/ 96, all' interno del fondo delle autonomie locali dei Comuni, sono riconosciuti i benefici di cui all'art. 39, comma 5, della L.R. n. 20 del 3 dicembre 2003, ancorché non sia stata presentata preventivamente istanza all' Agenzia Regionale per l'Impiego.</p>	<p>La norma comporta oneri non quantificati a valere del Fondo delle autonomie locali dei comuni</p>	
<p align="center">A 13</p> <p align="center">Governò</p> <p>Al secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 la parola "pari" è sostituita con la parola "non inferiore" nonché dopo le parole D.P.R. n. 207/20 10 sono inserite le seguenti "tenendo, altresì, conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16, lettera d).</p> <p>All'articolo 6, comma 16 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 le parole "In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 15 e fino a quando non si realizzeranno le entrate di cui al predetto comma 15" sono abrogate.</p>	<p>La modifica proposta al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. n. 26/2012 consente all'Amministrazione regionale di applicare, per l'anno 2012, una percentuale di riduzione non inferiore al 10% (e non pari) al quinto d'obbligo ai contratti di servizio in materia di trasporti. Il comma 2 dell'emendamento è di natura tecnica essendo diretto a coordinare il testo del comma 16 dell'articolo 6 della citata legge all'impugnativa del precedente comma 15.</p>	
<p align="center">COMM BIL A 35</p> <p align="center">Apprendi, Panepinto, Raia, Oddo</p> <p>I. Il comma I dell'articolo 1 legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito</p>	<p>L'emendamento aggiunge gli appartenenti alle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ai beneficiari dell'art. 1, comma 1, legge</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>dai seguenti: '1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo di Polizia penitenziaria, al Corpo forestale della Regione, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia municipale e provinciale nonché alle forze armate compreso il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, hanno diritto, mediante esibizione della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi, alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale espletato con contributo della Regione ovvero da enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ovvero espletato in regime di concessione. 1 bis. Nel caso in cui il servizio di trasporto sia espletato in regime di concessione, il diritto alla libera circolazione per i soggetti di cui al comma 1 è previsto nella concessione.'.</p>	<p>regionale 8 giugno 2005, n. 8, che prevede la circolazione gratuita delle forze dell'ordine, escludendo la condizione che il viaggio sia per motivi di servizio. Al fine di escludere oneri a carico dell'amministrazione regionale, il comma 1 bis prevede che tale diritto sia previsto nella concessione. Si ritiene però che tale previsione non sia direttamente applicabile ai contratti di servizio in atto vigenti e dunque l'emendamento determini un costo non quantificato e privo di copertura a carico del capitolo 478113</p> <p>U.P.B.8.2.1.3.6 anno 2012 Capitolo 478113 Spese per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale degli oneri derivanti dalla circolazione gratuita per motivi di servizio 420.000 migliaia di euro</p>	
<p>COMM BIL A 1 Beninati Leontini Le disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 si estendono anche alla Guardia Costiera</p>	<p>Si ritiene che la norma cui si riferisce l'emendamento sia l'art. 1 della Legge Regionale n. 8 dell' 08-06-2005.</p> <p>L.R. n. 8 del 08-06-2005, art. 1 G.U.R.S. -10/06/2005 , n.25 Norme per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale. Istituzione di un turno elettorale autunnale per il rinnovo degli organi dei comuni e delle province in gestione straordinaria. Nuove norme per l'avviamento al lavoro nel settore forestale. ARTICOLO 1 Circolazione gratuita per motivi di servizio 1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei Vigili del fuoco, al Corpo di Polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla Polizia municipale e provinciale, hanno diritto,</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>esclusivamente per motivi di servizio, alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale espletato con contributo della Regione, mediante l'esibizione della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi.</p> <p>2. Per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione di cui al comma 1 è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale.</p> <p>3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.</p> <p>4. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti emana apposita direttiva relativa alle modalità di applicazione del presente articolo.</p> <p>Sono da valutare le ricadute finanziarie dell'emendamento che aggiunge un'ulteriore categoria di beneficiari. Sulla stessa materia si veda</p> <p>U.P.B.8.2.1.3.6 anno 2012 Capitolo 478113 Spese per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale degli oneri derivanti dalla circolazione gratuita per motivi di servizio 420.000 migliaia di euro</p>	
<p>COMM BIL A 4 Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla, Incardona</p> <p>1. Nella Tabella B del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono azzerati tutti i capitoli relativi a spese per consulenti ed esperti, spese per i viaggi del Presidente e degli Assessori regionali, per l'attività di informazione, per il noleggio o il "leasing" di</p>		

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>autoveicoli, per l'acquisto, la gestione, manutenzione e riparazione di autoveicoli in dotazione all'Amministrazione regionale.</p> <p>2. Alla Tabella B del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le seguenti modifiche, espresse in migliaia di euro:</p> <p>Capitolo 373719 Contributo annuo per l'erogazione del buono scuola +5.600</p> <p>Capitolo 417316 Contributo annuo alle università di Palermo, Catania e Messina per l'istituzione di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia. +6.000</p> <p>Capitolo 215731 Fondo per far fronte alla minore partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie delle fasce sociali più deboli +6.000</p> <p>Capitolo 212514 Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della regione e per le finalità di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 -9.000</p> <p>Capitolo 215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per</p>	<p>Disponibilità già presente sui capitoli in migliaia di euro</p> <p>U.P.B.9.2.1.3.4 Capitolo 373719 Contributo annuo per l'erogazione del buono scuola destinato a concorrere alle spese di frequenza, tasse e contributi disposti dalle scuole della infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie. 0</p> <p>U.P.B. 11.3.1.3.3 Capitolo 417316 Contributo annuo alle università di Palermo, Catania e Messina per l'istituzione di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia. (ex cap. 41730) 13.175</p> <p>U.P.B. 4.2.1.5.99 Capitolo 215731 Fondo per far fronte alla minore partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie delle fasce sociali più deboli 0</p> <p>U.P.B. 4.2.1.5.9 Capitolo 212514 Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della regione e per le finalità di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 0</p> <p>U.P.B. 4.2.1.5.1 Capitolo 215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa -8.600	la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (ex cap. 21252) 58.744	
<p style="text-align: center;">COMM BIL A 17</p> <p style="text-align: center;">Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla, Incardina</p> <p>1. Nella Tabella B del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono azzerati tutti i capitoli relativi a spese per consulenti ed esperti, spese per i viaggi del Presidente e degli Assessori regionali, per l'attività di informazione, per il noleggio o il "leasing" di autoveicoli, per l'acquisto, la gestione, manutenzione e riparazione di autoveicoli in dotazione all'Amministrazione regionale.</p> <p>2. Alla Tabella B del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le seguenti modifiche, espresse in migliaia di euro:</p> <p>Capitolo 373719 Contributo annuo per l'erogazione del buono scuola +5.600</p> <p>Capitolo 417316 Contributo annuo alle università di Palermo, Catania e Messina per l'istituzione di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia +6.000</p> <p>Capitolo 215731 Fondo per far fronte alla minore partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie delle fasce sociali piu' deboli. +6.000</p>	<p>Disponibilità già presente sui capitoli in migliaia di euro</p> <p>U.P.B.9.2.1.3.4 Capitolo 373719 Contributo annuo per l'erogazione del buono scuola destinato a concorrere alle spese di frequenza, tasse e contributi disposti dalle scuole della infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie. 0</p> <p>U.P.B. 11.3.1.3.3 Capitolo 417316 Contributo annuo alle università di Palermo, Catania e Messina per l'istituzione di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia. (ex cap. 41730) 13.175</p> <p>U.P.B. 4.2.1.5.99 Capitolo 215731 Fondo per far fronte alla minore partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie delle fasce sociali piu' deboli . 0</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>Capitolo 212514 Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della regione e per le finalita' di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 -9.000</p> <p>Capitolo 215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa -8.600</p>	<p>U.P.B. 4.2.1.5.9 Capitolo 212514 Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della regione e per le finalita' di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 0</p> <p>U.P.B. 4.2.1.5.1 Capitolo 215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (ex cap. 21252) 58.744</p>	
<p style="text-align: center;">A 16 Bufardeci, Mineo, Cimino, Scilla, Incardona</p> <p>Capitolo 373335 Contributo alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo + 42 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 373718 Contributi ai consorzi universitari costituiti in ambito provinciale dalla provincia di riferimento + 1.980 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 215703 Fondo di riserva per la rassegnaione dei residui passivi di parte corrente - 2.022 migliaia di euro</p>	<p>Capitolo 373335 Contributo alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo Stanziamiento 2012 750 migliaia di euro Disponibilità 2012 750 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 373718 Contributi ai consorzi universitari costituiti in ambito provinciale dalla provincia di riferimento Stanziamiento 2012 2.520 migliaia di euro Disponibilità 2012 2.520 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 215703 Fondo di riserva per la rassegnaione dei residui passivi di parte corrente Stanziamiento 2012 800.000 migliaia di euro Disponibilità 2012 372.471 migliaia di euro</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p align="center">COMM BIL A 45 Adamo ed altri</p> <p>Aggiungere il seguente articolo 'Art. – Interventi urgenti per il Convitto regionale audiofonolesi di Marsala - 1. All'articolo 36, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 le parole 'ed il Convitto nazionale di Stato audiofonolesi, con sede in Marsala' vengono sostituite dalle parole 'Convitto regionale per audiofonolesi' . Al comma 2 sono soppresse le parole 'e del Convitto regionale per audiofonolesi'.</p> <p>2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione promuove, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convocazione di una conferenza di servizio, con la partecipazione dei competenti organi statali e degli enti locali interessati e sentito il parere delle organizzazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 23 per addivenire al rientro alla competenza statale del Convitto e ad una compiuta definizione degli obiettivi istituzionali ed all'assegnazione delle relative risorse finanziarie, garantendo la funzionalità sul piano pluriennale anche mediante l'attivazione di rapporti di convenzione con le aziende sanitarie ed altri enti pubblici.</p>	<p>La norma, nel prevedere l'assegnazione di risorse al Convitto regionale per audiofonolesi, anche mediante l'attivazione di convenzioni con le aziende sanitarie e con altri enti pubblici, comporta oneri aggiuntivi non quantificati e privi di relativa copertura finanziaria.</p>	
<p align="center">COMM BIL A 9.1 Cristaudo, Ruggirello, Calanducci, e altri</p> <p>1. Nelle more di definizione del procedimento amministrativo di approvazione del piano faunistico-venatorio trovano immediata applicazione esclusivamente per la stagione venatoria 2012-13 le disposizioni della proposta di piano di cui alla pubblicazione nella GURS del 3 giugno 2011 e della modifica di proposta del piano conseguente alla L R. 10 agosto 2011, n. 19 di cui alla pubblicazione nella GURS del 16 marzo 2012 ad eccezione delle misure eventualmente previste per i siti della Rete Natura 2000.</p>		

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>2. Nell'osservanza dei principi di cui alla Direttiva uccelli n. 147/2009/CE e della Direttiva habitat n. 43/92/CEE l'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni dettate dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare del 17 ottobre 2007 e nel rispetto delle misure di conservazione previste dai rispettivi piani di gestione di cui all'art. 4. co. 2. del DPR. 08/09/1997 n. 357 come modificato dall'art. 4 del DPR. 12 marzo 2003, n. 120. Le misure di conservazione relative alla fauna selvatica sono fissate sulla base dei limiti al prelievo elencati dall'art. 10 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica, oltre che da quelli previsti dalla L. n. 157 del 11/2/1992 e dalla L.R. n. 33 del 01/09/1997.</p> <p>3. Le valutazioni d'incidenza di cui all'art. 5. co. 2, del sopra richiamato Decreto del Presidente della Repubblica individueranno le azioni della proposta di piano faunistico venatorio eventualmente incompatibili con i principi di salvaguardia e conservazione dei Siti Natura 2000 e ne detteranno, se possibile, le necessarie misure di mitigazione. Qualora non sia possibile adottare nè le misure di mitigazione, nè le misure di compensazione di cui all'art. 5. co. 9 stesso Decreto l'azione prevista dalla proposta di piano non potrà essere approvata.</p> <p>4. Le azioni previste dalla proposta di piano faunistico venatorio in via di definizione sono quelle dettate dagli artt. 10 e 19 comma. 2. L. 157/1992 nonché le azioni di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di fauna selvatica.</p> <p>5. Resta ferma ogni ulteriore disposizione prevista dal D.P.R., 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dall'art. 4 del DPR 12 marzo 2003, n. 120.</p>		
<p style="text-align: center;">A 9</p> <p style="text-align: center;">Cristaudo, Ruggirello, Calanducci, Bonomo, Savona, Bennati</p>		<p>Testo dell'impugnativa del Commissario dello Stato del 26 aprile 2012: Art. 11, comma 21 e 22 - <i>Le disposizioni in questione riproducono per la stagione venatoria 2012-2013 quanto</i></p>

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012												
<p>1. Nelle more di definizione del procedimento amministrativo di approvazione del piano faunistico venatorio trovano immediata applicazione esclusivamente per la stagione venatoria 2012-13, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella GURS del 3 giugno 2011 e della modifica di proposta del Piano conseguente alla L.R. 10 agosto 2011 n. 19 di cui alla pubblicazione nella GURS del 16 marzo 2012 limitatamente alle parti ascrivibili alla L. 157/1992 e alla L.R. 33/97, fermo restando i divieti di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetti di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.</p> <p>2. L'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare del 17 ottobre 2007, e nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva uccelli 147/2009/CE, della direttiva habitat 43/92/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni</p>		<p><i>previsto dall'art. 3 della L.R. 19/2011 con l'omissione della previsione per le aree all'interno dei siti "Natura 2000" del rispetto delle indicazioni contenute nei piani di gestione degli stessi e delle preventive valutazioni di incidenza di cui agli articoli 4 e 5 D.P.R. n. 357/1992 e s.m.i. Le norme in questione, escludendo la prescritta procedura di valutazione di incidenza ambientale, sono da ritenersi, non solo contrastanti con le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ma anche trasgressive della normativa statale di attuazione di quest'ultime. Esse violano pertanto gli articoli 9, 11, 97 e 117 1° e 2° comma lett. s) della Costituzione.</i></p>												
<p style="text-align: center;">A 21</p> <p style="text-align: center;">Minardo, Parlavacchio, Greco</p> <p>Ferme restando le garanzie occupazionali, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2006. n. 4 e successive modifiche. i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono autorizzati ad effettuare ulteriori giornate lavorative sino a concorrenza della disponibilità di bilancio.</p>	<p>La norma, nel prevedere la possibilità, per gli operai ed i braccianti agricoli dei consorzi di bonifica, di effettuare ulteriori giornate lavorative rispetto alle garanzie occupazionali previste dalla legge regionale n. 4/2006, comporta oneri aggiuntivi nei limiti delle disponibilità di bilancio rispetto alle quali appare necessario acquisire informazioni da parte della Ragioneria Generale.</p>													
<p style="text-align: center;">A 27</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>242525</td> <td style="text-align: center;">+155</td> <td style="text-align: center;">+155</td> <td style="text-align: center;">+155</td> </tr> <tr> <td>215701</td> <td style="text-align: center;">-155</td> <td style="text-align: center;">-155</td> <td style="text-align: center;">-155</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	242525	+155	+155	+155	215701	-155	-155	-155	<p>Si tratta di una variazione di bilancio che prevede, nel triennio 2012-2014, l'incremento di 155 migliaia di euro della dotazione del capitolo 242525 (Somma destinata all'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 21/2002, che concerne disposizioni per il personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e</p>	
	2012	2013	2014											
242525	+155	+155	+155											
215701	-155	-155	-155											

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>amministrazioni comunali o provinciali o di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.</p> <p>3. Per gli anni successivi al 1998 l'onere relativo alla campagna per la meccanizzazione agricola sarà determinato ed assegnato con fondi vincolati, a norma dell'<u>articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.</u></p> <p>4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.</p>	<p>Il procrastinarsi per un ulteriore triennio del processo di riordino del servizio in questione, non giustificabile peraltro con l'apodittica affermazione delle difficoltà finanziarie degli enti locali territoriali, cui in ipotesi si potrebbero eventualmente applicare tariffe differenziate, crea un innegabile nocumento al buon andamento della pubblica amministrazione, tutelato dall'articolo 97 della Costituzione, che verrebbe compromesso dalla prosecuzione di una gestione inefficace, inefficiente ed antieconomica, riconosciuta come tale dal legislatore sin dal 1998 e bisognosa di un sollecito processo di riorganizzazione.</p>
<p style="text-align: center;">A 10</p> <p>1. Ai fini del contenimento della spesa del personale regionale e del conseguimento di una corretta allocazione delle risorse umane, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura -A.R.S.E.A. -istituita dall' dall'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 si avvale del personale assegnato all'Amministrazione regionale con oneri a carico del bilancio regionale.</p> <p>2. L' A.R.S.E.A. è autorizzata per il conseguimento delle attività istituzionali ad utilizzare locali e mezzi messi a disposizione dalla Amministrazione regionale senza alcun maggiore onere a carico del bilancio della Regione.</p>	<p>Refluenze finanziarie da valutare.</p>	
<p style="text-align: center;">A12</p> <p>1. Ai fini del contenimento della spesa del personale regionale, degli enti e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché del conseguimento di una corretta allocazione delle risorse umane, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura -A.R.S.E.A. -istituita dall'articolo 60 della</p>	<p>Refluenze finanziarie da valutare</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 si avvale del personale assegnato all'Amministrazione regionale con oneri a carico del bilancio regionale.</p> <p>2. L' A.R.S.E.A. è autorizzata per il conseguimento delle attività istituzionali ad utilizzare locali e mezzi messi a disposizione dalla Amministrazione regionale senza alcun maggiore onere a carico del bilancio della Regione.</p>		
<p>A 52 Savona</p> <p>Interventi in favore del motopeschereccio "Chiaraluna" di Mazara del Vallo (TP)</p> <p>1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere un contributo straordinario a titolo di risarcimento al motopeschereccio Chiaraluna di Mazara del Vallo (TP) per i danni subiti a seguito del salvataggio dei naufraghi extracomunitari effettuato in data 22 febbraio 2011, per fronteggiare il danno causato dall'interruzione dell'attività di pesca nonché per la riparazione del natante.</p> <p>2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato in 160 migliaia di euro, si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato, per gli anni 2002 al 2010, ai sensi della legge n. 499/1999.</p>	<p>La norma autorizza l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari a concedere, per l'esercizio finanziario 2012, un contributo straordinario al motopeschereccio Chiaraluna di Mazara del Vallo per far fronte ai danni causati dall'interruzione dell'attività di pesca e dalla riparazione del natante, a seguito del salvataggio di naufraghi extra comunitari effettuato il 22 febbraio 2011.</p> <p>Al relativo onere, quantificato in 160 migliaia di euro, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato, negli anni 2002- 2010, ai sensi della legge n. 499/1999 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale).</p>	
<p>A 2 Beninati, Leontini</p> <p>La costituzione di consorzi o aggregazioni di laboratori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale avviene su base volontaria e non obbligatoria</p>		
<p>A 56 Savona Norme transitorie</p> <p>Le commissioni provinciali tutela ambiente (CPTA), nelle more dell'emanazione di una legge regionale, che disciplinano organicamente le materie già di competenza</p>	<p>Si evidenzia che il prospetto allegato alla legge regionale n.26\2012 collega all'abrogazione delle commissioni provinciali tutela ambiente la seguente minore spesa, in migliaia di euro:</p> <p>-anno 2012 100</p> <p>-anno 2013 171</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
delle stesse ed individui gli uffici che le tratteranno, continueranno ad operare e, comunque, non oltre il termine del mandato di nomina già loro conferito	-anno 2014 171	
<p align="center">A 29 Cordaro, Maira</p> <p>Sanatoria nelle aree soggette a vincoli. Interpretazione del comma 27, lettera d), dell'articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326</p> <p>1. Nelle aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere nonché dei beni ambientali e paesaggistici, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora il vincolo comporti inedificabilità assoluta e sia stato imposto prima dell'esecuzione delle opere.</p> <p>2. Ai fini della sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le fattispecie di esclusione ivi contemplate, si applica la disciplina dell'articolo 32 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 47, con le modifiche introdotte dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.</p>	Al comma 2 il riferimento deve intendersi all'art. 32 della legge nazionale 28 febbraio 1985 n. 47.	
<p align="center">A 41 Cordaro</p> <p>1. Il comma 47 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 è abrogato.</p> <p>2. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 sono abrogati.</p> <p>3. L'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 è così sostituito:</p> <p align="center">Articolo 2</p> <p>1. Per incentivare le attività turistico-balneari del litorale della Regione Sicilia ed incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10</p>	<p>Il comma 47 dell'art. 11 della Finanziaria regionale 2012 (l.r. n. 26/2012), ha abrogato l'art. 2 ed i commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. n. 15/2005.</p> <p>L'emendamento A41 intende mantenere la soppressione dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. n. 15 del 2005 in materia di determinazione di nuovi canoni marittimi; intende altresì sostituire l'art. 2 della medesima legge, consentendo l'uso degli stabilimenti balneari oggetto della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare.</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle more dell'adozione di una disciplina organica del demanio marittimo regionale) e, comunque, fino al 31 dicembre 2013, è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, l'uso degli stabilimenti balneari oggetto della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare. I titolari di concessioni demaniali garantiscono l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12.</p> <p>2. I soggetti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo nulla-osta dell'autorità competente in materia, producono istanza all'amministrazione competente che ha rilasciato il titolo concessorio.</p> <p>3. In fase di prima applicazione, la comunicazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p style="text-align: center;">A 43 Romano</p> <p>1. Il comma 47 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è abrogato e, per gli effetti, rivivono l'articolo 2 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.</p>	Si veda il precedente emendamento A 41	
<p style="text-align: center;">A 46 Savona</p> <p>Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia di piani di recupero urbanistico-ambientale e di messa in sicurezza del territorio costiero.</p> <p>1. Nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina regionale in materia urbanistica, dopo l'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: "Articolo 11 bis. <i>Piani di recupero urbanistico-ambientale delle coste.</i> 1. La Regione, attraverso il piano urbanistico</p>		

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>regionale (PUR) di cui all'articolo 70, individua gli ambiti e/o comparti nella fascia costiera da sottoporre a piano di recupero e valorizzazione, al fine di mettere a sistema il relativo patrimonio caratterizzato da degrado edilizio ed urbanistico nonché interessato da estesi fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico.</p> <p>2. I comuni, in coerenza con le previsioni del PUR, provvedono con delibera del consiglio comunale ad approvare, anche in variante e in deroga al loro vigente strumento urbanistico, un piano di recupero urbanistico-ambientale e di messa in sicurezza del territorio nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.</p> <p>3. Nel piano di recupero sono individuati tutti gli interventi di risanamento territoriale e di recupero ambientale ed edilizio e di messa in sicurezza che saranno ritenuti utili alla tutela delle suddette fasce di rispetto ed alla loro migliore utilizzazione nonché nuove aree, qualora necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione e/o compensazione.</p> <p>4. Il piano prevede, in deroga all'articolo 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, che gli edifici realizzati nelle suddette fasce in epoca successiva al 31 dicembre 1976, senza concessione edilizia o in difformità da questa, possano essere conservati ed ammessi a recupero edilizio se concorrono i seguenti presupposti:</p> <p>a) sia stata presentata domanda di condono edilizio nei modi e tempi previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e/o dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e pagata la relativa oblazione;</p> <p>b) in ogni caso la loro demolizione non sia ritenuta utile al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui all'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e di risanamento ambientale-urbanistico e di messa in sicurezza del territorio perseguiti dal piano, anche tenendo conto del loro mantenimento in funzione delle problematiche connesse allo smaltimento degli sfabbricidi</p>		

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>prodotti, qualora risultino di difficile conferimento in discarica o nei centri di recupero o il loro smaltimento risulti eccessivamente oneroso;</p> <p>c) sia possibile riconvertire il patrimonio edilizio, inserito nei piani di recupero, a cura e spese del privato, agli usi e per le attività direttamente connesse alla fruizione del mare di cui alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>5. Il piano di recupero può subordinare il mantenimento della costruzione a prescrizioni di trasformazione edilizia e di messa in sicurezza del territorio, ritenute utili per la compatibilità dell'opera con il bene ambientale da tutelare, anche attraverso l'intervento di società di auto recupero costituita dai proprietari interessati.</p> <p>6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), i proprietari degli edifici ritenuti compatibili con le previsioni del piano presentano, entro centoventi giorni dall'approvazione del piano stesso, domanda di partecipazione al piano di recupero.</p> <p>7. Il comune, verificata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e/o dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dal presente articolo, rilascia la concessione edilizia in sanatoria contenente eventuali prescrizioni e nel contempo revoca i provvedimenti eventualmente emessi di demolizione e/o di acquisizione al patrimonio pubblico, restituendo l'immobile all'originario proprietario o ai suoi aventi causa.</p> <p>8. Gli oneri concessori in ogni caso non possono essere inferiori a quelli richiesti per il rilascio della concessione edilizia ordinaria e sono utilizzati, esclusivamente, per l'attuazione dei piani di recupero anche attraverso la compensazione e/o perequazione urbanistica.</p> <p>9. Sulla proposta di piano di recupero è acquisito, ai fini della tutela paesaggistica, prima della sua approvazione, il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio che si deve esprimere</p>		

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>entro trenta giorni dalla richiesta.</p> <p>10. La proposta di piano di recupero, acquisito il parere della Soprintendenza, è posta in ostensione per venti giorni consecutivi con avviso pubblico. Chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni nei successivi trenta giorni.</p> <p>11. Trascorso il termine di cui al comma 10 per il deposito di osservazioni ed opposizioni, il consiglio comunale delibera sulle osservazioni ed opposizioni ed approva il piano.</p> <p>12. Il piano di recupero è trasmesso entro trenta giorni dalla sua approvazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per presa d'atto.”.</p> <p>2. I piani comunali di recupero urbanistico-ambientale di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, introdotto dal comma 1, sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica prevista dalla direttiva 2001/42/CE e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed interazioni, sono approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p style="text-align: center;">A 34</p> <p style="text-align: center;">Riperimetrazione dei confini dei parchi</p> <p>All'articolo 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>“4. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati, previo parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentita la commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di modifica dei confini dei parchi, e previa individuazione delle zonizzazioni, disciplina le attività esercitabili in ciascuna zona.”.</p>	<p>L.R. n. 98 DEL 06-05-1981</p> <p>NORME PER L' ISTITUZIONE NELLA REGIONE SICILIANA DI PARCHI E RISERVE NATURALI.</p> <p>ARTICOLO 27</p> <p>Termini per la proposta</p> <p>la proposta di cui al precedente articolo è presentata dai rispettivi comitati all' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente entro diciotto mesi dalla loro costituzione.</p> <p>Trascorso detto termine, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta per l' esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni attribuite ai comitati di proposta.</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012										
	L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, sentiti i comuni interessati, previo parere del Consiglio regionale sulla proposta di cui al presente articolo e sulla accoglibilità delle osservazioni presentate, sentita la commissione legislativa permanente per l' ecologia dell' Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del parco secondo le modalità di cui all' articolo 6.											
<p align="center">A 34.1 D'Asero</p> <p>Le parole "il settore turistico-ricettivo regionale" sono sostituite dalle parole "l'attività economico-imprescindibile in Sicilia".</p>												
<p align="center">A 34.2 Incardona</p> <p>Per contrastare lo stato di grave crisi congiunturale che investe il settore turistico-ricettivo regionale, al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, le parole "qualora esso ricada entro la percentuale del 50%" sono soppresse</p>												
<p align="center">A 36 Raja, Ammatuna d altri</p> <p>Capitolo 377314 Teatro Stabile di Catania + 1.000 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 212514 Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi..... - 1.000 migliaia di euro</p>	<p>Capitolo 377314 Teatro Stabile di Catania</p> <table border="0"> <tr> <td>Stanziamiento 2012</td> <td>2.430 migliaia di euro</td> </tr> <tr> <td>Disponibilità</td> <td>1.692 migliaia di euro</td> </tr> </table> <p>Circa la possibilità di dare copertura finanziaria all'emendamento con le modalità proposte, si ritiene opportuno chiedere chiarimenti al Governo.</p> <p>Il Sistema SIC (alla data dell'8 giugno 2012) indica per il capitolo 212514 i seguenti dati contabili relativi al 2012:</p> <table border="0"> <tr> <td>stanziamiento iniziale</td> <td>16.156 migliaia di euro;</td> </tr> <tr> <td>variazioni</td> <td>669 migliaia di euro;</td> </tr> <tr> <td>impegni competenza</td> <td>15.000 migliaia di euro;</td> </tr> </table>	Stanziamiento 2012	2.430 migliaia di euro	Disponibilità	1.692 migliaia di euro	stanziamiento iniziale	16.156 migliaia di euro;	variazioni	669 migliaia di euro;	impegni competenza	15.000 migliaia di euro;	
Stanziamiento 2012	2.430 migliaia di euro											
Disponibilità	1.692 migliaia di euro											
stanziamiento iniziale	16.156 migliaia di euro;											
variazioni	669 migliaia di euro;											
impegni competenza	15.000 migliaia di euro;											

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	disponibilità competenza: 0	
<p style="text-align: center;">A. 25</p> <p style="text-align: center;">Pugliese, Lenza, Falcone, Barbagallo, Arena, Raia</p> <p>UPB Cap. 215701 -500</p> <p>UPB Cap. 212514 -500</p> <p>UPB Cap. 377314 +1.000</p>	<p>Capitolo 215701</p> <p>Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (ex cap. 21252)</p> <p>Stanziamiento 250.000</p> <p>Variazioni -191.254</p> <p>Disponibilità 58.745</p> <p>Capitolo 212514</p> <p>Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della regione e per le finalita' di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10</p> <p>Stanziamiento 2012 16.156 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 0</p> <p>Capitolo 377314</p> <p>Teatro Stabile di Catania</p> <p>Stanziamiento 2012 2.430 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 1.692 migliaia di euro</p>	
<p style="text-align: center;">A 26</p> <p style="text-align: center;">Barbagallo, Galvagno</p> <p>UPB 13.2.1.3.5 Cap. 377316 Contributo annuo a favore dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.</p> <p>UPB 13.2.1.3.5 Cap. 377316 +2.000</p> <p>UPB 4.2.1.5.2 Cap. 215704 -2.000</p>	<p>Capitolo 377316</p> <p>Stanziamiento 2012 12.790 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 3.500 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 215704</p> <p>Fondi globali di parte corrente</p> <p>Stanziamiento 2012 8.713 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 0</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 23</p> <p style="text-align: center;">Ardizzone, Bennati, Buzzanca, Rinaldi, Formica, Dina, Panarello, Corona</p> <p>UPB 13.2.1.3.5 Cap. 377317 Contributo per l'attività a e la programmazione delle stagioni teatrali dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina" + 1.500</p> <p>UPB 4.2.1.5.9 Cap. 212514 Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi -1.500</p>	<p>Capitolo 377317</p> <p>Stanziamiento 2012 4.592 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 1.000 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 212514</p> <p>Stanziamiento 2012 16.156 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 0</p>	
<p style="text-align: center;">A 32</p> <p style="text-align: center;">Maira</p> <p>Allo stato della spesa per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>UPB 13.2.1.3.7 CAPITOLO 377722 + 500</p> <p>CAPITOLO 215704 - 500</p>	<p>Capitolo 377722</p> <p>Contributo in favore del Conservatorio musicale V. Bellini di Palermo</p> <p>Stanziamiento 2012 19 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 19 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 215704</p> <p>Fondi globali di parte corrente</p> <p>Stanziamiento 2012 8.713 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 0</p>	
<p style="text-align: center;">A 31</p> <p style="text-align: center;">Maira</p> <p>Allo stato della spesa per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>UPB 13.2.1.3.5</p> <p>CAPITOLO 376569 +27</p> <p>CAPITOLO 376570 +27</p> <p>CAPITOLO 376571 +60</p> <p>CAPITOLO 378110... +29</p> <p>CAPITOLO 378112 +18</p> <p>CAPITOLO 378113 +14</p> <p>CAPITOLO 378114 +18</p> <p>CAPITOLO 378115 +14</p> <p>CAPITOLO 378116 +14</p> <p>CAPITOLO 378117 +18</p>	<p>Capitolo 376569</p> <p>Spese per la stipula di convenzioni con organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con i circuiti nazionali principali, tra i quali l'ente teatro italiano (ETI) e l'istituto nazionale del dramma antico (INDA).</p> <p>Stanziamiento 2012 64 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 64 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 376570</p> <p>Spese per la stipula di convenzioni con soggetti appartenenti alle prime tre fasce del programma di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 5 dicembre</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
CAPITOLO 215704 - 239	<p>2007, n. 25.</p> <p>Stanziamiento 2012 63 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 63 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 376571</p> <p>Spese per la stipula di convenzioni con gli organismi professionali del teatro siciliano per il sostegno delle attività amatoriali gestite da organismi siciliani e per quelle gestite dalle scuole e dalle università, nonché per le attività teatrali gestite da associazioni che svolgono esclusivamente attività teatrale senza fine di lucro.</p> <p>Stanziamiento 2012 140 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 140 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 378110</p> <p>Contributi alle strutture teatrali private che si distinguono per la qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale</p> <p>Stanziamiento 2012 171 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 171 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 378112</p> <p>Contributi agli organismi teatrali siciliani per le attività svolte al di fuori del territorio regionale ed in particolare all'estero</p> <p>Stanziamiento 2012 171 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 171 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 378113</p> <p>Contributi agli organismi teatrali siciliani per l'organizzazione e la gestione di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della regione</p> <p>Stanziamiento 2012 130 migliaia di euro</p> <p>Disponibilità 130 migliaia di euro</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>Capitolo 378114 Contributi agli organismi teatrali privati, a compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, per l'aggiornamento e l'acquisto di attrezzature, strumenti ed arredi necessari allo svolgimento di attività teatrali. Stanziamiento 2012 172 migliaia di euro Disponibilità 172 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 378115 Contributi in favore di soggetti privati, di compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, per l'organizzazione di attività esclusivamente destinate ai giovani che abbiano sede legale in Sicilia Stanziamiento 2012 130 migliaia di euro Disponibilità 130 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 378116 Contributi in favore di soggetti che, svolgono attività di conservazione e diffusione del teatro dell'opera dei pupi Stanziamiento 2012 131 migliaia di euro Disponibilità 131 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 378117 Contributi alle imprese che gestiscono sale destinate alle rappresentazioni teatrali per i costi di gestione della sala Stanziamiento 2012 172 migliaia di euro Disponibilità 172 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 215704 Fondi globali di parte corrente Stanziamiento 2012 8.713 migliaia di euro Disponibilità 0</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 54</p> <p>CAPITOLO 472522 da 252 a 382 CAPITOLO 215701 - 130</p>	<p>Capitolo 472522 Spese per il funzionamento dei servizi turistici regionali Stanziamiento 2012 252 migliaia di euro Disponibilità 162 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la rassegnaione dei residui passivi di parte corrente. Stanziamiento 2012 250.000 migliaia di euro Disponibilità 58.745 migliaia di euro</p>	
<p style="text-align: center;">A 19</p> <p style="text-align: center;">Apprendi, Panepinto</p> <p>Cap. 473718 -186 Cap. 473734 -123 Cap. 473735 - 142 Cap. 473709 + 451</p>	<p>Capitolo 473718 Contributo in favore del club amatori sport di Catania Stanziamiento 2012 186 migliaia di euro Disponibilità 186 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 473734 Contributo in favore dell'asd San Gregorio ct rugby Stanziamiento 2012 123 migliaia di euro Disponibilità 123 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 473735 Contributo in favore dell'ASD PALERMO RUGBY CLUB 2005 Stanziamiento 2012 142 migliaia di euro Disponibilità 142 migliaia di euro</p> <p>Capitolo 473709 Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolate Stanziamiento 2012 3.877 migliaia di euro Disponibilità 3.877 migliaia di euro</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p style="text-align: center;">A 30 Maira</p> <p>Alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'articolo 15 è abrogato. 2. Al comma 1 dell'articolo 6 le parole "l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite con "l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo". 3. Al comma 4 dell'articolo 6 le parole "l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite con "l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo". 4. Al comma 5 dell'articolo 6 dopo le parole "le strutture teatrali private" sono aggiunte le parole "senza fini di lucro, che abbiano sede legale in Sicilia". 5. Il comma 8 dell'articolo 6 è sostituito il seguente: "Alle strutture inserite nel programma annuale di cui al presente articolo è assegnato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione, un contributo all'attività da svolgere entro l'anno la cui misura, per le strutture di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 6 non può essere superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. La misura del contributo non può superare l'importo di 200 migliaia di euro, di 100 migliaia di euro, di 30 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro, rispettivamente per le strutture ricomprese nella I fascia, nella II, nella III e nella IV fascia di cui al citato comma 6". 6. Al comma 9 dell'articolo 6 alla lettera b), punto 1), le parole "concorrono al 40%" sono sostituite dalle parole "per almeno il 40%"; al punto 2) le parole "concorrono al 30%" sono sostituite dalle parole "per almeno il 30%"; al punto 3) le parole "concorrono al 20%" sono sostituite dalle parole "per non più del 20%"; al punto 4) le parole "concorrono al 10%" sono sostituite dalle parole "per non più del 10%". 	<p>Possibili refluenze finanziarie Dopo l'intervento proposto, la normativa risultante sarà la seguente:</p> <p>L. R. n. 25 DEL 05-12-2007 INTERVENTI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI. [ART. 15 Osservatorio regionale delle attività teatrali.] (abrogato)</p> <p>Art.6 Programma annuale degli interventi e programmazione triennale.</p> <p>1. Per la pianificazione degli interventi in favore delle attività teatrali, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con proprio provvedimento, sentite le proposte delle province regionali e dei comuni e previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 15, adotta il piano triennale delle attività teatrali, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi di cui al titolo I. (OMISSIS)</p> <p>4. In coerenza alle previsioni del piano triennale delle attività teatrali, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo esame delle istanze presentate dai soggetti aventi diritto, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo approva, con decreto, il programma annuale delle attività teatrali.</p> <p>5. Il programma annuale delle attività teatrali individua e riconosce le strutture teatrali private senza fini di lucro, che abbiano sede legale in Sicilia che si distinguono per la qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale. (OMISSIS)</p> <p>8. Alle strutture inserite nel programma annuale di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio della Regione o entro trenta</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
<p>7. Al comma 11 dell'articolo 6 le parole "al 50% della somma ammessa a contributo" sono sostituite con "al 60% della somma ammessa a contributo per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento regionale da almeno tre anni, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti".</p> <p>8. Al comma 1 dell'articolo 7 alla lettera a) dopo le parole "da compagnie teatrali con gestione cooperativistica e da consorzi teatrali" sono aggiunte le parole "senza fini di lucro, che abbiano sede legale in Sicilia".</p> <p>9. Al comma 1 dell'articolo 7 alla lettera b) dopo le parole "organismi teatrali siciliani" sono aggiunte le parole "senza fini di lucro, che abbiano sede legale in Sicilia".</p> <p>10. Al comma 1 dell'articolo 7 alla lettera c) dopo le parole "organismi siciliani" sono aggiunte le parole "senza fini di lucro, che abbiano sede legale in Sicilia".</p> <p>11. All'articolo 9 la parola "strumenti" è sostituita con "apparecchiature"; dopo la parola "arredi" aggiungere "nuovi di fabbrica".</p> <p>12. Al comma 1 dell'articolo 10 la parole "soggetti privati" sono sostituite con le parole "organismi privati, senza fini di lucro, che abbiano sede legale in Sicilia".</p> <p>13. Il comma 1 dell'articolo 11 è così sostituito:</p> <p>1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere contributi non superiori al 70% delle spese ritenute ammissibili a organismi privati, con sede legale in Sicilia, che nel campo del teatro di figura svolgano attività di diffusione del teatro dell'Opera dei pupi, riconosciuto dall'UNESCO bene immateriale dell'umanità, attraverso spettacoli, rassegne e festival.</p> <p>14. L'articolo 14 è sostituito dal seguente: "I contributi concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, non sono cumulabili, nel medesimo esercizio finanziario, con quelli concessi ai sensi della comma 5 del medesimo articolo."</p>	<p>giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del programma, è assegnato un contributo all'attività da svolgere entro l'anno, in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Alle strutture inserite nel programma annuale di cui al presente articolo è assegnato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione, un contributo all'attività da svolgere entro l'anno la cui misura, per le strutture di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 6 non può essere superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. La misura del contributo non può superare l'importo di 200 migliaia di euro, di 100 migliaia di euro, di 30 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro, rispettivamente per le strutture ricomprese nella I fascia, nella II, nella III e nella IV fascia di cui al citato comma 6.</p> <p>9. Il contributo di cui al comma 8 è ripartito tra gli aventi diritto, tenendo conto:</p> <p>a) delle risorse iscritte nel bilancio della Regione per gli obiettivi del programma annuale delle attività teatrali;</p> <p>b) della classificazione di cui al comma 6, e precisamente:</p> <p>1) i soggetti inseriti in I fascia concorrono al 40 per cento per almeno il 40% delle risorse disponibili;</p> <p>2) i soggetti inseriti in II fascia concorrono al 30 per cento per almeno il 30% delle risorse disponibili;</p> <p>3) i soggetti inseriti in III fascia concorrono al 20 per cento per non più del 20% delle risorse disponibili;</p> <p>4) i soggetti inseriti in IV fascia concorrono al 10 per cento per non più del 10% delle risorse disponibili.</p> <p>10. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con decreto stabilisce termini e modalità per la presentazione delle istanze per l'inserimento nel programma annuale e per l'erogazione dei contributi agli aventi diritto, nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge.</p> <p>11. I contributi di cui al presente articolo sono erogati a consuntivo, previa presentazione della documentazione</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>comprovante l'effettivo e positivo svolgimento dell'attività e il possesso dei requisiti di legge, in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento assessoriale di cui al comma 10. Su richiesta degli aventi diritto, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione concede loro un'anticipazione sui contributi iscritti nel programma annuale approvato, in misura non superiore al 50 per cento della somma ammessa a contributo al 60% della somma ammessa a contributo per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento regionale da almeno tre anni, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.</p> <p>12. Il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato qualora viene rilevata evasione contributiva e previdenziale per i lavoratori dello spettacolo.</p> <p>Art.7 Altre forme di intervento.</p> <p>1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può altresì:</p> <p>a) concedere contributi per lo svolgimento di attività di distribuzione e circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico, gestite da organismi privati, da compagnie teatrali con gestione cooperativistica e da consorzi teatrali senza fini di lucro, che abbiano sede legale in Sicilia tenendo conto delle tipologie dei teatri e degli spazi teatrali utilizzati, delle località sedi delle attività, della tipologia del pubblico previsto, della presenza su tutto il territorio regionale;</p> <p>b) sostenere le attività svolte dagli organismi teatrali siciliani senza fini di lucro, che abbiano sede legale in Sicilia al di fuori del territorio regionale ed in particolare all'estero;</p> <p>c) finanziare l'organizzazione e la gestione da parte di organismi siciliani, di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della Regione, tenendo conto del programma</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>degli spettacoli, delle località e dei siti monumentali e archeologici interessati, della tipologia di pubblico previsto e, soprattutto, della partecipazione di organismi di produzione aventi sede in Sicilia ed interpreti, tecnici e lavoratori siciliani senza fini di lucro, che abbiano sede legale in Sicilia.</p> <p>2. Al fine di favorire la formazione di un circuito permanente di distribuzione delle attività teatrali, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni con organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con i circuiti nazionali principali, tra i quali l'Ente teatro italiano (ETI) e l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA).</p> <p>Art.9 Interventi per attrezzature.</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della <u>legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44</u>, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi agli organismi teatrali privati, a compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile, per l'aggiornamento e l'acquisto di attrezzature, strumenti-apparecchiature ed arredi nuovi di fabbrica necessari allo svolgimento di attività teatrali.</p> <p>2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della struttura teatrale richiedente, corredata da documentazione giustificativa della spesa sostenuta, e può essere erogato in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.</p> <p>ARTICOLO 10 Teatro per l'infanzia e la gioventù.</p> <p>1. Al fine di favorire organici progetti di promozione e di</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>produzione nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile in favore di soggetti privati organismi privati, senza fini di lucro, che abbiano sede legale in Sicilia, di compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi per l'organizzazione di attività esclusivamente destinate ai giovani che abbiano sede legale in Sicilia e svolgano attività per l'infanzia ed i giovani in modo prioritario da almeno due anni, certificata da produzioni, distribuzione e didattica teatrale.</p> <p>2. Per l'individuazione degli aventi diritto ai benefici di cui al presente articolo, si tiene conto dell'attività realizzata negli anni precedenti anche nel quadro di accordi con enti locali o organismi scolastici attraverso organici programmi culturali, nonché la presenza di una direzione artistica di accertata qualificazione e la disponibilità di spazi idoneamente attrezzati.</p> <p>ARTICOLO 11 Teatro di figura.</p> <p>1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi non superiori al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili a soggetti che nel campo del teatro di figura svolgano attività di conservazione e diffusione del teatro dell'Opera dei pupi, riconosciuto dall'UNESCO bene immateriale dell'umanità, attraverso spettacoli, rassegne, festival e centri museali connessi alla diffusione e conservazione del teatro di figura.</p> <p>1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere contributi non superiori al 70% delle spese ritenute ammissibili a organismi privati, con sede legale in Sicilia, che nel campo del teatro di figura svolgano attività di diffusione del teatro dell'Opera dei pupi, riconosciuto dall'UNESCO bene</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	immateriale dell'umanità, attraverso spettacoli, rassegne e festival.	
<p align="center">A 20</p> <p align="center">Caputo, Apprendi ed altri</p> <p>1. Le tv che transiteranno dall'analogico al digitale terrestre potranno fruire di un beneficio economico massimo di 50.000 euro per spese inerenti la ristrutturazione tecnologica. Con successivo decreto assessoriale saranno stabiliti tempi e modalità. Spesa prevista 1 milione di euro.</p>	<p>Appare opportuno verificare la congruità della spesa prevista. Non è inoltre indicata la copertura finanziaria dell'emendamento.</p>	
<p align="center">A 57</p> <p align="center">Savona</p> <p>L'articolo 128 della legge regionale 11/2010 è così modificato: al comma 4, lettera a) sono sopresse le parole dopo "realizzare"; al comma 7, alla fine del punto 1) sono aggiunte le parole: "la richiesta di saldo può essere parziale in presenza di spese pluriennali".</p>	<p>L. R. N. 11 DEL 12-05-2010 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. ARTICOLO 128 Trasferimenti annuali in favore di enti</p> <p>1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.</p> <p>2. Gli enti inseriti nell'allegato '1' della presente legge avente le caratteristiche e la cui attività rientrano tra quelle previste al comma 1, sono individuati quali beneficiari di un sostegno economico da parte della Regione.</p> <p>3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.</p> <p>4. A tal fine gli enti di cui all'allegato '1' della presente</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:</p> <p>a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;</p> <p>b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.</p> <p>5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.</p> <p>6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.</p> <p>7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento, sia inviata la seguente documentazione:</p> <p>1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante; la richiesta di saldo può essere parziale in presenza di spese pluriennali;</p> <p>2) dettagliata relazione dell'attività svolta dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;</p> <p>3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>- che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;</p> <p>- che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.</p> <p>8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.</p> <p>9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.</p> <p>10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.</p>	

TESTO DELL'EMENDAMENTO	DOTAZIONE DEL CAPITOLO, EFFETTI FINANZIARI E NOTE	TESTO FINANZIARIA 2012 OGGETTO DELLA IMPUGNATIVA DEL COMMISSARIO DELLO STATO DEL 26 APRILE 2012
	<p>12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.</p> <p>13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.</p>	



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 13 - 2012

Disegno di legge n. 521

"Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche nella Regione"

Note di lettura e riferimenti normativi

Servizio del Bilancio

XV Legislatura - 4 luglio 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello
Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri
Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro
Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino
Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

DDL	521
Titolo	Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche nella Regione
Iniziativa	Parlamentare
Commissione di merito	I Commissione
Relazione tecnica	No

Con nota n. 471/CP del 19 ottobre 2011, è stato trasmesso alla Commissione Bilancio il disegno di legge n. 521 Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche nella Regione, per il parere ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del Regolamento interno.

Art.	Effetti finanziari	Note
Art. 1. Applicazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482		L'art. 1 dispone l'applicazione nella Regione siciliana delle disposizioni della legge statale 15 dicembre 1999 n. 482 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Tale legge prevede la possibilità di impiegare le lingue delle minoranze linguistiche storiche nelle attività didattiche a fianco dell'Italiano, l'istituzione di appositi corsi universitari e la eventuale stipula di convenzioni con emittenti radiotelevisive pubbliche e private per la diffusione della loro conoscenza.
Art. 2. Sostegno alle forme associative dei comuni	Oneri quantificati all'articolo 7	Il comma 1 prevede il sostegno alle forme associative dei comuni ricompresi negli ambiti territoriali individuati dall'art. 3 della citata legge n. 482 del 15 dicembre 1999, e cioè individuati su richieste di almeno il 15% della popolazione residente oppure di un terzo dei membri dei consigli comunali. Il secondo comma prevede che la Regione promuova e sostenga le attività delle forme associative dei comuni di cui al comma precedente.
Art. 3. Attività didattico-formative	Oneri quantificati all'articolo 7	L'articolo prevede il sostegno della Regione anche alle istituzioni scolastiche statali operanti negli ambiti territoriali individuati ai sensi del citato art. 3 della l. statale n. 482 del 15 dicembre 1999.
Art. 4. Finanziamenti per attività di studio e di formazione	Oneri quantificati all'articolo 7	L'articolo prevede un finanziamento annuo a favore dell'Università degli studi di Palermo per l'attivazione di corsi di lingua e letteratura arbëreshe per studenti universitari e adulti, per la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche delle zone interessate e per ricerche e studi nell'ambito della lingua e della letteratura arbëreshe.
Art. 5. Convenzioni con emittenti radiofoniche e televisive	In assenza di una clausola che consenta esclusivamente la stipula di convenzioni a titolo gratuito, l'articolo è suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati dall'articolo 7 del	L'articolo riproduce il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 9 ottobre 1998, interamente abrogata dal successivo articolo 6. Si prevede la stipula di convenzioni con emittenti radiotelevisive pubbliche e private, come previsto dalla corrispondente normativa nazionale.

	disegno di legge. Si rileva che l'art. 6 della legge regionale n. 26 del 9 ottobre 1998, quantificava tale spesa in 20 milioni di Lire.	
Art. 6. Abrogazione di norme		L'articolo prevede l'abrogazione della legge regionale n. 26 del 9 ottobre 1998, che disciplinava la medesima materia.
Art. 7. Norma finanziaria	Nel comma 1 non è quantificata la spesa per la stipula delle convenzioni con le emittenti radiotelevisive. Al comma 2 non è indicata la copertura finanziaria.	L'articolo quantifica le spese per l'applicazione della legge e le ripartisce tra i suoi vari articoli.
Art. 8. Norma finale		

RIFERIMENTI NORMATIVI
INDICE CRONOLOGICO

<i>L.R. 9-10-1998 n. 26</i>	11
<i>L. 15 dicembre 1999, n. 482</i>	6
<i>D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, art. 32</i>	10
<i>L.R. 16-12-2008 n. 22, art. 10</i>	10
<i>L.R. 12 luglio 2011, n. 13</i>	11

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1999, n. 297.

(2) Per l'attuazione della presente legge vedi il *D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345*.

1. 1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

2. 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

3. 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

4. 1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'*articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'*articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'*articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997*.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'*articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di

cui al citato comma 5 dell'*articolo 21 della legge n. 59 del 1997*, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

5. 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

6. 1. Ai sensi degli *articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341*, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

7. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

8. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

9. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate ⁽³⁾.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

(3) Alla ripartizione tra le regioni dei suddetti fondi si è provveduto, per l'esercizio 2001, con *D.M. 13 dicembre 2002* (Gazz. Uff. 20 marzo 2003, n. 66); per l'esercizio 2002, con *D.M. 19 novembre 2003* (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 302); per l'esercizio 2003, con *D.M. 12 novembre 2004* (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 292); per l'esercizio 2004, con *D.M. 8 novembre 2005* (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287), rettificato con *Comunicato 23 febbraio 2006* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45); per l'esercizio 2005, con *D.M. 17 novembre 2006* (Gazz. Uff. 22 dicembre 2006, n. 297); per l'esercizio 2006, con *D.P.C.M. 4 ottobre 2007* (Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258), modificato con *Comunicato 30 novembre 2007* (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279); per l'esercizio 2007, con *D.P.C.M. 6 marzo 2008* (Gazz. Uff. 13 giugno 2008, n.

10. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

11. 1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

12. 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla *legge 31 luglio 1997, n. 249*, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

13. 1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

14. 1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

15. 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ⁽⁴⁾.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

(4) Alla ripartizione tra le regioni dei suddetti fondi si è provveduto, per l'esercizio 2001, con [D.M. 13 dicembre 2002](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 2003, n. 66); per l'esercizio 2002, con [D.M. 19 novembre 2003](#) (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 302); per l'esercizio 2003, con [D.M. 12 novembre 2004](#) (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 292); per l'esercizio 2004, con [D.M. 8 novembre 2005](#) (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287), rettificato con [Comunicato 23 febbraio 2006](#) (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45); per l'esercizio 2005, con [D.M. 17 novembre 2006](#) (Gazz. Uff. 22 dicembre 2006, n. 297), per l'esercizio 2006, con [D.P.C.M. 4 ottobre 2007](#) (Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258), modificato con [Comunicato 30 novembre 2007](#) (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279); per l'esercizio 2007, con [D.P.C.M. 6 marzo 2008](#) (Gazz. Uff. 13 giugno 2008, n. 137), con [D.M. 24 novembre 2008](#) (Gazz. Uff. 27 gennaio 2009, n. 21) e con [D.P.C.M. 7 luglio 2010](#) (Gazz. Uff. 5 ottobre 2010, n. 233).

16. 1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

17. 1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate ⁽⁵⁾.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il [D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345](#).

18. 1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

18-bis. 1. Le disposizioni di cui all'[articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654](#), e successive modificazioni, ed al [decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 giugno 1993, n. 205](#), si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche ⁽⁶⁾.

(6) Articolo aggiunto dall'[art. 23, L. 23 febbraio 2001, n. 38](#).

19. 1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

20. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1998–2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

D.Lgs. 18–8–2000 n. 267, art. 32

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

32. Unioni di comuni.

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse ⁽⁴²⁾.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze ⁽⁴³⁾.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴²⁾ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 3 dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

⁽⁴³⁾ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 3 dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

⁽⁴⁴⁾ In deroga a quanto disposto dal secondo periodo del presente comma vedi il comma 3 dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

⁽⁴⁵⁾ Il presente articolo corrisponde all'art. 26, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

L.R. 16–12–2008 n. 22, art. 10

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica.

Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 24 dicembre 2008, n. 59, suppl. ord. n. 34.

Art. 10 Adesione a forme associative.

1. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'*articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142* e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e successive modifiche ed integrazioni, dall'*articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e dall'*articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.
3. A decorrere dal termine indicato dall'[articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) e successive modifiche ed integrazioni, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
4. Il presente articolo non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi costituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata.
5. Agli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della [legge 15 dicembre 1999, n. 482](#), è consentita, altresì, l'adesione ad un'altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall'[articolo 25 della legge n. 142 del 1990](#), e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'[articolo 1 della legge regionale n. 48 del 1991](#), e successive modifiche ed integrazioni, dall'[articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000](#), e dall'[articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1986](#).

L.R. 12 luglio 2011, n. 13

Norme in materia di dimensionamento degli istituti scolastici. Modifiche alla [legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6](#).

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 luglio 2011, n. 30, S.O. n. 28.

Art. 1 *Modifiche alla [legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6](#), in materia di dimensionamento degli istituti.*

1. Alla fine del comma 6 dell'[articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6](#), sono aggiunti i seguenti periodi: "Per gli istituti scolastici che abbiano sede nei comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'[articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482](#) e successive modifiche ed integrazioni, l'indice di riferimento di cui al presente comma può essere ridotto del 50 per cento. Tale riduzione si applica esclusivamente qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede in comune non confinante con altri comuni tutelati ai sensi della [legge n. 482/1999](#) e successive modifiche ed integrazioni, e sempreché le condizioni di viabilità statale e provinciale del territorio siano disagiati causando una reale situazione di isolamento fisico e geografico del comune medesimo."

Art. 2 *Norma finale.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 9-10-1998 n. 26

Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle Province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 ottobre 1998, n. 52.

Art.1

Omissis [Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.].

Art.2

Omissis [Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.].

Art.3

Omissis [Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.].

Art.4

Omissis [Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.].

Art.5

Omissis [Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.].

Art.6

Omissis [Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.].

Art.7

Omissis [Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.].

Art.8

Omissis [Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.].

Art.9

1. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipulerà convenzioni con la RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese o nelle altre lingue minoritarie.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie.

Art.10

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare contributi per le manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche organizzate nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art.11

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni, centri culturali, Università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia.

Art.12

Omissis [Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.].

Art.13

1. La Regione siciliana, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce in Piana degli Albanesi l'Istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle minoranze linguistiche.

2. L'Istituto svolge attività di studio, ricerca, documentazione, conservazione di beni archivistici e bibliografici, promozione culturale, formazione per i docenti e quant'altro necessario per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e culturale delle minoranze linguistiche.

3. Le finalità ed il funzionamento dell'Istituto sono regolamentati da uno statuto che sarà predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati, l'Eparchia di Piana degli Albanesi ed il rettore dell'Università di Palermo, nonché la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. L'Istituto avrà un proprio consiglio di amministrazione. Lo statuto dovrà prevedere la presenza in tale organo di almeno un rappresentante di ciascuno dei comuni inclusi nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, un rappresentante dell'Università degli studi di Palermo ed un rappresentante dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.

5. L'Università degli studi di Palermo, nelle forme indicate dallo statuto, ha il compito di sovrintendere alla direzione scientifica dell'istituto.

Art.14

1. Il contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 "Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale della cultura cristiana" è elevato a lire 300 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

Art.15

1. Omissis [Comma abrogato dall'articolo 66 della L.R. n. 2 del 26-03-2002.].

1 bis. Ulteriori contributi possono essere concessi [alla Provincia regionale di Enna per l'istituzione del] quarto polo universitario siciliano di Enna [Comma aggiunto dall'articolo 56 della L.R. n. 6 del 03-05-2001 ed in seguito modificato dall'articolo 76 della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009.].

1 ter. Ulteriori contributi possono essere concessi alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato dell'Università di Palermo [Comma inserito dall'articolo 52 della L.R. n. 15 del 05-11-2004.].

1 quater. Gli interventi di cui al comma 1bis e 1ter sono disposti annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera H, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.[Comma inserito dall'articolo 52 della L.R. n. 15 del 05-11-2004.].

2. Omissis[Comma abrogato dall'articolo 66 della L.R. n. 2 del 26-03-2002.].

Art.16

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 16.100 milioni così ripartite:

articolo 3 – lire 250 milioni;

articolo 4 – lire 250 milioni;

articolo 5 – lire 20 milioni;

articolo 8 – lire 30 milioni;

articolo 9 – lire 20 milioni;

articolo 10 – lire 100 milioni;

articolo 11 – lire 80 milioni;

articolo 13 – lire 250 milioni;

articolo 14 – lire 200 milioni;

articolo 15 – lire 15.000 milioni.

2. All'onere derivante dagli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con parte delle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998:

capitolo 37971 lire 500 milioni;

capitolo 38360 lire 500 milioni;

capitolo 38371 lire 100 milioni;

capitolo 47653 lire 100 milioni.

3. Per gli anni successivi l'onere sarà determinato a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

4. Alla spesa derivante dall'articolo 15 della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento del capitolo 60791 codice 5015 di pari importo del bilancio della Regione.

Art.17

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 14 - 2012

Disegno di legge n. 937

“Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione
della Regione per l'esercizio finanziario 2011”

Servizio del Bilancio

XV Legislatura, 10 luglio 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro

Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino

Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

Disegno di legge	937
Titolo	Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2011
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Commissione Bilancio
Relazione tecnica:	Si

Con nota protocollo 5923/SG-LEG-PG del 4 luglio 2012 è stato assegnato all'esame della Commissione Bilancio il disegno di legge n. 937 Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2011, di iniziativa governativa.

INDICE

Il quadro giuridico e regolamentare.....	4
Previsioni e rendiconto 2011	5
Raffronti 2009-2011	10

Il quadro giuridico e regolamentare

La normativa L'articolo 19 dello Statuto regionale prevede che il Rendiconto generale della Regione sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Con legge regionale sono, invece, fissati i limiti per la gestione finanziaria del bilancio di previsione e approvati i risultati della gestione medesima. La struttura del rendiconto e i termini di presentazione del disegno di legge sono regolati in conformità alle corrispondenti disposizioni legislative nazionali, in attuazione del rinvio contenuto nell'articolo 52, comma 10, della legge regionale n. 6 del 2001. Sul punto, infatti, non esiste una specifica disciplina nella legge regionale di contabilità.

Il calendario degli adempimenti Entro il mese di maggio di ciascun anno, i conti dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente sono trasmessi alla Corte dei Conti per il giudizio di parifica. Tale giudizio ha natura di controllo sulla legittimità e regolarità del rendiconto consuntivo generale della Regione. Il giudizio di parifica è trasmesso all'Assemblea regionale unitamente alla relazione sul rendiconto, che costituisce il documento fondamentale dell'attività di referto della Corte dei Conti al Parlamento regionale. Il disegno di legge sul Rendiconto, parificato dalla Corte dei Conti, è presentato dal Governo all'Assemblea entro il successivo mese di giugno. Qui è assegnato per l'esame alla Commissione Bilancio e quindi discusso e votato dall'Aula.

La documentazione e il contenuto del disegno di legge Ai fini dell'esame, il disegno di legge sul Rendiconto è corredato di una Nota preliminare e di una Relazione, che illustrano il significato amministrativo ed economico dei dati contabilizzati. Il disegno di legge espone i seguenti risultati di gestione:

- **il conto generale del bilancio** (articoli da 1 a 6), che riporta le risultanze ed i saldi relativi alla gestione di competenza delle entrate e delle spese dell'anno (accertamenti ed impegni), alla gestione dei residui attivi e passivi (consistenza iniziale e finale e variazioni determinatesi nel corso dell'esercizio finanziario) e delle attività e passività finanziarie (fondo di cassa, crediti e debiti di tesoreria);
- **il conto generale del patrimonio** (articolo 7), riguardante il complesso delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali, con le relative variazioni derivanti anche dalla gestione del bilancio.

Previsioni e rendiconto 2011

In questa sezione del documento sono riportati i principali dati del Rendiconto 2011, confrontati con i corrispondenti valori di previsione. A ciascuna tabella è associata una breve nota, che evidenzia le caratteristiche tecnico-contabili degli aggregati confrontati.

Il quadro di insieme delle entrate e delle spese 2011 La tabella 1 riporta il quadro di insieme della gestione di competenza (entrate e spese) dell'esercizio 2011, con i relativi scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti (per le entrate) ed impegni (per le spese).

Entrate e spese		Tab. 1			
<i>(in migliaia di euro)</i>					
Entrate e spese	Previsioni di bilancio	Variazioni in corso di esercizio	Previsioni definitive	Accertamenti (entrate) Impegni (spese)	Scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti (entrate) ed impegni (spese)
Entrate correnti	14.576.746	510.448	15.087.194	14.508.598	-578.595
Entrate in conto capitale	2.904.051	2.304.530	5.208.581	1.078.576	-4.130.005
Entrate per accensione di prestiti	954.790	0	954.790	954.790	0
Totale entrate	18.435.587	2.814.978	21.250.565	16.541.964	-4.708.600
Avanzo finanziario (*)	9.265.599	1.177.373	10.442.972		
Totale risorse	27.701.186	3.992.351	31.693.537	-----	-----
Spese correnti	15.229.005	1.379.790	16.608.795	15.584.360	-1.024.435
Spese in conto capitale	12.221.651	2.612.561	14.834.212	3.780.428	-11.053.785
Spese per rimborso di prestiti	250.530	0	250.530	193.305	-57.225
Totale spese	27.701.186	3.992.351	31.693.537	19.558.093	-12.135.445

(*) Va osservata la differenza tra il totale dei tre titoli che costituiscono le entrate di competenza dell'esercizio finanziario (entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti) ed il totale delle risorse iscritte in bilancio. La differenza tra i due totali è rappresentata dall'avanzo finanziario: si tratta di entrate accertate negli esercizi finanziari precedenti che vengono riprodotte in bilancio senza dare luogo ad ulteriori accertamenti nell'esercizio in corso.

Le entrate nel 2011 La tabella 2 riporta il riassunto delle entrate dell'esercizio 2011 distinte per titoli e categorie, sia con riferimento alle previsioni definitive che agli accertamenti.

Entrate per titoli e categorie		Tab. 2	
<i>(in migliaia di euro)</i>			
Categorie	Previsioni definitive	Accertamenti	
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI			
Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito	5.749.607	5.373.827	
Tasse e imposte erariali sugli affari	3.146.509	3.028.361	
Imposte erariali sui consumi e dogane	48.971	45.835	
Altri tributi propri	2.667.235	2.485.739	
Vendita di beni e servizi	53.065	47.167	
Proventi speciali erariali	7.661	3.705	
Proventi erariali dei servizi pubblici minori	37.277	37.686	
Rendite patrimoniali e proventi del demanio	41.787	31.427	
Utili di enti ed aziende a partecipazione regionale	12.005	3.358	
Altre entrate erariali extratributarie	95.200	108.870	
Trasferimenti correnti	2.692.766	2.780.271	
Recuperi e rimborsi	431.756	460.413	
Partite che si compensano nella spesa	103.355	101.939	
Totale Titolo 1 - Entrate correnti	15.087.194	14.508.598	
Titolo 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni	470.682	23.339	
Trasferimenti di capitali	4.713.709	1.031.602	
Rimborso di crediti e di anticipazioni	24.190	23.634	
Totale Titolo 2 - Entrate in conto capitale	5.208.581	1.078.575	
Titolo 3 - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI			
Mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni finanziarie	954.790	954.790	
Totale Titolo 3 - Entrate per accensione di prestiti	954.790	954.790	
Avanzo finanziario	10.442.972		
Totale generale	31.693.537	16.541.963	

Il totale delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2011 si attesta su 14.508.598 migliaia di euro, quello delle entrate in conto capitale su 1.078.575 migliaia di euro (a fronte di previsioni definitive per 5.208.581 migliaia di euro) e quello delle entrate per accensione di prestiti su 954.790 migliaia di euro.

Le entrate tributarie La tabella 3 evidenzia le previsioni definitive dei principali cespiti tributari, i correlati accertamenti e la differenza tra previsioni ed accertamenti.

Principali entrate tributarie		Tab. 3	
<i>(in migliaia di euro)</i>			
Entrate tributarie	Previsioni definitive	Accertamenti	Scostamenti tra previsioni definitive ed accertamenti
Imposta sui redditi (già IRPEF)	4.870.000	4.655.791	-214.209
Imposta sui redditi delle società (già IRPEG)	570.000	538.589	-31.411
IVA	2.030.000	1.947.346	-82.654
IRAP	1.820.500	1.453.528	-366.972
Addizionale IRPEF	362.169	513.714	151.545
Ritenute su interessi e redditi di capitale	174.000	75.242	-98.758
Imposta di registro	250.000	219.103	-30.897
Imposta di bollo	188.000	240.948	52.948
Imposta ipotecaria	120.000	104.507	-15.493
Tasse sulle concessioni governative regionali	4.000	2.934	-1.066
Tasse automobilistiche	355.000	349.715	-5.285
Successioni e donazioni	17.000	15.451	-1.549
Tributi speciali per deposito discarica R.S.	18.000	11.930	-6.070

Come si evince dalla precedente tabella, quasi tutti gli accertamenti delle principali entrate tributarie sono risultati inferiori alle previsioni definitive; un trend opposto si è registrato soltanto per l'addizionale IRPEF (analogamente al rendiconto 2010) e l'imposta di bollo .

Le spese nel 2011 La tabella 4 riporta il quadro generale delle principali voci di spesa secondo l'articolazione per funzioni obiettivo, seguendo il criterio di ripartizione della spesa secondo l'analisi funzionale. Le previsioni di bilancio sono confrontate con quelle definitive e queste ultime con i relativi impegni.

Le spese per funzioni obiettivo						Tab. 4
<i>(in migliaia di euro)</i>						
Funzioni obiettivo	Previsioni di bilancio	Variazioni in corso di esercizio	Previsioni definitive	Impegni	Scostamenti tra previsioni definitive ed impegni	
Servizi generali P.A.	14.093.970	- 2.135.236	11.958.734	3.984.483	-7.974.251	
Protezione civile	28.446	160.709	189.155	118.543	-70.612	
Ordine pubblico e sicurezza	5.418	23.170	28.588	28.101	-487	
Affari economici	2.697.033	2.729.743	5.426.776	2.921.934	-2.504.842	
Protezione dell'ambiente	322.998	561.206	884.204	454.465	-429.739	
Abitazione ed assetto territoriale	263.099	501.637	764.737	221.300	-543.437	
Sanità	8.535.480	135.373	9.840.853	9.791.156	-49.697	
Attività ricreative, culturali e di culto	213.795	130.661	344.456	184.572	-159.884	
Istruzione	237.074	116.978	354.052	226.079	-127.973	
Protezione sociale	519.328	534.838	1.054.166	779.644	-274.522	
Interventi a favore della finanza locale	784.545	63.271	847.816	847.815	-1	
Totale generale	27.701.186	2.822.350	31.693.537	19.558.092	-12.135.445	

La tabella 5 riporta invece il riassunto della spesa suddivisa per categorie.

Riassunto della spesa per categorie
Tab. 5
(in migliaia di euro)

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni
SPESE CORRENTI			
Redditi di lavoro dipendente	1.782.336	1.862.861	1.724.166
Consumi intermedi	963.976	1.073.498	971.429
Imposte pagate sulla produzione	74.334	104.098	100.302
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	9.480.144	10.809.893	10.712.487
Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali	163.101	416.263	270.792
Trasferimenti correnti ad imprese	56.127	192.137	156.608
Interessi passivi e redditi da capitale	322.379	326.820	267.200
Poste correttive e compensative	938.797	1.259.981	1.248.148
Ammortamenti	91.173	91.173	91.173
Altre uscite correnti	1.356.638	472.071	42.055
TOTALE SPESE CORRENTI	15.229.005	16.608.795	15.584.360
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni	922.497	3.021.267	1.284.204
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	851.024	2.031.041	686.947
Contributi agli investimenti ad imprese	448.515	1.360.363	602.085
Contributi agli investimenti a famiglie ed istituzioni sociali	85.749	247.321	201.528
Altri trasferimenti in conto capitale	9.796.037	8.037.202	869.989
Acquisizioni di attività finanziarie	117.829	137.017	135.675
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	12.221.651	14.834.212	3.780.428
RIMBORSO PRESTITI			
Rimborso passività finanziarie	250.530	250.530	193.305
TOTALE RIMBORSO PRESTITI	250.530	250.530	193.305
TOTALE SPESE FINALI	27.701.186	31.693.537	19.558.093

Raffronti 2009-2011

In questa sezione del documento i principali dati del Rendiconto 2011 sono posti a confronto con i corrispondenti valori dei Rendiconti 2009 e 2010.

Il quadro di insieme delle entrate e delle spese La tabella 5 raffronta gli aggregati di entrata e di spesa dei Rendiconti per gli anni 2009, 2010 e 2011. Si fa naturalmente riferimento, per le entrate, agli accertamenti e, per le spese, agli impegni.

Entrate e spese				Tab. 6
<i>(migliaia di euro)</i>				
Accertamenti e impegni	Rendiconto 2009	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Variazione % 2011/2010
Entrate correnti	15.640.020	15.946.015	14.508.598	- 9%
Entrate in conto capitale	4.136.005	2.883.326	1.078.576	- 63%
Entrate per accensione di prestiti	0	862.500	954.790	+11%
Entrate accertate	19.776.025	19.691.841	16.541.944	- 16%
Spese correnti	15.517.577	14.893.462	15.584.360	+5%
Spese in conto capitale	2.891.872	3.530.846	3.780.428	+7%
Spese per rimborso di prestiti	210.581	834.960	193.305	-77%
Spese impegnate	18.620.030	19.259.268	19.558.093	2%

La tabella evidenzia, nel 2011, un decremento pari al 16% del totale delle entrate accertate rispetto all'anno precedente, a fronte di un incremento del 2% delle spese impegnate. Tale ultimo dato media un aumento del 5% degli impegni relativi alle spese correnti ed uno del 7% di quelli relativi alle spese in conto capitale, a fronte di una riduzione del 77% degli impegni relativi alle spese per rimborso di prestiti.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 15 - 2012

Disegno di legge n. 938

"Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012"

Note di lettura
e riferimenti normativi

Servizio del Bilancio
XV Legislatura - luglio 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello
Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri
Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro
Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino
Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Estremi del provvedimento

Disegno di legge	938
Titolo	Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Commissione Bilancio
Relazione tecnica:	Si

Con nota protocollo 5924/SG-LEG-PG del 4 luglio 2012 è stato assegnato all'esame della Commissione Bilancio il disegno di legge n. 938 Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, di iniziativa governativa.

1. Il quadro giuridico ed i contenuti del disegno di legge L'articolo 9 della legge regionale n. 47/1977, modificato per ultimo dalla legge regionale n. 6/2001, disciplina le modalità di iscrizione dei risultati di gestione dell'esercizio precedente nel bilancio dell'esercizio in corso. In sede di formulazione delle previsioni sono iscritti in bilancio i valori presunti dell'avanzo/disavanzo finanziario che sono poi "corretti" sulla base dei loro valori effettivi determinati in via definitiva con il Rendiconto generale. L'avanzo/disavanzo finanziario è iscritto in bilancio separatamente, secondo che esso sia riferito ai "fondi non vincolati" ovvero ai "fondi ordinari".

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 2012 è iscritto un avanzo finanziario complessivo pari a 9.400.000.000 euro di cui 200.000.000 euro relativo ai fondi ordinari della regione (fondi non vincolati capitolo 0001) e 9.200.000.000 euro relativo a fondi non regionali (fondi vincolati capitolo 0002). Il conto consuntivo ha, invece, registrato, quanto ai fondi ordinari della regione, un **disavanzo** pari a 2.380.729,73 euro e, quanto ai fondi non regionali, un avanzo di 8.191.683.188,02 euro; il disegno di legge di assestamento tecnico apporta pertanto le conseguenti correzioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

2. La correzioni apportate mediante l'assestamento A seguito delle risultanze del conto consuntivo, l'assestamento tecnico prevede la rettifica delle poste relative all'avanzo finanziario.

Nella tavola che segue viene sintetizzato il quadro della manovra operata con il disegno di legge sui valori dell'avanzo finanziario.

	Avanzo finanziario presunto iscritto nel bilancio di previsione 2012	Avanzo finanziario effettivo accertato sulla base del rendiconto 2011	Correzione da apportare con l'assestamento 2012
Avanzo sui fondi non vincolati	200.000.000	0	-200.000.000
Avanzo sui fondi vincolati	9.200.000.000	8.191.683.188	-1.008.316.812
Totale	9.400.000.000	8.191.683.188	-1.208.316.812

2.1. L'azzeramento dell'avanzo finanziario sui fondi non vincolati - l'iscrizione del disavanzo

L'accertamento del disavanzo relativo ai fondi non vincolati, pari a 2.380.729 euro, comporta l'azzeramento della previsione di entrata del capitolo 0001-“Avanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione” (pari a 200.000.000 di euro).

Per compensare tale minore entrata, il disegno di legge prevede complessive minori spese pari a 202.380.729 euro, derivanti dalla riduzione dei seguenti stanziamenti:

-U.P.B. 4.2.1.3.3, capitolo 215724 “Spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti e società a partecipazione regionale -2.000.000 di euro (disponibilità 15.720.00 *);

-U.P.B. 4.2.1.5.9 capitolo 212514 “ Spese per la gestione ed il coordinamento dei sistemi informativi e spese per l'innovazione tecnologica della regione e per le finalità di cui all'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 -380.729,73 euro (disponibilità 0*);

-U.P.B. 4.2.1.5.99 capitolo 215713 “fondo corrispondente alla quota non utilizzabile del maggiore avanzo accertato (fondi liberi) -273.685.000 euro (disponibilità 273.685.000 *);

(* fonte: SIC).

Parte delle risorse derivanti dall'azzeramento del capitolo 215713, pari a 73.685.000 euro, viene utilizzata per incrementare le disponibilità del capitolo 215732 ,“Fondo non utilizzabile destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio”, istituito con la legge regionale 1 giugno 2012, n. 33.

Il **disavanzo finanziario** relativo ai fondi ordinari della Regione, pari a **2.380.729 euro** è, invece, iscritto nel capitolo 0001.

2.2 L'avanzo finanziario sui fondi vincolati Il minore avanzo sui fondi vincolati è iscritto in bilancio mediante una variazione in diminuzione pari a 1.008.316.811,98 euro dell'entrata capitolo 0002-“Avanzo finanziario relativo ai fondi non regionali” e, per pari importo, della spesa U.P.B. 4.2.2.8.1 capitolo 613905- “Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, nonché per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti”.

3 Le correzioni apportate con l'assestamento nei precedenti esercizi finanziari La successiva tabella riepiloga le correzioni apportate con l'assestamento, sulla base del rendiconto negli esercizi 2008-2010, confrontate con quella prevista dal disegno di legge n. 938.

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	2008 Correzione assestamento sulla base	2009 Correzione assestamento sulla base	2010 Correzione assestamento sulla base	2011 Correzione assestamento sulla base	2012 Correzione assestamento sulla base
-----------------------------------	--	--	--	--	--

	rendiconto 2007	rendiconto 2008	rendiconto 2009	rendiconto 2010	rendiconto 2011
Avanzo sui fondi non vincolati	847.801	157.236	-414.004	553.749	-202.381
Avanzo sui fondi vincolati	-149.283	-420.072	2.434.568	623.624	-1.008.317
Totale	698.518	-262.836	2.020.564	1.177.373	-1.210.698

INDICE DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 8-7-1977 n. 47, art. 9	7
L.R. 26-10-2001 n. 15, art. 3	7
L.R. 11-5-2011 n. 7, art. 10.....	7
L.R. 1-6-2012 n. 33, art. 6	8

L.R. 8-7-1977 n. 47, art. 9

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 luglio 1977, n. 31.

Art. 9 ⁽⁵³⁾ *Assestamento di bilancio.*

1. Entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei conti ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵³⁾ Articolo dapprima sostituito dall'*art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256* e quindi così sostituito dall'*art. 1, comma 3, della L.R. 19 agosto 1999, n. 15*.

⁽⁵⁴⁾ Comma così numerato per effetto dell'*art. 52, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6*.

L.R. 11-5-2011 n. 7, art. 10

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 13 maggio 2011, n. 21, S.O. n. 17.

Art. 10 *Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria.*

1. Le risorse di cui all'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana ai sensi dell'*articolo 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191* e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2011, al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

2. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1, dell'U.P.B. 4.2.1.5.3, dell'U.P.B. 4.2.1.5.5, dell'U.P.B. 4.2.1.5.99 e dell'U.P.B. 4.3.1.5.4, è accantonata una quota, pari a 605.304 migliaia di euro, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2011 dell'intesa richiamata al comma 1 ⁽¹⁰⁾.

2-bis. Alla maggiore spesa sanitaria, a carico della Regione, discendente dalla proposta di "Intesa, ai sensi dell'*articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011" si provvede, a titolo di anticipazione delle risorse di cui al comma 1, con parte delle disponibilità del Fondo di cui all'*articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15* e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹¹⁾.

3. In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è disposto, ai sensi dell'*articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47* e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo previsto nella *Tabella "A"* allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le relative somme che sono destinate ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo nonché ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione in attuazione del presente articolo.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 12 agosto 2011, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1*, della stessa legge).

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 12 agosto 2011, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1*, della stessa legge).

L.R. 26-10-2001 n. 15, art. 3

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 - Assestamento.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 novembre 2001, n. 52.

Art. 3 *Accantonamento avanzo.*

1. Una quota dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2000, determinato nel rendiconto generale della Regione per l'esercizio medesimo, corrispondente ad entrate tributarie accertate che verranno riscosse a mezzo ruolo nei successivi esercizi finanziari e valutata in lire 4.459.001 milioni, è accantonata in un fondo indisponibile della rubrica bilancio e tesoro del bilancio della Regione per l'esercizio 2001.

L.R. 1-6-2012 n. 33, art. 6

Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa.

Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 8 giugno 2012, n. 23, S.O. n. 28.


Art. 6. Fondo per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

1. Le disponibilità finanziarie, pari a complessivi euro 23.012.150,07, rinvenienti nelle sotto elencate Unità previsionali di base del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012, confluiscono in un apposito fondo non utilizzabile destinato alla salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio:

a) UPB 4.2.1.5.3	per euro	18.523.068,00
b) UPB 2.2.1.3.7	per euro	919.420,78
c) UPB 9.2.1.3.5	per euro	2.169.911,29
d) UPB 10.3.1.3.2	per euro	99.750,00
e) UPB 5.2.2.6.6	per euro	800.000,00
f) UPB 6.2.1.3.1	per euro	500.000,00.



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Documento n. 16 - 2012

Note sulle principali misure di revisione della spesa pubblica

Servizio del Bilancio

Stesura provvisoria

XV Legislatura - 26 novembre 2012



Il Servizio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio del Bilancio

Direttore dott. Francesco Ajello

Consigliere parlamentare Capo ufficio dott. Filippo Palmeri

Consigliere parlamentare dott. Antonino Catanzaro

Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino

Coadiutore parlamentare sig.ra Letizia Signorelli

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

PREMESSA

Il presente Documento contiene una breve sintesi dei principali provvedimenti di revisione della spesa pubblica (o “spending review”) varati tanto a livello nazionale che regionale. Tale processo di revisione si è reso necessario al fine di contenere il livello dell’indebitamento pubblico, individuando ed azzerando tutte le spese ritenute poco o per nulla produttive. Ciò al fine di porre sotto controllo i conti pubblici, rispettando in questo modo gli impegni assunti a livello comunitario, ridare efficienza al settore e, conseguentemente, liberare risorse da utilizzare per interventi di sviluppo del sistema economico. A corredo del presente Documento, il Servizio del bilancio ha curato la raccolta dei principali provvedimenti adottati in sede nazionale e dal Governo regionale in tema di revisione della spesa.

LE PRINCIPALI MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA VARATE A LIVELLO NAZIONALE

1. Le disposizioni anteriori al decreto legge n. 174/2012 Il decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, ha previsto tutta una serie di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa delle amministrazioni centrali e locali. Ricordiamo, tra le altre, il livellamento alla media dei primi sei paesi europei dei compensi per i titolari di cariche elettive e del trattamento contrattuale omnicomprensivo dei dirigenti pubblici apicali. A tal fine la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa (COMLIV), nel rapporto finale al 31 marzo 2012, ha evidenziato che i vincoli posti dalla legge, l'eterogeneità delle situazioni riscontrate negli altri paesi e le difficoltà incontrate nella raccolta dei dati non hanno consentito di produrre i risultati attesi.

Il decreto ha previsto la riduzione dell'uso e dei costi di acquisto delle autovetture a scopi istituzionali, la limitazione dell'utilizzo di aeromobili di proprietà pubblica. Dispone, inoltre, il contenimento dei costi degli organi costituzionali, la contrazione della spesa dei vari ministeri, la predisposizione di un piano di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di norme in materia di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Sono, altresì, dettate nuove norme in materia di liquidazione di enti e di nomina di commissari per quelli in dissesto finanziario; in materia di blocco delle assunzioni, di aumenti stipendiali dei pubblici dipendenti, di assenze per malattia, di risoluzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego e di trattamenti pensionistici.

Il decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011, contiene ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, introducendo nuovi tagli di spesa rispetto a quelli previsti nel precedente decreto.

In particolare, è prevista, per il biennio 2012-2013, una riduzione della spesa corrente dello 0,5% rispetto al 2011 e, per gli anni successivi sino al 2016, un aumento medio annuo non superiore al 50% del corrispondente incremento del pil. Il decreto impone, inoltre, un ulteriore taglio del 10% degli organici della dirigenza non generale e del personale nonché un taglio del 30% della retribuzione di risultato per i dirigenti che non raggiungano gli obiettivi di risparmio di spesa previsti.

Si dispone, altresì, l'anticipazione di un anno degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità per gli enti locali, una maggiore mobilità per i dipendenti pubblici, una decurtazione dell'indennità dei membri

del Parlamento, l'incompatibilità della carica di parlamentare e di membro del Governo con cariche pubbliche elettive monocratiche in enti pubblici territoriali.

Il decreto legge n. 201/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, ha previsto la soppressione di alcuni enti pubblici, l'accorpamento e la riorganizzazione di altri enti ed il divieto di crearne di nuovi. Nell'ottica di una riduzione delle spese per stipendi, il decreto prevede (articolo 23 bis) che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione venga definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.

E', infine, previsto un ulteriore aumento del ricorso alla centrale di committenza nazionale per le procedure di acquisizione di beni e servizi.

A tale decreto è seguita la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2012 che ha invitato i diversi rami dell'amministrazione ad evitare qualsiasi spesa non strettamente necessaria e a ridurre, in particolare, le spese di rappresentanza.

Il decreto legge n. 52/2012 (cosiddetto "Spending review n. 1"), convertito con modificazioni dalla legge n. 94/2012, ha dettato nuove disposizioni di razionalizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, anche informatici, ed ha previsto l'implementazione del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2012 ha, invece, ridotto la dotazione organica della Presidenza, nella misura del 20% per il personale dirigenziale e del 10% per le altre categorie), in attuazione della precedente Direttiva del 3 maggio 2012 dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri che prevedeva il concorso di tutti i Ministeri alla riduzione della spesa pubblica.

Il decreto legge n. 95/2012 (cosiddetto "Spending review n. 2"), convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, ha esteso a tutta la pubblica amministrazione il taglio del 20% della dotazione organica del comparto dirigenziale e del 10% di quella del comparto non dirigenziale. Ha, altresì, previsto la soppressione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, accorpata all'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, accorpata all'Agenzia delle entrate e dell'Associazione sviluppo sport ippici (ASSI, ex-UNIRE), le cui funzioni sono state ripartite tra il Ministero dell'Agricoltura e la nuova Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Per quanto concerne le dismissioni del patrimonio pubblico, il decreto ha previsto il diritto di opzione, in favore della Cassa Depositi e Prestiti, per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna, SACE (Società assicurazione credito estero) e SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero) nonché la costituzione di un fondo immobiliare al quale devono essere conferiti tutti gli immobili pubblici non utilizzati per finalità istituzionali, sia dello Stato che degli enti territoriali, al fine della loro valorizzazione e dismissione, previo ausilio della Cassa Depositi e Prestiti.

Il decreto ha, inoltre, disposto il contenimento di numerose voci di spesa corrente, tra le quali, a titolo esemplificativo, ricordiamo le spese di cancelleria, per i carburanti, per il consumo di energia elettrica, le spese di pulizia e quelle postali, i buoni pasto, le spese per pubblicità, quelle per la somministrazione di pasti nelle scuole e negli ospedali.

La citata normativa ha, altresì, previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali non possa eccedere il trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione. Ciò a meno di motivate deroghe previste nello stesso decreto.

Va infine ricordato l'art. 17 del medesimo decreto, che impone una radicale riorganizzazione dell'organizzazione e dei compiti delle province, accompagnata da una significativa riduzione del loro numero. Il decreto legge n. 95 stabilisce che tale innovazione costituisce un principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, e dunque entro sei mesi le Regioni a statuto speciale debbono adeguare ad essa i propri ordinamenti.

Si segnala che parte significativa delle misure inserite nel decreto legge n. 95/2012 era precedentemente contenuta nel decreto legge n. 87/2012, non convertito in legge.

2. Il decreto legge n. 174/2012 Nello scorso mese di ottobre, il Governo ha approvato un decreto legge (il D.L. n. 174/2012), attualmente in corso di conversione in Parlamento, che detta nuove regole finalizzate a riequilibrare la situazione finanziaria degli enti locali in difficoltà nonché a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, con l'obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità.

Si tratta di un provvedimento articolato, che mira a porre un freno a sprechi ed usi impropri delle finanze pubbliche a livello locale. A questo, dovrebbero seguire a breve altri provvedimenti contenenti proposte di revisione della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, al fine di assicurare un assetto razionale ed efficiente della pubblica amministrazione, con l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni burocratiche. Questi provvedimenti, inoltre, chiameranno Regioni ed enti locali a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, al consolidamento dei conti ed al rispetto del pareggio di bilancio.

2.1 I tagli ai costi della politica Il decreto interviene, in particolare, sul contenimento della spesa degli organi politici degli enti territoriali e sulla riduzione dell'apparato politico, introducendo, altresì, nuovi obblighi di trasparenza. Riguardo alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, il comma 4 dell'articolo 2 prevede che le stesse provvedano ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto in materia compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, il provvedimento stabilisce che:

- i gruppi consiliari rendicontino e pubblichino tutti i dati relativi alle agevolazioni ed ai contributi ricevuti;
- gli amministratori pubblici (Presidenti delle Regioni, Presidenti dei Consigli regionali, Assessori e Consiglieri regionali) si adeguino agli standard di trasparenza introdotti dal Governo per i propri membri, pubblicando sul sito internet dell'amministrazione di appartenenza i redditi ed il patrimonio.

I compensi dei Consiglieri e degli Assessori vengono regolati in modo che non eccedano complessivamente il livello di retribuzione riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza Stato-Regioni. Segnaliamo, al proposito, che la Conferenza, con atto del 30 ottobre 2012, ha individuato come più virtuosa la Regione Umbria per i Presidenti e la Regione Emilia Romagna per i Consiglieri. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comprese le indennità di funzione o di presidenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale.

La partecipazione alle commissioni permanenti è resa a titolo gratuito. Per gli altri organi collegiali il gettone di presenza non può essere superiore ai 30 euro.

Viene confermata l'eliminazione dei vitalizi e l'obbligatoria applicazione del metodo contributivo per il calcolo della pensione. Nelle more, potranno essere corrisposti trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di Consigliere

regionale o di Assessore regionale solo se i beneficiari abbiano compiuto 66 anni d'età e ricoperto la carica, anche se non continuativamente, per almeno 10 anni.

I finanziamenti e le agevolazioni in favore dei gruppi consiliari, dei partiti e dei movimenti politici vengono decurtati del 50% e adeguati al livello della Regione più virtuosa, identificata dalla Conferenza Stato-Regioni. A questo proposito, sempre con atto del 30 ottobre 2012, la Conferenza ha individuato come più virtuosa la Regione Abruzzo. I finanziamenti per i gruppi composti da un solo consigliere sono, invece, aboliti.

E', inoltre, richiamato, tra l'altro, il disposto dell'articolo 23 bis del decreto legge n. 201/2011, relativo al tetto alle retribuzioni del personale statale, già commentato in precedenza.

Il decreto interviene anche sulla riduzione dell'apparato politico, applicando il decreto legge "anti-crisi" n. 138/2011. Il taglio del numero dei Consiglieri e Assessori regionali dovrà essere realizzato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ad esclusione delle Regioni in cui è prevista una tornata elettorale (per le quali il limite verrà applicato dopo le elezioni). Il decreto obbliga anche le Regioni ad attenersi alle regole statali in materia di riduzione di consulenze e convegni, auto blu, sponsorizzazioni, compensi degli amministratori delle società partecipate.

2.2 Le sanzioni Per garantire il rispetto delle norme, il decreto legge introduce un sistema di sanzioni dirette e indirette a carico delle Regioni. Le sanzioni, che entreranno in vigore dal 2013, si applicano alle Regioni inadempienti al 30 novembre 2012 (oppure entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto se occorre procedere a modifiche statutarie) e prevedono, in un primo tempo, la mancata erogazione dell'80% dei trasferimenti erariali dello Stato (ad eccezione di sanità e trasporto pubblico locale) e del 5% dei trasferimenti per la sanità. Nel caso in cui l'inadempienza dovesse persistere, è prevista una diffida da parte del Governo e la successiva procedura per lo scioglimento del Consiglio.

2.3 Le procedure per il riequilibrio finanziario degli enti locali Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Le province e i comuni che abbiano squilibri di bilancio tali da provocare il dissesto finanziario dovranno approvare un piano di rientro della durata massima di cinque anni per riequilibrare le proprie finanze. Il piano di rientro deve contenere una quantificazione precisa dei fattori di squilibrio ed individuare tutte le misure necessarie per la riduzione della spesa ed il ripianamento del deficit (tra cui il blocco dell'indebitamento e la riduzione delle spese per il personale e per le prestazioni di servizi). L'ente locale, allo scopo, dispone di diversi strumenti per il risanamento: può, ad esempio, aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e assumere mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio.

Per agevolare gli enti locali che hanno avviato un piano di rientro è prevista l'istituzione, da parte dello Stato, di un fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. Attraverso tale fondo lo Stato anticipa le risorse finanziarie all'ente che, oltre alla restituzione, si impegna al blocco dell'indebitamento ed alla riduzione delle spese per il personale e per le prestazioni di servizi.

La sanzione a carico degli amministratori che hanno contribuito, con dolo o colpa grave, al verificarsi del dissesto finanziario, oltre al pagamento di una multa pari a un minimo di 5 ed un massimo di 20 volte la retribuzione, è l'incandidabilità per dieci anni al ruolo di Assessore, revisore dei conti degli enti locali e rappresentante dell'ente locale presso altri enti ed istituzioni. Per i Sindaci e i Presidenti l'incandidabilità è estesa alle cariche di Sindaco, Presidente di provincia, Presidente di giunta regionale, membro di consigli comunali o provinciali, del Parlamento italiano ed europeo.

2.4 La riscossione delle entrate degli enti locali Il provvedimento approvato dal Governo, infine, interviene sul tema dell'attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali, annunciando una prossima riforma. Nelle more, è previsto il mantenimento dell'attuale assetto non oltre il 30 giugno 2013.

2.5 L'iter parlamentare del decreto legge n. 174/2012 La Camera dei Deputati, in sede di conversione in legge, ha apportato modificazioni al testo del decreto legge n. 174/2012 sottoposto dal Governo al Parlamento. Per quanto concerne le disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica in precedenza illustrate, rispetto al testo originario sono state apportate le seguenti principali modifiche:

- *termine adeguamento* Il termine assegnato alle regioni per adeguare il proprio ordinamento (qualora non occorra procedere a modifiche statutarie) viene postergato al 23 dicembre 2012;
- *5% trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale* Nel testo originario tale quota era erogata alla regione a condizione che il proprio ordinamento si adeguasse alle prescrizioni sulla riduzione dei costi della politica previste dall'articolo 2. Nel testo approvato dal Senato tale previsione è stata abrogata;
- *nuova fattispecie di riduzione dei trasferimenti* Ferme restando le riduzioni ai trasferimenti in precedenza descritte, il mancato adeguamento alle prescrizioni sulla riduzione dei costi della politica determina come ulteriore sanzione che i trasferimenti erariali siano ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale;

- *assegno di fine mandato* Si prevede che l'assegno di fine mandato non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza delle autonomie locali entro il 10 dicembre 2012;
- *gruppi parlamentari* Si prevede, in particolare, che le regioni definiscano, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per quella corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese per i gruppi, secondo un parametro omogeneo;
- *vitalizi* Vengono esclusi per coloro i quali siano stati condannati, in via definitiva, per delitti contro la pubblica amministrazione.

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 174/2012 è in corso di esame da parte del Senato della Repubblica.

3. Il decreto legge n. 188/2012 Si segnala, infine, che il Governo, in ottemperanza dell'articolo 17 del decreto legge n. 95/2012 in precedenza citato, ha emanato il decreto legge n. 188/2012 "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane", che è attualmente in attesa di conversione in Parlamento. Tale normativa rivede i requisiti minimi per la costituzione di una provincia nelle Regioni a statuto ordinario, riducendone quindi significativamente il numero con effetto immediato, ma non si applica alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, chiamate ad adeguarsi alle prescrizioni contenute nell'art. 17 del D.L. 95/2012.

LE PRINCIPALI MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA VARATE A LIVELLO REGIONALE

Nel corso della scorsa legislatura, la Giunta regionale, sia per adeguarsi alle nuove direttive nazionali che per via delle sempre più problematiche condizioni della finanza pubblica locale, ha provveduto ad adottare una serie di misure di revisione della spesa. Si segnala, in questo ambito, le delibere n. 207/2011, n. 33/2012 e n. 317/2012.

Con la delibera n. 207 del 5 agosto 2011, la Giunta ha, tra l'altro, stabilito, con decorrenza 1° settembre 2011, di ridurre del 10% il trattamento economico complessivo del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e del 30% il numero dei componenti del Gruppo tecnico nominati dall'Assessore all'Agricoltura, il numero massimo di esperti nominabili dal Presidente della Regione, quello dei suoi consulenti e dei consulenti degli Assessori, la composizione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali nonché il numero di esperti del dipartimento regionale della programmazione.

E', inoltre, previsto che l'Amministrazione regionale, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le fondazioni, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione o sottoposti a tutela e vigilanza della stessa effettuino spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in misura non superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità e non effettuino spese per sponsorizzazioni non indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali.

La delibera impone all'amministrazione regionale e agli enti sottoposti a tutela e vigilanza della stessa di non attribuire incarichi in consigli di amministrazione o organi di revisione o di controllo al proprio personale in quiescenza, se non a titolo gratuito; di rinnovare a scadenza tutti i contratti di locazione passiva stipulati con una riduzione del 15% del canone annuo corrisposto, procedendo, in alternativa, al recesso. Impone, altresì, alle società o enti partecipati e controllati di fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprendenti annue dei dirigenti in misura pari alla retribuzione minima omnicomprendente corrisposta ai dirigenti generali della Regione, ridotta del 30%, nonché di avvalersi, nei contratti di fornitura di beni e servizi, della clausola di riduzione del "quinto d'obbligo".

Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e pervenire al superamento della spesa storica, l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, ha previsto che la Ragioneria generale della Regione, a decorrere dall'anno 2012, avvii un ciclo di monitoraggio della spesa mirato alla definizione dei fabbisogni standard dei dipartimenti regionali.

Con decreto n. 5 del 27 gennaio 2012 dell'Assessore regionale per l'economia, è stato istituito il comitato tecnico per il monitoraggio della spesa pubblica regionale, composto dall'Assessore regionale per l'economia o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Ragioniere generale della Regione o da un suo delegato e da altri dieci componenti. A tale costituzione seguono la delibera di Giunta n. 33 dello stesso 27 gennaio con cui si individuano alcune tipologie di spesa rispetto alle quali il comitato tecnico svolgerà prioritariamente l'attività di indagine e la circolare dell'Assessore regionale per l'economia n. 1 del 30 gennaio 2012.

Successivamente, la Giunta regionale ha provveduto, con delibera n. 317 del 4 settembre 2012, a dare mandato all'Assessore regionale per l'economia di porre in essere provvedimenti amministrativi attuativi delle misure di contenimento della spesa, sotto forma di indirizzo agli organi di amministrazione e controllo degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonché delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale. La delibera individua una serie di indicazioni (che costituiscono specifiche

linee guida per la predisposizione delle proposte di bilancio da parte dei singoli dipartimenti regionali) riguardanti:

- interventi di razionalizzazione in materia di spese di funzionamento del settore pubblico regionale (appalti pubblici di beni e servizi; locazioni passive, vincoli di finanza pubblica per gli enti del settore pubblico regionale allargato, sistemi di pagamento elettronici, utenze telefoniche, elettriche e posta elettronica);
- altri interventi in materia di bilancio (residui attivi, bilancio, riduzione società partecipate, interventi di riorganizzazione funzionale della Regione siciliana e del settore pubblico regionale).

In attuazione di tale delibera, il 5 ottobre 2012 l'Assessore regionale per l'economia ha emanato una direttiva, pubblicata sulla GURS n. 43 del 12 ottobre 2012, con la quale si stabilisce che per tutti gli appalti di importo superiore ai 100.000 euro le amministrazioni e gli enti pubblici regionali dovranno produrre una dichiarazione di preventiva ricognizione presso il portale CONSIP attestante che non sussiste una convenzione CONSIP per i beni o i servizi richiesti o che, se esiste ma è scaduta, i prezzi dei beni o dei servizi indicati in convenzione sono superiori a quelli messi a base d'asta. In caso di assenza di tale dichiarazione, la Ragioneria è tenuta a proibire l'indizione della gara.

Infine, con disposizione del Ragioniere generale del 10 ottobre 2012, sono state fornite indicazioni circa i contratti di locazione passiva in essere e di nuova stipulazione, nonché sulla ottimizzazione degli spazi ad uso uffici e archivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta di seguito l'elenco delle più rilevanti fonti normative statali e della Regione siciliana in materia di revisione della spesa citate nel presente documento. Per i relativi testi si rinvia alle raccolte normative predisposte dal Servizio del bilancio.

Normativa Statale

D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155. Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.*

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 "Riduzione dei costi degli apparati istituzionali"
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188. Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.*

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2011, n. 219.

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Salva Italia) "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

D.L. 7 maggio 2012, n. 52. (Spending review 1) "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2012, n. 106.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94.*

D.L. 27 giugno 2012, n. 87 "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario".

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2012, n. 148.

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review 2) "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario"

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.*

Circolare 23 luglio 2012, n. 24 "Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013–2015 e budget per il triennio 2013–2015. Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui articoli 1, 7 ed 8 del D.L. n. 95 del 2012"

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 237.

Il 13 novembre 2012 è stato approvato alla Camera dei deputati e successivamente trasmesso al Senato.

Delibera Conferenza Stato Regioni del 30 ottobre 2012 "Individuazione della 'regione più virtuosa', ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".

Normativa regionale

Deliberazione della Giunta n. 207 del 5 agosto 2011 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica – atto di indirizzo"

Deliberazione della Giunta n. 266 del 29 settembre 2011 "Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, concernente: 'Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica – Atto di indirizzo'"

L. R. 12 gennaio 2012 n. 7, art. 1 comma 5 "Disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci" – Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 gennaio 2012, n. 3, S.O. n. 3.

Decreto dell'Assessore per l'economia n. 5 del 27 gennaio 2012 "Istituzione del comitato tecnico per il monitoraggio della spesa"

Delibera di Giunta n. 33 del 27 gennaio 2012 “Articolo 1, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 – Atto di indirizzo dell’Assessore regionale per l’economia per l’avvio di un apposito ciclo di monitoraggio della spesa mirato alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa dei dipartimenti regionali”

Circolare dell’Assessore per l’economia n. 1 del 30 gennaio 2012 “Articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti” – Disposizioni attuative – ed articolo 1, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7– Monitoraggio e controllo della spesa regionale. (Spending Review)”

Circolare dell’Assessore per l’economia n. 8 del 2 marzo 2012 “Deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 12 gennaio 2012. “Interpretazione autentica del punto 16) della Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, come integrata dalla Deliberazione di Giunta regionale n.266 del 29 settembre 2011”

Delibera di Giunta n. 317 del 4 settembre 2012 “Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale – Modalità di attuazione”.

Direttiva n. 6116/Gab del 2 ottobre 2012 “Attuazione della delibera di Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012”

Disposizione del Ragioniere Generale della Regione del 10 ottobre 2012 “Disposizioni in materia di contenimento spesa locazioni passive”

